Supplemento ordinario n. 2 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 27 giugno 1962

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 27 giugno 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. **558**.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, delle provincie di Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Gorizia (con esclusione del comune di Grado), Imperia, Milano, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Sondrio, Udine, Verona, Vicenza e dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica (Forlì).

LEGGE E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
2 gennaio 1962, n. 558.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, delle provincie di Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Gorizia (con esclusione del comune di Grado), Imperia, Milano, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Sondrio, Udine, Verona, Vicenza e dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica (Forlì).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959, per il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi;

Visto l'accordo 18 febbraio 1957 per la competenza organizzativa della Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi-Turismo e della Federazione Italiana Pubblici Esercizi;

Visto, per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, il contratto collettivo integrativo 18 luglio 1957, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Albergatori aderente alla Associazione Regionale Commercianti e la C.I.S.L. — Lavoratori Albergo e Mensa —, la C.G.I.L. — Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa —, il S.A.V.T.; al quale ha aderito la Unione Regionale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

Visto, per la provincia di Asti, l'accordo collettivo integrativo 27 ottobre 1952, e relative tabelle, stipulato tra le Categorie Alberghi, Locande e Ristoranti, con l'assistenza dell'Unione Commercianti, e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacati Liberi;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 2 luglio 1952, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Albergatori e il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa della Camera Confederale del Lavoro, il Sindacato Provinciale Lavoratori Commercio, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Bresciana Albergatori e il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa C.G.I.L., il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa C.I.S.L., il Sindacato Lavoratori Alberghi e Mensa U.I.L.;

Visto, per la provincia di Como, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori del lago di Como e, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — F.I.L.A.M. —; e tra la precitata Associazione e il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi;

Visti, per la provincia di Cuneo:

l'accordo collettivo integrativo 10 agosto 1950, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale dei Commercianti, Sindacato Alberghi e Turismo, e la Camera del Lavoro, La Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori;

Visto, per la provincia di Gorizia con esclusione del comune di Grado, l'accordo collettivo integrativo 28 luglio 1955, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la C.I.S.L. Unione Sindacale Provinciale, la Camera Confederale del Lavoro, l'U.I.L.;

Visto, per la provincia di Imperia, con esclusione dei comuni di Sanremo e Ospedaletti, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, l'Associazione Albergatori di Arma di Taggia, il Sindacato Albergatori dell'Unione Provinciale Commercianti, l'Associazione Albergatori di Diano Marina, l'Unione Provinciale dei Commercianti e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi F.I.S.A S.C.A :

Visto, per i comuni di Sanremo e Ospedaletti, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Albergatori di Sanremo e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa F.I.L.A.M. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi F.I.S.A.S.C.A ;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Lombarda Albergatori e la Federazione Italiana Lavoratori Albergo e Mensa, Sindacato Provinciale di Milano — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Dipendenti Esercizi Pubblici e Alberghi — C.I.S.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —,

Visti, per la provincia di Modena :

l'accordo collettivo 15 dicembre 1955, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, Sindacato Alberghi. e la Camera del Lavoro — F.I.L.A.M. —, la C.I.S.L.; la U.I.L.;

l'accordo collettivo 4 dicembre 1956, stipulato tra il Sindacato Alberghiero e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Ravenna, il contratto collettivo integrativo 30 giugno 1960, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e il Sindacato Provinciale Albergo e Mensa, il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M., il Sindacato Provinciale F.I. S.A.S.C.A.-C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Reggio Emilia, il contratto collettivo 27 settembre 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale dei Commercianti e la Federazione Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, la Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Unione Italiana Dipendenti Albergo e Mensa — U.I.L. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro — C.I.S.Na.L. —;

Visto, per la provincia di Rieti, il contratto collettivo integrativo 1° agosto 1957, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e il Sindacato Provinciale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Provinciale Associazioni Albergatori e la F.I.S.A.S.C.A. C.I.S.L., la F.I.L.A.M. C.G.I.L., la U.I.L.A.M. U.I.L.;

Visto, per la provincia di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 19 novembre 1954, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Albergatori e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Udine, il contratto collettivo integrativo 16 maggio 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione Esercenti Pubblici Esercizi ed Alberghi e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L., il Sindacato Provinciale dell'Unione Italiana del Lavoro;

Visto, per la provincia di Verona, l'accordo collettivo integrativo 11 giugno 1957 e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Provinciale Commercianti, Gruppo Albergatori, e il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — U.I.L.A.M. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale Lavoratori Albergo e Mensa — F.I.S.A.R.C.A. —; al quale ha aderito l'Unione Provinciale — C.I.S.Na.L. —;

Visto, per la provincia di Vicenza, l'accordo collettivo integrativo 6 giugno 1951, e relative tabelle, stipulato tra il Sindacato Provinciale Albergatori e la Unione Liberi Sindacati, la Camera Provinciale del Lavoro;

Visto, per i comuni di Bellaria Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica della provincia di Forlì, l'accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, e relative tabelle, stipulato tra le Associazioni Albergatori di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e di Cattolica e la F.I.S.A.S.C.A. C.I.S.L., la F.I.L.A.M. C.G.I.L., la U.I.L.A.M. U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 di Aosta, in data 6 settembre 1960, n. 3 della provincia di Asti, in data 20 maggio 1960, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 16 della provincia di Brescia, in data 21 aprile 1961, n. 5 della provincia di Como, in data 5 agosto 1960, n. 21 della provincia di Cuneo, in data 5 maggio 1960, n. 11 della provincia di Gorizia, in data 22 luglio 1961, n. 17 e n. 16 della provincia di Imperia, in data 12 giugno e 17 aprile 1961, n. 21 della provincia di Milano, in data 15 ottobre 1960, n. 23 e n. 24 della provincia di Modena, in data 22 luglio 1960, n. 11 della provincia di Ravenna in data 17 luglio 1961, n. 3 della provincia di Reggio Emilia, in data 3 giugno 1960, n. 1 della provincia di Rieti, in data 27 luglio 1961, n. 13 della provincia di Savona, in data 11 agosto 1960, n. 1 della provincia di Sondrio, in data 13 aprile 1960, n. 25 della provincia di Udine, in data 31 luglio 1961, n. 9 della provincia di Verona, in data 14 ottobre 1960, n. 2 della provincia di Vicenza, in data 15 aprile 1960, n. 28 della provincia di Forlì, in data 27 febbraio 1961, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti e gli accordi collettivi sottoelencati sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi stessi, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria:

per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, contratto collettivo integrativo 18 luglio 1957, relativo a tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni, locande e annessi ristoranti, taverne, caffè e bars;

per la provincia di Asti, accordo collettivo integrativo 27 ottobre 1952, relativo ai lavoratori d'albergo;

per la provincia di Bergamo, contratto collettivo integrativo 2 luglio 1952, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi;

per la provincia di Brescia, contratto collettivo 1 giugno 1960, relativo al personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande;

per la provincia di Como, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori stipendiati e salariati dipendenti dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bars annessi;

per la provincia di Cuneo, accordo collettivo integrativo 10 agosto 1950, relativo a tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtels meublés, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè, bars e taverne annessi;

per la provincia di Gorizia, con esclusione del comune di Grado, accordo collettivo integrativo 28 luglio 1955, relativo al lavoratori d'albergo;

per la provincia di Imperia, con esclusione dei comuni di Sanremo ed Ospedaletti, accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

per i comuni di Sanremo ed Ospedaletti della provincia di Imperia, accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

per la provincia di Milano, contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, relativo ai lavoratori salariati dipendenti da alberghi, pensioni, locande ed esercizi similari;

per la provincia di Modena, accordi collettivi 15 dicembre 1955 e 4 dicembre 1956, relativi ai dipendenti d'albergo;

per la provincia di Ravenna, contratto collettivo integrativo 30 giugno 1960, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

per la provincia di Reggio Emilia, contratto collettivo 27 settembre 1956, relativo al personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere;

per la provincia di Rieti, contratto collettivo integrativo 1 agosto 1957, relativo al personale salariato dipendente dagli alberghi, alberghi meublés, pensioni e locande, nonchè da ristoranti e bars annessi;

per la provincia di Savona, accordo collettivo integrativo 1 ottobre 1959, relativo ai lavoratori dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

per la provincia di Sondrio, accordo collettivo integrativo 19 novembre 1954, relativo ai lavoratori di alberghi, pensioni e locande;

per la provincia di Udine, contratto collettivo integrativo 16 maggio 1960, relativo al personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere;

per la provincia di Verona, accordo collettivo integrativo 11 giugno 1957, relativo ai dipendenti da alberghi, pensioni e locande;

per la provincia di Vicenza, accordo collettivo integrativo 6 giugno 1951, relativo ai lavoratori alberghieri;

per i comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica della provincia di Forlì, accordo collettivo integrativo 29 settembre 1959, relativo ai dipendenti delle pensioni alberghi e locande;

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutto il personale salariato dipendente dalle imprese esercenti le attività indicate dai contratti e dagli accordi collettivi di cui al primo comma, della Regione autonoma della Valle d'Aosta, delle provincie di Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cuneo, Gorizia (con esclusione del comune di Grado), Imperia, Milano, Modena, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Savona, Sondrio, Udine, Verona, Vicenza, e dei comuni di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica (Forlì).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1962
Atti del Governo, registro n. 148, foglio n. 131. — VILLA

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 18 LUGLIO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1949 E DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 11 AGOSTO 1953, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI, HÔTELS MEUBLÉS, PENSIONI, LOCANDE ED ANNESSI RISTORANTI, TAVERNE, CAFFÈ E BARS DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA

L'anno 1957, il giorno 18 del mese di luglio,

tra

il GRUPPO ALBERGATORI, aderente alla Associazione Regionale commercianti, in persona dei signori *Merlo* dott. *Gaudenzio, Peraldo Dino, Bevilacqua Carlo,* assistiti dal signor *Segato Giuseppe,* segretario della ASSOCIAZIONE REGIONALE COMMERCIANTI della Valle di Aosta

e

la C.I.S.L. LAVORATORI ALBERGO E MENSA, rappresentata dal suo segretario signor *Brocherel Alessio,* assistito dal segretario dell'Unione signor *Enzo Friso,* dall'incaricato sindacale signor *Tarocco Maggiorino* e dal signor *Perone Mario*

e

la C.G.I.L. SINDACATO LAVORATORI ALBERGO E MENSA, rappresentata dal segretario della Camera del Lavoro signor *Colombo Mario*

e

il S.A.V.T. rappresentato dal suo segretario signor *Bois Silvano,* e dal signor *Thèrivel Adolfo;*

si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro per i lavoratori d'albergo, pensioni, locande, firmato a Roma il 18 dicembre 1949, aggiornato colle modifiche relative alle norme stabilite nell'Accordo nazionale dell'11 agosto 1953.

Art. 1

In riferimento alla premessa del contratto nazionale di lavoro, l'accordo nazionale da valere per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtel meublé, pensioni e locande della Regione autonoma della Valle d'Aosta, nonché dei ristoranti, caffè-bar e taverne annessi, entrerà in vigore con effetto dal 1° luglio 1957

Art. 2.

In riferimento all'art. 2 del contratto nazionale viene assegnato alla 2ª categoria di personale il capo operaio con almeno quattro operai ausiliari alle proprie dipendenze.

Art. 3.

APPRENDISTATO

Non potranno essere assunti più di un apprendista ogni 10 dipendenti o frazione di 10 dipendenti. In casi particolari si potrà chiederne l'autorizzazione per la assunzione di un numero maggiore di apprendisti alla Commissione paritetica.

All'apprendista verranno corrisposti i compensi stabiliti dall'art. 9 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 4.

ORARIO

L'orario di servizio (dal quale naturalmente è escluso il tempo per i due pasti e la piccola colazione) resta confermato quale è stabilito dall'art. 16 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 5.

RETRIBUZIONI

Ai sensi dell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro la retribuzione dovuta al personale è così costituita:

a) salario;

b) vitto ed alloggio;

c) percentuale di servizio sui conti dei clienti.

Salari

I salari stabiliti per tutto il personale alberghiero (operai esterni, interni ed ausiliari), sono quelli risultanti dalla allegata tabella *A*

Ogni azienda alberghiera conglobera in un unico tronco salario complessivo dei salari stessi in riferimento allo specifico numero del personale dell'azienda distribuendo detta globale di salari con il medesimo punteggio stabilito per la distribuzione della percentuale di servizio.

Vitto ed alloggio

Per quanto si riferisce al vitto ed alloggio ci si attiene a quanto stabilito in merito dall'art. 29 del contratto nazionale di lavoro.

L'indennità giornaliera sostitutiva del vitto ed alloggio prevista dal suddetto articolo del contratto nazionale di lavoro viene fissata in L. 220 per il vitto e L. 30 per l'alloggio (D. L. 22-1-1951 *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1951).

Qualora il vitto non venga fornito in natura per fatto del datore di lavoro, l'indennità giornaliera sopra indicata verrà maggiorata del 25 per cento.

Percentuale di servizio

La percentuale di servizio sui conti del cliente nella misura stabilita dall'art 30 del contratto nazionale di lavoro verrà ripartita in base ai punti assegnati ai dipendenti e fissati nella allegata tabella *A*

Art. 6.

FERIE

Il primo capoverso dell'art 21 del contratto nazionale « Ferie » viene sostituito dalla presente dizione:

« A norma di legge, il personale che avrà compiuto un anno di ininterrotto servizio presso uno stesso albergo, avrà diritto ad un periodo di ferie retribuito:

di giorni 22 per il personale di I categoria;

di giorni 17 per il personale di II e III categoria.

Le ferie non potranno avere inizio con la giornata di riposo settimanale né colle due precedenti ».

Art. 7

FESTIVITÀ

a) *Festività nazionali*: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno. 4 novembre:

b) *Festività infrasettimanali*: Capo d'anno, Pasqua, Corpus Domini, Santo Patrono della città, Ferragosto, 1° novembre, 8 dicembre, Natale.

Art. 8.

TRONCO SALARI E PERCENTUALE

La ripartizione del tronco salari e del tronco percentuale di servizio di cui all'art. 32 del contratto nazionale, avrà luogo in base al punteggio indicato nella allegata Tabella *A*.

La percentuale di servizio per banchetti, rinfreschi e soirées, thè danzanti, verrà riversata nella globale.

Art. 9.

MINIMO GARANTITO

In riferimento all'art. 70 del contratto nazionale di lavoro, le parti concordano di mantenere in vigore la attuale garanzia del minimo al personale alberghiero.

Tale minimo garantito, oltre al quale il dipendente avrà diritto al vitto e alloggio, è quello stabilito nella allegata tabella *B*.

La tabella dei minimi garantiti verrà aggiornata in più od in meno entro il mese di gennaio di ogni anno, in rapporto alle variazioni del costo della vita che si saranno verificate dall'ultimo aggiornamento.

Qualora ed in qualunque momento, si dovesse verificare una variazione superiore al 5 per cento in più o in meno dei numeri indici relativi al costo della vita, la detta tabella dei minimi garantiti verrà di conseguenza aggiornata.

Art. 10.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia che verrà fissata annualmente dalle parti.

Per la liquidazione in dodicesimi del 1957 tale gratifica verrà liquidata in base alla tabella *C* allegata, che contempla anche quella dei « Piccoli Alberghi », di cui all'art. 66 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 11

TABELLA INDENNITÀ GIORNALIERA

Le indennità giornaliere per: mancato preavviso, festività nazionali ed infrasettimanali, ferie, verranno liquidate in base alla allegata tabella *D*.

La decima ora verrà liquidata in base all'indennità giornaliera di cui alla predetta tabella *D*, divisa per le ore lavorative del dipendente.

Sarà a carico del datore di lavoro la parte della « decima ora » risultante dalla differenza del risultato ottenuto come sopra, dedotta della parte di percentuale di servizio stabilita dall'art. 16 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 12.

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Il testo dell'art. 43 del contratto nazionale viene così sostituito:

« In caso di licenziamento, oltre al preavviso o la corrispondente indennità verrà corrisposta una indennità per ogni anno di servizio:

a) per l'anzianità al 31 dicembre 1950: di giorni 12 di retribuzione per il personale di prima categoria e di giorni 9 per il personale delle altre categorie;

b) per l'anzianità dal 1° gennaio 1951 in poi: di giorni 15 di retribuzione per il personale di prima categoria e di giorni 12 per il personale delle altre categorie.

Il diritto all'indennità di licenziamento sorge compiuti 6 mesi di ininterrotto servizio. Le indennità per frazioni di anno verranno computate in dodicesimi.

Le indennità di licenziamento di cui trattasi, verranno liquidate in base alla indennità giornaliera fissata nella allegata tabella *D*.

In caso di dimissioni del dipendente le indennità di anzianità saranno liquidate nella seguente misura:

dopo un anno e fino a cinque anni di anzianità il 50 per cento della indennità prevista in caso di licenziamento;

oltre cinque anni e fino a dieci anni di anzianità, il 75 per cento della indennità prevista in caso di licenziamento:

oltre dieci anni di anzianità, il 100 per cento delle indennità previste in caso di licenziamento.

Art. 13.

CONGUAGLIO SEMESTRALE

I datori di lavoro, ove per ciascun dipendente il salario mensile e la quota percentuale di servizio non raggiungessero il minimo garantito di cui all'art. 9 del presente accordo, corrisponderanno mensilmente le eventuali differenze in meno sotto forma di integrazione.

Nell'intesa, ben vero, che per le aziende a carattere annuale, si procederà semestralmente al relativo conguaglio semestrale, intendendosi che i semestri del conguaglio stesso decorreranno rispettivamente dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Non sono ammessi riporti a nuovo o rivalse per conguaglio dopo il 30 giugno e 31 dicembre, data delle rispettive scadenze dei semestri.

Ogni mese, sull'eccedenza della percentuale nei confronti del minimo garantito, a ciascun dipendente verranno ritenute le somme eventualmente integrate dal datore di lavoro agli effetti del raggiungimento del minimo garantito nei mesi precedenti del semestre contemplato per conguaglio.

Verrà inoltre accantonato il 30 per cento del residuo supero della percentuale.

In caso di licenziamento o dimissioni si provvederà al versamento della quota sull'ammontare delle eventuali somme mensilmente riportate a nuovo, in riferimento al periodo di servizio prestato dal dipendente durante il corso del semestre a conguagliarsi.

Art. 14.

PERSONALE EXTRA

La retribuzione al personale extra e di rinforzo, oltre il vitto, viene stabilita come segue:

Qualifica	Una giornata	Mezza giornata
Capo cuoco	2.500	1.500
Aiuto cuoco	2.200	1.400
Interno in genere	1.600	1.000
Cameriere capo rango	2.000	1.200
Cameriere sotto capo	2.000	1.200
2° Cameriere	1.500	900
Facchino	1.600	1.000
Cameriera ai piani	1.600	1.000

Le tariffe di cui sopra verranno maggiorate di L. 200 qualora i servizi siano fatti in locali siti fuori dell'albergo.

Le retribuzioni sopraindicate valgono per gli alberghi di 1ª categoria. Per quelli di lusso saranno aumentate del 10 per cento. Per quelli di II categoria saranno ridotte del 10 per cento e per quelli di categorie inferiori saranno ridotte del 20 per cento.

Le retribuzioni di cui sopra valgono per servizio di banchetti, bicchierate, ricevimenti, ecc. Per i servizi di carovane esse verranno ridotte del 25 per cento.

Per i servizi notturni (tra le ore 24 e le ore 6) tali retribuzioni verranno aumentate del 30 per cento.

Art. 15.

PICCOLI ALBERGHI

La retribuzione fissa mensile per il personale dipendente dai piccoli alberghi ammessi a sostituire la percentuale di servizio ai sensi dell'art. 66 del contratto nazionale di lavoro è stabilita dalla allegata tabella *E*.

Su detta tabella *E* è anche indicata l'indennità giornaliera per « festività, ferie, mancato preavviso, indennità di anzianità » nonché la integrazione del 25 per cento per malattia.

Ai sensi dell'art 66 del contratto nazionale di lavoro si fa obbligo alle piccole aziende di rinnovare le richieste solo qualora allo scadere dell'anno si siano verificate nuove assunzioni.

Art. 16.

COMMISSIONI E FACCHINAGGIO

I servizi di facchinaggio e commissioni in città eseguiti per conto dei clienti, saranno segnati sul conto del cliente e ripartiti in parti uguali tra l'azienda ed il personale che ha eseguito il servizio.

La presente condizione non riguarda i servizi da e per la stazione i cui addebiti ai clienti restano di spettanza esclusiva della azienda.

Art. 17

STAGIONALI E SALARI

Per il personale assunto per il periodo stagionale negli alberghi stagionali, i minimi garantiti saranno quelli indicati nella allegata tabella *B* maggiorata come segue:

del 40% se la durata della stagione o dell'impiego non supera un mese:

del 30% se la durata è superiore ad un mese, ma non raggiunge i due:

del 20% se la durata è superiore a due mesi.

Art. 18.

STAGIONALI ORARI

Ai sensi dell'art. 55 del contratto nazionale di lavoro, l'orario normale di lavoro, dal quale naturalmente è escluso l'orario per i due pasti e la piccola co-

lazione, si intende aumentato di un'ora a fronte delle aziende non stagionali.

Il periodo di alta stagione è quello determinato dall'Annuario alberghi edito dall'Enit.

Art. 19.

RIDUZIONE RETRIBUZIONI

Per tutte le località della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, esclusa la città di Saint Vincent, saranno diminuite del 10% tutte le tabelle allegate al presente accordo relative a: minimo garantito, gratifica natalizia. tabella indennità giornaliera, salari funzionali, servizio extra, piccoli alberghi (art. 66 del contratto nazionale di lavoro). Integrazione malattia.

Art. 20.

INFORTUNI

Il testo dell'art 38 del contratto nazionale va sostituito dalla seguente dizione:

« Per effetto del presente contratto è obbligatorio per il datore di lavoro l'assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni durante l'esplicazione del servizio.

Le indennità vengono stabilite nella forma e nella misura seguente:

invalidità permanente	L.	300.000
morte	L.	200.000

Le disposizioni di cui sopra non si applicano al personale assicurato presso l'INAIL in virtù delle norme di cui al regio decreto legge 17 agosto 1935, n. 1765, ed alla convenzione Faiat-Inail 31 dicembre 1952 ».

Art. 21.

MALATTIA

Il testo dell'art. 39 del contratto nazionale viene sostituito dal seguente: « In caso di infermità o di invalidità temporanea dovuta ad infortunio, al prestatore d'opera compete, oltre al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione malattia, una integrazione del 25% della retribuzione per giorni 60 all'anno ».

Tale integrazione non compete per le malattie di durata sino a 7 giorni.

La integrazione per i lavoratori assunti con contratto a termine o con contratto di stagione non verrà corrisposta oltre il termine di cessazione del rapporto di lavoro.

Le integrazioni del 25% per malattia verranno liquidate in base alla tabella giornaliera: tabella *F*

Art 22.

COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 35 del contratto nazionale di lavoro, la Commissione paritetica già costituita viene investita dei compiti contemplati dall'articolo suddetto.

Art. 23.

DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente accordo integrativo viene fissata in un anno a partire dal 1° luglio 1957, e si riterrà tacitamente rinnovata per uguale periodo qualora non venga disdettato con preavviso di tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata. Le norme per le sue eventuali innovazioni sono identiche a quelle del contratto nazionale di lavoro.

Art. 24.

Per quanto non contemplato nel presente accordo rimangono confermate le clausole del contratto nazionale di lavoro.

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PUNTI E DEI SALARI FUNZIONALI

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Lusso	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª-4ª Categor.	Locanda
1° maître o maître unico	18	3.000	2.500	2.240	2.000	—
2° maitre	15	2.500	2.240	2.000	1.740	—
Barman	14	2.400	2.200	1.800	1.620	1 500
Camerieri piani, camerieri vini trinciat.	14	2.100	1.880	1.620	1.240	—
Cameriere chef de rang	13	2.000	1.800	1.600	1.200	—
Sotto chef de rang	12	1.600	1.360	1.120	1.000	880
Cameriere corrieri	10	1.400	1.240	1.120	1.000	—
Commissionario con oltre 18 anni	10	1.200	1.000	1.000	760	760
Commissionario con meno di 18 anni	9	900	760	620	620	620
Aiuto barman	9	1.200	1.000	1.000	760	760
1° Portiere	16	2.000	1.740	1.500	1.240	—
2° Portiere	13	1.400	1.240	1.240	—	—
Portiere notte o guardiano notturno	14	2.000	1.740	1.500	1.240	1.240
Facchino notte, turnanti portineria	12	1.700	1.500	1.240	1.000	1 000
Conduttore	12	2.100	1.880	1.500	1.360	1 360
Postino	10	1.200	1.000	1.000	760	760
Telefonista uomo	10	1.400	1.240	1.120	820	—
Telefonista donna	9	1.000	760	620	620	—
Chiama vetture, vestiariste	9	1.200	1.000	800	800	800
Ascensorista commissionario oltre 20 anni	10	1.400	1.200	1.100	1.000	1.000
Ascensorista commiss. da 18 a 20 anni.	9	1.200	1.000	1.000	760	760
Ascensorista commiss. con meno di 18 anni	7	900	760	620	620	620
1ª governante, governante unica	12	6.000	5.000	3.800	3.500	—
2ª e 3ª governante	13	3.500	3.100	2.500	2.500	—
Facchino ai piani	12	1.700	1.500	1.240	1.000	1 000
Aiuto facchino ai piani	10	1.000	800	760	760	760
Cameriera ai piani	10	1.100	1.000	880	760	760
Aiuto cameriera ai piani	5	1.000	880	760	620	620
Capocuoco	20	20.000	17.400	15.400	12.400	10 000
2° capocuoco	17	16.000	14.000	12.000	10.000	—
Aiutante cuoco o cuoco unico	16	13.000	11.200	10.000	9.000	9.000

Segue ALLEGATO *A*

TABELLA DEI PUNTI E DEI SALARI FUNZIONALI

QUALIFICA DEL PERSONALE	Punti	Lusso	1ª Categor.	2ª Categor	3ª Categor.	4ª Locanda
Cuoco capopartita	15	10.500	9.000	8.000	6.900	6.300
Pasticciere	17	16.000	14.000	12.000	10.000	—
Cuoco famiglia	11	8.000	7.000	6.500	6.000	6.000
Cuoca	9	4.200	3.800	3.100	3.100	3.000
Garzone macch e di cucina, e facchino cucina	11	7.000	6.200	5.000	5.000	4.000
Casseruol. argent. offic interno in genere	11	7.000	6.200	5.000	5.000	4.000
1° cantiniere	12	8.000	7.000	6.200	5.500	5.500
2° cantiniere o cantiniere unico	11	7.000	6.200	5.000	5.000	4.000
1° dispensiere o dispensiere unico	12	8.000	7.000	6.200	5.500	5.500
2° dispensiere	10	7.000	6.200	5.000	5.000	4.000
1ª dispensiera o dispensiera unica	10	6.000	5.500	5.500	4.800	4.800
2ª dispensiera	8	4.500	4.000	3.500	2.800	2.800
1° caffettiere o caffettiere unico	11	8.000	7.000	6.200	5.500	5.500
2ª caffettiera o caffettiera unica	9	7.000	6.200	5.000	5.000	4.000
Donna tutto fare	8	5.000	4.500	4.000	3.720	3.720
1ª guardarobiera o guardarobiera unica	11	4.500	4.000	3.500	2.800	2.500
2ª guardarobiera o rammendatrice	9	2.600	2.300	2.000	1.800	1.500
1° lavandaio	12	8.000	7.000	6.200	5.500	5.500
2° lavandaio	11	7.200	6.700	6.000	5.500	5.500
1ª lavandaia	11	4.000	3.600	3.100	2.900	2.600
2ª lavandaia	8	3.600	3.200	2.900	2.800	2.400
1ª stiratrice	10	2.800	2.500	2.300	2.000	2.000
2ª stiratrice o stiratrice unica	8	2.500	2.500	2.240	2.000	2.000
Donna guard o person 1 giornata	8	3.400	3.000	2.500	2.000	—
Donna guard. o person. mezza giornata	5	2.200	1.800	1.500	1.300	—
Controllore non amministrativo	12	8.000	7.000	6.200	5.500	5.500
Autista	12	8.000	7.500	7.500	6.500	—
Guardiano di rimessa	10	7.000	6.200	5.000	5.000	1.000
Fuochista C. patente se necessario	12	8.000	7.500	6.300	6.300	6.300
Sorvegliante allo caldaio	11	5.600	5.000	5.000	4.000	4.000
Muratore, idraulico, meccanico, tappezziere, decoratore, pittore, verniciatore, falegname, elettricista	12	16.000	15.000	14.000	14.000	—
Aiuto operaio	8	10.000	10.000	10.000	10.000	—

Al personale esterno con conoscenza di lingue estere, se richieste dal datore di lavoro, sarà aumentato il punteggio come appresso:

un punto se con conoscenza di due lingue estere;

due punti se con conoscenza di almeno tre lingue estere.

Gli operai ausiliari (falegnami, verniciatori, ecc.) non possono essere per ogni azienda in misura superiore al 5 per cento del numero del personale impiegato.

Ad ogni effetto le pensioni di prima, seconda, terza categoria corrispondono rispettivamente ad alberghi di seconda, terza, quarta categoria.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI SALARI MINIMI GARANTITI IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1957

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI				
	Lusso	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª-4ª Categor.	Locande
Personale di 1ª categoria					
Uomini oltre 20 anni	32.850	29.800	28.650	—	—
Donne oltre 20 anni	26.050	23.500	22.300	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini oltre 20 anni	28.650	26.050	24.750	23.500	21.600
Uomini dai 18 ai 20 anni	25.400	23.000	21.700	21.050	18.600
Donne oltre 20 anni	22.300	20.400	19.200	17.950	16.150
Donne dai 18 ai 20 anni	16.150	14.900	13.650	13.050	11.900
Personale di 3ª categoria					
Uomini oltre 20 anni	26.050	24.150	23.000	21.800	19.200
Uomini dai 18 ai 20 anni	23.000	21.050	19.850	19.200	16.750
Uomini dai 16 ai 18 anni	15.500	14.200	13.650	13.050	11.100
Uomini inferiori ai 16 anni	7.400	6.850	6.250	6.250	5.700
Donne oltre 20 anni	19.850	17.950	17.350	16.150	14.900
Donne dai 18 ai 20 anni	14.200	13.050	12.400	11.900	10.500
Donne dai 16 ai 18	11.900	10.500	9.950	9.350	8.800

ALLEGATO *C*

GRATIFICA NATALIZIA E RATEI

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI				
	Lusso	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª-4ª Categor.	Locande
Personale di 1ª categoria					
Uomini	38.850	36.000	34.750	—	—
Donne	31.850	29.450	28.200	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini oltre 20 anni	34.750	32.350	31.200	29.950	—
Uomini dai 18 ai 20 anni	31.750	29.450	28.200	27.650	—
Donne oltre 20 anni	28.250	26.450	25.200	24.100	—
Donne dai 18 ai 20 anni	22.300	21.200	20.000	19.300	—
Personale di 3ª categoria					
Uomini oltre i 20 anni	32.350	30.500	29.450	28.250	—
Uomini dai 18 ai 20 anni	29.450	27.650	26.450	25.800	—
Uomini dai 16 ai 18 anni	22.250	21.050	20.500	20.100	—
Uomini sotto i 16 anni	14.600	13.850	13.350	13.350	—
Donne oltre i 20 anni	25.950	24.150	23.500	22.300	—
Donne dai 18 ai 20 anni	20.550	19.300	18.750	18.250	—
Donne dai 16 ai 18 anni	18.250	17.050	16.350	15.800	—

GRATIFICA NATALIZIA « PICCOLI ALBERGHI » (art. 66 C.N.L.)

Cuoco	L.	27.650
Cameriere	»	22.950
Facchino ai piani	»	22.950
Garzone cucina	»	20.500
Interno in genere	»	20.500
Cameriera ai piani	»	18.750

NB. — Tale tabella convenzionale ha valore per la gratifica natalizia dell'anno 1957 da liquidarsi in dodicesimi.

La gratifica natalizia potrà essere corrisposta in due rate, di cui la prima con la liquidazione delle retribuzioni relative al mese di dicembre e la seconda con la liquidazione delle retribuzioni del mese di febbraio.

ALLEGATO *D*

TABELLA INDENNITÀ GIORNALIERA PER:

a) ferie, mancato preavviso, anzianità;
b) festività nazionali e infrasettimanali
(in vigore dal 1° luglio 1957)

CATEGORIA DEL PERSONALE		CATEGORIA DEGLI ALBERGHI				
		Lusso	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª-4ª Categor.	Locande
Personale di 1ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	*a)*	1.420	1.315	1.280	—	—
Uomini oltre 20 anni	*b)*	1.705	1.580	1.535	—	—
Donne oltre 20 anni	*a)*	1.195	1.110	1.065	—	—
Donne oltre 20 anni	*b)*	1.435	1.330	1.280	—	—
Personale di 2ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	*a)*	1.280	1.195	1.150	1.110	1.045
Uomini oltre 20 anni	*b)*	1.535	1.435	1.380	1.330	1.255
Uomini dai 18 ai 20 anni	*a)*	1.170	1.090	1.045	1.025	945
Uomini dai 18 ai 20 anni	*b)*	1.405	1.310	1.255	1.230	1.135
Donne oltre 20 anni	*a)*	1.065	1.005	965	925	865
Donne oltre 20 anni	*b)*	1.280	1.205	1.160	1.110	1.040
Donne dai 18 ai 20 anni	*a)*	865	820	780	760	720
Donne dai 18 ai 20 anni	*b)*	1.040	985	935	910	865
Personale di 3ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	*a)*	1.195	1.130	1.090	1.050	965
Uomini oltre 20 anni	*b)*	1.435	1.355	1.310	1.260	1.160
Uomini dai 18 ai 20 anni	*a)*	1.090	1.025	985	965	885
Uomini dai 18 ai 20 anni	*b)*	1.310	1.230	1.180	1.160	1.060
Uomini dai 16 ai 18 anni	*a)*	840	800	780	760	695
Uomini dai 16 ai 18 anni	*b)*	1.010	960	935	910	835
Uomini infer. ai 16 anni	*a)*	570	555	535	535	515
Uomini infer. ai 16 anni	*b)*	685	665	640	640	620
Donne oltre 20 anni	*a)*	985	925	905	865	820
Donne oltre 20 anni	*b)*	1.180	1.110	1.085	1.040	985
Donne dai 18 ai 20 anni	*a)*	800	760	740	720	675
Donne dai 18 ai 20 anni	*b)*	960	910	890	865	810
Donne dai 16 ai 18 anni	*a)*	720	675	655	635	620
Donne dai 18 ai 16 anni	*b)*	865	810	785	760	745

ALLEGATO *E*

AL CONTRATTO INTEGRATIVO 1957
(*riferimento all'art* 15)

a) Tabella delle retribuzioni fisse mensili « Piccoli Alberghi » (art. 66 Contratto nazionale di lavoro).

Cuoco	L.	21.050
Cameriere	»	16.150
Facchino ai piani	»	16.150
Garzone cucina	»	13.650
Interno in genere	»	13.650
Cameriere ai piani	»	12.400

b) Tabella indennità giornaliera per: preavviso, ferie, anzianità. Festività nazionali e infrasettimanali Integrazione malattia.

		Preavviso ferie anzianità	Festività nazionali e infrasettim.	Integrazione malattia
Cuoco	L.	1.025	1.230	288
Cameriere	L.	863	1.035	192
Facchino ai piani	L.	863	1.035	192
Garzone di cucina	L.	780	936	185
Interno in genere	L.	780	936	185
Cameriera ai piani	L.	738	886	180

ALLEGATO *F*

Tabella integrazione giornaliera per malattia di cui:
(art. 21 del Contratto integrativo in vigore dal 1°-7-1957)

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI				
	Lusso	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª e 4ª Categ.	Locande
Personale di 1ª categoria					
Uomini oltre 20 anni	385	360	350	—	—
Donne altre 20 anni	330	310	300	—	—
Personale di 2ª categoria					
Uomini oltre 20 anni	350	330	320	310	290
Uomini dai 18 ai 20 anni	325	305	295	290	270
Donne oltre 20 anni	295	280	275	260	245
Donne dai 18 ai 20 anni	245	235	225	220	210
Personale di 3ª categoria					
Uomini oltre 20 anni	330	315	305	295	275
Uomini da 18 a 20 anni	305	285	280	275	250
Uomini dai 16 ai 18 anni	240	230	225	220	205
Uomini inferiori ai 16 anni	175	170	165	165	160
Donne oltre 20 anni	280	260	255	246	235
Donne dai 18 ai 20 anni	230	220	215	210	200
Donne dai 16 ai 18 anni	210	200	195	190	185

Visti il contratto e gli allegati che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 27 OTTOBRE 1952, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 FEBBRAIO 1949, PER I LAVORATORI D'ALBERGO DELLA PROVINCIA DI ASTI

L'anno 1952, il giorno 27 ottobre,

tra

le categorie ALBERGHI, LOCANDE E RISTORANTI, rappresentate dai signori *Bruno Giuseppe, Ilario Mario, Sacco Emilio*, assistiti dal direttore dell'Unione commercianti, sig. *Baruzzi Giovanni*

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dai signori: *Bragotti Francesco, Massano Angelo, Finotti Ugo*, assistiti dal sig. *Novo Giovanni*

e

l'UNIONE SINDACATI LIBERI rappresentata dal sig *Saglietti Carlo*, segretario;

si è stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto collettivo di lavoro per i lavoratori « Albergo e Mense » firmato a Roma il 18 febbraio 1949.

Art. 1

ENTRATA IN VIGORE

Il presente contratto integrativo entra in vigore il 1° novembre 1952 ed ha la durata di un anno, salvo proroga in caso di mancata disdetta prima della scadenza e sostituisce in provincia di Asti, ogni precedente contratto od accordo a carattere salariale, che si intende decaduto.

Art. 2.

Sono considerati alberghi con retribuzione a percentuale di servizio gli esercizi « Reale » dei F.lli Ilario e « Centrale Salera » di Giuseppe Bruno entrambi di Asti.

Art. 3.

La retribuzione fissa mensile per il personale dipendente dai piccoli alberghi ammessi a sostituire la percentuale di servizio ai sensi dell'art. 66 del contratto nazionale di lavoro è stabilita dalla seguente tabella allegata.

Art. 4.

Per le località della provincia di Asti esclusa la città di Asti saranno diminuite del 5% tutte le spettanze segnate nel presente accordo.

Art. 5.

Apprendistato: Non potranno essere assunti dalle aziende alberghiere più di due apprendisti, di cui uno per i servizi di sala ed uno per quelli di cucina.

Art. 6.

Retribuzioni: Le retribuzioni del personale alberghiero, sono, ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale costituite da: *a*) salario; *b*) vitto e alloggio; *c*) percentuale di servizio.

Art. 7.

Salari: I salari del personale alberghiero sono così determinati in misura mensile per gli alberghi classificati di seconda e di terza categoria.

		1ª categ.		2ª categ
a) primo cameriere	L.	1.500	L.	1.300
b) cameriere unico	»	1.250	»	1.000
c) cameriere di sala	»	1.000	»	800
d) guardianotte	»	1.000	»	800
e) facchino ai piani	»	1.000	»	800
f) cameriere ai piani	»	700	»	600
g) cuoco	»	8.000	»	7.500
h) aiuto cuoco	»	4.000	»	4.000
i) facchino interno	»	1.000	»	800
l) guardarobiera	»	700	»	600
m) donna tutto fare	»	600	»	500
n) lavandaia	»	600	»	500

Ogni azienda alberghiera conglobera in un unico tronco salari il complessivo dei salari derivanti dal numero e qualifiche del personale occupato distribuendosi detta globale di salari con il medesimo punteggio stabilito per la ripartizione della percentuale di servizio.

Art. 8.

Vitto ed alloggio: Il valore giornaliero del vitto e dell'alloggio e la relativa indennità sostitutiva giornaliera sono fissati in L. 240 per il vitto e in L. 10 per l'alloggio.

Art. 9.

Percentuali di servizio: In deroga all'art. 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro la percentuale di servizio è stabilita in misura del 13% sull'incasso globale mensile dei conti dei clienti e viene ripartita in base al seguente punteggio:

a) primo cameriere	punti	12
b) cameriere unico	»	11
c) cameriere di sala	»	10
d) guardia di notte	»	4
e) facchino ai piani	»	4
f) cameriere ai piani	»	5
g) cuoco	»	10
h) aiuto cuoco	»	6
i) facchino interno	»	4
l) guardarobiera	»	5
m) donna tutto fare	»	4
n) lavandaia	»	4

Art. 10.

MINIMO GARANTITO

Le retribuzioni in salario e percentuale di servizio dovranno raggiungere un minimo che resta comunque garantito ai lavoratori nelle seguenti misure di seconda e di terza categoria, con conguaglio semestrale delle competenze liquidate:

a) *camerieri e cuochi*:		2ª categoria		3ª categoria
di età superiore ai 20 anni	L.	19.500	L.	13.800
di età inferiore ai 20 anni	»	17.000	»	16.500
b) *rimanente personale*:				
1) uomini				
di età superiore a 20 anni	L.	17.000	L.	16.500
di età dai 18 ai 20 anni	»	15.600	»	15.100
di età dai 16 ai 18 anni	»	10.700	»	10.400
di età inferiore ai 16 anni	»	5.000	»	5.000
2) donne				
di età superiore ai 20 anni	L.	13.600	L.	12.700
di età dai 18 a 20 anni	»	9.700	»	9.300
di età dai 16 ai 18 anni	»	7.800	»	7.300
di età inferiore ai 16 anni	»	5.000	»	5.000

Art. 11.

GRATIFICA NATALIZIA

In occasione del Natale le aziende alberghiere corrisponderanno ai dipendenti una gratifica pari ad una mensilità di salario, di valore del vitto e dell'alloggio e di 1/12 della percentuale di servizio liquidata nell'anno di competenza.

Art. 12.

TABELLE CONVENZIONALI

Le indennità giornaliere per mancato preavviso, festività nazionali ed infrasettimanali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre, Capodanno, Pasqua, San Secondo, Ferragosto e Natale) per ferie nonché per l'indennità di licenziamento, saranno liquidate nelle seguenti misure comprensive dell'indennità di vitto e alloggio:

a) uomini:		
di età superiore a 20 anni	L.	850
di età dai 18 a 20 anni	»	750
di età dai 16 a 18 anni	»	650
di età inferiore a 16 anni	»	350
b) donne:		
di età superiore a 20 anni	L.	700
di età dai 18 a 20 anni	»	600
di età dai 16 a 18 anni	»	500
di età inferiore a 16 anni	»	300

Art. 13.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Il presente accordo non modifica le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.

Tabella delle retribuzioni fisse mensili per « piccoli alberghi »

Cuoco unico	L.	18.360
Facchino - Guardiano notturno	»	14.040
Cameriere	»	14.040
Cameriera	»	10.800
Donna a tutto fare	»	10.000
Apprendista (14-18)	»	7.000

Tabella della gratifica natalizia « Piccoli alberghi »

Cameriere	L.	20.540
Cameriere ai piani	»	17.600
Facchino ai piani	»	20.540
Cuoco	»	24.360
Garzone di cucina	»	19.088
Interno in genere	»	19.088

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

CONTRATTO COLLETTIVO 2 LUGLIO 1952, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949 PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI, HOTELS MEUBLES, PENSIONI E LOCANDE, NONCHÈ RISTORANTI, CAFFÈ E BARS ANNESSI, DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Presso la sede dell'Ente provinciale del turismo si sono riuniti il giorno di *mercoledì 2 luglio* 1952 il signor *Schisano* cav. *Arturo* ed il sig. *Guzzoni Eugenio* per la ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI di Bergamo, con la assistenza del sig. *Enrico Polloni* dell'ASSOCIAZIONE ESERCENTI E COMMERCIANTI della provincia di Bergamo:

il sig. *Angelo Piacentini,* Segretario del SINDACATO LAVORATORI ALBERGO E MENSA, DELLA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, assistito dal sig. *Nosengo Secondo;*

il sig. *Natali Marcello,* Segretario del SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COMMERCIO, assistito dal sig. *Adelasio Giuseppe* dell'UNIONE SINDACALE POVINCIALE;

il sig. *Lombardi Pietro,* Segretario dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI;

preso in esame le proposte formulate dalle organizzazioni dei lavoratori sopracitate, dopo ampia e cordiale discussione delle proposte stesse venne redatto il seguente contratto integrativo salariale da valere per la provincia di Bergamo ed integrazione del contratto nazionale stipulato il 18 dicembre 1949:

Art. 1.

APPRENDISTI

In base all'art. 6 del contratto nazionale si stabilisce che il numero degli apprendisti sarà di uno ogni cinque lavoratori qualificati, o frazione di cinque. La loro retribuzione è regolata dall'art. 9 del contratto nazionale.

Art. 2.

DECIMA ORA

I lavoratori esterni che effettuano la 10ª ora di cui all'art. 16 saranno compensati sulla base prevista dalla tabella (allegato *A*).

Tali compensi sono comprensivi di tutti gli elementi che per contratto concorrono alla formazione della paga. Anche quando si verifica una eccedenza della globale percentuale salari sulla globale della retribuzione minima garantita mensile tali lavoratori saranno compensati nella misura prevista dall'art. 16 del contratto nazionale.

Art. 3.

FESTIVITÀ

In riferimento agli artt. 24 e 25 del contratto nazionale le indennità per le festività, 25 aprile, 1° maggio, 4 novembre e quelle infrasettimanali: Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Patrono della città (per Bergamo Sant'Alessandro che cade il 26 agosto) saranno liquidate in base alla tabella (allegato *B*).

Art. 4.

RETRIBUZIONI

In relazione agli articoli 27 e 28 i salari mensili, per l'orario normale di lavoro, sono quelli indicati dall'allegato *C*.

Art. 5.

VITTO ED ALLOGGIO

Il valore del vitto di cui all'art. 29 è fissato in lire 160 per giornata, quello dell'alloggio in L. 20 al giorno. Quando non venga fornito in natura il datore di lavoro dovrà versare in compenso L. 200 per vitto e L. 25 per l'alloggio. L'importo mensile di dette indennità si ottiene moltiplicando le suddette cifre per 30.

Art. 6.

REGISTRO CONTABILITÀ DELLE PERCENTUALI

Come disposto dall'art. 34 del contratto nazionale in ogni esercizio dovrà essere tenuto a disposizione del delegato aziendale, della Commissione Interna dei lavoratori, un apposito registro, della contabilità della percentuale, nel quale saranno riportati i dati giornalieri della percentuale stessa.

Art. 7.

SOSTITUZIONE DI PERSONALE

Il personale assunto in sostituzione di altro personale assente per malattia, ferie, permessi, dovrà avere la stessa paga del sostituto se la paga è superiore al minimo garantito e se la qualifica del sostituto è pari a quella del sostituto. Sarà non inferiore al minimo garantito se il sostituto è di qualifica inferiore.

Art. 8.

PERSONALE EXTRA

Il personale tavoleggiante chiamato per servizi extra, di cui all'art. 36 del contratto nazionale, verrà compensato come segue: L. 1600 per alberghi di 1ª e 2ª categoria e di L. 1400 per quelli di 3ª categoria per banchetti o rinfreschi, se il trattenimento non richiede un servizio superiore alle ore 6; sarà aumentato di L. 200 per ogni ora superiore alle 6.

Il personale extra, occupato per feste di gala o scupè danzanti, sarà compensato con L. 2500 sempre per 6 ore di lavoro, oltre, come sopra, L. 200 per ogni ora in più. Il personale extra chiamato per servizio fuori sede sarà compensato come sopra specificato, con un aumento del 20 %, più vitto, viaggio ed alloggio. Quando i servizi sono due, la paga deve essere doppia e non una paga (più L. 200 per ogni ora fatta in più come è detto più sopra).

Per gli interni in genere, i comis maschili o femminili, di sala, i compensi di cui sopra saranno ridotti del 20 %.

Il personale di 1ª categoria, in tali servizi, avrà un aumento del 40 % sulle paghe di cui sopra.

Art. 9.

INDENNITÀ LICENZIAMENTO

Le indennità previste dagli artt. 43 e 44 del contratto nazionale saranno liquidate secondo la tabella convenzionale allegato *D*.

Art. 10.

ALBERGHI DI STAGIONE

1) In relazione agli artt. dal 54 al 65 del contratto nazionale 1949 le aziende alberghiere della provincia di Bergamo vengono considerate di carattere stagionale estivo funzionante normalmente dal 15 giugno a tutto 3 settembre e invernale dall'1 dicembre a tutto febbraio.

2) Il periodo di prova per tutto il personale stagionale viene fissato in giorni 10. Sono esclusi dal periodo di prova quei lavoratori che hanno già prestato servizio nell'azienda con la stessa qualifica.

3) L'orario ordinario viene stabilito come appresso: per gli ausiliari ore 8; per il personale addetto al guardaroba e stireria ore 9; per tutto il restante personale ore 10.

4) Il personale chiamato per servizio extra sarà compensato in relazione all'art. 8 del presente accordo.

5) I salari e le percentuali di servizio formano un unico tronco da ripartire a tutto il personale, in base alla tabella punteggio allegato *C*.

6) La percentuale di servizio dovrà essere ripartita mensilmente e non oltre il giorno 3 del successivo mese: all'atto del pagamento dovrà essere rilasciata al lavoratore una distinta con specificazione delle competenze e trattenute.

7) La gratifica natalizia verrà corrisposta in base al minimo garantito, riportato nella tabella *E* allegata al presente contratto.

8) Per le festività nazionali ed infrasettimanali alla tabella allegato *B*.

9) Per l'ora supplementare alla tabella allegato *A*.

10) La gratifica natalizia o tredicesima mensilità: la ora supplementare, le festività nazionali ed infrasettimanali trattandosi di personale che presta servizio stagionale verranno aumentati del 20 %.

11) Nei giorni precedenti l'apertura ufficiale degli alberghi il personale chiamato in servizio verrà retribuito col minimo garantito in base alla tabella allegato *E*.

12) Durante il periodo stagionale tutto il personale avrà diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive fatta eccezione per il periodo di alta stagione dal 15 luglio al 20 agosto in cui il periodo di riposo è ridotto a mezza giornata. Se il riposo non fosse effettuato per ragioni tecniche il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore la retribuzione pari ad una giornata della globale mensile in corso. Il valore della giornata si ottiene dividendo il mensile per giorni 26.

13) A chiarimento del 3° accapo dell'art. 66 contratto nazionale le parti potranno concordare, anche per il periodo stagionale, uno stipendio fisso mensile, conglobante ogni retribuzione. L'accordo sarà valido solo se firmato dalle parti e vistato dalle organizzazioni sindacali come disposto dal citato art. 66.

Art. 11.

PICCOLI ALBERGHI, ECC.

Nelle aziende di cui all'art. 66 del contratto nazionale il datore di lavoro dovrà assicurare ai dipendenti un minimo di retribuzione garantito uguale a quello stabilito per il personale di 3ª categoria negli alberghi di 3ª e 4ª categoria, con la diminuzione del 4 %.

Le aziende invece per le quali (in base al terzo accapo dell'art. 66) fosse stato concordato il sistema di retribuzione fissa, comprensiva di salario vitto alloggio e percentuale, applicheranno la retribuzione minima garantita al personale di 3ª categoria negli alberghi di 3ª e 4ª categoria, senza alcuna detrazione.

Art. 12.

MINIMO GARANTITO

Il minimo garantito di cui al patto aggiuntivo al contratto nazionale del 14 settembre 1946 è regolato dalla tabella *E* allegata.

Art. 13.

RIPARTIZIONE DELLA PERCENTUALE

Si conviene che, ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente, la somma globale dei salari e della percentuale di servizio di cui all'allegato *C*: in quanto abbia superato il minimo garantito, sarà ripartita mensilmente.

Art. 14.

COMMISSIONE PARITETICA

La Commissione paritetica prevista dal contratto nazionale (art. 68, ultimo capoverso) viene costituita con tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro. Si decide di chiedere all'Ufficio provinciale del lavoro un funzionario che assuma la presidenza di detta paritetica, per casi in cui fosse necessaria una delibera anzichè una semplice conciliativa.

Art. 15.

DECORRENZA

Il presente accordo entra in vigore col giorno 1° luglio 1952 e scadrà quando una delle parti lo abbia a disdire a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della data di scadenza dell'accordo.

Al presente accordo fa parte integrale il complesso delle tabelle di riferimento.

ALLEGATO *A*

Compensi giornalieri per decima ora:

	1ª m.	1ª f.	2ª m.	2ª f.
Personale di 1ª	110	100	100	90
Personale di 2ª	100	90	90	80
Personale di 3ª	90	80	80	70

	3ª e 4ª m.	3ª e 4ª f.	P. A. Loc. m.	P. A. Loc. f.
Personale di 1ª	—	—	—	—
Personale di 2ª	85	—	—	—
Personale di 3ª	80	65	70	60

ALLEGATO *B*

Tabella delle festività nazionali ed infrasettimanali:

a) Compensi per il personale che ha prestato servizio nelle festività:

	1ª m.	1ª f.	2ª m.	2ª f.
Personale di 1ª	1600	1300	1500	1200
Personale di 2ª	1450	1100	1350	1100
Personale di 3ª	1300	1000	1200	900

	3ª e 4ª m.	3ª e 4ª f.	P. A. Loc. m.	P. A. Loc. f.
Personale di 1ª	—	—	—	—
Personale di 2ª	1200	—	—	—
Personale di 3ª	1100	800	900	800

b) Compensi per il personale che non ha prestato servizio per riposo settimanale:

	1ª m.	1ª f.	2ª m.	2ª f.
Personale di 1ª	1300	1200	1200	1100
Personale di 2ª	1200	1100	1100	1000
Personale di 3ª	1100	1000	1000	900

	3ª e 4ª m.	3ª e 4ª f.	P. A. Loc. m.	P. A. Loc. f.
Personale di 1ª	—	—	—	—
Personale di 2ª	1100	1000	—	—
Personale di 3ª	1000	900	850	700

ALLEGATO *C*

QUALIFICHE E RETRIBUZIONI

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Punti	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª e 4ª Categor.
Ristorante Bar				
Capo sala - Maître d'Hôtel	16	2.800	2.600	—
Secondo capo sala	14	2.520	2.300	—
Capo sala unico	13	2.400	2.200	2.100
Barman	11	2.500	2.300	2.200
Cameriere ai piani	11	2.000	1.800	1.700
Cameriere ai vini	10	2.200	2.000	1.900
Cameriere trinciatore	10	2.100	2.000	1.900
Capo rango (chef de rang)	10	2.100	2.000	1.900
Demi chef	8	1.800	1.600	1.500
Primo cameriere dei corrieri	8	1.700	1.500	1.400
Commis ai piani	8	1.200	1.100	1.000
Commis di sala	7	1.200	1.100	1.000
Apprendista inferiore ai 18 anni	4	1.000	900	900
Cameriera di sala	7	1.400	1.300	1.200
Servizio portineria				
Primo portiere	15	2.800	2.600	1.500
Primo portiere di notte	12	2.200	2.100	2.000
Portiere conduttore	12	2.200	2.100	2.000
Secondo portiere	10	2.000	1.900	1.800
Facchino con funzione portiere	9	2.000	1.900	1.800
Conduttore alla stazione	10	1.900	1.800	1.700
Guardia di notte	9	1.800	1.700	1.600
Ascensorista più di 18 anni	7	1.200	1.100	1.000
Postino	8	1.200	1.100	1.000
Telefonista	8	1.200	1.100	1.000
Vestiarista	5	800	800	800
Commissioniere ai piani (18 anni)	7	1.000	900	800
Commissioniere ai piani (infer. 18 anni)	5	600	500	500
Apprendista portiere	4	500	470	450
Servizio piani				
Governante	12	8.000	7.200	6.800
Facchino ai piani	8	2.000	1.800	1.600
Cameriera ai piani	7	1.800	1.600	1.500
Aiuto cameriera	6	1.500	1.400	1.300
Aiuto facchino	6	1.700	1.500	1.300

Segue ALLEGATO *C*

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Punti	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª e 4ª Categor.
Personale di guardaroba				
Prima guardarobiera	9	5.000	4.800	4.500
Guardarobiera unica	8	4.300	4.100	4.000
Seconda guardarobiera	8	3.800	3.500	3.300
Lavandaio	9	5.500	5.300	5.100
Lavandaia	8	4.500	4.300	4.200
Donna addetta al personale	6	4.500	4.300	4.200
Stiratrice	8	4.800	4.200	4.100
Seconda stiratrice	6	3.500	3.300	3.200
Donna di guardaroba	6	3.500	3.300	3·200
Apprendista di guardaroba	5	2.500	2.300	2.200
Servizi vari				
Primo controllore non amministrativo	8	8.000	7.800	7.500
Autista	8	8.000	7.800	7.500
Sorvegliante caldaie	8	8.000	7.800	7.500
Ausiliari in in genere	7	7.500	7.500	7.000
Personale interno				
Capo cuoco	16	14.280	11.100	—
Sotto capo cuoco	13	10.320	—	—
Capo cuoco partita	11	10.000	8.800	8.000
Aiuto cuoco	10	8.000	7.200	7.000
Rosticcere	8	8.000	7.200	7.000
Facchino cucina	8	5.000	4.500	4.300
Casseruoliere	8	5.300	5.200	5.100
Argenteria, batteria, interno in genere	8	5.000	5.000	5.000
Pasticcere	10	6.500	6.300	6.100
Gelatiere	10	6.500	6.300	6.100
Cuoca cucina	9	5.000	4.800	4.600
Cantiniere	9	5.000	4.800	4.600
Dispensiere	9	5.000	4.800	4.600
Donna tutto fare	7	4.000	3.800	3.600
Apprendista cuoco	5	3.000	2.800	2.700

Per il personale in servizio presso pensioni, piccoli alberghi o locande si applica la seguente tabella:

	Punti	Salari
Portiere	10	2.000
Portiere di notte	9	2.000
Governante	7	6.000
Cameriera di piani	6	1.600
Facchino ai piani e guardia di notte	7	2.000
Cuoco	10	10.000
Aiuto-cuoco	6	8.000
Interno in genere	6	4.000

ALLEGATO *D*

Tabella convenzionale delle indennità dovute in riferimento agli articoli 42 e 43 C. N. 18 dicembre 1949 per ogni giornata spettante al personale di albergo in caso di licenziamento comprensiva della 13ª mensilità, o gratifica natalizia.

Indennità maturate dal 1° gennaio 1946 in poi:

1) Per ogni anno di servizio il personale ha diritto a giorni 15 se di 1ª categoria; a 12 giornate per le altre categorie.

2) Per ogni giornata di indennità come sopra calcolate il dipendente avrà diritto ai seguenti compensi:

	1ª m.	1ª f.	2ª m.	2ª f.
Personale di 1ª	1000	850	900	—
Personale di 2ª	860	760	800	760
Personale di 3ª	800	670	750	620

	3ª e 4ª m.	3ª e 4ª f.	P. A. m.	Loc. f.
Personale di 1ª	—	—	—	—
Personale di 2ª	780	—	—	—
Personale di 3ª	700	600	700	560

I dipendenti dimissionari che non abbiano raggiunto i 5 anni di servizio avranno il diritto in conformità del C. N. alla indennità suddetta ridotta del 50%; per i dimissionari con più di 5 anni e meno di 10 di servizio la riduzione del 25%.

ALLEGATO *E*

Tabella delle retribuzioni minime mensili per il personale di albergo.

	1ª	2ª	3ª e 4ª
Personale di 1ª categoria U	26.000	25.000	—
Personale di 1ª categoria D	22.000	—	—
Personale di 2ª categoria U	22.500	21.500	20.500
Personale di 2ª categoria D	18.500	17.500	—
Personale di 3ª categoria U	20.000	18.500	18.000
Personale di 3ª categoria D	16.000	15.000	14.000

Piccoli Alberghi Pensioni e Locande

Personale di 3ª categoria uomini	L. 17.500
Personale di 3ª categoria donne	» 14.000

Dette retribuzioni debbono essere divisibili per giorni 26 per stabilire la retribuzione giornata nei casi di lavoro per un periodo inferiore al mese.

Il personale maschile e femminile dai 18 anni ai 20 anni avrà una diminuzione della retribuzione di cui sopra pari al 10 %.

Tutto il personale richiesto con conoscenza di lingue estere avrà un punto in più del punteggio di cui alla tabella allegata C.

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 GIUGNO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Addì 1° giugno dell'anno millenovecentosessanta, presso la sede dell'Associazione Commercianti della Provincia di Brescia, via Gramsci, 10/c

tra

l'ASSOCIAZIONE BRESCIANA ALBERGATORI della Provincia di Brescia in persona del Presidente sig. cav. uff. *Enrico Mizzaro*, del Vice presidente dott. *Giuseppe Zanotti*, dei sigg. *Froner* comm. *Alfonso di Sirmione*, *Gino Medici* di Boario Terme, *Mor Mario* di Brescia e *D'Angeli Mario* di Desenzano e con l'assistenza del dott. *Giuseppe Del Neri*, Direttore dell'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI, dell'avv. *Gaetano Cicognini* e del signor *Giuseppe Rozzi*, Segretario dell'A.B.A

e

il SINDACATO LAVORATORI ALBERGHI E MENSA (C.G.I.L.) in persona del Segretario sig. *Bulgari Giuseppe* e del sig. *Lavo Angelo* della CAMERA DEL LAVORO di Desenzano

e

il SINDACATO LAVORATORI ALBERGHI E MENSA (C.I.S.L.) rappresentata dal sig. *Dino Maccri* dell'UNIONE PROVINCIALE SINDACALE di Brescia

e

il SINDACATO LAVORATORI ALBERGHI E MENSA (U.I.L.) rappresentato dal sig. cav. *Mario Lelli*
si è stipulato il presente Contratto integrativo provinciale al Contratto nazionale di lavoro 22 settembre 1959, da valere per il personale salariato dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande della città e provincia di Brescia.

SFERA DI APPLICAZIONE

In riferimento alle premesse del Contratto nazionale di lavoro, il presente Contratto integrativo è valido per la Città di Brescia e sua Provincia e si applica per tutto il personale salariato dipendente dagli Alberghi, Hotel Meublès, Pensioni, Locande, Ristoranti, Caffè e Bar annessi, nonchè Taverne, Locali notturni, Caffè e mescite annessi agli esercizi alberghieri, purchè vi sia gestione diretta dell'albergatore.

Sono esclusi i ristoranti o caffè che — pur con annessa attività alberghiera, ma con un numero di stanze non superiore a nove — svolgono come tali una attività nettamente prevalente di ristorante o caffè rispetto a quella ricettiva.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

In riferimento all'art. 2 del Contratto nazionale le parti danno atto che, alla data della firma del presente Contratto, negli alberghi della città e provincia non si riscontrano tutte le categorie del personale previste dal Contratto nazionale. Le annesse tabelle contemplano le categorie effettivamente esistenti con le relative qualifiche.

Art. 2.

ALLOGGIO E VITTO

In riferimento all'art. 29 del Contratto nazionale, l'indennità sostitutiva del vitto viene fissata in mensili L. 7.500 e quella dell'alloggio in mensili L. 1.000 per tutte le zone della provincia. Resta inteso che il lavoratore che non fruisca del vitto o dell'alloggio per suo fatto e volontà decade dal diritto di percepire le corrispondenti indennità. Ove invece non venga corrisposto il vitto e l'alloggio in natura per fatto o volontà del datore di lavoro, le suddette indennità verranno liquidate con una maggiorazione del 30% per i dipendenti delle aziende alberghiere ubicate nella zona del Garda, e del 25% per quelle ubicate in altre zone.

Art. 3.

GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ, INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO, FERIE, PREMIO ANZIANITÀ, INTEGRAZIONE MALATTIA

a) In coincidenza con la vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno una *Gratifica Natalizia* il cui ammontare viene così fissato:

Per gli Alberghi a percentuale: minimo garantito mensile maggiorato del valore convenzionale di alloggio e vitto di L. 8.500 mensili;

Per i piccoli Alberghi: (art. 66 del Contratto nazionale): retribuzione mensile fissa (come specificato alle allegate tabelle E L M) più il valore convenzionale di alloggio e vitto di L. 8.500 mensili

Per i periodi di servizio inferiore ad un anno, saranno corrisposti i relativi ratei mensili maturati; le frazioni di mese, sempre in rapporto all'anzianità effettiva, superiori ai 15 giorni saranno conteggiate come mesi interi, mentre quelle fino a 15 giorni non saranno calcolate.

b) *Festività nazionali*: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Festività infrasettimanali: 1° gennaio, Epifania, S. Giuseppe, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo, Assunzione, Ognissanti, Immacolata Concezione, Natale, 26 dicembre e Festa del Patrono.

In occasione delle festività sopra indicate, stabilite per legge, viene riconosciuta in favore dei lavoratori che prestino servizio, una retribuzione straordinaria quale risulta dalle allegate tabelle alla colonna 3. (Minimo garantito più indennità vitto e alloggio diviso 26, maggiorato del 20%).

c) *Indennità preavviso di licenziamento, ferie, integrazione malattia*. Queste indennità saranno liquidate in base alle tabelle allegate, colonna 4 e 6 (minimo garantito più indennità di vitto ed alloggio diviso 30).

d) *Indennità di anzianità*. Questa sarà liquidata in base alle tabelle allegate, colonna 5 (minimo garantito più indennità di vitto e alloggio moltiplicato 13, dividendo poi per 12 e successivamente per 26).

e) *Premio di anzianità*. Con riferimento all'art. 69 del Contratto nazionale il premio di anzianità si calcola in base al minimo garantito aumentato della indennità di vitto e alloggio.

Per le piccole aziende, di cui all'art. 66 del Contratto nazionale, tutte le indennità avanti indicate (paragrafi *a*, *b*, *c*, *d*, *e*) si calcolano, anzichè sui minimi garantiti, sulle retribuzioni fisse indicate nella tabella *E* *L* *M*, aumentate dell'indennità di vitto ed alloggio di lire 8.500 mensili.

Art. 4.

SISTEMA RETRIBUTIVO

In riferimento agli articoli 28 e 32 del Contratto nazionale il sistema retributivo viene fissato come segue:

1ª Forma: Salari funzionali e percentuale di servizio da conglobarsi in un unico tronco e da ripartirsi in base al punteggio di cui alle tabelle *A* *F* I salari funzionali risultano pure dalle tabelle *A* *F*

2ª Forma: Retribuzione fissa per le piccole aziende (art. 66 del Contratto nazionale) della Zona del Garda, come da tabella L M e per Brescia e Provincia come da tabella *E*.

3ª Forma: Paga fissa in sostituzione della retribuzione a percentuale in base ad accordo diretto tra datori di lavoro e lavoratori interessati (vedi dichiarazione integrativa Contratto nazionale). Tale forma è facoltativa e potrà essere adottata con particolari patti aziendali. Detti patti aziendali, per essere validi, devono essere preventivamente approvati dalle organizzazioni stipulanti interessate.

In tutte le forme resta convenuto quanto precisato nel precedente art. 3, per ciò che si riferisce agli istituti complementari del rapporto di lavoro (anzianità, gratifica natalizia, festività ecc.).

Art. 5.

PERSONALE EXTRA

Si conviene che il personale extra sarà compensato come da tabella allegato n. 1.

Art. 6.

AZIENDE STAGIONALI

In riferimento all'art. 55 del Contratto nazionale, per quanto riguarda le Aziende a carattere stagionale, l'orario di lavoro ordinario viene fissato in 10 ore giornaliere, oltre al tempo per la consumazione dei pasti giornalieri, ed in riferimento all'art. 57 del Contratto nazionale viene confermato che il periodo di alta stagione è quello che va dal 10 luglio al 25 settembre.

Art. 7.

PREMIO DI FINE STAGIONE

In riferimento all'art. 62 del Contratto nazionale, lettera *e*), si stabilisce un premio di fine stagione per il personale degli alberghi stagionali, nella misura di giorni 1 di retribuzione per ciascun mese di servizio prestato. La retribuzione sarà calcolata in base ad un ventiseiesimo del minimo garantito più il valore vitto e alloggio, oppure ad un ventiseiesimo calcolato sulle tabelle dei salari fissi più vitto ed alloggio.

Detto premio assorbirà, sino a concorrenza, ogni eventuale futuro riconoscimento riguardante il personale di stagione assunto a tempo determinato.

Le frazioni di mese superiori ai 15 giorni di anzianità saranno computate come mesi interi, mentre quelle fino a 15 giorni non saranno conteggiate.

Art. 8.

PICCOLI ALBERGHI

Per le piccole aziende alberghiere di cui all'art. 66 del Contratto nazionale ubicate nella zona del Garda vengono stabilite retribuzioni fisse come dalle tabelle allegate *L* *M* per quelle delle altre zone come da tabella allegata *E*.

Art. 9.

COMMISSIONI E FACCHINAGGIO

I servizi di facchinaggio e commissioni in città, eseguiti per conto dei clienti, saranno segnati sul conto del cliente e ripartiti in parti uguali tra l'azienda ed il personale che ha eseguito il servizio.

La presente condizione non riguarda i servizi da e per la stazione, i cui addebiti al cliente restano di spettanza esclusiva all'azienda.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

In riferimento all'art. 68 del Contratto nazionale viene stabilito di formare la Commissione Paritetica, a cui demandare tutte le funzioni previste dallo stesso Contratto nazionale, nonchè il controllo sull'applicazione di quanto stabilito dal presente Contratto integrativo provinciale.

Tale Commissione viene formata dai seguenti nominativi:

1) *Per l'Associazione Bresciana Albergatori*:
Membri effettivi:
dott. Zanotti Giuseppe
comm. Froner Alfonso
rag. Ghirardelli Luigi
Membri supplenti:
sig. Mor Mario
dott. Mizzaro Franco
sig. D'Angeli Mario

2) *Per i Sindacati Provinciali dei Lavoratori*:
Membri effettivi:
sig. Bulgari Giuseppe
cav. Lelli Mario
sig. Maceri Dino
Membri supplenti:
sig. Lavo Angelo
sig. Pasinetti Mario
sig. Pansera Pietro

3) *Segretario della Commissione*: sig. Rozzi Giuseppe.

Art. 11.

NORMA TRANSITORIA

Ai sensi della norma transitoria, di cui al Contratto nazionale, si stabilisce di mantenere il sistema dei minimi garantiti come indicati nelle tabelle allegate, da valere per le aziende che applicano la retribuzione a percentuale di servizio.

Art. 12.

Per quanto non contemplato nel presente Contratto integrativo provinciale, rimangono confermate tutte le clausole del Contratto nazionale di lavoro stipulato in Roma il 22 settembre 1959.

Art. 13.

Il presente Contratto integrativo provinciale, che annulla ad ogni effetto le precedenti analoghe pattuizioni provinciali, entra in vigore il 1° giugno 1960. La sua durata, nonchè le norme per le sue eventuali rinnovazioni, sono identiche a quelle del Contratto nazionale di Lavoro stipulato in Roma il 22 settembre 1959.

ALLEGATO 1.

TABELLA DI RETRIBUZIONE AL PERSONALE EXTRA PER TUTTE LE ZONE

1) PRANZI NORMALI:

Personale sopra i 20 anni L. 1.900 per un servizio;
Personale sotto i 20 anni L. 1.600 per un servizio.

2) BANCHETTI:

PERSONALE	Un servizio	Due servizi	Un servizio notturno oltre mezzanotte
Uomini oltre i 20 anni .	2.600	3.950	4.200
Uomini dai 18 ai 20 anni	2.100	2.950	3.400
Uomini sotto i 18 anni	1.800	2.350	3.000

Le suddette tariffe valgono per il personale degli alberghi classificati nella prima e nella seconda categoria, mentre per il personale delle altre aziende alberghiere verrà applicata una riduzione del 10% sulle rispettive tariffe di servizio.

Al personale ingaggiato fuori sede devono essere rimborsate le spese di viaggio per l'andata e per il ritorno.

L'azienda alberghiera che non avrà fornito il pasto dovrà corrispondere un ulteriore importo di L. 350.

ALLEGATO A

BRESCIA E PROVINCIA (esclusa la zona del Lago di Garda)

Tabella dei punti e dei salari funzionali da immettere nella percentuale

PERSONALE DI SERVIZIO	Punti %	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª e 4ª Categoria e locande
Cuoco	13	9.720	8.610	8.100
Aiuto cuoco	8	6.075	5.020	3.970
Argentiere	7	4.535	4.535	3.890
Lavapiatti	7	4.050	3.565	3.240
Dispensiere e Caffettiere	7	4.860	4.375	3.890
Cantiniere	7	5.670	4.860	3.890
Aiuto dispensiere, caffettiere e cantiniere	6	4.210	3.725	3.080
Cameriere di sala con lingue estere	13	3.200	3.200	3.200
Cameriere di sala	9	2.200	2.200	2.200
Commis	6	1.600	1.600	1.600
Barman	8	3.600	3.600	3.600
Aiuto barman	6	2.500	2.500	2.500
Portiere con lingue estere	13	3.400	2.720	2.440
Portiere con conoscenza una lingua estera	9	2.200	2.200	2.200
2° portiere con lingue estere	10	2.500	2.500	2.500
2° portiere con conoscenza una lingua estera	7	2.100	2.100	2.100
Aiuto portiere con lingue estere	7	2.000	1.650	1.160
Aiuto portiere con conoscenza una lingua estera	5	1.200	1.200	1.200
Lift	3	1.200	1.200	1.200
Guardia di notte	8	2.200	2.200	2.200
Facchino ai piani con lingue estere	9	2.200	2.200	2.200
Facchino ai piani senza lingue estere	8	2.000	2.000	2.000
Cameriera ai piani con lingue estere	9	2.200	2.200	2.200
Cameriera ai piani senza lingua estera	8	2.000	2.000	2.000
Guardarobiera	9	5.020	3.565	3.565
Aiuto-guardarobiera	7	3.000	2.755	2.590
Donna (servizi generici)	6	2.915	2.590	2.590

ALLEGATO *B*

BRESCIA E PROVINCIA (esclusa la zona del Garda)

Tabella del minimo garantito e per la liquidazione degli Istituti accessori nel sistema di retribuzione a percentuale

(Art. 4 - 1ª forma)
In vigore dal 1° giugno 1960

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito mensile	Gratifica Natalizia — Premio anzianità	Indennità giornaliera per			
			Festività lavorate	Ferie Preavviso	Anzianità	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Personale 2ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	31.000	39.500	1.823	1.316	1.645	329
Personale 3ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	27.395	35.895	1.656	1.196	1.495	299
Uomini da 18 a 20 anni	25.125	33.625	1.552	1.120	1.401	280
Uomini da 16 a 18 anni	19.830	28.330	1.307	944	1.180	236
Uomini inferiori a 16 anni	15.260	23.760	1.096	792	990	198
Donne oltre 20 anni	22.395	30.895	1.426	1.029	1.287	257
Donne da 18 a 20 anni	17.865	26.365	1.217	878	1.098	219

NB. — 1) Le suddette retribuzioni saranno rivedute dall'A.B.A. qualora intervengano variazioni positive o negative sulla indennità di contingenza.

2) Il minimo garantito viene applicato quando la percentuale di servizio - aumentata dell'importo dei salari funzionali (vedi allegato A) diviso per il totale dei punti e moltiplicato per il punteggio spettante al singolo personale - è inferiore alla cifra stabilita nella colonna 1 della presente tabella.

ALLEGATO *C*

BRESCIA E PROVINCIA (esclusa la zona del Garda)

Tabella del minimo garantito e per la liquidazione degli Istituti accessori nel sistema di retribuzione a percentuale

(Art. 4 1ª forma)
In vigore dal 1° giugno 1960

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito mensile	Gratifica Natalizia — Premio anzianità	Indennità giornaliera per			
			Festività lavorate	Ferie Preavviso	Anzianità	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Personale 2ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	29.545	38.045	1.756	1.268	1.585	317
Personale 3ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	26.585	35.085	1.619	1.169	1.461	292
Uomini da 18 a 20 anni	24.520	33.020	1.524	1.100	1.375	275
Uomini da 16 a 18 anni	18.890	27.390	1.264	913	1.141	228
Uomini inferiori a 16 anni	13.645	22.145	1.021	738	922	184
Donne oltre 20 anni	22.075	30.575	1.410	1.019	1.273	254
Donne da 18 a 20 anni	19.105	27.605	1.273	920	1.150	230

NB. — 1) Le suddette retribuzioni saranno rivedute dall'A.B.A. qualora intervengano variazioni positive o negative sulla indennità di contingenza.

2) Il minimo garantito viene applicato quando la percentuale di servizio – aumentata dell'importo dei salari funzionali (vedi allegato A) diviso per il totale dei punti e moltiplicato per il punteggio spettante al singolo personale è inferiore alla cifra stabilita nella colonna 1 della presente tabella.

ALLEGATO *D*

BRESCIA E PROVINCIA (esclusa la zona del Garda)

Tabella del minimo garantito e per la liquidazione degli Istituti accessori nel sistema di retribuzione a percentuale

(Art. 4 1ª forma)
In vigore dal 1º giugno 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito mensile	Gratifica Natalizia — Premio anzianità	Indennità giornaliera per — Festività lavorate	Ferie — Preavviso	Anzianità	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Personale 2ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	27.285	35.785	1.651	1 192	1 491	298
Personale 3ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	25.510	34.010	1 570	1 133	1 417	283
Uomini da 18 a 20 anni	23.185	31.685	1.462	1.056	1 320	264
Uomini da 16 a 18 anni	18.235	26.735	1.232	891	1 113	222
Uomini inferiori a 16 anni	12.570	21.070	972	702	877	175
Donne oltre 20 anni	21.210	29.710	1.370	990	1.237	247
Donne da 18 a 20 anni	17.650	26.150	1.206	871	1.089	211

NB. — 1) Le suddette retribuzioni saranno rivedute dall'A.B.A. qualora intervengono variazioni positive o negative sulla indennità di contingenza.

2) Il minimo garantito viene applicato quando la percentuale di servizio - aumentata dell'importo dei salari funzionali (vedi allegato *A*) diviso per il totale dei punti e moltiplicato per il punteggio spettante al singolo personale è inferiore alla cifra stabilita nella colonna 1 della presente tabella.

ALLEGATO *E*

BRESCIA E PROVINCIA (esclusa la zona del Garda)

Tabella per il sistema a paga fissa, con l'importo degli Istituti accessori, per i piccoli alberghi, pensioni e locande, di cui all'art. 66 C. N.

(Art. 4 2ª forma)
In vigore dal 2º giugno 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Paga fissa mensile	Gratifica Natalizia — Premio anzianità	Indennità giornaliera per — Festività lavorate	Ferie — Preavviso	Anzianità	Integrazione malattia
	1	2	3	4	5	6
Personale 2ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	27.830	36.330	1.676	1.211	1.513	302
Personale 3ª categoria						
Uomini oltre 20 anni	26.020	34.520	1.592	1 150	1.438	287
Uomini da 18 a 20 anni	23.649	32.149	1 483	1.071	1.339	267
Uomini da 16 a 18 anni	18.600	27.100	1.250	903	1 129	225
Uomini inferiori a 16 anni	12.821	21.321	984	710	888	177
Donne oltre 20 anni	21.634	30.134	1.390	1.004	1.255	251
Donne da 18 a 20 anni	18.003	26.503	1.222	883	1 104	220

NB. — 1) Le suddette retribuzioni saranno rivedute dall'A.B.A. qualora intervengono variazioni positive o negative sulla indennità di contingenza.

ALLEGATO *F*

ZONA DEL LAGO DI GARDA

Tabella dei punti e dei salari funzionali da immettere nella percentuale

PERSONALE DI SERVIZIO	Punti %	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª e 4ª Categoria e locande
Maître d'Hôtel	18	4.800	4.320	3.840
2º Maître d'Hôtel	15	4.000	3.600	3.200
Chef ai piani e vini	12	3.600	3.240	2.880
Chef de rang	11	3.300	2.970	2.640
Demi chef	9	2.400	2.160	1.920
Primo commis	7	1.800	1.620	1.440
Secondo commis	5	1.350	1.215	1.080
Primo portiere	14	4.500	4.050	3.600
Secondo portiere	11	3.800	3.420	3.040
Aiuto portiere	11	3.300	2.970	2.640
Portiere di notte	11	3.300	2.970	2.640
Guardia o facchino di notte	9	3.300	2.970	2.640
Ragazzi porta inferiori ai 18 anni	5	1.500	1.350	1.200
Ragazzi porta superiori ai 18 anni	7	1.800	1.620	1.440
Facchino conduttore	10	2.700	2.430	2.160
Prima governante (alberghi lusso e 1ª categoria)	12	3.300	2.970	2.640
Governante unica (altri alberghi)	10	3.000	2.700	2.400
Facchino ai piani	8	3.000	2.700	2.400
Aiuto facchino	6	2.400	2.160	1.920
Cameriera ai piani	7	2.400	2.160	1.920
Aiuto cameriera	5	1.800	1.620	1.440
Barman	9	3.600	3.240	2.880
Aiuto barman	7	1.800	1.620	1.440
Chef di cucina	18	14.000	12.600	11.200
Cuoco capo partita	12	10.000	9.000	8.000
Cuoco unico	12	10.000	9.000	8.000
Comunard	8	8.000	7.200	6.400
Primo aiuto cuoco	7	8.000	7.200	6.400
Secondo aiuto cuoco	5	6.000	5.400	4.800
Garzone di cucina	7	6.600	5.940	5.280
Casseroliere	7	6.600	5.940	5.280
Argentiere	7	6.600	5.940	5.280
Lava-piatti uomo	7	6.600	5.940	5.280
Lava-piatti donna	6	5.000	4.500	4.000
Cantiniere o dispensiere o caffettiere	8	8.000	7.200	6.400
Aiuto cantiniere o dispensiere o caffettiere	7	7.000	6.300	5.600
Dispensiera o caffettiera	7	6.000	5.400	4.800
Guardarobiera	9	6.600	5.940	5.280
Aiuto-guardarobiera	7	5.400	4.860	4.320
Stiratrice	8	6.000	5.400	4.800
Lavandaio	8	6.600	5.940	5.280
Lavandaia	7	6.000	5.400	4.800
Aiuto-lavandaia	6	5.000	4.500	4.000
Donne a tutto fare	6	5.000	4.500	4.000
Capo operaio o specializzato	10	10.000	9.000	8.000
Altri operai	8	8.000	7.200	6.400

ALLEGATO *G*

ZONA DEL LAGO DI GARDA

Tabella del minimo garantito e per la liquidazione degli Istituti accessori nel sistema di retribuzione a percentuale

(Art. 4 - 1ª forma)
In vigore dal 1º giugno 1960

ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

CATEGORIA DEL PERSONALE		Minimo garantito mensile	Gratifica Natalizia — Premio anzianità	Indennità giornaliera per			
				Festività lavorate	Ferie — Preavviso	Anzianità	Integrazione malattia
		1	2	3	4	5	6
Personale 1ª categoria							
Uomini	*a*	46.400	54.900	2.533	1.830	2.287	457
	b	40.000	48.500	2.238	1.616	2.020	404
Donne		35.000	43.500	2.008	1 450	1.812	362
Personale 2ª categoria							
Uomini oltre 20 anni		36.500	45.000	2.076	1.500	1.875	375
Uomini da 18 a 20 anni		33.000	41.500	1.915	1.383	1 729	345
Donne oltre 20 anni		32.000	40.500	1.868	1.350	1.687	337
Donne da 18 a 20 anni		28.000	36.500	1.684	1.216	1 520	304
Personale 3ª categoria							
Uomini oltre 20 anni		31.000	39.500	1.823	1.316	1.645	329
Uomini da 18 a 20 anni		27.500	36.000	1.661	1.200	1.500	300
Uomini da 16 a 18 anni		21.000	29.500	1.361	983	1 230	245
Uomini inferiori a 16 anni		13.000	21.500	991	716	895	179
Donne oltre 20 anni		25.000	33.500	1.546	1.116	1 395	279
Donne da 18 a 20 anni		22.000	30.500	1.408	1.016	1.270	254
Donne da 16 a 18 anni		16.000	24.500	1 130	816	1.020	204

NB. — Il minimo garantito viene applicato quando la percentuale di servizio — aumentata dell'importo dei salari funzionali (vedi allegato *F*) diviso per il totale dei punti e moltiplicato per il punteggio spettante al singolo personale — è inferiore alla cifra stabilita nella colonna 1 della presente tabella.

ALLEGATO *H*

ZONA DEL LAGO DI GARDA

Tabella del minimo garantito e per la liquidazione degli Istituti accessori nel sistema di retribuzione a percentuale

(Art. 4 - 1ª forma)
In vigore dal 1º giugno 1960

ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA

CATEGORIA DEL PERSONALE		Minimo garantito mensile	Gratifica Natalizia — Premio anzianità	Indennità giornaliera per			
				Festività lavorate	Ferie — Preavviso	Anzianità	Integrazione malattia
		1	2	3	4	5	6
Personale 1ª categoria							
Uomini	*a*	43.000	51.500	2.376	1 716	2 145	429
	b	36.000	44.500	2.053	1.483	1.854	370
Donne		32.000	40.500	1.868	1.350	1.687	337
Personale 2ª categoria							
Uomini oltre 20 anni		32.000	40.500	1.868	1.350	1.687	337
Uomini da 18 a 20 anni		30.000	38.500	1.776	1.283	1.604	320
Donne oltre 20 anni		28.000	36.500	1.684	1.216	1.520	304
Donne da 18 a 20 anni		25.000	33.500	1.546	1.116	1.395	279
Personale 3ª categoria							
Uomini oltre 20 anni		28.500	37.000	1 708	1.233	1.541	308
Uomini da 18 a 20 anni		26.000	34.500	1.591	1 150	1.437	287
Uomini da 16 a 18 anni		20.000	28.500	1.315	950	1 187	237
Uomini inferiori a 16 anni		12.500	21.000	968	700	875	175
Donne oltre 20 anni		22.500	31.000	1.430	1.033	1.291	258
Donne da 18 a 20 anni		20.000	28.500	1.315	950	1.187	237
Donne da 16 a 18 anni		14.000	22.500	1.038	750	937	187

NB. — Il minimo garantito viene applicato quando la percentuale di servizio — aumentata dell'importo dei salari funzionali (vedi allegato *F*) diviso per il totale dei punti e moltiplicato per il punteggio spettante al singolo personale — è inferiore alla cifra stabilita nella colonna 1 della presente tabella.

ALLEGATO I

ZONA DEL LAGO DI GARDA

Tabella del minimo garantito e per la liquidazione degli Istituti accessori nel sistema di retribuzione a percentuale

(Art. 4 – 1ª forma)
In vigore dal 1° giugno 1960

ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA, PENSIONI E LOCANDE

CATEGORIA DEL PERSONALE	Minimo garantito mensile 1	Gratifica Natalizia — Premio anzianità 2	INDENNITÀ GIORNALIERA PER: Festività lavorate 3	Ferie — Preavviso 4	Anzianità 5	Integrazione malattia 6
Personale 2ª categoria						
Uomini oltre i 20 anni	30.000	38.500	1 776	1.283	1.604	320
Uomini da 18 a 20 anni.	27.000	35.500	1.638	1 183	1.479	295
Donne oltre 20 anni.	25.500	34.000	1.568	1 133	1.416	283
Donne da 18 a 20 anni	22.000	30.500	1.408	1.016	1.270	254
Personale 3ª categoria						
Uomini oltre i 20 anni	27.000	35.500	1.638	1 183	1 479	295
Uomini da 18 a 20 anni.	24.000	32.500	1.500	1.083	1.354	270
Uomini da 16 a 18 anni	18.500	27.000	1.246	900	1 125	225
Uomini inferiori a 16 anni	12.000	20.500	946	683	854	170
Donne oltre 20 anni.	21.600	30.100	1.388	1.003	1.254	250
Donne da 18 a 20 anni .	18.000	26.500	1.223	883	1 104	220
Donne da 16 a 18 anni .	13.000	21.500	991	716	895	179

NB. — Il minimo garantito viene applicato quando la percentuale di servizio — aumentata dell'importo dei salari funzionali (vedi allegato *F*) diviso per il totale dei punti e moltiplicato per il punteggio spettante al singolo personale — è inferiore alla cifra stabilita nella colonna 1 della presente tabella.

ALLEGATO L

ZONA DEL LAGO DI GARDA

Tabella per il sistema a paga fissa, con l'importo degli Istituti accessori, per i piccoli alberghi, pensioni e locande, di cui all'art. 66 C. N.

Valida per il periodo dal novembre al marzo

(Art. 4 – 2ª forma)
In vigore dal 1° giugno 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Paga fissa mensile 1	Gratifica Natalizia — Premio anzianità 2	INDENNITÀ GIORNALIERA PER: Festività lavorate 3	Ferie — Preavviso 4	Anzianità 5	Integrazione malattia 6
Cuoco	34.410	42.910	1.980	1.430	1 787	357
Cuoca	28.499	36.999	1 708	1.233	1.541	308
Aiuto cuoco (uomo)	22 121	30.621	1.412	1.020	1.275	255
Aiuto cuoco (donna)	16.590	25.090	1 158	836	1.045	209
Lavapiatti	14.747	23.247	1.073	774	968	193
Lavandaia	14.747	23.247	1.073	774	968	193
Stiratrice	14.747	23.247	1.073	774	968	193
Commis di sala oltre 20 anni	19.663	28.163	1.300	938	1 173	234
Commis di sala dai 18 ai 20 anni	16.590	25.090	1 158	836	1.045	209
Cameriere di sala	27.036	35.536	1.639	1 184	1.480	296
Cameriera di sala oltre i 20 anni	14 747	23.247	1.073	774	968	193
Cameriera dai 18 ai 20 anni	12.289	20.789	959	692	866	173
Cameriera sotto i 18 anni	9.831	18.331	846	611	763	152
Facchino conduttore	23.320	31.820	1.468	1.060	1.326	265
Donna tutto fare	14.250	22.750	1.050	758	947	189
Apprendista di cucina e di sala sotto i 18 anni	7.374	15.874	732	529	661	132

ALLEGATO *M*

Tabella per il sistema a paga fissa, con l'importo degli istituti accessori, per i piccoli alberghi, pensioni e locande, di cui all'art. 66 C. N.

Valida per il periodo dall'aprile all'ottobre

(Art. 4 – 2ª forma)
In vigore dal 1º giugno 1960

CATEGORIA DEL PERSONALE	Paga fissa mensile	Gratifica Natalizia / Premio anzianità	Indennità giornaliera per: Festività lavorate	Ferie / Preavviso	Anzianità	Integrazione malattia
	1	2	3	4		6
Cuoco	53.089	61.589	2.842	2.052	2.566	513
Cuoca	39.184	47.684	2.201	1.589	1.986	397
Aiuto cuoco (uomo)	32.232	40.732	1.879	1.357	1.697	339
Aiuto cuoco (donna)	24.016	32.516	1.500	1.083	1.354	270
Lavapiatti	21.236	29.736	1.372	991	1.239	247
Lavandaia	21.236	29.736	1.372	991	1.239	247
Stiratrice	23.764	32.264	1.488	1.075	1.344	268
Commis di sala oltre 20 anni	25.281	33.781	1.559	1.126	1.407	281
Commis di sala dai 18 ai 20 anni	23.004	31.504	1.453	1.050	1.312	262
Cameriere di sala	46.769	55.269	2.550	1.842	2.302	460
Cameriera di sala oltre i 20 anni	23.764	32.264	1.488	1.075	1.344	268
Cameriera dai 18 ai 20 anni	20.856	29.356	1.355	978	1.223	244
Cameriera sotto i 18 anni	17.065	25.565	1.180	852	1.065	213
Facchino conduttore	30.969	39.469	1.822	1.315	1.644	328
Donna tutto fare	20.762	29.262	1.350	975	1.219	243
Apprendista di cucina e di sala sotto i 18 anni	12.640	21.140	976	704	880	176

Visti il contratto e gli allegati che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI STIPENDIATI E SALARIATI DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI, HÔTELS MEUBLÉS, PENSIONI E LOCANDE, NONCHÈ RISTORANTI, CAFFÈ E BARS ANNESSI, DELLA PROVINCIA DI COMO

L'anno 1959 il giorno 30 settembre in Como

presso la sede della Associazione albergatori del lago di Como:

tra

l'Associazione Albergatori del lago di Como rappresentata dal dott. *Willy Dombrè* e dal gr. uff. *Arcangelo Nardi*

e

attraverso atti distinti e separati

il Sindacato Lavoratori Albergo e Mensa FILAM della provincia di Como rappresentato dai sigg. *Molinari Americo* e *Zambra Renzo* della Camera del Lavoro di Como:

il Sindacato Lavoratori Alberghi e Pubblici Esercizi della provincia di Como rappresentato dal suo segretario sig. *Dal Ponte Alfredo* assistito dal sig. *Carlo Faverio* della C.I.S.L. di Como:

si è stipulato il seguente contratto integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro del 22 settembre 1959, concernente la disciplina del rapporto di lavoro per i lavoratori stipendiati e salariati dipendenti dagli alberghi, hôtel meublé, pensioni e locande, nonchè ristoranti, caffè e bar annessi, esistenti nella provincia di Como.

Art. 1.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Art. 2: Il personale, cui si applica il presente contratto, si divide nelle seguenti categorie:

1ª categoria *A)*: primo maitre d'hotel, capocuoco, primo portiere, prima governante: alle dipendenze di alberghi di lusso e di prima categoria.

1ª categoria *B)*: capocameriere, capocuoco, primo portiere, prima governante: alle dipendenze di aziende alberghiere non considerate sub. la 1ª categoria *A)*, governante unica per gli alberghi di lusso e di 1ª categoria, primo barman, barman unico per gli alberghi di lusso, portiere di notte negli alberghi di lusso e negli alberghi di 1ª categoria con almeno 200 letti, sotto capo cuoco (sous chef).

2ª categoria: centralinisti qualificati negli esercizi con 150 apparecchi in derivazione, camerieri capo squadra (chef de rang), trinciatore, (chef trancheur), camerieri ai vini, camerieri ai piani (chef d'étage), cuochi capi partita, primo camerieri dei corrieri, governante non rientrante nella 1ª categoria, prima guardarobiera e unica consegnataria, seconde portiere, portiere di turno, portiere di notte, non compreso nella 1ª categoria del personale, conduttore di stazione con conoscenza di almeno due lingue estere, controllo merci senza funzioni amministrative, capo caffettiere, capo cantiniere, capo dispensiere, capo stiratrice, caffettiere unico, dispensiere unico, stiratrice unica, limitatamente agli alberghi di lusso, capo lavandaio, secondo barman e barman, capo giardiniere, addetto alle caldaie e munito di patente assunto o utilizzato come tale, addetto all'impianto della posta pneumatica, addetto impianti condizionamento d'aria.

Ausiliari: capo operai ed operai specializzati, assunti o utilizzati come tali, delle seguenti categorie: elettricisti, falegnami, lucidatori, decoratori, meccanici, aggiustatori, meccanici idraulici, tappezziere, muratori.

3ª categoria: tutto il restante personale alberghiero, compreso il personale ausiliario, non considerato sub. 2ª categoria

Art. 3: Negli alberghi di terza e quarta categoria e nelle pensioni, la classificazione del personale, in deroga all'art. 2, viene determinata come appresso:

personale di prima categoria in seconda categoria personale di seconda categoria in terza categoria. Tutto il personale occupato nelle aziende di cui all'art. 66 è clasificato di terza categoria.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Le parti convengono di fare riferimento alla legge n. 25 del 25 gennaio 1955. Per le retribuzioni si richiamano gli artt. 8 e 9 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 3.

RETRIBUZIONI

Ai sensi degli articoli 27 e 28 del contratto nazionale di lavoro la retribuzione per il personale viene così stabilita:

a) salario;
b) percentuale di servizio;
c) vitto e alloggio;

a) Il salario fisso mensile viene concordato, come segue:

Categoria del personale	Categoria degli alberghi			
—	Lusso —	1ª Cat. —	2ª Cat. —	3ª e 4ª Cat. —
1ª categoria	8000	8000	7000	6000
2ª categoria	6000	6000	5000	4000
3ª categoria	4000	4000	3000	3000
Apprendisti inf. 18 anni	3000	3000	2000	2000

Percentuale di servizio

b) La ripartizione della percentuale di servizio sarà effettuata a punteggio.

La tabella dei punti è quella segnata a fianco dei minimi garantiti.

Alla percentuale di servizio va aggiunto il salario fisso mensile.

Qualora il cumulo della percentuale di servizio ed il salario non raggiungessero, nel loro totale, il minimo garantito, indicato nella tabella allegata, i datori di lavoro corrisponderanno la differenza a conguaglio sino alla concorrenza dei minimi indicati.

Vitto e alloggio

c) In applicazione dell'art. 29 del contratto di lavoro, la indennità sostitutiva del vitto e alloggio è determinata complessivamente in L. 8200 di cui L. 7000 per il vitto e L. 1200 per l'alloggio.

Art. 4.

REVISIONE SALARIALE

Con riferimento all'art. 28 del contratto nazionale di lavoro rimane stabilito che le parti si incontreranno per la eventuale revisione della retribuzione che sarà riferita al costo della vita, rilevato dagli indici statistici ISTAT per la provincia di Como con una tolleranza del 5 % in più o in meno.

Art. 5.

PERSONALE EXTRA

In base all'art. 36 del contratto nazionale di lavoro il personale extra verrà compensato nella seguente misura:

	Per due servizi —	Per un servizio —
1° Cuochi in genere	5000	3500
2° Cameriere in genere . . .	4000	2200
3° Facchini e interni in genere	3300	1900
4° Commiss. di sala	2700	1700

oltre a due pasti se trattasi di due servizi e un pasto se per un servizio. La retribuzione del personale extra è a carico della percentuale di servizio per il 60 per cento mentre il restante 40 per cento è a carico del datore di lavoro.

Art. 6.

RETRIBUZIONE BASE PER LE VARIE LIQUIDAZIONI

A tutti gli effetti: l'indennità di anzianità, preavviso, ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, premio stagionale, debbono essere liquidate secondo la seguente Tabella:

ALBERGHI STAGIONALI

Tabella fissa giornaliera

Categoria del personale —	Lusso —	1ª categ. —	2ª categ. —	3ª e 4 categ. —
1ª categoria . . .	2100	2000	1850	1750
2ª categoria . . .	1800	1650	1600	1550
3ª categoria . . .	1650	1550	1550	1500

ALBERGHI ANNUALI

Categoria del personale —	Lusso —	1ª categ. —	2ª categ. —	3ª e 4ª categ. —
1ª categoria . . .	—	1900	1800	1650
2ª categoria . . .	—	1600	1500	1400
3ª categoria . . .	—	1500	1400	1350

Al personale femminile verrà effettuata una riduzione del 5% sulle cifre esposte in Tabella.

Art. 7.

FESTIVITÀ

Per la retribuzione delle giornate dichiarate festività nazionali e infrasettimanali si farà riferimento alle norme di leggi vigenti.

Festività nazionali

Anniversario della liberazione (25 aprile)
Festa del lavoro (1° maggio)
Festa della Repubblica (2 giugno)
Giorno dell'Unità Nazionale (4 novembre)

Festività infrasettimanali

Capodanno (1° gennaio)
Epifania (6 gennaio)
S. Giuseppe (19 marzo)
Lunedì di Pasqua (mobile)
Ascensione (mobile)
Corpus Domini (mobile)
SS. Pietro e Paolo (29 giugno)
Assunzione (15 agosto)
Ognissanti (1° novembre)
Immacolata Concezione (8 dicembre)
Natale (25 dicembre)
S. Stefano (26 dicembre)
Patrono locale

Art. 8.

ACCORDI INTERNI

Le parti riconoscono la possibilità ai datori di lavoro ed ai lavoratori di stipulare accordi per una diversa divisione e ripartizione della percentuale di servizio o di fissare comunque diverse modalità di retribuzione, bene si intende dietro ratifica delle organizzazioni di categoria.

Art. 9.

ALBERGHI DI STAGIONE

Orario normale:

Ai sensi dell'art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro è considerato orario normale quello non eccedente le nove ore di lavoro giornaliere. Tuttavia negli alberghi di stagione verrà tollerata una decima ora di lavoro che verrà compensata sulla base del minimo garantito senza maggiorazione. Le ore di lavoro prestato oltre tale limite saranno considerate straordinarie e compensate nella misura prevista dall'art. 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Con riferimento al paragrafo *c)* dell'art. 61 del contratto nazionale di lavoro si concorda di corrispondere il premio di fine stagione nella seguente misura:

Ai dipendenti di alberghi con apertura stagionale di 6 mesi verrà corrisposto un premio pari a due giornate mensili per ogni mese di servizio prestato. Il diritto al premio maturerà comunque dopo tre mesi di effettivo servizio.

Ai dipendenti alberghi con apertura stagionale di 4 mesi verrà corrisposto un premio pari a due giornate mensili per ogni mese di servizio prestato. Il diritto al premio maturerà comunque dopo due mesi di effettivo servizio.

Ai dipendenti di alberghi con apertura stagionale di due mesi verrà corrisposto un premio pari a due giornate mensili per ogni mese di servizio prestato. Il diritto al premio maturerà comunque dopo un mese di effettivo servizio.

Il premio stagionale verrà liquidato al termine della stagione e non avranno diritto ad esso i dimissionari o coloro che incorressero nelle sanzioni di cui all'art. 46 del contratto nazionale di lavoro.

Si conviene inoltre che il premio stagionale s'intenderà assorbito nelle eventuali future disposizioni di legge che potranno essere emanate e riguardanti la regolamentazione dei contratti a tempo determinato.

Art. 10.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti procederanno alla nomina dei rappresentanti ai sensi del contratto nazionale di lavoro.

Art. 11.

PICCOLI ALBERGHI

a) Con riferimento all'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro la retribuzione del personale potrà essere fatta a paga fissa. In questo caso la misura della retribuzione è quella risultante dalla unita Tabella.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Premesso che gli esercizi alberghieri della provincia di Como, hanno una prevalenza stagionale si conviene che le tabelle dei minimi garantiti e delle relative indennità avranno decorrenza dall'inizio della prossima stagione e cioè dal 1° aprile 1960. La durata come quella del presente contratto è stabilita al 31 dicembre 1961.
Il presente contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno se una delle due parti non lo disdetterà a mezzo lettera raccomandata con R.R. almeno tre mesi prima della scadenza.

A) TABELLA DEI MINIMI SALARIALI PER GLI ALBERGHI STAGIONALI

CATEGORIA E QUALIFICA DEL PERSONALE	Punto	CATEGORIA ALBERGHI Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
1ª Categoria personale					
1º maître d'Hôtel	18	50.000	48.000	46.000	—
2º maître d'Hôtel	16	48.000	45.500	43.500	—
3º maître d'Hôtel	14	45.000	43.000	41.500	—
1º barman	16	48.000	45.500	43.500	—
1º portiere con lingue	16	48.000	45.500	43.500	—
Governante con lingue (donna)	14	40.000	37.500	36.000	—
1º capo cuoco	18	50.000	47.500	46.000	—
2º capo cuoco o capo cuoco	14	45.000	43.000	41.500	—
2ª Categoria personale					
Capo cameriere (solo per la 3ª e 4ª cat.)	18	—	—	—	43 000
Portiere (solo per la 3ª e 4ª cat)	16	—	—	—	41 500
Capo cuoco (solo per la 3ª e 4ª cat)	18	—	—	—	43 000
2º barman	12	41.500	40.000	39.000	—
Chef d'étage	12	41.500	40.000	39.000	—
Chef dell'hall	12	41.500	40.000	39.000	—
Chef ai vini	12	41.500	40.000	39.000	—
Chef de Rang	11	40.500	39.000	38.500	36.500
2º portiere con lingue – solo cat. Lusso	13	41.500	40.000	39.000	—
Portiere di notte con lingue – solo categorie di Lusso	11	39.000	38.000	37.500	—
1º portiere senza lingue	10	39.000	38.000	37.500	—
Conduttore con lingue	10	39.000	38.000	37.500	—
Governante senza lingue (donna)	10	36.000	34.500	33.500	—
Cuoco capo partita	11	40.500	39.000	38.500	36 500
Cuoco generico se solo	11	40.500	39.030	38.500	36 500
Cuoco famiglia	9	38.500	37.500	36.500	34 500
1º cantiniere	10	39.000	37.500	36.000	—
Caffettiere consegnatario	10	39.000	37.500	36.000	—
Dispensiere consegnatario	10	39.000	37.500	36.000	34.000
Guardarobiera consegnataria (donna)	10	36.000	34.000	32.500	32.000
Stiratrice capo reparto (donna)	8	33.000	32.000	31.500	30.000
Ausiliari capo operai ed operai specializzati	10	39.000	37.500	36.000	34.000
Controllo merci – solo cat. Lusso	14	41.500	40.000	39.000	—
3ª Categoria personale					
Demi chef	9	37.500	36.500	35.500	34 000
Commiss d'étage con lingue	7	34.500	34.000	33.500	32 000
Commiss di sala con lingue	7	34.500	34.000	33.500	32 000
Commiss di sala e d'étage senza lingue	6	33.500	33.000	32.500	31 500

Segue: A) TABELLA DEI MINIMI SALARIALI PER GLI ALBERGHI STAGIONALI

CATEGORIA E QUALIFICA DEL PERSONALE	Punto	CATEGORIA ALBERGHI Lusso	1ª categoria	2ª categoria	3ª e 4ª categoria
Commiss. di sala inferiore 18 anni	5	26.000	25.500	25.000	24.000
Commiss. debarasseur inferiore 18 anni	3	20.000	19.000	18.000	17.000
Conduttore senza lingue	9	37.500	36.500	35.500	—
Telefonista con lingue	10	37.500	36.500	35.500	—
Telefonista e aiuto portineria	8	36.000	35.000	34.500	33.000
1º Commissioniere	8	36.000	35.000	34.500	—
Telefonista senza lingue	7	35.000	34.000	33.500	—
Commissioniere ascensorista	6	33.500	33.000	32.500	—
Guardia portone	7	35.000	34.000	33.500	32.000
Commissioniere ascensorista inferiore 18 anni	5	26.000	25.500	25.000	24.000
Cameriera ai piani con lingue (donna)	8	33.000	32.000	31.500	30.000
Cameriera ai piani senza lingue (donna)	7	31.500	31.000	30.500	29.000
Aiuto cameriera ai piani (donna)	6	30.000	29.500	29.000	28.000
Facchino ai piani	9	37.500	36.500	35.500	34.000
Aiuto facchino ai piani	7	34.500	34.000	33.500	32.000
1º commissioniere di cucina	9	37.500	36.500	35.500	34.000
2º commissioniere di cucina	7	35.000	34.000	33.500	32.000
Garzone cucina e aiuto facchino	7	35.000	34.000	33.500	32.000
Facchino cucina e argentiere	8	36.000	35.000	34.500	33.000
Caffettiere	8	36.000	35.000	34.500	33.000
Dispensiere e cantiniere	8	36.000	35.000	34.500	33.000
Interno in genere	8	36.000	35.000	34.500	33.000
Aiuto interno	7	35.000	34.000	33.500	32.000
Aiuto interno inferiore 18 anni	5	26.000	25.500	25.000	24.000
Guardarobiera non consegnataria (donna)	8	32.500	32.000	31.000	30.000
Donna di guardaroba	6	30.000	29.500	29.000	28.000
Stiratrice (donna)	7	31.500	30.500	30.000	29.000
Aiuto stiratrice (donna)	6	30.000	29.500	29.000	28.500
Lavandaio	9	37.500	36.500	36.000	34.000
Lavandaia (donna)	7	31.500	30.500	30.000	29.500
Aiuto lavandaia (donna)	6	30.000	29.500	29.000	28.000
3ª Categoria personale					
Donna del personale	6	30.000	29.500	29.000	28.000
Donna tuttofare ai servizi	6	30.000	29.500	29.000	28.000
Donna tuttofare inferiore 18 anni	4	20.500	19.500	18.500	17.500
OPERAI					
Elettricista	9	37.500	36.500	35.500	—
Facchino	8	36.000	35.000	34.500	—
Aiuto garagista	7	35.000	34.000	33.500	—
Operai generici	7	35.000	34.000	33.500	—

B) TABELLA MINIMI GARANTITI PER GLI ALBERGHI ANNUALI

		1ª categ.	2ª categ.	3ª e 4ª categ.
1ª categoria				
Punti	18	45.000	43.000	39.500
	16	42.000	40.000	38.000
	14	40.000	38.000	36.500
donna	12	34.000	33.000	32.000
2ª categoria				
Punti	12	36.500	35.500	33.500
	11	35.500	34.500	33.000
	10	34.500	33.000	31.500
donna	10	31.500	30.000	29.000
	9	33.500	32.500	31.000
donna	8	29.500	28.000	27.000
donna	7	28.500	27.500	26.500
3ª categoria				
Punti	9	33.500	32.500	30.500
	8	32.000	31.500	30.000
donna	8	29.000	28.000	26.500
	7	31.000	30.000	29.000
donna	7	28.500	27.000	26.000
	6	30.000	29.000	28.000
donna	6	27.500	26.500	25.000
	5	23.500	22.500	21.500
uomo	3	18.000	17.000	16.000
donna	4	18.500	17.500	16.500

C) TABELLA MINIMI DI PAGA FISSA PER I DIPENDENTI DI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DI 3ª, 4ª e 5ª Cat.

ANNUALI	
Cuoco o cuoca	L. 40.000
Aiuto cuoco	» 34.000
Interno in genere	» 31.000
Interna in genere	» 29.000
Commiss. cucina	» 30.000
Cameriere	» 36.000
Cameriera	» 33.000
Aiuto cameriere inf. 20 anni	» 28.000
Aiuto cameriera inf. 20 anni	» 26.000
Interni dai 16-18 anni	» 21.000
Interni inferiori ai 16 anni	» 18.000
STAGIONALI	
Cuoco o cuoca	L. 44.000
Aiuto cuoco	» 37.000
Interno	» 33.000
Interna	» 31.500
Commiss. cucina	» 32.000
Cameriere	» 39.000
Cameriera	» 35.500
Aiuto inf. ai 20 anni	» 30.000
Aiuto cam. di 20 anni	» 28.000
Interni dai 16-18 anni	» 22.000
Interni inf. 16 anni	» 19.000

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 10 AGOSTO 1950, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER TUTTO IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI, HÔTELS MEUBLÉS, PENSIONI E LOCANDE, NONCHÈ RISTORANTI, CAFFÈ, BARS E TAVERNE ANNESSI, DELLA PROVINCIA DI CUNEO

L'anno 1950, addì 10 del mese di agosto,

tra

l'Unione dei Commercianti della provincia di Cuneo, Sindacato Alberghi e Turismo rappresentata dal cav. *Francesco Roggero*, rag. *Achille Breno*, sig. *Mamino Bartolomeo*, sig. *Morra Giacomo*, sig. *Tornatore Mario*, sig. *Tortone Bernardo* ed il sig. *Ansaldi Massimo*, segretario del Sindacato;

e

la Camera del Lavoro di Cuneo, rappresentata dai signori *Parri Arnaldo* e *Toselli Edoardo*;

la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, rappresentata dal sig. *Fagnoni Giuseppe*, si è stipulato il seguente accordo:

Art. 1.

In riferimento alla premessa del contratto nazionale di lavoro, l'accordo da valere per tutto il personale salariato dipendente dagli alberghi, hôtel meublé, pensioni e locande di Cuneo e provincia nonchè dei ristoranti, caffè bar, e taverne annessi, entrerà in vigore con effetto dal 1° aprile 1950.

Art. 2.

APPRENDISTATO

Non potranno essere assunti più di un apprendista ogni dieci dipendenti o frazioni di dieci dipendenti per ciascuna categoria (interni ed esterni).

Agli apprendisti verranno corrisposti i compensi stabiliti dall'art. 9 del contratto nazionale di lavoro.

Art. 3.

ORARIO

L'orario di servizio resta confermato quale è stabilito dall'art. 16 del contratto nazionale di lavoro con esclusione delle ore dei pasti.

Per l'effettuazione dei pasti saranno considerate due ore giornaliere.

Art. 4.

RETRIBUZIONI

Ai sensi dell'art. 27 del contratto nazionale di lavoro la retribuzione dovuta al personale è così costituita:

a) salario;

b) vitto e alloggio;

c) percentuale di servizio sui conti dei clienti.

SALARI

I salari stabiliti sono quelli indicati dalla tabella *A*.

Ogni azienda alberghiera conglobèrà in un unico tronco salario l'ammontare complessivo dei salari stessi in riferimento allo specifico numero del personale delle aziende, distribuendosi così detta globale di salari con il medesimo punteggio stabilito per la distribuzione della percentuale di servizio.

VITTO E ALLOGGIO

Per quanto si riferisca al vitto e alloggio, ci si attiene a quanto stabilito in merito all'articolo 29 del contratto nazionale di lavoro.

L'indennità mensile sostitutiva del vitto e alloggio viene fissata in L. 4500 mensili, ammontare minimo.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Per gli alberghi di prima e di seconda categoria e per quelli stagionali di qualsiasi categoria la percentuale di servizio è del 15% come previsto dal contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949.

Per tutti gli altri alberghi, la percentuale di servizio sui conti di albergo rimarrà ferma al 15% salvo accordi particolari fra i datori di lavorò e i prestatori di opera, la cui validità è subordinata alla ratifica preventiva delle organizzazioni sindacali di giurisdizione.

In nessun caso e per nessun motivo la percentuale di servizio può essere inferiore al 12 %.

Art. 5.

MINIMO GARANTITO

In riferimento all'art. 70 del contratto nazionale di lavoro le parti concordano di fissare un minimo garantito al personale alberghiero.

Tale minimo garantito, oltre il quale il dipendente avrà diritto al vitto e all'alloggio, è quello stabilito nell'allegata tabella *B*.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno una gratifica natalizia nel modo stabilito dall'art. 23 del contratto nazionale di lavoro.

Per i piccoli alberghi di cui all'art. 66 la gratifica natalizia è fissata nel mensile stabilito più valore di vitto e alloggio.

Art. 7

PICCOLI ALBERGHI

La retribuzione fissa mensile per il personale dipendente dai piccoli alberghi ammessi a sostituire la percentuale di servizio ai sensi dell'art. 66 del contratto nazionale di lavoro è stabilita dalla tabella allegata *C*.

Art. 8.

ALBERGHI DI STAGIONE

Per il personale assunto per il periodo stagionale negli alberghi stagionali, i minimi garantiti saranno quelli indicati alla tabella *B* allegata, maggiorata come segue:

a) del 50 % se la durata della stagione o dell'impiego non supera un mese;

b) del 40 % se la durata è superiore al mese ma non raggiunge i 2 mesi;

c) del 30 % se la durata è superiore ai due mesi.

Art. 9.

ORARIO ALBERGHI STAGIONALI

In conformità dell'art. 55 del contratto nazionale di lavoro l'orario normale di lavoro si intende aumentato di un'ora a fronte delle aziende non stagionali. Per la consumazione dei pasti saranno considerate due ore giornaliere.

Art. 10.

DURATA DELL'ACCORDO

La durata del presente accordo integrativo, nonchè delle norme per le sue eventuali innovazioni, sono identiche a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 11

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti dànno reciprocamente atto che stipulando il presente accordo non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.

Art. 12.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per quanto non contemplato nel presente accordo le parti si richiamano alle clausole contenute nel contratto nazionale di lavoro.

TABELLA ALLEGATA *A*

TABELLA DEI PUNTI E DEI SALARI FUNZIONALI

Personale:	Punti	2ª categ.	3ª e 4ª categ.
Maître d'hôtel con conoscenza tre lingue	14	2.800	—
1° Cameriere	12	2.160	1.840
2° Cameriere	7	1.600	1.400
Commis (o 3° cameriere)	5	800	700
Cameriere ai piani	7	1.520	1.280
Cameriera sala e piani	8	1.520	1.280
Aiuto cameriere piani	5	800	700
Facchino ai piani	7	2.160	1.940
Premio sveglia al facchino piani (premio personale)		2.000	1.500
Conduttori stazione e servizio interno	5	1.720	1.520
Primo cuoco e cuoco unico	14	13.500	11.880
Aiuto cuoco	8	9.080	—
Interni in genere (sguatteri e persone di fatica)	6	2.160	1.940
Guardarobiera	7	2.160	1.940
Lavandaia	7	2.160	1.940
Apprendista sala primi 4 mesi	1	—	—
Apprendista sala dopo 4 mesi	2	500	400
Apprendista cucina primi 4 mesi	1	—	—
Apprendista cucina dal 5° al 12° mese	2	500	400
Apprendista cucina dopo il 12° mese	3	600	500

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI SALARI MINIMI GARANTITI

Personale:	ALBERGHI 2ª categ.	3ª e 4ª categ.
1° Cameriere o camer. unico	21.000	19.000
1° Cuoco o cuoco unico	21.000	19.000
Aiuto cuoco	15.000	13.000
2° Cameriere	13.500	11.500
Commis o 3° cameriere	10.000	7.500
Apprendista sala per i primi 4 mesi	4.000	3.000
Apprendista sala dopo il 4° mese	5.000	4.000
Cameriera ai piani	13.000	11.000
Cameriera misto sala e piani	13.500	11.500
Aiuto cameriere piani o misto	8.000	7.000
Facchino ai piani	13.500	11.500
Premio sveglia	2.000	1.500
Conduttore con servizio interno	12.000	10.000
Interno in genere, sguattero fatica	12.000	10.500
Guardarobiera	13.000	11.000
Lavandaia	12.000	10.000
Apprendista cucina primi 4 mesi	4.000	3.000
Apprendista cucina dal 5° al 12° mese	5.000	4.000
Apprendista cucina dopo il 12° mese	6.000	5.000

ALLEGATO *C*

TABELLE RETRIBUZIONI FISSE MENSILI PER « PICCOLI ALBERGHI » di cui all'art. 66 del C.N.L.

	Alberghi di 3ª categ
1° Cameriere	15.000
2° Cameriere	11.000
3° Cameriere (commis)	8.000
Apprendista sala per i primi 4 mesi	2.500
Apprendista sala dal 5° al 12° mese	4.000
Aiuto cameriere con servizi vari	6.500
Interno in genere	9.000
Cameriera mista sala e piani	9.500
Cuoco	19.000
Apprendista cucina per i primi 4 mesi	3.000
Apprendista cucina dal 5° al 12° mese	4.000
Apprendista cucina dopo il 12° mese	6.000
Facchino servizi vari	9.000
Premio sveglia	1.500
Cameriera ai piani	9.000

Per gli alberghi di 4ª categoria viene stabilita una riduzione del 10%.

Art. 13.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

A chiarimento di quanto genericamente riportato nell'art. 12 del presente contratto (disposizioni transitorie) si precisa quanto segue:

a) *Gratifica Natalizia*

Valgono a tutti gli effetti le norme di cui all'art. 23 del contratto nazionale di lavoro e precisamente: per la seconda categoria e per tutti gli altri alberghi che vanno a percentuale sarà corrisposta la 13ª mensilità in base al minimo garantito di cui all'annessa tabella *B*, più valore di vitto e alloggio. Per i piccoli alberghi di cui all'art. 66 del contratto nazionale di lavoro valgono le norme di cui al secondo capoverso dell'art. 6 del presente contratto.

b) *Festività nazionali ed infrasettimanali*

Al personale che presta servizio nei giorni di festività nazionali o di festività infrasettimanali, oltre alla paga normale, compete una indennità pari all'importo di una giornata lavorativa maggiorata della quota di vitto ed alloggio.

Le festività nazionali sono le seguenti: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre.

Le festività infrasettimanali sono le seguenti: Natale, Capo d'anno, Pasqua, Ferragosto, Santo Patrono della città dove risiede l'azienda.

Art. 14.

Per la liquidazione dell'indennità di licenziamento di cui agli articoli 42 e 43 e seguenti del contratto nazionale di lavoro si ritengono valide a tutti gli effetti le allegate tabelle *D* ed *E*.

TABELLA ALLEGATA *D*

INDENNITA' PER ANZIANITA' MATURATA DAL 1° GENNAIO 1946

Personale di:

1ª *Categoria*

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª e 4ª	Locan.
UOMINI					
oltre i 20 anni	990	900	856	810	720
dai 18 ai 20 anni	900	810	770	730	648
DONNE					
oltre i 20 anni	844	768	730	692	614
dai 18 ai 20 anni	770	700	666	630	560

2ª *Categoria*

UOMINI					
oltre i 20 anni	792	720	684	654	576
dai 18 ai 20 anni	712	648	616	584	518
DONNE					
oltre i 20 anni	666	606	576	546	484
dai 18 ai 20 anni	612	556	528	500	444

3ª *Categoria*

UOMINI					
oltre i 20 anni	674	612	582	550	490
dai 18 ai 20 anni	616	560	532	504	448
dai 16 ai 18 anni	516	470	446	424	376
inferiori ai 16 anni	470	428	406	386	344
DONNE					
oltre i 20 anni	560	510	484	460	408
dai 18 ai 20 anni	516	470	446	424	376
dai 16 ai 18 anni	492	448	426	404	358
inferiori ai 16 anni	470	428	406	386	344

Le cifre sopra riportate si riferiscono al valore della liquidazione di una giornata.

TABELLA ALLEGATA *E*

COMPUTO GIORNALIERO DELL'INDENNITA' DI LICENZIAMENTO PER ANZIANITA' MATURATE A TUTTO IL 1945

Personale di:

1ª *Categoria:*

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª e 4ª	Locan.
1° maggiordomo	—	—	—	—	—
1° portiere	—	—	—	—	—
1° governante	—	—	—	—	—
capo cuoco	296	270	234	201	—
2° e 3° maggiordomo	—	—	—	—	—
barman	—	—	—	—	—
1° portiere di notte per alberghi di lusso	198	171	153	135	—
2ª *Categoria*	207	174	144	105	—
3ª *Categoria*	162	129	114	114	114

Visti l'accordo e le tabelle che precedono.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 28 LUGLIO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER I LAVORATORI DI ALBERGO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA (ESCLUSO IL COMUNE DI GRADO)

Il giorno 28 del mese di luglio dell'anno 1955, in Gorizia,

fra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Gorizia, rappresentata dal suo presidente *Lino Mattioni*, assistito dal Capo gruppo albergatori *Gianni Trobitz*, nonchè dai segretari delle Associazioni di Gorizia e Monfalcone, rispettivamente *Carlo Valentinuzzi* e *Romano Candotti*, da una parte

e dall'altra parte:

la C.I.S.L., Unione Sindacale provinciale di Gorizia, rappresentata dal suo segretario *Giuseppe Vodice*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Gorizia, rappresentata dal suo segretario *Armando di Lazzaro*, nonchè la U.I.L. di Gorizia, rappresentata dal suo segretario *Vincenzo Pontini*;

a seguito dell'accordo di massima raggiunto presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Gorizia il giorno 12 dicembre 1951, si è stipulato il seguente accordo integrativo di lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere della provincia di Gorizia, escluse quelle del Comune di Grado.

Art. 1.

APPLICAZIONE CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO

I contraenti convengono di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori di albergo stipulato a Roma il 18 dicembre 1949 tra l'A.I.A., la F.A.I.T. e l'Associazione Albergatori di Genova, da una parte, e la F.I.L.A.M. e il L.S.N.L.A.M., dall'altra parte, salvo le eccezioni previste dal presente accordo integrativo.

Art. 2.

SFERA DI APPLICAZIONE

Il presente accordo è valido per tutto il personale salariato dipendente da alberghi, pensioni e locande, escluso ogni altro esercizio annesso come ristoranti, trattorie, osterie, caffè, bars. taverne, ecc. anche se gestite direttamente dall'albergatore o locandiere. Sarà invece applicato a tutto il personale dipendente da pensioni.

Il personale addetto ad attività promiscua di locanda e pubblico esercizio (caffè, bar, ristorante, trattoria, osteria, ecc.) seguirà le sorti dei contratti di lavoro ed accordi salariali integrativi previsti per la attività prevalente.

Art. 3.

APPRENDISTATO

In riferimento all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro il numero degli apprendisti dovrà essere contenuto nei seguenti limiti:

del 5% negli alberghi di lusso;

del 7% negli alberghi di 1ª categoria;

del 10 % negli alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria;

del 12% negli alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria, in relazione al numero complessivo dei dipendenti e con un minimo di due apprendisti per gli alberghi e pensioni e di uno per gli esercizi di cui all'art. 66 del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 16 del C.C.N.L., l'orario giornaliero del personale di albergo rimane fissato come segue:

8 ore per gli addetti al guardaroba e per gli operai ausiliari;

9 ore per tutto il rimanente personale operaio.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO

In deroga all'art. 18 del C.C.N.L., il lavoro straordinario va retribuito con l'aumento del 50% sul salario se trattasi di servizio diurno, del 100% se trattasi di servizio notturno. Inoltre per ogni ora straordinaria di lavoro al lavoratore sarà corrisposta la quota parte di minimo garantito rapportato ad ora.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Con riferimento all'art. 20 del C.C.N.L. ad ogni lavoratore spetta per ogni settimana una giornata intera di riposo.

Art. 7.

FERIE

Dopo un anno d'interrotto servizio presso la stessa azienda, il personale ha diritto al seguente periodo di ferie retribuite: di giorni 20 per la prima categoria; di giorni 15 per la seconda e terza categoria (vedi articolo 21 del C.C.N.L.).

Art. 8.

GRATIFICA NATALIZIA

In coincidenza con la Vigilia di Natale i datori di lavoro corrisponderanno ai loro dipendenti una gratifica natalizia nella misura corrispondente a 25 giornate di salario tabellare, minimo garantito, nonchè quota indennità vitto ed alloggio di cui al secondo capoverso del successivo art. 12 (vedi art. 23 C.C.N.L.).

Per i periodi inferiori ad un anno di servizio saranno corrisposti i relativi ratei mensili, calcolando per un mese intero le frazioni di mese superiori ai 15 giorni.

Art. 9.

FESTIVITÀ NAZIONALI
FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI

Con riferimento agli articoli 24 e 25 del C.C.N.L. in occasione delle festività nazionali stabilite per legge e delle festività infrasettimanali: Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto e Santo Patrono del luogo, al personale sarà corrisposta la normale retribuzione. In caso di prestazione d'opera nelle suddette festività nazionali e infrasettimanali il personale avrà diritto in aggiunta alla normale retribuzione ad una indennità nella misura pari alla retribuzione normale giornaliera (salario, minimo garantito, quota convenzionale vitto ed alloggio).

Art. 10.

RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 27 del C.C.N.L. la retribuzione dovuta al personale è così costituita:

a) salario;

b) vitto ed alloggio;

c) percentuale di servizio sui conti dei clienti, con un minimo garantito.

Art. 11.

SALARIO

Il salario va corrisposto individualmente ad ogni dipendente, nella misura di cui al prospetto allegato « A » al presente accordo, in relazione alla categoria ed alla qualifica del lavoratore, nonchè in relazione alla categoria di appartenenza dell'azienda prevista dagli articoli 1 e 66 del C.C.N.L.

Art. 12.

VITTO ED ALLOGGIO E RELATIVE INDENNITÀ

Il vitto e l'alloggio saranno corrisposti in natura, gratuitamente, in conformità all'articolo 29 del C.C.N.L.; il vitto dovrà essere variato, sano e sufficiente ed i locali adibiti ad uso alloggio dovranno soddisfare le esigenze di decoro ed igiene.

L'indennità convenzionale vitto ed alloggio agli effetti del calcolo della gratifica natalizia, festività nazionali ed infrasettimanali, indennità di licenziamento, ferie non godute e qualsiasi altra indennità, viene così stabilita: vitto lire 4.500 ed alloggio lire 300 mensili.

Il datore di lavoro quando non intenda o non sia in grado di fornire il vitto o l'alloggio o entrambi, dovrà corrispondere la relativa indennità sostitutiva nella seguente misura: per il vitto lire 6.000 mensili e per l'alloggio lire 700 mensili.

Art. 13.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio applicata nella misura del 15% sui conti dei clienti (di cui un quindicesimo a favore del personale con qualifica impiegatizia) in conformità all'art. 30 del C.C.N.L., sarà ripartita fra tutto il personale in base al punteggio indicato nell'allegato « A » al presente accordo.

Art. 14.

MINIMO GARANTITO DI PERCENTUALE DI SERVIZIO

Il datore di lavoro garantisce al proprio personale non impiegatizio un minimo mensile di percentuale di servizio. Detto minimo garantito di percentuale sarà pari al 70% dell'indennità di contingenza spettante al personale non impiegatizio dipendente da pubblici esercizi della provincia di Gorizia.

Ai fini della applicazione dell'indennità di contingenza agli effetti del calcolo del minimo garantito, il personale dipendente da aziende alberghiere viene parificato al personale dipendente da pubblici esercizi come segue:

alberghi di 1ª e di 2ª categoria:

portiere con conoscenza di almeno tre lingue = I categoria;

portiere con conoscenza di meno di tre lingue = II categoria;

cameriere, stiratrice, guardia di notte, lavandaia = III categoria;

tutto il rimanente personale = IV categoria;

alberghi di 3ª e 4ª categoria, nonchè alberghi di cui all'art. 66 del C.C.N.L.:

tutto il personale viene considerato di = IV categoria.

Qualora la percentuale di servizio non raggiunga nel mese il minimo garantito di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, il datore di lavoro corrisponderà

in proprio e direttamente al lavoratore la differenza tra l'importo riscosso quale percentuale di servizio ed il minimo garantito stesso, senza diritto ad alcuna rivalsa nei mesi in cui il minimo garantito viene superato.

Art. 15.

PERSONALE ADIBITO A DIVERSE MANSIONI

Rimane convenuto che qualora una stessa persona venga adibita a due o più mansioni per le quali spettano salario e punteggio diverso, essa avrà diritto ad un solo salario e ad un solo punteggio, precisamente a quelli maggiori.

Art. 16.

ESERCIZI ALBERGHIERI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

I salari e le indennità convenzionali e sostitutive del vitto ed alloggio di cui ai precedenti articoli 11 e 12 vanno integralmente applicati per gli esercizi alberghieri dei comuni di Gorizia e Monfalcone. Si intendono invece ridotti del 10% per gli esercizi alberghieri degli altri Comuni della provincia.

Art. 17.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo abroga e sostituisce gli accordi 9 giugno e 19 dicembre 1947, ha valore con decorrenza 1° gennaio 1953 e scadrà con la data del 31 dicembre 1955. S'intenderà peraltro tacitamente rinnovato di sei in sei mesi qualora una delle parti contraenti non lo disdica con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno un mese prima della sua scadenza.

Prospetto allegato « A » all'accordo integrativo al C.C.N.L. per i lavoratori di albergo della provincia di Gorizia (escluso Grado), a valere con decorrenza 1° gennaio 1953.

PUNTEGGIO E TABELLA SALARIALE

Categoria e qualifica del personale	Punti	Salario mensile Lire
Alberghi di 1ª e 2ª categoria		
Segretario di albergo	1	—
2ª categoria		
Portiere	9	3.250
3ª categoria		
Facchino ai piani	8	2.500
Guardia di notte	8	2.500
Cameriera ai piani	8	2.000
Interni in genere (lavandaia, stiratrice, donna tutto fare)	6	2.000
Alberghi di 3ª e 4ª categoria e Pensioni di 2ª e 3ª categoria		
Segretario	1	—
3ª categoria		
Facchino ai piani, guardia di notte, con contemporanea mansione di portiere nei piccoli alberghi di cui all'articolo 66 del C. C. N. L.	9	2.250
Cameriera ai piani	8	2.000
Interni in genere (lavandaia, stiratrice, donna tutto fare).	6	2.000

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA AD ECCEZIONE DEI COMUNI DI SANREMO ED OSPEDALETTI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno trenta del mese di settembre, nella sede dell'Associazione Albergatori in Bordighera

tra

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Bordighera, Vallecrosia Ventimiglia rappresentata dal sig. rag. *Giacomo Corominnes* Presidente

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Arma di Taggia rappresentata dal sig. *Carlo Monfroni*, Presidente;

il SINDACATO ALBERGATORI DELL'UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI di Imperia rappresentata dal sig. *Ettore Torre;*

l'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI di Diano Marina rappresentata dal sig. *Norberto Fenzi*, Presidente;

l'UNIONE PROVINCIALE DEI COMMERCIANTI rappresentata dal sig. *Manlio Zaccarini*, Segretario

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA F.I.L.A.M rappresentato dal rag. *Giovanni Antonellini*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI F.I.S.A.S.C.A., rappresentato dal sig. *Carlo Lami*

si è stipulato il seguente accordo integrativo al Contratto Nazionale Lavoratori Alberghi, Pensioni e Locande.

Art. 1.

APPLICABILITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo è applicabile a tutte le aziende alberghiere contemplate nel Capo 1° del Contratto nazionale lavoratori d'albergo e che svolgono la loro attività nel territorio di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Arma di Taggia, Imperia, Diano Marina, Cervo e tutto il rimanente territorio della Provincia escluso Sanremo e Ospedaletti.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1° del Contratto nazionale lavoratori d'Albergo, per la classifica degli esercizi vale quella stabilita dall'Ente provinciale per il Turismo e pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia.

Le tabelle dei salari verranno quindi compilate per categoria di esercizi come segue: Alberghi di lusso alberghi di prima categoria alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria Alberghi di terza categoria e pensioni di seconda categoria alberghi di quarta categoria e pensioni di terza categoria locande.

Art. 3.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Per la classificazione del personale vale quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 del Contratto nazionale lavoratori d'Albergo, salvo le eccezioni di cui alla tabella dei punti della percentuale per le aziende che applicano tale sistema di retribuzione.

Art. 4.

APPRENDISTATO

In tutte le aziende alberghiere potranno essere assunti apprendisti nei vari servizi sempre che gli stessi non occupino il posto di un lavoratore qualificato e nella seguente proporzione:

a) portineria: due apprendisti fino a tre adulti addetti alla portineria;

b) cucina: un apprendista per ogni cuoco capo partita o commis;

c) sala: un apprendista ogni chef de rang o commis;

d) per le piccole aziende di cui all'art. 66 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo potrà essere assunto comunque un apprendista in ogni azienda ed uno ogni successivo gruppo di due dipendenti e familiari, titolare compreso.

Agli apprendisti verranno corrisposti i compensi stabiliti dall'art. 8 del Contratto nazionale lavoratori di albergo.

Per la corresponsione agli apprendisti dei minimi mensili garantiti e delle indennità per festività, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento, ecc. valgono le tabelle allegate.

Nelle aziende in cui si applicano i compensi mensili fissi di cui all'art. 66 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, agli apprendisti verranno corrisposti i salari di cui alle tabelle allegate.

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro giornaliero è quello determinato dall'art. 16 del Contratto nazionale lavoratori d'Albergo, escluso naturalmente, il tempo necessario per la consumazione dei pasti da computarsi in un'ora.

Con riferimento agli articoli 16-18 e 19 del Contratto nazionale lavoratori d'Albergo e fermo restando tutte le norme in esso stabilite, le indennità per la decima ora e per le successive ore straordinarie, saranno quelle risultanti dalle tabelle allegate.

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Nei piccoli alberghi, nelle pensioni e nelle locande di cui all'art. 66 del Contratto nazionale lavoratori di albergo, è consentito il frazionamento del riposo settimanale in due mezze giornate nelle quali il lavoratore non potrà effettuare più di cinque ore consecutive comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 7.

FERIE - GRATIFICA NATALIZIA - FESTIVITÀ

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 5 le indennità dovute ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, congedo matrimoniale, preavviso, licenziamento, ecc. vengono fissate dalle tabelle allegate.

Per gli esercizi di cui all'art. 66 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo e della dichiarazione integrativa vengono fissate particolari indennità ricavate dalla media di retribuzione stabilite per i vari mesi dello anno e maggiorata del valore del vitto e dell'alloggio.

Art. 8.

RETRIBUZIONE

a) considerata la particolare natura del lavoro delle località di cui all'art. 1 del presente accordo, differente da quello di Sanremo e Ospedaletti, considerato altresì ormai acquisito il sistema di retribuzione dei lavoratori d'albergo nelle suddette località che ha trovato la più naturale e semplice applicazione, viene mantenuto integralmente l'attuale sistema di paga col minimo mensile garantito come da allegate tabelle.

b) le tabelle dei compensi mensili fissi e le altre ad esse riferibili verranno periodicamente aggiornate in relazione all'incremento o alla diminuzione subita dall'indennità giornaliera di contingenza per le categorie dei lavoratori dell'industria che servirono di equiparazione per il personale alberghiero secondo i rispettivi scaglioni di età e di sesso.

Stabilite cioè le seguenti equiparazioni:

Operaio specializzato personale di prima categoria;

Operaio qualificato personale di seconda categoria;

Manovale specializzato personale di terza categoria;

l'aggiornamento periodico dei Minimi mensili garantiti o dei Compensi mensili fissi si otterrà moltiplicando per ventisei il valore dei punti o del punto in aumento o in diminuzione della contingenza.

c) Valore del vitto e dell'alloggio In riferimento all'art. 29 del Contratto nazionale lavoratori d'Albergo ove non venga corrisposto il vitto e l'alloggio in natura od uno dei due, al lavoratore competerà una indennità sostitutiva di L. 5.100 mensili per il vitto e di L. 900 mensili per l'alloggio.

Art. 9.

LAVORATORI EXTRA

Il compenso per i lavoratori extra di cui all'art. 36 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo viene fissato nella seguente misura:

CATEGORIA LAVORATORI	CATEGORIA ALBERGHI		
	lusso o prima	seconda e pensioni 1ª	terza e quarta pensioni 2ª e 3ª
Prima categoria	3.150	2.890	—
Seconda categoria	2.835	2.860	2.100
Terza categoria	2.260	2.160	2.020

Il compenso di cui sopra si intende per una giornata lavorativa con diritto a due pasti. Per mezza giornata lavorativa in misura non superiore a cinque ore, il compenso è ridotto del 25% con diritto ad un solo pasto.

L'ammontare dei compensi per i lavoratori extra è per il 40 per cento a carico del datore di lavoro e per il rimanente sessanta per cento da prelevarsi dalla percentuale.

Indipendentemente dalla eventuale maggiore durata della prestazione i lavoratori assunti come extra saranno retribuiti fino al sesto giorno con il compenso stabilito come sopra.

Art. 10.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

A maggior chiarimento si precisa che le festività nelle quali va usato ai lavoratori il trattamento previsto dagli articoli 24 e 25 del Contratto nazionale lavoratori di albergo sono i seguenti:

Festività nazionali: 25 aprile 1° maggio 2 giugno 4 novembre.

Festività infrasettimanali: 1° gennaio 6 gennaio 19 marzo lunedì di Pasqua Ascensione Corpus

Domini 29 giugno 15 agosto 1° novembre - 4 dicembre 25 dicembre 26 dicembre Festa del Santo Patrono.

Art. 11.

ALBERGHI DI STAGIONE

Premesso che per Bordighera, Ventimiglia e Diano Marina, viene considerato un periodo stagionale di mesi tre — dal 1° luglio al 30 settembre — e per tutte le altre località di cui all'art. 1 del presente accordo il periodo stagionale è di due mesi — dal 1° luglio al 31 agosto — si conviene quanto segue:

a) *orario di lavoro* in riferimento all'art. 55 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, si stabilisce in ore nove giornaliere l'orario normale di lavoro ed ore tre giornaliere, come massimo, il lavoro straordinario. Tali ore verranno compensate: la prima quale decima ora e le altre due con il compenso stabilito per le ore straordinarie.

b) *maggiorazione per il periodo stagionale*: in riferimento all'art. 63 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo viene stabilita per tutti gli alberghi, pensioni e locande una maggiorazione del dieci per cento sulle tabelle dei Compensi Mensili Fissi e da valere per il periodo di stagione dal 1° luglio al 30 settembre per Bordighera, Ventimiglia e Diano Marina e Luglio agosto per le altre località di cui all'art. 1° del presente accordo e da corrispondere a tutti i lavoratori in servizio in quel periodo.

c) *premio di fine stagione* in relazione al paragrafo a) dell'art. 62 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo viene istituito, per i lavoratori dipendenti da aziende a carattere stagionale, un premio di stagione nella misura di L. 4.500 per Bordighera, Ventimiglia e Diano Marina e di L. 3.000 per le altre località di cui all'art. 1° del presente accordo. Il premio è frazionabile in ragione di L. 1.500 mensili. Dal premio sono esclusi: il lavoratore assunto a tempo indeterminato che presti servizio per oltre sei mesi ed il lavoratore che abbandoni volontariamente il servizio.

Il premio di fine stagione e la maggiorazione di cui al punto b) non saranno corrisposti nella ipotesi che attraverso provvedimenti legislativi dovessero riconoscersi ai lavoratori indennità di ferie o altri diritti fino ad oggi non previsti nella disciplina contrattuale concernenti i lavoratori assunti a carattere stagionale.

Art. 12.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti contraenti concordano di provvedere al funzionamento di una Commissione Paritetica per ogni località sede di Associazione Albergatori composta di due rappresentanti della Associazione degli Albergatori e da un rapresentante per ognuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo. Alla Commissione sono affidati i compiti di cui agli artt. 35 e 68 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo.

Per il finanziamento della attività che andrà svolgendo la Commissione Paritetica viene stabilito, con decorrenza dalla entrata in vigore del presente accordo, un contributo del due per cento sui Minimi garantiti e sui Compensi mensili fissi corrisposti dalle aziende ai propri dipendenti. di cui l'uno per cento a carico dei datori di lavoro.

Tale contributo sarà versato secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni stipulanti.

Art. 13

COMPENSO FISSO MENSILE

Con riferimento all'art. 66 ed ai sensi della dichiarazione integrativa del Contratto nazionale lavoratori d'albergo si conviene che negli esercizi alberghieri siti nelle località di cui all'art. 1 del presente accordo integrativo, il sistema di retribuzione a percentuale potrà essere sostituito con il compenso fisso mensile. Tale compenso viene stabilito dalle tabelle allegate e vale per tutte le aziende alberghiere comprese anche quelle non rientranti nel primo comma dell'art. 66 del Contratto Nazionale Lavoratori d'Albergo, le quali, però, dovranno darne comunicazione scritta alla Associazione degli albergatori competente per territorio.

Per le aziende alberghiere non contemplate nel primo comma dell'art 66 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo e che intendono mantenere il sistema di retribuzione a percentuale, i salari di cui alle tabelle stabilite dal secondo comma del presente articolo saranno considerati come minimi mensili garantiti da corrispondere tutto l'anno oltre l'ammontare della percentuale. Si conviene che le parti contraenti disporranno ogni anno un elenco delle aziende alle quali viene concessa o rinnovata la facoltà di cui al presente articolo.

Art. 14.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano fermi a tutti gli effetti le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1960 ed avrà la durata del Contratto nazionale lavoratori d'albergo e cioè fino al 31 dicembre 1961.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di due anni qualora una delle parti non lo disdica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della data di scadenza.

TABELLA 1

COMPENSI MENSILI FISSI PER LAVORATORI CON OCCUPAZIONE INFERIORE AI DODICI MESI

in vigore dal 1° gennaio 1960 e valevole per gli esercizi di ogni categoria in Vallecrosia e Ventimiglia

PERSONALE - CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO MARZO - APRILE MAGGIO GIUGNO OTTOBRE - NOVEMBRE DICEMBRE					PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE (1)				
	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande
1ª Categoria										
Uomini sopra i 20 anni	35.850	34.650	—	—	—	39.435	38.115	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	31.600	30.400	—	—	—	34.760	33.440	—	—	—
2ª Categoria										
Uomini sopra i 20 anni	31.600	31.000	30.400	29.800	—	34.760	34.100	33.440	32.780	—
Uomini da 18 a 20 anni	28.600	27.950	27.350	25.700	—	31.460	30.745	30.085	28.270	—
Donna sopra i 20 anni	27.350	26.750	26.150	25.550	—	30.085	29.425	28.765	28.105	—
Donna da 18 a 20 anni	22.500	21.900	21.300	20.650	—	24.750	24.090	23.430	22.715	—
3ª Categoria										
Uomo sopra i 20 anni	29.200	28.600	27.950	27.350	26.750	32.120	31.460	30.745	30.085	29.425
Uomo da 18 a 20 anni	26.750	26.150	25.550	25.250	24.950	29.425	28.765	28.105	27.775	27.445
Uomo da 16 a 18 anni	21.900	21.300	20.700	20.400	20.100	24.090	23.430	22.770	22.440	22.110
Uomo sotto i 16 anni	17.050	16.450	15.800	15.500	15.200	18.755	18.095	17.380	17.050	16.720
Donna sopra i 20 anni	25.550	24.950	24.350	23.700	23.100	28.105	27.445	26.785	26.070	25.410
Donna da 18 a 20 anni	20.700	20.100	19.450	18.850	18.250	22.770	22.110	21.395	20.735	20.075
Donna da 16 a 18 anni	19.450	18.850	18.250	17.950	17.650	21.395	20.735	20.075	19.745	19.415
Donna sotto i 16 anni	17.050	16.450	15.800	15.500	15.200	18.755	18.095	17.380	17.050	16.720
Apprendisti										
Per i primi 4 mesi	5.685	5.485	5.270	5.170	5.070	6.250	6.030	5.800	5.685	5.575
Dal 5° mese	8.525	8.225	7.900	7.750	7.600	9.380	9.050	8.690	8.525	8.360
Dal 13° mese (cucina)	12.790	12.340	11.850	11.625	11.400	14.070	13.580	13.035	12.790	12.540

(1) Per Vallecrosia solo luglio e agosto.

TABELLA 2

COMPENSI MENSILI FISSI PER LAVORATORI CON OCCUPAZIONE DI ALMENO DOCICI MESI

in vigore dal 1° gennaio 1960 e valevole per gli esercizi di ogni categoria in Vallecrosia e Ventimiglia

PERSONALE - CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO - APRILE - MAGGIO GIUGNO - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE (1)					PERIODO: LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE (2)				
	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande
1ª *Categoria*										
Uomo sopra i 20 anni	32.850	29.200	—	—	—	36.135	32.120	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	28.600	27.950	—	—	—	31.460	30.745	—	—	—
2ª *Categoria*										
Uomo sopra i 20 anni	28.600	27.950	27.350	26.750	—	31.460	30.745	30.085	29.425	—
Uomo da 18 a 20 anni	26.150	25.550	24.950	24.350	—	28.765	28.105	27.445	26.785	—
Donna sopra i 20 anni	24.950	24.350	23.700	23.100	—	27.445	26.785	26.070	25.410	—
Donna da 18 a 20 anni	20.700	20.100	19.450	18.850	—	22.770	22.110	21.395	20.735	—
3ª *Categoria*										
Uomo sopra i 20 anni	26.750	26.150	25.550	25.250	24.950	29.425	28.765	28.105	27.775	27.445
Uomo da 18 a 20 anni	24.950	24.350	23.700	23.400	23.100	27.445	26.785	26.070	25.740	24.410
Uomo da 16 a 18 anni	20.100	19.450	18.850	18.550	18.250	22.110	21.395	20.785	20.405	20.075
Uomo sotto i 16 anni	15.200	14.600	14.000	13.700	13.400	16.720	16.060	15.400	15.070	14.740
Donna sopra i 20 anni	23.100	22.500	21.900	21.600	21.300	25.410	24.750	24.090	23.760	23.430
Donna da 18 a 20 anni	18.850	18.250	17.650	17.350	17.050	20.735	20.075	19.415	19.085	18.755
Donna da 16 a 18 anni	17.650	17.050	16.450	16.150	15.800	19.415	18.755	18.095	17.765	17.380
Donna sotto i 16 anni	15.200	14.600	14.000	13.700	13.400	16.720	16.060	15.400	15.070	14.740
Apprendisti										
Per i primi 4 mesi	5.070	4.870	4.670	4.570	4.470	5.577	5.357	5.137	5.027	4.917
Dal 5° mese	7.600	7.300	7.000	6.850	6.700	8.360	8.030	7.700	7.535	7.370
Dal 13° mese (cucina)	11.400	10.950	10.500	10.280	10.050	12.540	12.045	11.550	11.308	11.055

(1) Per Vallecrosia anche settembre. — (2) Per Vallecrosia solo luglio e agosto.

TABELLA 5

COMPENSI MENSILI FISSI

in vigore dal 1° gennaio 1960 e valevole per gli esercizi di ogni categoria di Bordighera

PERSONALE - CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	PERIODO: Gennaio - Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio Giugno - Ottobre - Novembre - Dicembre					PERIODO: Luglio Agosto Settembre				
	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande
1ª Categoria										
Uomo sopra i 20 anni	35.850	34.650	—	—	—	39.435	38.115	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	31.600	30.400	—	—	—	34.760	33.440	—	—	—
2ª Categoria										
Uomo sopra i 20 anni	31.600	31.000	30.400	29.800	—	34.760	34.100	33.440	32.780	—
Uomo da 18 a 20 anni	28.600	27.950	27.350	25.700	—	31.460	30.745	30.085	28.270	—
Donna sopra i 20 anni	27.350	26.750	26.150	25.550	—	30.085	29.425	28.765	28.105	—
Donna da 18 a 20 anni	22.500	21.900	21.300	20.650	—	24.750	24.090	23.430	22.715	—
3ª Categoria										
Uomo sopra i 20 anni	29.200	28.600	27.950	27.350	26.750	32.120	31.460	30.745	30.085	29.425
Uomo da 18 a 20 anni	26.750	26.150	25.550	25.250	24.950	29.425	28.765	28.105	27.775	27.445
Uomo da 16 a 18 anni	21.900	21.300	20.700	20.400	20.100	24.090	23.430	22.770	22.440	22.110
Uomo sotto i 16 anni	17.050	16.450	15.800	15.500	15.200	18.755	18.095	17.380	17.050	16.720
Donna sopra i 20 anni	25.550	24.950	24.350	23.700	23.100	28.105	27.445	26.785	26.070	25.410
Donna da 18 a 20 anni	20.700	20.100	19.450	18.850	18.250	22.770	22.110	21.395	20.735	20.075
Donna da 16 a 18 anni	19.450	18.850	18.250	17.950	17.650	21.395	20.735	20.075	19.745	19.415
Donna sotto i 16 anni	17.050	16.450	15.800	15.500	15.200	18.755	18.095	17.380	17.050	16.720
Apprendisti										
Per i primi 4 mesi	5.685	5.485	5.270	5.170	5.070	6.250	6.030	5.800	5.685	5.575
Dal 5° mese	8.525	8.225	7.900	7.750	7.600	9.380	9.050	8.690	8.525	8.360
Dal 13° mese (cucina)	12.790	12.350	11.850	11.625	11.400	14.070	13.580	13.035	12.790	12.540

TABELLA 4

COMPENSI MENSILI FISSI

Tabella accordo integrativo 30 settembre 1959 in vigore dal 1° gennaio 1960 e valevole per gli esercizi di ogni categoria di IMPERIA e altri Comuni della Provincia, esclusi Sanremo, Ospedaletti, Bordighera, Ventimiglia, Vallecrosia, Arma di Taggia, Diano Marina, Cervo, San Bartolomeo del Cervo

PERSONALE - CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	PERIODO: GENNAIO FEBBRAIO - MARZO - APRILE MAGGIO GIUGNO - SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE - DICEMBRE					PERIODO STAGIONALE: LUGLIO AGOSTO				
	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensione 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande
1ª *Categoria*										
Uomo sopra 20 anni	30.450	29.500	—	—	—	37.450	36.200	—	—	—
Donna sopra 20 anni	26.900	25.850	—	—	—	33.000	31.750	—	—	—
2ª *Categoria*										
Uomo sopra 20 anni	26.900	26.350	25.850	25.350	—	33.000	32.350	31.750	31.100	—
Uomo da 18 a 20 anni	24.300	23.750	23.250	21.850	—	29.900	29.200	28.600	26.850	—
Donna sopra 20 anni	23.250	22.750	22.250	21.700	—	28.600	27.950	27.350	26.700	—
Donna da 18 a 20 anni	19.150	18.600	18.100	17.600	—	23.500	22.900	22.250	21.600	—
3ª *Categoria*										
Uomo sopra 20 anni	24.800	24.300	23.750	23.250	22.750	29.200	28.600	27.950	27.350	26.750
Uomo da 18 a 20 anni	22.750	22.150	21.700	21.450	21.200	26.750	26.150	25.550	25.250	24.950
Uomo da 16 a 18 anni	18.600	18.100	17.600	17.350	17.100	21.900	21.300	20.700	20.400	20.100
Uomo sotto 16 anni	14.500	14.000	13.450	13.150	12.900	17.050	16.450	15.800	15.500	15.200
Donna sopra 20 anni	21.700	21.200	20.700	20.150	19.650	25.550	24.950	24.350	23.700	23.100
Donna da 18 a 20 anni	17.600	17.100	16.550	16.000	15.500	20.700	20.100	19.450	18.850	18.250
Donna da 16 a 18 anni	16.550	16.000	15.500	15.250	15.000	19.450	18.850	18.250	17.950	17.650
Donna sotto 16 anni	14.450	14.000	13.450	13.150	12.900	17.050	16.450	15.800	15.500	15.200

Apprendisti. — Per i primi 4 mesi: vitto, alloggio ed un terzo del salario fissato per l'ultimo grado della categoria alla quale l'apprendista è assegnato.
Dal 5° mese di servizio: vitto, alloggio e metà del salario fissato per l'ultimo grado della categoria ecc. come sopra.
Dal 13° mese di servizio: vitto, alloggio e tre quarti del salario fissato per l'ultimo grado della categoria ecc. come so pra.

PAGHE MENSILI FISSE IN VIGORE AL 1° GENNAIO 1960

da valere per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, Bassa Stagione
e nei mesi di Luglio, Agosto Alta Stagione

PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ESERCIZI					
CLASSI DI ETÀ - CATEGORIA 3ª	Alberghi 3ª — Pensione 2ª		Alberghi 4ª — Pensione 3ª		Locande	
	Bassa stagione	Alta stagione	Bassa stagione	Alta stagione	Bassa stagione	Alta stagione
Uomo sopra i 20 anni	24.700	28.500	24.200	28.000	23.700	27.500
Uomo da 18 ai 20 anni	20.700	24.500	20.200	24.000	19.700	23.500
Uomo dai 16 ai 18 anni	19.700	23.500	19.200	23.000	18.700	25.500
Uomo sotto i 16 anni	18.700	22.500	18.200	22.000	17.700	21.500
Donna sopra i 20 anni	20.700	24.500	20.200	24.000	19.700	23.500
Donna dai 18 ai 20 anni	16.700	20.500	16.200	20.000	15.700	19.500
Donna dai 16 ai 18 anni	15.700	19.500	15.200	19.000	14.700	18.500
Donna sotto i 16 anni	14.700	18.500	14.200	18.000	13.700	17.500

TABELLA 6

In vigore dal 1° gennaio 1960 e valevole per gli esercizi di ogni categoria di Diano Marina, S. Bartolomeo e Cervo

PERSONALE - CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	PERIODO: GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO - OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE					PERIODO: LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE				
	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande	Alberghi 1ª categoria	Alberghi 2ª categoria	Alberghi 3ª Pensioni 2ª	Alberghi 4ª Pensioni 3ª	Locande
1ª Categoria										
Uomo sopra i 20 anni	34.050	32.900	—	—	—	39.435	38.115	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	30.050	28.900	—	—	—	34.760	33.440	—	—	—
2ª Categoria										
Uomo sopra i 20 anni	30.050	29.450	28.880	28.310	—	34.760	34.100	33.440	32.780	—
Uomo da 18 ai 20 anni	27.150	26.550	25.980	24.420	—	31.460	30.745	30.085	28.270	—
Donna sopra i 20 anni	26.000	25.400	24.845	24.275	—	30.085	29.425	28.765	28.105	—
Donna da 18 a 20 anni	21.400	20.800	20.235	19.620	—	24.750	24.090	23.430	22.715	—
3ª Categoria										
Uomo sopra i 20 anni	27.750	27.150	26.555	25.985	25.415	32.120	31.460	30.745	30.085	29.425
Uomo dai 18 ai 20 anni	25.400	24.850	24.275	23.990	23.705	29.425	28.765	28.105	27.775	27.445
Uomo da 16 a 18 anni	20.800	20.050	19.665	19.380	19.095	24.090	23.430	22.770	22.440	22.110
Uomo sotto i 16 anni	16.200	15.650	15.010	14.725	14.440	18.755	18.095	17.380	17.050	16.720
Donna sopra i 20 anni	24.250	23.700	23.135	22.515	21.945	28.105	27.445	26.785	26.070	25.410
Donna da 18 a 20 anni	19.650	19.100	18.480	17.910	17.340	22.770	22.110	21.395	20.735	20.075
Donna dai 16 a 18 anni	18.500	17.900	17.340	17.055	16.770	21.395	20.735	20.075	19.745	19.415
Donna sotto i 16 anni	16.200	15.650	15.010	14.725	14.440	18.755	18.095	17.380	17.050	16.720

NB — Per gli apprendisti applicare la retribuzione della categoria in cui uno è inserito e la classe di età con le riduzioni contemplate dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Visti l'accordo e le tabelle dal n. 1 al n. 6 che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 SETTEMBRE 1959 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DEI COMUNI DI SANREMO ED OSPEDALETTI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno trenta del mese di settembre in Sanremo, nella Sede della Associazione degli albergatori

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI di Sanremo, rappresentata dal Presidente dott. *Ernesto Parodi*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (F.I.L.A.M.) rappresentato dal rag. *Giovanni Antonellini,* assistito dal sig. *Giovanni Giacomelli,* Segretario provinciale della Camera del lavoro di Imperia

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGHI E PUBBLICI ESERCIZI (F.I.S.A.S.C.A.) rappresentato dal signor *Buffagni Luigi,* assistito dal sig. *Lami Carlo* Segretario Provinciale della C.I.S.L.;

si è stipulato il seguente accordo integrativo.

Art. 1

APPLICABILITÀ DELL'ACCORDO

Il presente accordo è applicabile a tutte le aziende alberghiere contemplate dal Capo I del Contratto nazionale lavoratori d'albergo e che svolgono la loro attività nel territorio di Sanremo e di Ospedaletti.

Art. 2.

CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 1 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, per la classifica degli esercizi vale quella stabilita dall'Ente provinciale per il turismo e pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia.

Per la compilazione delle tabelle dei salari si conviene di seguire la consuetudine di abbinare le pensioni alla categoria di albergo immediatamente inferiore.

Art. 3.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Per la classificazione del personale vale quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, salvo le eccezioni di cui alla tabella dei punti della percentuale e dei salari. (Allegato *A*).

Con riferimento all'ultimo comma dell'art. 3 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo si stabilisce che il lavoratore in servizio che venga adibito per non oltre cinque giorni a mansioni superiori alla sua qualifica avrà diritto alla sola retribuzione prevista per la categoria per la quale svolge la mansione, senza con ciò acquisire alcun diritto alla qualifica superiore.

Art. 4.

APPRENDISTATO

In tutte le aziende alberghiere potranno essere assunti apprendisti nei vari servizi sempre che gli stessi non occupino il posto di un lavoratore qualificato e nella seguente proporzione:

a) Portineria: due apprendisti sino a tre adulti addetti alla portineria;

b) Cucina: un apprendista per ogni cuoco capo partita o commis;

c) Sala: un apprendista ogni due chef de rang;

d) per le piccole aziende: un apprendista ogni tre adulti.

Agli apprendisti verranno corrisposti i compensi stabiliti dall'art. 8 del Contratto nazionale lavoratori di albergo.

Per la corresponsione agli apprendisti dei minimi mensili garantiti e delle indennità per festività, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento, ecc. valgono le apposite tabelle. (Allegati *C* *C*1 *C*2 *C*3 - *C*4 *C*5).

Nelle aziende in cui si applicano i compensi mensili fissi di cui all'art. 66 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, agli apprendisti verranno corrisposti i salari di cui all'apposita tabella. (Allegati 1 3 3*a* 3*b* 3*c*).

Art. 5.

ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

L'orario di lavoro giornaliero è quello determinato dall'art. 16 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo escluso, naturalmente, il tempo necessario per la consumazione dei due pasti da computarsi in trenta minuti cadauno.

Con riferimento agli artt. 16 18 19 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo e fermo restando tutte le norme in esso stabilite, le indennità per la decima ora e per le successive ore straordinarie, saranno quelle risultanti dalle apposite tabelle. (Allegati *B* *B*1 2 2*a*).

Art. 6.

RIPOSO SETTIMANALE

Nei piccoli alberghi, nelle piccole pensioni e nelle locande di cui all'art. 66 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, è consentito il frazionamento del riposo settimanale in due mezze giornate nelle quali il lavoratore non potrà effettuare più di cinque ore consecutive comprese nell'orario normale di lavoro.

Art 7

FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ

Analogamente a quanto stabilito dall'art. 5 le indennità dovute ai lavoratori per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, congedo matrimoniale, preavviso, licenziamento, ecc. vengono fissate da apposite tabelle. (Allegati *C1* *C2* *C3* *C4* *C5*).

Per gli esercizi di cui all'art. 66 e della dichiarazione integrativa del Contratto nazionale lavoratori di albergo vengono fissate particolari indennità ricavate dalle medie di retribuzione stabilite per i vari mesi dell'anno e maggiorate del valore del vitto e dell'alloggio. (Allegati 3 *3a* *3b* *3c*).

Art. 8.

RETRIBUZIONE

a) con riferimento all'art. 27 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo si conferma che la retribuzione dei lavoratori è composta dei seguenti elementi:

1) salario: a totale carico del datore di lavoro;

2) vitto ed alloggio: a totale carico del datore di lavoro

3) percentuale di servizio: sui conti dei clienti.

b) *i salari funzionali* di cui al precedente punto 1) sono quelli fissati dalla apposita tabella (Allegato *A*) e debbono essere conglobati in un unico tronco aziendale unitamente alla percentuale di servizio dalla quale percentuale sarà detratto quanto dovuto per gli impiegati — dove esistono — (un quindicesimo) per la decima ora supplementare, per ore straordinarie, per i lavoratori extra, per i banchetti, ecc. Si otterrà in tal modo l'ammontare della percentuale da ripartire unitamente ai salari funzionali.

c) si addiziona l'ammontare dei salari funzionali e della percentuale di cui al punto *b*) per formare il tronco unico da ripartire come segue:

si divide il tronco unico (salari funzionali più percentuale di servizio) per il totale dei punti spettanti ad ogni lavoratore dipendente e si ottiene così il valore del punto che moltiplicato per i punti di spettanza di ogni lavoratore darà il salario lordo da corrispondere.

I punti attribuiti ai lavoratori in rapporto alle singole qualifiche sono quelli indicati dalla apposita tabella. (Allegato *A*).

d) *minimo mensile garantito* Le parti confermano l'impegno di proseguire nell'assicurare ai lavoratori in servizio un minimo mensile garantito come da unita tabella. (Allegato *C*).

Dopo ampio esame da parte delle organizzazioni interessate, viene convenuto di apportare un aumento in misura del sei per cento sulle attuali tabelle dei minimi mensili garantiti e dei compensi mensili fissi.

Le tabelle dei minimi mensili garantiti e le altre ad esse riferibili verranno aggiornate periodicamente in relazione all'incremento o alla diminuzione subita dall'indennità giornaliera di contingenza per le categorie dei lavoratori dell'industria che servirono di equiparazione per il personale alberghiero e secondo i rispettivi scaglioni di età e di sesso.

Stabilita cioè la seguente equiparazione:

operaio specializzato uguale a personale di prima categoria;

operaio qualificato uguale a personale di seconda categoria;

operaio comune uguale a personale di terza categoria;

l'aggiornamento periodico dei minimi mensili garantiti e dei compensi mensili fissi si otterrà moltiplicando per ventisei il valore del punto o dei punti in aumento o in diminuzione, della contingenza.

e) *valore del vitto e dell'alloggio* In riferimento all'art. 29 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo ove non venga corrisposto il vitto e l'alloggio in natura od uno dei due, al lavoratore competerà una indennità sostitutiva mensile di L. 5100 per il vitto e di L. 900 per l'alloggio.

Art. 9.

LAVORATORI EXTRA

Il compenso per i lavoratori extra di cui all'art. 36 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo viene fissato nella seguente misura:

CATEGORIA DI LAVORATORI	CATEGORIA DI ALBERGHI		
	Lusso e prima	Seconda Pensione 1ª	Terza e quarta Pensione 2ª 3ª
Prima categoria	3.465	3.290	—
Seconda categoria	3.190	3.030	2.490
Terza categoria	2.630	2.490	2.355

Il compenso di cui sopra si intende per una giornata lavorativa con diritto a due pasti. Per mezza giornata lavorativa, in misura non superiore a cinque ore, il compenso è ridotto del 25 per cento e con diritto ad un solo pasto. L'ammontare dei compensi per i lavoratori extra è per il quaranta per cento a carico del datore di lavoro e per il rimanente sessanta per cento da prelevarsi dalla percentuale. Indipendentemente dalla eventuale maggiore durata della prestazione, i lavoratori assunti come extra saranno retribuiti sino al sesto giorno con il compenso stabilito sopra.

Art. 10.

FESTIVITÀ NAZIONALI E INFRASETTIMANALI

A maggior chiarimento si precisa che le festività nelle quali va usato ai lavoratori il trattamento previsto dagli artt. 24 e 25 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo sono le seguenti:

Festività nazionali: 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Festività infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, 19 marzo, lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 15 agosto, 13 ottobre (festa del Santo Patrono), 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre.

Art. 11.

ALBERGHI DI STAGIONE

Premesso che per Sanremo vengono considerati due periodi stagionali, uno invernale di mesi due (gennaio e febbraio) ed uno estivo di mesi tre (dal 15 giugno al 15 settembre), si conviene quanto segue:

a) *orario di lavoro* - In riferimento all'art. 55 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, si stabilisce in ore nove giornaliere l'orario normale di lavoro ed in ore tre giornaliere, come massimo, il lavoro straordinario. Tali ore verranno compensate: la prima quale decima ora e le altre due con il compenso stabilito per le ore straordinarie.

b) *maggiorazione lavoro stagionale* - In riferimento all'art. 63 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo vengono stabilite le seguenti maggiorazioni dei minimi mensili garantiti e dei compensi mensili fissi da corrispondere per i rapporti di lavoro ad ingaggio o a tempo indeterminato non superiore a mesi cinque e cioè per i periodi di cui al comma uno del presente articolo:

20% sino ad un mese di ingaggio;

15% da uno a due mesi di ingaggio;

10% oltre i due mesi e sino ai cinque mesi di ingaggio.

c) *premio di fine stagione* - In relazione al paragrafo e) dell'art. 62 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo, vengono istituiti per i lavoratori dipendenti dagli alberghi stagionali, due premi di stagione: uno per la stagione invernale e l'altro per la stagione estiva, rispettivamente nella misura di L. 4000 e di L. 6000.

Il premio è frazionabile in due parti quello relativo al periodo invernale e in tre parti quello relativo al periodo estivo.

Dal premio sono esclusi: il lavoratore assunto a tempo indeterminato che presti servizio per oltre sei mesi ed il lavoratore che abbandoni volontariamente il servizio.

Art. 12.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti contraenti concordano di continuare a provvedere al funzionamento della Commissione Paritetica composta da due rappresentanti dell'Associazione degli albergatori di Sanremo e da un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo.

Alla Commissione sono affidati i compiti di cui agli artt. 35 e 68 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo.

Per il finanziamento dell'attività che andrà svolgendo la Commissione paritetica viene stabilito, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente accordo, un contributo del due per cento sui minimi mensili garantiti e sui compensi mensili fissi corrisposti dalle aziende ai propri dipendenti, di cui l'uno per cento a carico dei lavoratori e l'uno per cento a carico dei datori di lavoro.

Tale contributo sarà versato secondo le modalità stabilite dalle organizzazioni stipulanti.

Art. 13.

COMPENSO MENSILE FISSO

Con riferimento all'art. 66 ed ai sensi della dichiarazione integrativa al Contratto nazionale lavoratori d'albergo, si conviene che negli esercizi alberghieri di Sanremo il salario e la percentuale di servizio potranno essere sostituiti con il compenso mensile fisso. Tale compenso sarà determinato:

a) a mezzo di tabelle inserite nel presente accordo (Allegato 1) per le aziende alberghiere contemplate nel primo comma dell'art. 66 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo.

b) quando le organizzazioni contraenti lo riterranno opportuno, a mezzo di accordi aziendali per le aziende alberghiere non rientranti nel comma a) del presente accordo le cui condizioni su richiesta indirizzata dal datore di lavoro alla Associazione degli albergatori di Sanremo, dovranno essere concordate tra le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Rimane comunque stabilito che ai lavoratori verrà garantito, in ogni caso, la corresponsione di un compenso mensile fisso non inferiore ai minimi mensili garantiti fissati per la corrispondente categoria di personale e di azienda.

Con riferimento ai commi a) e b) apposite tabelle salariali saranno stabilite per gli esercizi alberghieri dislocati nelle diverse frazioni del Comune di Sanremo (Bussana, Borello, Sanromolo, ecc.) e per gli esercizi alberghieri di Ospedaletti.

Le tabelle di cui ai punti a) e b) verranno revisionate periodicamente in relazione a quanto stabilito dal paragrafo d) dell'art. 8 del presente accordo.

Si conviene che le parti contraenti disporranno ogni anno un elenco delle aziende alle quali viene concessa o rinnovata la facoltà di cui al comma primo del presente articolo.

Art. 14.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Restano ferme a tutti gli effetti le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Art. 15.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1960 ed avrà la durata del Contratto nazionale lavoratori d'albergo e cioè fino al 31 dicembre 1961.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di due anni in due anni qualora una delle parti non lo disdica a mezzo di lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della data di scadenza.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICA DEL PERSONALE

SALARI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO - PUNTI PER LA DISTRIBUZIONE DELLA GLOBALE

Accordo Integrativo 30 settembre 1959 - In vigore dal 1° gennaio 1960

PERSONALE		PUNTI			CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
Categoria	QUALIFICA	Lusso	Prima	Seconda	Lusso	Prima	Albergo 2ª e Pensione 1ª	Albergo 3ª e Pensione 2ª	Albergo 4ª e Pensione 3ª
	PERSONALE ESTERNO								
	Ristorante e Bar								
1A	1° Capo cameriere	19	18	—	5.296	4.747	—	—	—
1B	1° Capo cameriere	—	—	16	—	—	4.316	—	—
1B	2° Capo cameriere	16	15	14	4.316	3.805	3.335	—	—
1B	3° Capo cameriere	13	—	—	4.316	—	—	—	—
2ª	Capo cameriere unico	—	—	14	—	—	3.335	3.099	—
2ª	Cameriere capo personale sala	12	12	12	4.316	3.805	3.335	3.099	—
1B	1° Barman	13	—	—	3.039	—	—	—	—
2ª	Barman	—	10	10	—	2.863	2.393	—	—
2ª	2° Barman	9	—	—	2.863	—	—	—	—
2ª	Cameriere ai piani (chef d'étage)	11	11	10	3.805	3.570	3.335	3.099	—
2ª	Cameriere ai vini	11	11	10	3.805	3.570	—	—	—
2ª	Cameriere trinciatore	11	11	10	3.805	3.570	—	—	—
2ª	Cameriere capo squadra	10	10	10	3.099	2.863	2.628	2.393	—
3ª	Cameriere vice capo squadra	8	8	8	2.628	2.393	2.158	1.922	—
3ª	Commis ai piani	7	7	7	2.628	2.393	1.922	1.922	1.922
3ª	Commis di sala sopra i 20 anni	7	7	7	2.393	2.158	1.922	1.922	1.922
3ª	Commis di sala sotto i 20 anni	6	6	6	2.393	2.158	1.922	1.922	1.922
3ª	Commis di Bar	7	7	7	2.628	2.393	1.922	1.922	—
2ª	1° cameriere ai corrieri	8	8	—	3.335	3.099	—	—	—
3ª	Cameriere ai corrieri	7	7	7	3.335	3.099	2.863	2.863	—
3ª	Cameriere generico con un dipendente	—	—	9	—	—	2.158	1.922	1.922
3ª	Cameriere unico	—	—	8	—	—	2.158	1.922	1.922
3ª	Apprendista per i primi 4 mesi	1	1	1	798	720	641	641	641
3ª	Apprendista dal 5° mese	2	2	2	1.196	1.079	961	961	961

PERSONALE		PUNTI			CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
Categorie	QUALIFICA	Lusso	Prima	Seconda	Lusso	Prima	Alberghi 2ª e Pensioni 1ª	Alberghi 3ª e Pensioni 2ª	Alberghi 4ª e Pensioni 3ª
	Portineria								
1A	1º Portiere	16	15	—	3.335	2.863	—	—	—
1B	1º Portiere con 5 e più dipendenti	—	—	15	—	—	2.393	2.393	2.393
1B	1º Portiere con meno di 5 dipendenti	—	—	13	—	—	2.393	2.393	2.393
2ª	2º Portiere	13	10	10	2.863	2.393	1.922	1.922	—
1B	Portiere di notte in alberghi di lusso e di prima cat. con almeno 200 letti	13	10	—	2.863	2.393	—	—	—
2ª	Portiere di notte	12	10	10	2.863	2.393	2.393	1.922	—
2ª	Conduttore con conoscenza di almeno due lingue straniere	8	8	8	2.863	2.393	1.922	1.922	—
3ª	Conduttore	8	8	8	2.863	2.393	1.922	1.922	—
3ª	Portiere conduttore	—	—	9	—	—	1.922	1.922	—
3ª	Facchino con mansioni di portiere	—	—	8	—	—	2.393	2.393	1.922
3ª	Guardia di notte	8	8	8	2.863	2.393	1.922	1.922	1.922
2ª	Tournant di portineria	8	8	8	2.863	2.393	1.922	1.922	1.922
2ª	Telefonista centralinista uomo con conoscenza di lingue	10	10	10	2.863	2.393	1.922	1.922	—
3ª	Telefonista centralinista uomo	8	8	8	2.863	2.393	1.922	1.922	—
3ª	Telefonista centralinista donna	7	7	7	2.393	1.922	1.451	1.451	—
3ª	Vestiarista uomo	7	7	—	2.863	2.393	—	—	—
3ª	Vestiarista donna	5	5	5	1.922	1.922	1.451	—	—
3ª	Chiamavetture	7	7	—	2.863	2.393	—	—	—
3ª	Ascensorista sopra i 18 anni	5	5	5	2.393	1.922	1.451	1.451	1.451
3ª	Ascensorista sotto i 18 anni	3	3	3	1.922	1.922	1.451	1.451	1.451
3ª	Commissionario sopra i 18 anni	5	5	5	2.393	1.922	1.451	1.451	1.451
3ª	Commissionario sotto i 18 anni	4	4	4	1.922	1.922	1.451	1.451	1.451
3ª	Bagnino di piscina	7	7	—	2.393	1.922	—	—	—
3ª	Autista	7	7	—	2.393	1.922	—	—	—
3ª	Garagista	7	7	—	2.393	1.922	—	—	—
3ª	Apprendista per i primi 4 mesi	1	1	1	641	641	484	484	484
3ª	Apprendista dal 5º mese	2	2	2	961	961	726	726	726

PERSONALE		PUNTI			CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
Categoria	QUALIFICA	Lusso	Prima	Seconda	Lusso	Prima	Alberghi 2ª e Pensioni 1ª	Alberghi 3ª e Pensioni 2ª	Alberghi 4ª e Pensioni 3ª
	Piani								
1A	1ª Governante	12	11	—	14.124	12.750	—	—	—
2ª	Governante	—	—	10	—	—	9.808	9.808	—
3ª	Facchino	9	9	9	2.863	2.594	2.393	2.393	2.393
3ª	Aiuto facchino	6	6	6	1.922	1.922	1.451	1.451	1.451
3ª	Cameriera	7	7	7	2.393	2.393	1.922	1.922	1.922
3ª	Aiuto cameriera	5	5	5	1.922	1.922	1.451	1.451	1.451
	PERSONALE INTERNO								
	Cucina e reparti annessi								
1A	Capo cuoco	19	18	—	41.585	37.269	—	—	—
1B	Capo cuoco con almeno 4 cuochi dipendenti	—	—	18	—	—	29.227	24.911	—
1B	Capo cuoco con 2 o 3 cuochi dipendenti	—	—	16	—	—	29.227	24.911	—
1B	Sotto capo cuoco	16	15	15	33.425	28.442	20.399	18.046	—
2ª	Cuoco capo partita	12	12	12	29.190	24.911	20.399	—	—
3ª	Cuoco generico con 1 cuoco dipendente	—	12	12	—	24.911	20.399	18.046	18.046
3ª	Cuoco unico	—	—	10	—	—	20.399	18.046	18.046
3ª	Cuoco famiglia	8	8	8	16.674	15.692	13.535	13.535	—
3ª	1º aiuto cuoco	8	8	8	12.397	10.396	8.121	7.690	7.690
3ª	2º aiuto cuoco	7	7	7	10.396	8.357	7.453	7.258	7.258
3ª	Facchino di cucina	8	8	8	11.769	10.396	9.572	9.572	9.572
3ª	Casseroliere	8	8	8	11.769	10.396	9.572	9.572	9.572
3ª	Argentiere, lavapiatti, officere	7	7	7	10.396	9.572	8.317	8.317	8.317
3ª	Personale di fatica	7	7	7	9.808	8.654	7.847	7.847	7.847
2ª	Capo caffettiere	9	9	9	11.381	10.003	9.024	8.357	—
2ª	Caffettiere unico limitatamente agli alberghi di lusso	9	—	—	11.381	—	—	—	—
3ª	Caffettiere	—	9	9	—	10.003	9.024	8.357	—
3ª	2º Caffettiere	7	7	7	8.357	7.453	7.061	6.356	—
2ª	Capo cantiniere	9	9	9	10.396	10.003	9.024	8.357	—
2ª	Cantiniere unico	9	—	—	10.396	—	—	—	—

PERSONALE		PUNTI			CATEGORIA DEGLI ESERCIZI				
Categoria	QUALIFICA	Lusso	Prima	Seconda	Lusso	Prima	Alberghi 2ª e Pensioni 1ª	Alberghi 3ª e Pensioni 2ª	Alberghi 4ª e Pensioni 3ª
3ª	Cantiniere	—	9	9	—	10.003	9.024	8.357	—
3ª	2º Cantiniere	8	—	—	7.847	—	—	—	—
2ª	Capo dispensiere	9	9	9	11.381	10.003	9.024	8.357	—
2ª	Dispensiere unico limitatamente agli alberghi di lusso	9	—	—	11.381	—	—	—	—
3ª	Dispensiere	—	9	9	—	10.003	9.024	8.357	—
3ª	Aiuto dispensiere	7	7	—	9.808	8.654	—	—	—
3ª	Donna tutto fare	6	6	6	10.313	8.654	7.847	7.847	7.847
3ª	Apprendista per i primi 4 mesi	1	1	1	3.465	2.786	2.484	2.419	2.419
3ª	Apprendista dal 5º mese	2	2	2	5.198	4.179	3.727	3.629	3.629
3ª	Apprendista dal 13º mese	3	3	3	7.797	6.267	5.590	5.445	5.445
	Guardaroba								
2ª	1ª Guardarobiera e guardarobiera unica o consegnataria	10	10	10	10.396	8.357	7.453	6.783	—
3ª	Guardarobiera non consegnataria o 2ª guardarobiera	8	8	8	10.396	8.357	7.453	6.783	6.783
3ª	Aiuto guardarobiera	7	7	7	7.453	6.551	6.316	6.316	6.316
3ª	Guardarobiera stiratrice	8	8	8	10.396	8.357	7.453	6.783	—
2ª	Capo stiratrice	8	8	8	8.239	7.258	7.258	6.783	—
2ª	Stiratrice unica	8	—	—	8.239	—	—	—	—
3ª	Stiratrice	—	8	8	—	7.258	7.258	6.783	6.783
3ª	Aiuto stiratrice	7	7	7	7.453	6.551	6.316	6.316	6.316
3ª	Lavandaio	10	10	10	14.713	13.535	12.397	11.381	11.381
3ª	Aiuto lavanderia uomo	7	7	7	9.024	9.024	7.924	7.924	7.924
3ª	Lavandaio	8	8	8	9.024	9.024	7.924	7.924	7.924
3ª	Donna del personale	6	6	6	7.453	6.551	6.316	6.316	6.316
	Operai ausiliari								
2ª	Capo giardiniere	8	8	8	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438
3ª	Giardiniere unico	7	7	7	14.438	14.438	14.438	14.348	14.438
3ª	Aiuto giardiniere	7	7	7	14.438	14.438	14.438	14.438	14.438
2ª	Elettricista, falegname, lucidatore, decoratore, meccanico aggiustatore, meccanico idraulico, tappezziere, muratore	8	8	8	15.810	14.438	13.535	12.633	—
2ª	Addetto alle caldaie	7	7	7	15.810	14.438	13.535	12.633	—

I punti assegnati per gli alberghi di seconda categoria valgono anche per gli esercizi delle categorie inferiori. Per la classifica del personale negli alberghi di terza e quarta categoria e nelle pensioni resta valido l'art. 3 del Contratto nazionale lavoratori d'albergo.

In riferimento alla disposizione concernente l'assegnazione di un punto in più per la conoscenza di lingue straniere le parti concordano ed osservano quanto segue:

1) nella qualifica di capo servizio è implicito il concetto della perfetta conoscenza di almeno due lingue straniere e così pure per il personale di prima categoria e conseguentemente al citato personale non potrà essere assegnato alcun punto in più per conoscenza di lingue.

2) a tutto il rimanente personale esterno, invece, potrà assegnarsi un punto in più del normale punteggio per la conoscenza di almeno due lingue straniere, oltre l'italiano.

3) è data facoltà di concedere un punto di merito in più del normale a tutto il personale di terza categoria. E' escluso dal beneficio del punto di merito quel personale che già usufruisce del punto per la conoscenza di lingue straniere.

4) al personale femminile non contemplato nelle specifiche qualifiche dell'accordo integrativo viene assegnato un punto in meno di quelli fissati per il corrispondente personale maschile.

ALLEGATO *B*

Compenso orario per la « decima ora » (art. 5) - In vigore dal 1° gennaio 1960

PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE				
CATEGORIA – CLASSI DI ETÀ	Lusso	Prima	Albergo 2ª Pensione 1ª	Albergo 3ª Pensione 2ª	Albergo 4ª Pensione 3ª
Categoria prima A					
Uomo sopra i 20 anni.	220	212	—	—	—
Donna sopra i 20 anni.	196	189	—	—	—
Categoria prima B					
Uomo sopra i 20 anni	209	201	196	—	—
Donna sopra i 20 anni.	185	178	174	—	—
Categoria seconda					
Uomo sopra i 20 anni	199	192	188	184	—
Uomo da 18 a 20 anni.	186	179	175	169	—
Donna sopra i 20 anni. . .	176	169	166	163	—
Donna da 18 a 20 anni .	149	143	140	137	—
Categoria terza					
Uomo sopra i 20 anni	190	183	180	177	173
Uomo da 18 a 20 anni. . .	174	168	166	163	160
Uomo da 16 a 18 anni. .	142	137	135	132	130
Uomo sotto i 16 anni .	113	108	106	103	101
Donna sopra i 20 anni. . .	165	159	156	154	151
Donna da 18 a 20 anni . .	137	132	129	127	124
Donna da 16 a 18 anni . . .	127	122	120	117	115
Donna sotto i 16 anni	112	107	105	102	100

N B. — Il compenso di cui sopra è a carico del datore di lavoro per il 40 per cento e per il rimanente 60 per cento a carico della percentuale.

Gli apprendisti devono fare un orario massimo di 44 ore settimanali.

ALLEGATO *B1*

Compenso orario per le ore straordinarie (art. 5)

in vigore dal 1° gennaio 1960

PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE									
CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	Alberghi lusso		Alberghi prima		Alberghi 2ª Pensioni 1ª		Alberghi 3ª Pensioni 2ª		Alberghi 4ª Pensioni 3ª	
	50 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %	50 %	100 %
Categoria prima A										
Uomo sopra i 20 anni	330	440	318	424	—		—	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	294	392	286	378	—	—	—	—	—	—
Categoria prima B										
Uomo sopra i 20 anni	314	418	302	402	294	392	—	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	278	370	267	356	261	348	—	—	—	—
Categoria seconda										
Uomo sopra i 20 anni	299	398	288	384	282	376	276	368	—	—
Uomo da 18 a 20 anni	279	372	269	358	263	350	254	338	—	—
Donna sopra i 20 anni	264	352	254	338	249	332	245	328	—	—
Donna da 18 a 20 anni	224	298	215	286	210	280	206	274	—	—
Categoria terza										
Uomo sopra i 20 anni	285	380	276	366	270	360	266	354	260	346
Uomo da 18 a 20 anni	261	348	252	336	249	332	245	326	240	320
Uomo da 16 a 18 anni	213	284	206	274	203	270	198	264	195	260
Uomo sotto i 16 anni	170	226	162	216	159	212	155	206	152	202
Donna sopra i 20 anni	248	330	239	318	234	312	231	308	227	302
Donna da 18 a 20 anni	206	274	198	264	194	258	191	254	186	248
Donna da 16 a 18 anni	191	254	183	244	180	240	176	234	173	230
Donna sotto i 16 anni	168	224	161	214	158	210	152	204	150	200

N B. — (50 % lavoro diurno — 100 % lavoro notturno).

Il compenso di cui sopra è a carico del datore di lavoro per il 55 per cento e per il rimanente 45 per cento a carico della percentuale.

Gli apprendisti devono fare un orario massimo di 44 ore settimanali.

ALLEGATO C

Minimi mensili garantiti (art. 8 d)

in vigore dal 1º gennaio 1960

PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE									
CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	Alberghi lusso		Alberghi prima		Alberghi 2ª Pensioni 1ª		Alberghi 3ª Pensioni 2ª		Alberghi 4ª Pensioni 3ª	
	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26
Categoria prima A										
Uomo sopra i 20 anni	45.604	1.754	43.524	1.674	—	—	—	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	39.910	1.535	38.168	1.468	—	—	—	—	—	—
Categoria prima B										
Uomo sopra i 20 anni	43.004	1.654	40.924	1.574	39.884	1.534	—	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	37.310	1.435	35.568	1.368	34.658	1.333	—	—	—	—
Categoria seconda										
Uomo sopra i 20 anni	40.586	1.561	38.870	1.495	37.960	1.460	37.102	1.427	—	—
Uomo da 18 a 20 anni	37.336	1.436	35.776	1.376	34.944	1.344	33.488	1.288	—	—
Donna sopra i 20 anni	35.204	1.354	33.618	1.293	32.864	1.264	32.058	1.233	—	—
Donna da 18 a 20 anni	28.782	1.107	27.352	1.052	26.676	1.026	25.974	999	—	—
Categoria terza										
Uomo sopra i 20 anni	38.350	1.475	36.868	1.418	36.114	1.389	35.360	1.360	34.580	1.330
Uomo da 18 a 20 anni	34.762	1.337	33.384	1.284	32.734	1.259	32.032	1.232	31.356	1.206
Uomo da 16 a 18 anni	27.300	1.050	26.130	1.005	25.584	984	24.934	959	24.362	937
Uomo sotto i 16 anni	20.436	786	19.292	742	18.694	719	18.122	697	17.550	675
Donna sopra i 20 anni	32.630	1.255	31.200	1.200	30.602	1.177	29.952	1.152	29.276	1.126
Donna da 18 a 20 anni	26.000	1.000	24.830	955	24.258	933	23.660	910	23.062	887
Donna da 16 a 18 anni	23.764	914	22.594	869	21.970	845	21.398	823	20.852	802
Donna sotto i 16 anni	20.176	776	19.084	734	18.512	712	17.966	691	17.368	668
Apprendisti										
Per i primi 4 mesi	6.812	262	6.422	247	6.240	240	6.032	232	5.850	225
A partire dal 5º mese	10.218	393	9.646	371	9.334	359	9.048	348	8.762	337
Cucina a partire dal 13º mese	15.314	589	14.456	556	14.014	539	13.598	523	13.156	506

ALLEGATO *C1*

ALBERGHI DI LUSSO

In vigore dal 1º gennaio 1960

PERSONALE – CATEGORIA – CLASSI DI ETÀ	M. M. G. – Intero	M. M. G. – 1/26 giornaliero	M. M. G. compreso vitto e alloggio – Intero gratifica natalizia	M. M. G. compreso vitto e alloggio – 1/26 festivo normale	M. M. G. compreso vitto e alloggio – 1/26 festivo + 20 %	M. M. G. compreso vitto e alloggio – 1/12 gratifica natalizia	Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non corrisposte	Indennità per ferie non corrisposte	Indennità di licenziamento	Indennità di licenziamento
Categoria prima A							= gg. 40	= gg. 24	1/12	del 1º luglio 1959 = gg. 18	1/12
Uomo sopra i 20 anni . .	45.604	1.754	51.604	1.985	2.382	4.300	79.400	47.640	3.970	35.730	2.978
Donna sopra i 20 anni	39.910	1.535	45.910	1.766	2.119	3.826	70.640	42.384	3.532	31.788	2.649
Categoria prima B							= gg. 40	= gg. 22	1/12	dal 1º gennaio 1951 = gg. 15	1/12 (1)
Uomo sopra i 20 anni	43.004	1.654	49.004	1.885	2.262	4.084	75.400	41.470	3.456	28.275	2.356
Donna sopra i 20 anni	37.310	1.435	43.310	1.666	1.999	3.609	66.640	36.652	3.054	24.990	2.083
Categoria seconda							= gg. 20	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni .	40.586	1.561	46.586	1.792	2.150	3.883	35.840	30.464	2.539	21.504	1.792
Uomo da 18 a 20 anni .	37.336	1.436	43.336	1.667	2.000	3.611	33.340	28.339	2.362	20.004	1.667
Donna sopra i 20 anni	35.204	1.354	41.204	1.585	1.902	3.434	31.700	26.947	2.246	19.020	1:585
Donna da 18 a 20 anni . .	28.782	1.107	34.782	1.338	1.606	2.899	26.760	22.746	1.896	16.056	1.338
Categoria terza							= gg. 15	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	38.350	1.475	44.350	1.706	2.047	3.696	25.590	29.002	2.417	20.472	1.706
Uomo da 18 a 20 anni .	34.762	1.337	40.762	1.568	1.882	3.397	23.520	26.656	2.221	18.816	1.568
Uomo da 16 a 18 anni	27.300	1.050	33.300	1.281	1.537	2.775	19.215	21.777	1.815	15.372	1.281
Uomo sotto i 16 anni	20.436	786	26.436	1.017	1.220	2.203	15.255	17.289	1.441	12.204	1.017
Donna sopra i 20 anni	32.630	1.255	38.630	1.486	1.783	3.219	22.290	25.262	2.105	17.832	1.486
Donna da 18 a 20 anni	26.000	1 000	32.000	1.231	1.477	2.667	18.465	20.927	1.744	14.772	1.231
Donna da 16 a 18 anni	23.764	914	29.794	1.145	1.374	2.840	17.175	19.465	1.622	13.740	1.145
Donna sotto i 16 anni .	20.176	776	26.176	1.007	1.208	2.181	15.105	17.119	1.427	12.084	1.007
Apprendisti							= gg. 15	= gg. 20 superiori ad anni 16	= 1/12 (2) superiori ad anni 16	= gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi . .	6.812	262	12.812	493	592	1.067	8.880	11.840	987	7.104	592
A partire dal 5º mese .	10.218	393	16.218	624	749	1.352	11.235	14.980	1.248	8.988	749
Cucina dal 13º mese	15.314	589	21.314	820	984	1.776	14.760	19.680	1.640	11.808	984

(1) Per il periodo anteriore, giorni 12 per la prima categoria – giorni 9 per la seconda e terza categoria.
(2) Per gli apprendisti inferiori agli anni 16 giorni 30 di ferie all'anno.

ALLEGATO C 2

ALBERGHI DI PRIMA CATEGORIA

In vigore dal 1º gennaio 1960

PERSONALE — CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	M. M. G. — Intero	M. M. G. — 1/26 giornaliero	M. M. G. compreso vitto e alloggio — Intero gratifica natalizia	M. M. G. compreso vitto e alloggio — 1/26 festivo normale	M. M. G. compreso vitto e alloggio — 1/26 festivo + 20 %	M. M. G. compreso vitto e alloggio — 1/12 gratifica natalizia	Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non corrisposte		Indennità di licenziamento	
Categoria prima A							= gg. 40	= gg. 24	1/12	dal 1º luglio 1959 = gg. 18	1/12
Uomo sopra i 20 anni	43.524	1.674	49.524	1.905	2.286	4.127	76.200	45.720	3.810	34.290	2.858
Donna sopra i 20 anni	38.168	1.468	44.168	1.699	2.039	3.681	67.960	40.776	3.398	30.582	2.549
Categoria prima B							= gg. 40	= gg. 22	1/12	dal 1º gennaio 1951 = gg. 15	1/12 (1)
Uomo sopra i 20 anni	40.924	1.574	46.924	1.805	2.166	3.910	72.200	39.710	3.309	27.075	2.256
Donna sopra i 20 anni	35.568	1.368	41.568	1.599	1.919	3.464	63.960	35.178	2.932	23.985	1.999
Categoria seconda							= gg. 20	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	38.870	1.495	44.870	1.726	2.071	3.739	34.520	29.342	2.445	20.712	1.726
Uomo da 18 a 20 anni	35.776	1.376	41.776	1.607	1.928	3.481	32.140	27.319	2.277	19.284	1.607
Donna sopra i 20 anni	33.618	1.293	39.618	1.524	1.829	3.302	30.480	25.908	2.159	18.288	1.524
Donna da 18 a 20 anni	27.352	1.052	33.352	1.283	1.640	2.779	25.660	21.811	1.818	15.396	1.283
Categoria terza							= gg. 15	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	36.868	1.418	42.868	1.649	1.979	3.572	24.735	28.033	2.336	19.788	1.[illegible]49
Uomo da 18 a 20 anni	33.384	1.284	39.384	1.515	1.818	3.282	22.725	25.755	2.146	18.[illegible]0	1.515
Uomo da 16 a 18 anni	26.130	1.005	32.130	1.236	1.854	2.678	18.540	21.012	1.751	14.[illegible]32	1.236
Uomo sotto i 16 anni	19.292	742	25.292	973	1.626	2.108	14.595	16.541	1.378	1[illegible].676	973
Donna sopra i 20 anni	31.200	1.200	37.200	1.431	1.717	3.100	21.465	24.327	2.027	17.172	1.431
Donna da 18 a 20 anni	24.830	955	30.830	1.186	1.423	2.569	17.790	20.162	1.680	14.232	1.186
Donna da 13 a 18 anni	22.594	869	28.594	1.100	1.320	2.383	16.500	18.700	1.558	13.200	1.100
Donna sotto i 16 anni	19.084	734	25.084	965	1.158	2.090	14.475	16.405	1.367	11.580	965
Apprendisti							= gg. 15	= gg. 20 superiori ad anni 16	1/12 (2) superiori ad anni 16	= gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi	6.422	247	12.422	478	574	1.035	7.170	9.560	797	5.736	478
A partire dal 5º mese	9.646	371	15.646	602	722	1.304	9.030	12.040	1.003	7.224	602
Cucina dal 13º mese	14.456	556	20.456	787	944	1.705	11.805	15.740	1.312	9.444	787

(1) Per il periodo anteriore giorni 12 per la prima categoria - giorni 9 per la seconda e terza categoria.
(2) Per gli apprendisti inferiori agli anni sedici, giorni trenta di ferie all'anno.

ALBERGHI DI SECONDA CATEGORIA - PENSIONI DI PRIMA CATEGORIA

In vigore dal 1 gennaio 1960

PERSONALE	M. M. G.		M. M. G. compreso vitto e alloggio				Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non corrisposte		Indennità di licenziamento dal 1° gennaio 1961 (1)	
CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	INTERO	INTERO giornaliero	INTERO gratifica natalizia	1/26 festivo normale	1/26 festivo + 20 %	1/12 gratifica natalizia					
Categoria Prima B							= gg. 40	= gg. 22	1/12	= gg. 15	1/12
Uomo sopra i 20 anni	39.884	1.534	45.884	1.765	2.118	3.824	70.600	38.830	3.236	26.475	2.206
Donna sopra i 20 anni	34.658	1.333	40.658	1.564	1.877	3.388	62.560	34.408	2.867	23.460	1.955
Categoria Seconda							= gg. 20	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	37.960	1.460	43.960	1.691	2.029	3.663	33.820	28.747	2.396	20.292	1.691
Uomo da 18 a 20 anni	34.944	1.344	40.944	1.575	1.890	3.412	31.500	26.775	2.231	18.900	1.575
Donna sopra i 20 anni	32.864	1.264	38.864	1.495	1 794	3.239	29.300	25.415	2.118	17.940	1.495
Donna da 18 a 20 anni	26.676	1.026	32.676	1.257	1.508	2.723	25.140	21.369	1.781	15.084	1.257
Categoria Terza							= gg. 15	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	36.114	1.389	42.114	1.620	1.944	3.510	24.300	27.540	2.295	19.440	1.620
Uomo da 18 a 20 anni	32.734	1.259	38.734	1.490	1.788	3.228	22.350	25.330	2.111	17.880	1.490
Uomo da 16 a 18 anni	25.584	984	31.584	1.215	1.458	2.632	18.225	20.655	1.721	14.580	1.215
Uomo sotto i 16 anni	18.694	719	24.694	950	1.140	2.058	14.250	16.150	1.346	11.400	950
Donna sopra i 20 anni	30.602	1.177	36.602	1.408	1.690	3.050	21.120	23.369	1.995	16.896	1.408
Donna da 18 a 20 anni	24.258	933	30.258	1.164	1.397	2.522	17.460	19.788	1.649	13.968	1.164
Donna da 16 a 18 anni	21.970	845	27.970	1.076	1.291	2.331	16.140	18.292	1.524	12.912	1.076
Donna sotto i 16 anni	18.512	712	24.512	943	1 132	2.043	14.145	16.082	1.340	11.316	943
Apprendisti							= gg. 15	= gg. 20 superiore ad anni 16	1/12 (2) superiore ad anni 16	= gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi	6.240	240	12.240	471	565	1.020	7.065	9.420	785	5.652	471
A partire dal 5° mese	9.334	359	15.334	590	708	1.278	8.850	11.800	983	7.080	590
Cucina dal 13° mese	14.014	539	20.014	770	924	1.668	11.550	15.400	1.283	9.240	770

(1) Per il periodo anteriore, giorni 12 per la prima categoria — giorni 9 per la seconda e terza categoria.

(2) Per gli apprendisti inferiori agli anni sedici, giorni trenta di ferie all'anno.

ALLEGATO C4

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA - PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA

In vigore dal 1° gennaio 1960

PERSONALE — CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	M. M. G. — INTERO	M. M. G. — 1/26 giornaliero	M. M. G. compreso vitto e alloggio — INTERO gratifica natalizia	1/26 festivo — normale	1/26 festivo — + 20 %	1/12 gratifica natalizia	Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non corrisposte		Indennità licenziamento dal 1° gennaio 1951	
Categoria seconda							= gg. 20	= gg. 17	1/12	= gg 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	37.102	1 427	43.102	1.658	1.990	3.592	33.160	28.186	2.349	19.896	1.658
Uomo da 18 a 20 anni	33.488	1.288	39.488	1.519	1.823	3.291	30.380	25.823	2.152	18.228	1.519
Donna sapra i 20 anni	32.058	1.233	38.058	1.464	1 757	3.172	29.280	24.888	2.074	17.592	1.464
Donna da 18 a 20 anni	25.974	999	31.974	1.230	1.476	2.665	24.600	20.910	1.743	14.760	1.230
Categoria terza							= gg. 15	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	35.360	1.360	41.360	1.591	1.909	3.447	23.865	27.047	2.254	19.092	1.591
Uomo da 18 a 20 anni	32.032	1.232	38.032	1.463	1.756	3.169	21.945	24.871	2.073	17.556	1.463
Uomo da 16 a 18 anni	24.934	959	30.934	1.190	1.428	2.578	17.850	20.230	1.686	14.280	1 190
Uomo sotto i 16 anni	18.122	697	24.122	928	1 114	2.010	13.800	15.776	1.315	11.136	928
Donna sopra i 20 anni	29.952	1.152	35.952	1.383	1.660	2.996	20.745	23.511	1.959	16.596	1,383
Donna da 18 a 20 anni	23.660	910	29.660	1.141	1.369	2.472	17 115	19.397	1.616	13.692	1.141
Donna da 16 a 18 anni	21.398	823	27.398	1.054	1.265	2.283	15.810	17.918	1.492	12.648	1.054
Donna sotto i 16 anni	17.966	691	23.966	922	1.106	1.997	13.830	15.674	1.306	11.064	922
Apprendisti							15	= gg. 20 — superiore ad anni 16	1/12 — superiore ad anni 16	= gg. 12	1/12 (2)
Per i primi 4 mesi	6.032	232	12.032	463	556	1.003	6.945	9.260	772	5.556	463
A partire dal 5 mese	9.048	348	15.048	579	695	1.254	8.685	11.580	965	6.948	579
Cucina dal 13° mese	13.598	523	19.598	754	905	1.633	11.310	15.080	1.257	9.048	754

(1) Per il periodo anteriore l'indennità di licenziamento va calcolata in giorni nove all'anno.
(2) Per gli apprendisti inferiori agli anni sedici, giorni 30 di ferie all'anno.

ALLEGATO *C5*

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA - PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

In vigore dal 1° gennaio 1960

PERSONALE	M. M. G.		M. M. G. compreso vitto e alloggio				Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non corrisposte		Indennità licenziamento dal 1 gennaio 1961 (1)	
CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	INTERO	1/26 giornaliero	INTERO gratifica natalizia	1/26 festivo normali	1/26 festivo + 20 %	1/12 gratifica natalizia					
Categoria terza							— gg. 15	— gg. 17	1/12	— gg. 12	1/12
Uomo sopra i 20 anni	34.580	1.330	40.580	1.561	1.873	3.382	23.415	26.537	2.211	18.732	1.561
Uomo da 18 a 20 anni	31.356	1.206	37.356	1.437	1.724	3.113	21.555	24.429	2.036	17.244	1.437
Uomo da 16 a 18 anni	24.362	937	30.362	968	1.162	2.530	14.520	16.456	1.373	11.616	968
Uomo sotto i 16 anni	17.550	675	23.550	906	1.087	1.963	13.590	15.402	1.284	10.872	906
Donna sopra i 20 anni	29.276	1.126	35.276	1.357	1.628	2.940	20.355	23.069	1.922	16.284	1.357
Donna da 18 a 20 anni	23.062	887	29.062	1.118	1.342	2.422	16.770	19.006	1.584	13.416	1 118
Donna da 16 a 18 anni	20.852	802	26.852	1.033	1.240	2.238	15.495	17.561	1.463	12.396	1.033
Donna sotto i 16 anni	17.368	668	23.368	899	1.079	1.947	13.485	15.283	1.274	10.788	899
Apprendisti							— gg. 15	— gg. 20 superiore ad anni 16	1/12 (2) superiore ad anni 16	— gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi	5.850	225	11.850	456	547	988	6.340	7.752	646	5.472	456
A partire dal 5° mese	8.762	337	14.762	568	682	1.230	8.520	9.656	805	6.816	568
Cucina dal 13° mese	13.156	506	19.156	737	884	1.596	11.055	12.529	1.044	8.844	737

(1) Per il periodo anteriore l'indennità di licenziamento va calcolata in giorni nove all'anno.
(2) Per gli apprendisti inferiori agli anni sedici, giorni trenta di ferie all'anno.

ALLEGATO 1

RETRIBUZIONI FISSE MENSILI (ART. 13 a)

in vigore dall'1-1-1960 e valevoli per i mesi di: Gennaio - Febbraio e dal 16 Giugno al 15 Settembre

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo Eletto Pensione Fiori		Alberghi 3ª Pensioni 2ª		Alberghi 4ª Pensioni 3ª		Locande	
	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26
Cameriere, Conduttore, Facchino, Portiere, Cuoco	36.686	1.411	36.166	1.391	35.152	1.352	34.632	1.332
Aiuto cameriere	34.684	1.334	34.164	1.314	33.280	1.280	32.396	1.245
Cameriera sala, piani, guardaroba, Cuoca, Lavandaia . .	31.694	1.219	31.174	1.199	30.498	1.173	29.770	1.145
Aiuto cameriera . .	27.820	1.070	27.274	1.049	26.390	1.015	25.506	981
Commissionario sotto i 16 anni	20.098	773	19.552	752	18.928	728	18.304	704
Garzone di cucina	34.788	1.338	34.268	1.318	33.540	1.290	32.630	1.255
Lavapiatti, sguattero, officiere	34.060	1.310	33.540	1.290	32.630	1.255	31.746	1.221
Donna tutto fare	29.666	1.141	29.146	1.121	28.626	1.101	28.262	1.087
Apprendista per i primi 4 mesi	6.240	240	6.240	240	6.240	240	6.240	240
Apprendista al 5º mese	9.334	359	9.334	359	9.334	359	9.334	359
Apprendista cucina dal 13º mese	14.014	539	14.014	539	14.014	539	14.014	539

RETRIBUZIONI FISSE MENSILI (art. 13 a)

in vigore dal 1º Gennaio 1960 e valevoli per i mesi di Marzo - Aprile - Maggio - dal 1º al 15 giugno e dal 16 al 30 Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo Eletto Pensione Fiori		Alberghi 3ª Pensioni 2ª		Alberghi 4ª Pensioni 3ª		Locande	
	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26
Cameriere, Conduttore, Facchino, Portiere, Cuoco	33.696	1.296	33.176	1.276	32.214	1.239	31.746	1.221
Aiuto cameriere	31.850	1.225	31.304	1.204	30.524	1.174	29.692	1.142
Cameriera sala, piani, guardaroba, Cuoca, Lavandaia .	29.120	1.120	28.574	1.099	27.924	1.074	27.300	1.050
Aiuto cameriera	25.532	982	25.012	962	24.180	930	23.348	898
Commissionario sotto i 16 anni	18.486	711	17.940	690	17.368	668	16.796	646
Garzone di cucina .	31.980	1.230	31.434	1.209	30.758	1.183	29.900	1.150
Lavapiatti, Sguattero, Officiere	31.278	1.203	30.758	1.183	29.900	1.150	29.110	1.120
Donna tutto fare . .	27.274	1.049	26.754	1.029	26.260	1.010	25.922	927
Apprendista per i primi 4 mesi	6.240	240	6.240	240	6.240	240	6.240	240
Apprendista dal 5º mese	9.334	359	9.334	359	9.334	359	9.334	359
Apprendista cucina dal 13º mese . .	14.014	539	14.014	539	14.014	539	14.014	539

Minimi mensili garantiti (art. 8 d) e tabella convenzionale per gratifica natalizia, festività, ecc. (art. 7)

In vigore dal 1° febbraio 1960 - Alberghi di prima categoria - Ospedaletti

PERSONALE CATEGORIA - CLASSI DI ETÀ	M. M. G.		M.M.G. compreso vitto e alloggio			
	INTERO	1/26 giornal.	INTERO grat. nat.	1/26 festività norm. (4)	1/26 festività + 20%	1/12 gratifica natalizia
Categoria prima A						
Uomo sopra i 20 anni	34.398	1.323	40.398	1.554	1.865	3.367
Donna sopra i 20 anni	30.238	1.163	36.238	1.394	1.673	3.020
Categoria prima B						
Uomo sopra i 20 anni	31.798	1.223	37.798	1.454	1 745	3.150
Donna sopra i 20 anni	27.638	1.063	33.638	1.294	1.553	2.803
Categoria seconda						
Uomo sopra i 20 anni	27.690	1.065	33.690	1.296	1.555	2.808
Donna sopra i 20 anni	24.154	929	30.154	1.160	1.392	2.513
Categoria terza						
Uomo sopra i 20 anni	25.922	997	31.922	1.228	1.474	2.660
Uomo da 18 a 20 anni	24.154	929	30.154	1.160	1.392	2.513
Uomo da 16 a 18 anni	19.474	749	25.474	980	1.176	2.123
Uomo sotto i 16 anni	14.742	567	20.742	798	958	1.729
Donna sopra i 20 anni	22.386	861	28.386	1.092	1.310	2.366
Donna da 18 a 20 anni	18.278	703	24.278	934	1.121	2.023
Donna da 16 a 18 anni	17.082	657	23.082	888	1.066	1.924
Donna sotto i 16 anni	14.716	566	20.716	797	956	1.726
Apprendisti						
Per i primi 4 mesi	—	—	—	—	—	—
A partire dal 5° mese	—	—	—	—	—	—
Cucina dal 13° mese	—	—	—	—	—	—

Per gli apprendisti gli aumenti vanno calcolati aggiungendo ai Minimi Mensili Garantiti di cui alla precedente tabella le variazioni in aumento della contingenza — comunicate con circolare prot. 11349 dell' 8-2-1960 in relazione alle classi di età dei medesimi.

Per le altre indennità — mancato preavviso, ferie non godute, indennità di licenziamento — non contemplate nella presente tabella — prendere 1/26 del M.M.G. compreso vitto e alloggio (colonna 4) e moltiplicarlo per il numero dei giorni indicati nella precedente tabella.

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE

Retribuzioni fisse mensili - (art. 13) in vigore dal 1° gennaio 1960 valevoli per i mesi di:

Gennaio - Luglio - Agosto

per i lavoratori dipendenti dagli esercizi alberghieri di Ospedaletti

PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE							
Classi di età CATEGORIA	Alberghi 2ª Pensioni 1ª		Alberghi 3ª Pensioni 2ª		Alberghi 4ª Pensioni 3ª		Locande	
	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26
Categoria prima B								
Uomo sopra i 20 anni	34.164	1.314	—	—	—	—	—	—
Donna sopra i 20 anni . . .	29.978	1.153	—	—	—	—	—	—
Categoria seconda								
Uomo sopra i 20 anni	30.550	1.175	29.666	1 141	29.094	1 119	—	
Donna sopra i 20 anni .	26.364	1.014	25.740	990	25.082	957	—	—
Categoria terza								
Uomo sopra i 20 anni	28.184	1.084	27.690	1.065	27.352	1.052	27.066	1.041
Uomo da 18 a 20 anni	25.792	992	25.740	990	25.376	976	25.038	963
Uomo da 16 a 18 anni	21.008	808	20.462	787	20.098	773	19.812	762
Uomo sotto i 16 anni	16.224	624	15.184	584	14.898	573	14.534	559
Donna sopra i 20 anni .	24.596	946	23.764	914	23.426	902	23.062	887
Donna da 18 a 20 anni	19.812	762	19.136	736	18.772	722	14.486	711
Donna da 16 a 18 anni	18.590	715	17.784	684	17.498	673	17 134	659
Donna sotto i 16 anni	16.224	624	15.184	584	14.898	573	14.534	559
Apprendisti								
Per i primi 4 mesi	5.404	208	5.070	195	4.966	191	4.836	186
A partire dal 5° mese. .	8.112	312	7.592	292	7.436	286	7.280	280
Cucina dal 13° mese . . .	12.168	468	11.388	438	11.154	429	10.894	419

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE

Retribuzioni fisse mensili - (art. 13) in vigore dal 1° gennaio 1960 valevoli per i mesi di:
Febbraio - Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre

per i lavoratori dipendenti dagli esercizi alberghieri di Ospedaletti

PERSONALE	CATEGORIA DELLE AZIENDE							
Classi di età CATEGORIA	Alberghi 2ª Pensioni 1ª		Alberghi 3ª Pensioni 2ª		Alberghi 4ª Pensioni 3ª		Locande	
	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26	Intero	1/26
Categoria prima B								
Uomo sopra i 20 anni	28.782	1.107	—	—	—	—	—	—
Donna sopra i 20 anni	27.742	1.067	—	—	—	—	—	—
Categoria seconda								
Uomo sopra i 20 anni	27.742	1.107	26.962	1.037	26.372	1.012	—	—
Donna sopra i 20 anni	23.998	923	23.374	899	22.776	876	—	—
Categoria terza								
Uomo sopra i 20 anni	25.792	992	25.194	969	24.882	957	24.596	946
Uomo da 18 a 20 anni	23.998	923	23.374	899	23.062	887	22.776	876
Uomo da 16 a 18 anni	19.162	737	18.590	715	18.278	703	17.992	692
Uomo sotto i 16 anni	14.404	554	13.806	531	13.494	519	13.208	508
Donna sopra i 20 anni	22.178	853	21.580	830	21.424	824	21.008	808
Donna da 18 a 20 anni	17.992	692	17.394	669	17.108	658	16.796	646
Donna da 16 a 18 anni	16.796	646	16.224	624	15.912	612	15.574	599
Donna sotto i 16 anni	14.404	554	13.806	531	13.494	519	13.208	508
Apprendisti								
Per i primi 4 mesi	4.810	185	4.602	177	4.498	173	4.394	169
A partire dal 5° mese	7.202	277	6.890	265	6.760	260	6.110	235
Cucina dal 13° mese	10.790	415	10.348	398	10.114	389	9.906	381

ALLEGATO 2

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE

Compenso orario per la decima ora (art. 5) - In vigore dal 1° gennaio 1960

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo Eletto Pensione Fiori	Albergo 3ª Pensione 2ª	Albergo 4ª Pensione 3ª	Locande
Cuoco, Cameriere, Conduttore, Portiere, Facchino	175	173	169	166
Aiuto Cameriere	167	165	161	157
Cuoca, Cameriera sala, piani, guardaroba, Lavandaia	155	152	150	147
Aiuto cameriera	139	137	133	129
Commissionario sotto i 16 anni	108	105	103	100
Garzone di cucina	167	165	162	158
Lavapiatti, Sguattero, Officiere	164	162	158	155
Donna tutto fare	147	144	142	141

ALLEGATO 2

Compenso orario per le ore straordinarie (art. 5) - In vigore dal 1° gennaio 1960

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo Eletto Pensione Fiori		Albergo 3ª Pensione 2ª		Albergo 4ª Pensione 3ª		Locande	
	50%	100%	50%	100%	50%	100%	50%	100%
Cuoco, Cameriere, Conduttore, Portiere, Facchino	263	350	260	346	254	338	249	332
Aiuto cameriere	251	334	248	330	242	322	231	314
Cuoca, Cameriere sala, piani, guardaroba, Lavandaia	233	310	228	304	225	300	221	294
Aiuto Cameriera	209	278	206	274	200	266	195	258
Commissionario sotto i 16 anni	162	216	158	210	155	206	150	200
Garzone di cucina	251	334	248	330	243	324	237	316
Lavapiatti, Sguattero, Officere	246	328	243	324	237	316	233	310
Donna tutto fare	221	294	216	288	213	284	212	282

NB. — Gli apprendisti devono fare un orario massimo di 44 ore settimanali.

ALLEGATO 3

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE - (Art. 66 del Contratto Nazionale Lavoratori d'Albergo) - Art. 13 a) Accordo Integrativo 30 settembre 1959

PENSIONE DEI FIORI - ALBERGO ELETTO: compensi per festività, gratifica natalizia, indennità diverse (articoli 4 e 7)

In vigore dal 1º gennaio 1960

QUALIFICA DEL PERSONALE	MEDIA dei M.M.G.	M.M.G. compreso vitto e alloggio				Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non godute		Indennità licenziamento dal 1-1-1951 (1)	
		INTERO gratifica natalizia	1/26 festivo normale	1/26 festivo + 20 %	1/20 gratifica natalizia					
						= gg. 15	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Cuoco, Cameriere, Portiere, Conduttore, Facchino	34.942	40.942	1.578	1.890	3.412	23.620	26.775	2.231	18.900	1.575
Aiuto cameriere	33.030	39.030	1.501	1.801	3.253	32.515	25.517	2.126	18.012	1.501
Cuoca, Cameriera sala, piani, guardaroba, Lavandaia	30.192	36.192	1.392	1.670	3.016	20.880	23.664	1.972	16.704	1.392
Aiuto cameriera	26.485	32.485	1.249	1.499	2.707	18.735	21.233	1 769	14.988	1.249
Commissionario sotto i 16 anni	19.158	25.158	968	1.162	2.097	14.520	16.456	1.371	11.616	968
Garzone di cucina	33.150	39.150	1.506	1.807	3.263	22.590	25.002	2.134	18.072	1.506
Lavapiatti, Sguattero, Officere	32.437	38.437	1.478	1 774	3.203	22.170	25.126	2.094	17 736	1.478
Donna tutto fare	28.271	34.271	1.318	1.582	2.856	19 770	22.406	1.867	15.816	1.318
Apprendisti :						= gg. 15	= gg. 20 superiori anni 16	1/12 (2) superiori anni 16	= gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi	6.240	12.240	471	565	1.020	7.065	9.420	785	5.652	471
A partire dal 5º mese	9.334	15.334	590	708	1.278	8.850	11.800	983	7.080	590
Cucina: dal 13º mese	14.014	20.014	770	924	1.668	11.550	15.400	1.283	9.240	770

(1) Per il periodo precedente l'indennità di licenziamento va calcolata in giorni nove all'anno.
(2) Apprendisti inferiori ad anni 16 giorni trenta di ferie all'anno.

ALLEGATO 3a

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE - (Art. 66 del Contratto Nazionale Lavoratori d'Albergo) - Art. 13 a) Accordo Integrativo 30 settembre 1959

ALBERGHI DI TERZA CATEGORIA - PENSIONI DI SECONDA CATEGORIA Compensi per festività, gratifica natalizia indennità diverse (articoli 4 e 7)

In vigore dal 1 gennaio 1960

QUALIFICA DEL PERSONALE	Media del M. M. G.	M. M. G. compreso vitto e alloggio				Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non godute		Indennità licenziamento dal 1 gennaio 1951 (1)	
		INTERO gratifica natalizia	1/26 festivo normale	1/26 festivo + 20 %	1/12 gratifica natalizia					
						= gg. 15	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Cuoco, Cameriere, Portiere, Conduttore, Facchino	34.422	40.422	1.555	1.866	3.369	23.325	26.435	2.203	18.660	1.555
Aiuto cameriere	32.496	38.496	1.481	1 777	3.208	22.215	25.177	2.098	1.772	1.481
Cuoca, Cameriera sala, piani, guardaroba, Lavandaia	29.657	35.657	1.371	1.645	2.971	20.565	23.307	1.942	16.452	1.371
Aiuto cameriera	25.955	31.955	1.229	1.475	2.663	18.435	20.893	1.741	14.748	1.229
Commissionario sotto i 16 anni	18.612	24.612	947	1.136	2.051	14.205	16.099	1.342	11.364	947
Garzone di cucina	32.615	38.615	1.485	1.582	3.218	22.275	25.245	2.104	17.820	1.485
Lavapiatti, Sguattero, Officere	31.917	37.917	1.458	1.750	3.160	21.870	24.786	2.066	17.496	1.458
Donna tutto fare	27.751	33.751	1.298	1.558	2.813	19.470	22.066	1.839	15.576	1.298
Apprendisti						= gg. 15	= gg. 20 (superiore anni 16)	1/12 (1) (superiore anni 16)	= gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi	6.240	12.240	471	565	1.020	7.065	9.420	785	5.652	471
A partire dal 5° mese	9.334	15.334	590	708	1.278	8.850	11.800	983	7.080	590
Cuoina dal 13° mese	14.014	20.014	770	24	1.668	11.550	15.400	1.283	9.240	770

(1) Per il periodo precedente l'indennità di licenziamento va calcolata in giorni nove all'anno.
(2) Per gli apprendisti inferiori ad anni 16 giorni trenta di ferie all'anno.

PICCOLI ALBERGHI PICCOLE PENSIONI - LOCANDE - (Art. 66 del Contratto Nazionale Lavoratori d'Albergo) - Art. 13 a) Accordo Integrativo 30 settembre 1959

In vigore dal 1° gennaio 1960

ALBERGHI DI QUARTA CATEGORIA - PENSIONI DI TERZA CATEGORIA

Compensi per festività, grafica natalizia, indennità diverse (articoli 4 e 7)

QUALIFICA DEL PERSONALE	Media del M. M. G.	M. M. G. compreso vitto e alloggio: Intero gratifica natalizia	1/26 festivo: normale	1/26 festivo: + 20 %	1/12 gratifica natalizia	Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non godute		Indennità di licenziamento dal 1° gennaio 1951	
						= gg. 15	= gg. 17	1/12	= gg. 12	1/12
Cuoco, Cameriere, Portiere, Conduttore, Facchino	33.438	39.438	1.517	1.820	3.287	22.755	25.789	2.149	18.204	1.517
Aiuto cameriere	31.672	37.672	1.449	1.739	3.139	21.735	24.633	2.053	17.388	1.449
Cuoca, Cameriera sala, piani, guardaroba, Lavandaia	28.997	34,997	1.346	1.615	2.916	20.190	22.882	1.907	16.152	1.346
Aiuto cameriera	25.101	31.101	1.196	1.435	2.592	17.940	20.332	1.694	14.352	1.196
Commissionario sotto i 16 anni . .	18.018	24.018	924	1.109	2.002	12.936	15.708	1.309	11.088	924
Garzone di cucina	31.917	37.917	1.458	1.750	3.160	21.870	24.786	2.066	17.496	1.458
Lavapiatti, Sguattero, Officiere	31.038	37.038	1.425	1.710	3.087	21.375	24.225	2.019	17.100	1.425
Donna tutto fare	27.246	33.246	1.279	1.535	2.771	19.185	21.743	1.812	15.348	1.279
Apprendisti:						= gg. 15	= gg. 20 superiori ad anni 16	1/12 (2) superiori ad anni 16	= gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi . .	6.240	12.240	471	565	1.020	7.065	9.420	785	5.652	471
A partire dal 5° mese . . .	9.334	15.334	590	708	1.278	8.850	11.800	983	7.080	590
Cucina dal 13° mese	14.014	20.014	770	924	1.668	11.550	15.400	1.283	9.240	770

(1) Per il periodo precedente l'indennità di licenziamento va calcolata in giorni 9 all'anno.

(2) Per gli apprendisti inferiori ad anni 16 giorni 30 di ferie all'anno.

ALLEGATO 33

PICCOLI ALBERGHI - PICCOLE PENSIONI - LOCANDE - (Art. 66 del Contratto Nazionale Lavoratori d'Albergo) - Art. 13 a) Accordo Integrativo 30 settembre 1959

LOCANDE - Compensi per festività, gratifica natalizia, indennità diverse (articoli 4 e 7)

In vigore dal 1° gennaio 1960

QUALIFICA DEL PERSONALE	MEDIA del M. E. G.	M. M. G. compreso vitto e alloggio				Indennità sostitutiva del preavviso	Indennità per ferie non godute		Indennità licenziamento dal 1-1-1951 (1)	
		INTERO gratifica natalizia	1/26 festivo normale	1/26 festivo + 20 %	1/12 gratifica natalizia					
						— gg. 15	— gg. 17	1/12	— gg. 12	1/12
Cuoco, Cameriere, Portiere, Conduttore Facchino	32.949	38.949	1.498	1.798	3.246	22.470	25.466	2.122	17.976	1.498
Aiuto cameriere . .	30.819	36.819	1.416	1.699	3.068	21.240	24.072	2.006	16.992	1.416
Cuoca, Cameriera sala, piani, guardaroba, Lavandaia	28.329	34.329	1.320	1.584	2.861	19.800	22.440	1.870	15.840	1.320
Aiuto cameriera	24.247	30.247	1 163	1.396	2.521	17.445	19.771	1.648	13.956	1.163
Commissionario sotto i 16 anni	17.424	23.424	901	1.081	1.952	13.511	15.317	1.276	10.812	901
Garzone di cucina .	31.038	37.038	1.425	1.710	3.087	21.375	24.225	2.019	17.100	1.425
Lavapiatti, Sguattero, Officere	30.208	36.208	1.393	1.672	3.017	20.895	23.681	1.973	16.716	1.393
Donna tutto fare .	26.897	32.897	1.265	1.518	2.741	18.975	21.505	1 792	15.180	1.265
Apprendisti :						— gg. 15	— gg. 20 superiore anni 16	1/12 (2) superiore anni 16	— gg. 12	1/12
Per i primi 4 mesi	6.240	12.240	471	565	1 020	7.065	9.420	785	5.652	471
A partire dal 5° mese	9.334	15.334	590	708	1.278	8.850	11.800	983	7.080	590
Cucina dal 13° mese	14.014	20.014	770	924	1.668	11.500	15.400	1.283	9.240	770

(1) Per il periodo precedente l'indennità di licenziamento va calcolata in giorni nove all'anno.
(2) Per gli apprendisti inferiori ad anni 16 giorni trenta di ferie all'anno.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI SALARIATI DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE ED ESERCIZI SIMILARI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Il 30 settembre 1959, in Milano,

presso l'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO E DELLA M.O. alla presenza del suo direttore avv. *Giovanni Risoldi*, assistito dal dott. *Gerolamo Omodeo-Zorini*;

tra

la ASSOCIAZIONE LOMBARDA ALBERGATORI di Milano, rappresentata, per delega del suo presidente comm. *Edoardo Zammaretti*, dai signori: rag. *Franco Vigna*, commendator *Pietro Rosa*, dott. *Luigi Gallia*, rag. *Gustavo Schutz*, *Gino Menegazzi*, cav. *Adolfo Gauss*, commendator *Bruno Mosca* e cav. *Vittorio Tordera*, assistiti dal dott. *Angelo Barberis*;

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ALBERGO E MENSA, SINDACATO PROVINCIALE di Milano (C.G.I.L.), rappresentato dai signori: *Alfredo Marzagalli*, segretario provinciale, *Giuseppe Orioni*, *Luigi Pasquale*, *Giorgio Territorio*, *Mauro Battisti*, *Piero Caprani*, *Silvio Frisan*, *Bruno Dotti* e *Pietro Conca*, assistiti dal segretario della Camera confederale del lavoro, *Walter Alini*;

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI ESERCIZI PUBBLICI E ALBERGHI (C.I.S.L.), rappresentato dal suo segretario provinciale cav. *Emilio Ronchi*, dai signori: *Ugo Rossi*, *Angelo Bassi*, *Pietro Dacia* e *Luigia Azzini*, assistiti dal sig. *Aldo Ferrucci* dell'Ufficio tecnico sindacale e dal segretario sindacale dell'Unione provinciale, cav. *Vittorio Meraviglia*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA (U.I.L.), rappresentato dal suo segretario responsabile *Paolo Leoni*, assistito dai signori *Oreste Reggiroli*, e *Franco Varena*, e dal segretario camerale rag. *Giulio Polotti*,

si è stipulato il seguente contratto di lavoro, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore dal 1° luglio 1959, da valere per i lavoratori salariati dipendenti da alberghi, pensioni, locande ed esercizi similari della provincia di Milano.

Art. 1.

PARTE ECONOMICA

L'integrazione al contratto nazionale, avente carattere retributivo, è compendiata nelle allegate tabelle, come di seguito numerate, tabelle che formano parte integrante del presente contratto. Esso riguardano i:

a) *Capo 1° Aziende a percentuale*:

1) salari funzionali e punteggio;

2) minimi garantiti;

3) valore della giornata ai fini della indennità sostitutiva di preavviso e indennità ferie;

4) valore della giornata per il compenso sulle festività lavorate;

5) valore della giornata ai fini della indennità di anzianità;

6) retribuzione per la 10ª ora (nella % prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro);

7) retribuzione ore straordinarie diurne (nella % prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro);

8) retribuzione ore straordinarie notturne (nella % prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro);

9) gratifica natalizia.

b) *Capo 2° Aziende a paga fissa*:

10) retribuzioni fisse di cui all'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per le aziende con non più di 45 posti letto; relativo importo ore straordinarie, gratifica natalizia, indennità sostitutiva preavviso e ferie, festività lavorate e anzianità;

11) retribuzioni fisse per aziende fino alla 3ª categoria con oltre 45 posti letto e fino ad 8 dipendenti. Importi per gli istituti richiamati al comma precedente;

12) retribuzioni fisse per aziende fino alla 3ª categoria con oltre 45 posti letto e senza limitazione del numero di dipendenti. Importi per gli istituti richiamati ai due precedenti comma.

c) *Capo 3° Trattamento particolare*:

13) retribuzione personale-extra.

Art. 2.

INDENNITÀ FERRI

Per il personale di cucina che usa ferri propri, a richiesta del datore di lavoro, all'atto dell'assunzione dovrà essere concordato fra le parti, con atto scritto, un compenso mensile per l'usura dei suddetti ferri.

Art. 3.

GRATIFICA NATALIZIA

Ai fini del conteggio dei ratei mensili di gratifica di cui all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero. Pertanto, non verranno conteggiate le frazioni inferiori a 15 giorni.

Art. 4.

RIPARTIZIONE SALARI E PERCENTUALE

La ripartizione verrà effettuata mediante costituzione di due distinti tronchi: l'uno rappresentato dalla somma dei salari funzionali spettanti ai singoli lavoratori in servizio, l'altro dalla percentuale che ad essi compete.

La ripartizione dei due tronchi, avverrà in funzione dei punti che a ciascun lavoratore risultano assegnati in base alla tabella allegata n. 1. Sul prospetto paga dovrà apparire distintamente la quota salario da quella percentuale.

Le aziende hanno facoltà di disporre dell'assegnazione di un punto, a loro disposizione, a quei lavoratori che, per particolare anzianità o competenza o per il genere di prestazioni che disimpegnano, meritassero un particolare riconoscimento. Non potrà essere assegnato più di un punto allo stesso lavoratore e di questo riconoscimento non potrà beneficiare più del 5% dei lavoratori in organico.

Vengono fatte salve le attuali condizioni di miglior favore.

Art. 5.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL VITTO

In aggiunta a quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro si precisa che al personale in servizio notturno non alloggiato presso l'azienda, che venga a trovarsi nella pratica impossibilità di consumare uno dei due pasti, verrà corrisposta la relativa indennità sostitutiva.

Art. 6.

MINIMI GARANTITI

Ove la ripartizione del tronco salari e di quello percentuale non raggiungesse, per le diverse categorie di personale, importo unitario quale risulta dalla tabella allegata n. 2, il datore di lavoro corrisponderà l'importo necessario al raggiungimento dei « minimi » previsti da tale tabella.

Art. 7.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

Per la maturazione dei ratei mensili vale quanto convenuto per i ratei di gratifica natalizia.

Art. 8.

RETRIBUZIONI FISSE

In aggiunta a quanto stabilito dall'art. 66 del contratto collettivo nazionale di lavoro, si conviene che le aziende di cui alla classifica richiamata in tale articolo, ma aventi più di 45 posti letto, e non oltre 8 dipendenti, possono adottare il sistema della retribuzione fissa applicando la tabella allegata n. 11, con la stessa formalità prevista per le aziende fino a 45 posti letto.

La stessa facoltà potrà essere accordata dalla Commissione paritetica provinciale alle aziende come sopra classificate, con più di 45 posti letto e senza limitazione del numero dei dipendenti, per i quali è prevista la tabella allegata n. 12.

Art. 9.

COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE E SOTTOCOMMISSIONE

Tali Commissioni, saranno composte rispettivamente di 3 membri delegati dall'A.L.A. e di 3 designati dalle organizzazioni dei lavoratori, quindi da 6 componenti in totale e di 4 membri di cui 2 delegati dall'A.L.A. e 2 designati dalle organizzazioni dei lavoratori che si avvicenderanno a seconda delle esigenze di rappresentanza. L'A.L.A. ospiterà le riunioni delle Commissioni. In caso d'impedimento i componenti potranno conferire delega ad altro componente partecipante alla riunione.

Art. 10.

AZIENDE DELLA PROVINCIA

La parte economica contenuta nel presente contratto e di cui alle tabelle annesse troverà applicazione presso le aziende della Provincia con le seguenti riduzioni:

5% per le località di Monza, Sesto San Giovanni, Lodi, Melegnano, Abbiategrasso, Magenta e Seregno;

12% per tutte le rimanenti località.

Art. 11.

CONTROVERSIE

Ove sorgessero controversie sull'interpretazione del presente contratto o sulla sua applicazione, sarà competente ad intervenire, su istanza delle parti in causa, la Commissione paritetica provinciale, con mandato di conciliazione e di amichevole transazione.

Art. 12.

OSSERVANZA DEL CONTRATTO NAZIONALE

Le parti si danno atto che quanto è contenuto nel presente contratto non può derogare, modificare o alterare lo spirito e la lettera del contratto nazionale di cui è l'integrazione.

Art. 13.

DURATA DEL PRESENTE CONTRATTO

Il presente contratto entra in vigore il 1° ottobre 1959 ed ha efficacia fino al 31 dicembre 1961. Se non sarà disdettato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da una delle parti contraenti, esso si intenderà tacitamente rinnovato per un altro biennio.

CAPO PRIMO

Aziende a percentuale

1. TABELLA DEI PUNTI E DEI SALARI ATTRIBUITI A CIASCUN LAVORATORE ALBERGHIERO, IN VIGORE DAL 1° OTTOBRE 1959

Punti	qualifica personale	Salari Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
	Personale di 1ª categoria:				
	Portineria:				
14	1° Portiere	7.256	6.609	5.990	—
14	Portiere unico	7.256	6.609	5.990	—
12	Portiere di notte (alberghi lusso e 1ª cat. con almeno 200 letti)	7.256	6.609	—	—
	Sala:				
18	1° Capo cameriere (maître-d'hôtel) alberghi di lusso e di 1ª categoria	11.926	9.914	—	—
16	Capo cameriere alberghi 2ª categoria	—	—	9.268	—
14	2° e 3° Capo cameriere o unico limitatamente in alberghi 2ª e 3ª categoria	9.914	7.902	7.256	7.256
12	Barman	10.926	8.914	8.268	—
12	Barman unico (alberghi lusso)	10.926	—	—	—
	Piani:				
13	1ª Governante con tre lingue straniere .	26.440	23.352	19.829	
12	1ª Governante o unica (alberghi lusso e 1ª cat.)	26.440	23.352	—	—
	Cucina:				
18	Capo cuoco (alberghi lusso e 1ª cat.)	75.405	56.540	—	—
16	Capo cuoco (alberghi 2ª cat.)	—	—	43.945	—
14	Sotto capo cuoco (sous chef)	50.270	40.865	36.200	—
16	Capo cuoco (fino a tre dipendenti)	—	51.000	—	—
	Personale di 2ª categoria:				
	Portineria:				
10	Portiere turnante	4.598	4.310	3.951	3.951
13	Portiere unico (alberghi di 3ª categoria)	—	—	—	5.608
11	Portiere di notte (non person. 1ª categoria)	—	4.598	4.310	—
12	2° Portiere .	5.188	4.598	4.310	3.951
10	Conduttore con lingue estere	7.615	6.609	6.609	6.250
9	Centralinista (alberghi con 150 apparecchi in derivazione)	4.957	4.598	3.951	—
	Sala:				
12	Cameriere ai piani (chef d'étage)	7.902	7.256	6.609	5.962
12	Cameriere trinciatore	7.902	7.256	6.609	—
12	Cameriere ai vini	7.902	7.256	6.609	—
11	Camer. bar-vestibolo	7.256	6.609	5.963	—
11	Cameriere sala (chef de rang)	7.256	6.609	5.963	4.598
8	Cameriere ai corrieri	7.256	6.609	—	—
11	2° Barman (non personale 1ª categoria)	7.256	6.609	5.963	4.598
	Piani:				
10	Governante (non personale 1ª cat.)	19.829	16.524	13.219	13.219
	Cucina:				
12	Pasticciere	43.945	34.593	28.380	—
12	Cuoco capo partita	43.945	34.595	28.380	—
12	Rosticciere	37.675	32.835	25.410	—
12	Cuoco generico (se è solo)	—	37.675	28.380	25.135
11	Cuoco famiglia	24.090	18.810	15.840	—
11	Cuoca generica (se è sola)	—	—	28.380	25.135
10	Capo dispensiere - capo dispensiera	26.675	25.135	—	—
10	Capo cantiniere capo cantiniera	26.675	25.135	—	—
10	Capo caffettiere capo caffettiera	26.675	25.135	—	—
10	Dispensiere o dispensiera unico (albergo di lusso) .	22.055	—	—	—

Punti	qualifica personale	Salari Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
10	Cantiniere o cantiniera unico (albergo di lusso)	22.055	—	—	—
10	Caffettiere o caffettiera unico (albergo di lusso)	22.055	—	—	—
	Guardaroba:				
11	1ª Guardarobiera consegnataria	16.335	14.520	13.695	—
10	Guardarobiera unica consegnataria	16.335	14.520	13.695	11.990
10	1° Lavandaio	21.450	18.975	—	—
9	1ª Lavandaia	16.335	14.520	—	—
9	1ª Stiratrice	16.335	14.520	—	—
9	Stiratrice unica (alberghi lusso)	16.335	—	—	—
	Controllo:				
10	Controllo (senza funzioni amministrative)	32.000	31.500	30.500	—
9	Aiuto controllo (senza funzioni amministrat.)	23.000	22.500	21.500	—
	Personale di 3ª categoria:				
	Portineria:				
9	Guardia di notte (con mansioni di pulizia)	7.902	7.256	6.609	5.962
10	Guardia di notte unica in alberghi di 2ª categ.	—	—	6.609	—
9	Conduttore (senza lingue)	7.256	6.609	5.962	5.962
7	Guardia portone	3.951	3.304	3.304	—
8	Telefonista (alberghi con meno di 150 apparecchi in derivazione	4.957	4.598	3.951	—
8	Addetto al telegrafo e telescrivente	4.957	4.598	3.951	—
7	Postino	3.951	3.304	3.304	—
7	Commissioniere Ascensorista super. a 20 anni	3.951	3.304	3.304	3.304
6	Commissioniere Ascensorista 18 20 anni	3.304	3.304	3.304	3.304

Al Commissioniere che saltuariamente disimpegna funzioni di centralinista e scrivano, è assegnato un punto in più.

Punti	qualifica personale	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
7	Vestiarista di portineria	3.951	3.304	3.304	—
9	Autista	24.000	23.500	22.500	22.500
	Sala:				
9	Demi chef (aiut. cameriere	6.000	5.300	5.200	4.200
8	Commis ai piani	5.289	4.598	4.310	3.663
7	Commis di sala	4.598	4.310	4.310	3.663
6	Commis sala e piani inferiori 18 anni	4.310	3.954	3.951	—
	Piani:				
9	Facchino ai piani	7.902	7.256	6.609	5.962
8	Cameriere ai piani	5.963	4.598	4.598	3.951
7	Aiuto cameriera limitatamente ai primi sei mesi di servizio e solo in caso di prima assunzione	5.963	4.598	4.598	3.951
8	Facchino addetto al personale ed alle pulizie	5.963	5.963	5.316	—
	Cucina:				
9	Aiuto cuoco (commis)	23.650	18.810	15.840	14.135
8	Aiuto cuoco (commis inf. 20)	22.055	17.270	14.135	12.595
9	Facchino cucina (plongeur)	21.450	18.975	17.270	16.390
8	Argentiere Lavapiatti Interno in genere Officiere sup. 20 anni (Uomo o Donna)	17.875	15.840	15.840	15.840
7	Argentiere Lavapiatti Interno in genere Officiere inf. 20 anni (Uomo o Donna)	17.875	15.840	15.840	15.840
9	Dispensiere Dispensiera	22.055	18.535	15.840	15.070
9	Caffettiere Caffettiera	22.055	18.535	15.840	15.070
9	Cantiniere Cantiniera	22.055	18.535	15.840	15.070
	Guardaroba:				
9	2ª Guardarobiera o unica non consegnataria	14.520	12.595	11.990	11.990
8	Stiratrice	14.520	12.595	11.900	—
7	Donna al guardaroba	11.385	9.460	8.800	7.590
6	Donna al guardaroba inf. 18 anni	11.385	9.460	8.800	7.590
9	Lavandaio	14.520	12.595	11.990	11.990
8	Lavandaia	11.055	10.120	9.460	9.460
7	Donna al personale	9.460	9.460	8.800	8.250
	Operai ausiliari:				
12	Capi operai (con almeno tre dipendenti)	40.000	39.500	38.500	38.500
10	Operai ausiliari di 2ª categoria	32.000	31.500	30.500	30.500
8	Operaio ausiliario 3ª categoria	21.100	21.000	20.000	20.000

2. TABELLA DEI MINIMI GARANTITI

In vigore dal 1° ottobre 1959

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	42.145	40.405	39.535	—
Donna sup. 20 anni	34.930	33.425	32.665	—

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale 2ª categoria				
Uomo sup. 20 anni	38.210	36.925	36.235	34.780
Uomo 18-20 anni	35.120	33.870	33.470	30.280
Donna sup. 20 anni	31.605	30.400	29.745	28.570
Donna 18-20 anni	25.715	24.635	24.105	23.415
Personale di 3ª categoria				
Uomo sup. 20 anni	35.130	33.895	33.140	32.000
Uomo 18-20 anni	31.960	30.895	30.635	28.200
Uomo inf. 18 anni	24.930	23.985	23.515	21.480
Ragazzo portin. 18-20 anni	28.870	27.960	27.500	25.305
Ragazzo portin. inf. 18 anni	22.585	21.790	21.380	19.985
Donna sup. 20 anni	29.155	28.240	27.715	26.745
Donna 18-20 anni	23.255	22.340	21.880	20.240

Oltre ai suddetti « minimi garantiti », ai lavoratori compete:

Vitto e alloggio in natura, oppure l'indennità sostitutiva equivalente per

Vitto L. 10.050 + caro pane L. 520 = L. 10.570
Alloggio L. 920

Totale L. 11.490

3. **TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO E FERIE**

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	1.785	1.730	1.700	—
Donna sup. 20 anni	1.545	1.495	1.470	—
Personale di 2ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	1.655	1.615	1.590	1.540
Uomo 18-20 anni	1.555	1.510	1.500	1.390
Donna sup. 20 anni	1.435	1.395	1.375	1.335
Donna 18-20 anni	1.240	1.205	1.185	1.165
Personale di 3ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	1.555	1.510	1.485	1.450
Uomo 18-20 anni	1.450	1.410	1.405	1.325
Uomo inf. 18 anni	1.215	1.180	1.165	1.100
Ragazzi portin. 18-20 anni	1.345	1.315	1.300	1.225
Ragazzi inf. 18 anni	1.135	1.110	1.100	1.050
Donna sup. 20 anni	1.355	1.325	1.305	1.275
Donna 18-20 anni	1.160	1.130	1.110	1.060

Criterio: Mensile: 30

4. **TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER FESTIVITÀ LAVORATE**

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	2.470	2.396	2.350	—
Donna sup. 20 anni	2.140	2.075	2.020	—
Personale di 2ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	2.290	2.230	2.200	2.135
Uomo 18-20 anni	2.150	2.095	2.075	1.925
Donna sup. 20 anni	1.985	1.930	1.905	1.850
Donna 18-20 anni	1.715	1.670	1.650	1.610
Personale di 3ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	2.155	2.095	2.055	2.000
Uomo 18-20 anni	2.000	1.955	1.945	1.825
Uomo inf. 18 anni	1.680	1.635	1.615	1.520
Ragazzi portin. 18-20 anni	1.860	1.815	1.800	1.695
Ragazzi portin. inf. 18 anni	1.570	1.535	1.515	1.450
Donna sup. 20 anni	1.875	1.835	1.810	1.760
Donna inf. 20 anni	1.590	1.560	1.540	1.465

Criterio: Mensile: 26+20%.

5. **TABELLA RAPPORTO A GIORNATA PER ANZIANITÀ**

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	2.235	2.160	2.125	—
Donna sup. 20 anni	1.935	1.905	1.840	—
Personale di 2ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	2.070	2.015	1.995	1.990
Uomo inf. 20 anni	1.940	1.890	1.875	1.740
Donna sup. 20 anni	1.795	1.745	1.710	1.670
Donna inf. 20 anni	1.550	1.505	1.485	1.455
Personale di 3ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	1.940	1.890	1.860	1.810
Uomo 18-20 anni	1.810	1.765	1.755	1.650
Uomo inf. 18 anni	1.515	1.480	1.465	1.375
Ragazzo portin. 18-20 anni	1.710	1.680	1.660	1.525
Ragazzo portin. inf. 18 anni	1.420	1.385	1.370	1.190
Donna sup. 20 anni	1.695	1.680	1.635	1.595
Donna inf. 20 anni	1.450	1.410	1.390	1.200

Criterio: Minimo garantito × 13 : 12 : 26.

6. **TABELLA RETRIBUZIONE 10ª ORA**

(personale esterno e addetti caldaie cap. VII c.c.n.l.)

pagato col:
55% a carico del datore di lavoro
45% a carico della globale percentuale

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	230	220	215	—
Donna sup. 20 anni	200	190	190	—

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 2ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	210	205	205	195
Donna sup. 20 anni	185	180	175	170
Personale di 3ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	200	195	190	185
Uomo 18-20 anni	185	180	180	170
Uomo 16-18 anni	160	150	150	140
Ragazzi portin. 18-20 anni	170	170	165	160
Ragazzi portin. inf. 18 anni	145	140	140	135
Donna sup. 20 anni	175	170	165	160
Donna inf. 20 anni	150	145	140	135

Criterio: Minimo garantito + vitto e alloggio suddiviso per 234.

7. **TABELLA ORE STRAORDINARIE E DIURNE**

55% a carico datore di lavoro
45% a carico globale percentuale

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	345	330	325	—
Donna sup. 20 anni	300	285	285	—
Personale di 2ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	315	310	310	290
Donna sup. 20 anni	275	270	260	255
Personale di 3ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	300	290	285	275
Uomo 18-20 anni	275	270	270	255
Uomo inf. 18 anni	240	225	225	210
Ragazzi portin. 18-20 anni	255	255	250	240
Ragazzi portin. inf. 18 anni	215	210	210	200
Donna sup. 20 anni	260	255	250	245
Donna inf. 20 anni	225	215	210	200

Criterio: 10ª ora + 50%.

8. **TABELLA ORE STRAORDINARIE NOTTURNE**

55% a carico datore di lavoro
45% a carico globale percentuale

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	460	440	430	—
Donna sup. 20 anni	400	380	380	—
Personale di 2ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	420	410	410	390
Donna sup. 20 anni	370	360	350	340
Personale di 3ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	400	390	380	370
Uomo 18-20 anni	370	360	360	340
Uomo inf. 18 anni	320	300	300	280
Ragazzi portin. 18-20 anni	340	340	330	320
Ragazzi portin. inf. 18 anni	290	280	280	270
Donna sup. 20 anni	350	340	330	320
Donna inf. 20 anni	300	290	280	270

Criterio: 10ª ora + 100%.

9. **TABELLA GRATIFICA NATALIZIA**

	Lusso	1ª cat.	2ª cat.	3ª cat.
Personale di 1ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	53.635	51.895	51.025	—
Donna sup. 20 anni	46.420	44.915	44.155	—
Personale di 2ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	49.700	48.415	47.725	46.270
Uomo 18-20 anni	46.610	45.360	44.960	41.770
Donna sup. 20 anni	43.095	41.900	41.235	40.060
Donna 18-20 anni	37.205	36.125	35.595	34.905
Personale di 3ª categoria:				
Uomo sup. 20 anni	46.620	45.385	44.630	43.490
Uomo 18-20 anni	43.450	42.385	42.125	39.690
Uomo inf. 18 anni	36.420	35.475	35.005	32.970
Ragazzi portin. 18-20 anni	40.360	39.450	38.990	36.795
Ragazzi portin. inf. 18 anni	34.075	33.280	32.870	31.475
Donna sup. 20 anni	40.645	39.730	39.205	38.235
Donna inf. 20 anni	34.745	33.830	33.370	31.730

Criterio: Minimo garantito + vitto e alloggio.

CAPO SECONDO

Aziende a paga fissa

10. **RETRIBUZIONI FISSE MENSILI**

PICCOLI ALBERGHI - PENSIONI E LOCANDE

(Art. 66 c.c.n.l.)

	Albergo 3ª cat. Pensione 2ª cat.	Albergo 4ª cat. - Loc. Pensione 3ª cat.
Uomo sup. 20 anni	30.760	30.115
Uomo 18-20 anni	27.420	27.420
Uomo inf. 18 anni	21.015	21.015
Donna sup. 20 anni	26.070	25.255
Donna inf. 20 anni	19.975	19.975

Vitto L. 10.060 Alloggio L. 2.500 Totale L. 12.560

RETRIBUZIONE ORE STRAORDINARIE

	Diurne	Nott.	Diurne	Nott.
Uomo sup. 20 anni	275	370	270	360
Uomo 18-20 anni	255	340	255	340
Uomo inf. 18 anni	215	285	215	285
Donna sup. 20 anni	245	330	240	320
Donna inf. 20 anni	210	280	210	280

Criterio: Mensile: 234 + 50% o 100%.

TABELLA GRATIFICA NATALIZIA

Uomo sup. 20 anni	43.320	42.675
Uomo 18-20 anni	39.980	39.980
Uomo inf. 18 anni	33.575	33.575
Donna sup. 20 anni	38.630	37.815
Donna inf. 20 anni	32.535	32.535

N. B. Personale con funzioni di portineria, L. 1.500 mensili in più.

Criterio: Minimo garantito + vitto e alloggio.

PICCOLI ALBERGHI - PAGA FISSA

RAPPORTO GIORNATA INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE - PREAVVISO E FERIE

	Alberghi 3ª cat. Pensioni 2ª cat.	Alberghi 4ª cat. - Loc. Pensioni 3ª cat.
Uomo sup. 20 anni	1.445	1.420
Uomo 18-20 anni	1.330	1.330
Uomo inf. 18 anni	1.120	1.120
Donna sup. 20 anni	1.285	1.260
Donna inf. 20 anni	1.085	1.085

Criterio: Mensile: 30.

RAPPORTO A GIORNATA PER FESTIVITÀ LAVORATE

Uomo sup. 20 anni	1.995	1.970
Uomo 18-20 anni	1.840	1.840
Uomo inf. 18 anni	1.550	1.550
Donna sup. 20 anni	1.785	1.730
Donna inf. 20 anni	1.500	1.500

Criterio: Mensile: 26 + 20%.

RAPPORTO A GIORNATA PER ANZIANITÀ

Uomo sup. 20 anni	1.805	1.780
Uomo 18-20 anni	1.665	1.665
Uomo inf. 18 anni	1.390	1.390
Donna sup. 20 anni	1.610	1.575
Donna inf. 20 anni	1.355	1.355

Criterio: Mensile × 13 : 12 : 26.

11. RETRIBUZIONI FISSE PER GLI ALBERGHI FINO ALLA 3ª CATEGORIA CON OLTRE 45 LETTI E FINO A 8 DIPENDENTI - GRATIFICA NATALIZIA

	Retribuzione	Gratifica natalizia
Personale di 2ª categoria:		
Uomo sup. 20 anni (portiere cuoco cameriere)	37.000	49.560
Donna sup. 20 anni (governante guardarobiera consegnataria	31.000	43.560
Personale di 3ª categoria:		
Uomo sup. 20 anni (con mansioni di portineria)	35.500	48.060
Uomo sup. 20 anni	34.000	46.500
Uomo 18-20 anni	30.000	42.560
Uomo inf. 18 anni	26.000	38.560
Donna sup. 20 anni	28.800	41.360
Donna inf. 20 anni	24.800	37.360

Vitto L. 11.455 Alloggio L. 1.105 Totale L. 12.560

Gratifica natalizia: Retribuzione + vitto e alloggio.

TABELLA ORE STRAORDINARIE

	Personale 2ª cat. Diurne	Personale 2ª cat. Nott.	Personale 3ª cat. Diurne	Personale 3ª cat. Nott.
Uomo sup. 20 anni	315	420	300	400
Uomo sup. 20 anni (mansioni di portineria, solo personale 3ª categoria)	—	—	310	410
Uomo 18-20 anni	—	—	270	360
Uomo inf. 18 anni	—	—	245	330
Donna sup. 20 anni	280	370	265	350
Donna inf. 20 anni	—	—	240	320

Criterio: Mensile: 234 + 50% o 100%.

ALBERGHI FINO ALLA 3ª CATEGORIA CON OLTRE 45 LETTI E NON OLTRE 8 DIPENDENTI

RAPPORTO A GIORNATA PER: INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO - FERIE - FESTIVITÀ LAVORATE E ANZIANITÀ

	Preavviso ferie	Festività lavorate	Indennità anzianità
Personale di 2ª categoria:			
Uomo sup. 20 anni	1.655	2.285	2.065
Donna sup. 20 anni	1.450	2.010	1.815
Personale di 3ª categoria:			
Uomo sup. 20 anni (portineria)	1.600	2.217	2.000
Uomo sup. 20 anni	1.550	2.150	1.940
Uomo 18-20 anni	1.415	1.965	1.775
Uomo inf. 20 anni	1.285	1.780	1.605
Donna sup. 20 anni	1.380	1.910	1.725
Donna inf. 20 anni	1.245	1.725	1.555

12. TABELLA RETRIBUZIONI FISSE PER ALBERGHI FINO ALLA 3ª CATEGORIA CON OLTRE 45 LETTI E SENZA LIMITAZIONE DEL NUMERO DEI DIPENDENTI, DA APPLICARSI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE NONCHE' PER GLI ESERCIZI SIMILARI

	Retribuzione	Gratifica natalizia
Personale di 2ª categoria:		
Uomo sup. 20 anni (portiere cuoco cameriere)	39.000	51.560
Donna sup. 20 anni (governante guardarobiera consegnataria)	33.000	45.560

Personale di 3ª categoria:	Retribuzione	Gratifica natalizia
Uomo sup. 20 anni (con mansioni di portineria)	37.500	50.060
Uomo sup. 20 anni	36.000	48.560
Uomo 18-20 anni	32.000	44.560
Uomo inf. 18 anni	28.000	40.560
Donna sup. 20 anni	30.800	43.360
Donna inf. 20 anni	26.800	39.360

Vitto L. 11.455 Alloggio L. 1.105 Totale L. 12.560
Gratifica natalizia Retribuzione + vitto e alloggio.

ALBERGHI FINO ALLA 3ª CATEGORIA A PAGA FISSA, SOGGETTI ALLA AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA PROVINCIALE

TOBELLA ORE STRAORDINARIE

	Personale 2ª cat.		Personale 3ª cat.	
	Diurne	Nott.	Diurne	Nott.
Uomo sup. 20 anni	330	440	310	415
Uomo sup. 20 anni (con mansioni di portineria solo personale 3ª categ.)	—	—	320	425
Uomo 18-20 anni	—	—	285	380
Uomo inf. 18 anni	—	—	260	345
Donna sup. 20 anni	290	390	280	370
Donna inf. 20 anni	—	—	250	335

RAPPORTO A GIORNATA PER: INDENNITÀ SOSTITUTIVA PREAVVISO - FERIE - FESTIVITÀ LAVORATE - ANZIANITÀ

Personale di 2ª categoria:	Fest. non lav. preavv. ferie	Festività lavorate	Indennità anzianità
Uomo sup. 20 anni (portiere cuoco cameriere)	1.720	2.380	2.150
Donna sup. 20 anni (governante guardarobiera consegnataria)	1.520	2.100	1.900

Personale di 3ª categoria:	Fest. non lav. preavv. ferie	Festività lavorate	Indennità anzianità
Uomo sup. 20 anni (portineria)	1.670	2.310	2.085
Uomo sup. 20 anni	1.620	2.240	2.025
Uomo 18-20 anni	1.485	2.055	1.855
Uomo inf. 18 anni	1.350	1.870	1.690
Donna sup. 20 anni	1.445	2.000	1.805
Donna inf. 20 anni	1.310	1.815	1.640

CAPO TERZO

Trattamento particolare

13. RETRIBUZIONI AL PERSONALE CHIAMATO PER SERVIZI EXTRA CHEF DE RANG E CATEGORIE EQUIPARATE

	ALBERGHI	
	Lusso e 1ª cat.	2ª e 3ª cat.
Servizi fino a 4 ore	2.400	2.160
Servizi fino a 5 ore	2.650	2.385
Servizi fino a 6 ore	3.500	3.150
Servizi fino a 7 ore	3.600	3.240
Servizi fino a 8 ore	3.700	3.300
Servizi fino a 9 ore	4.000	3.600

COMMIS ED INTERNI

Riduzione del 20% sulle retribuzioni avanti indicate.

SERVIZI OLTRE LA MEZZANOTTE

Aumento del 50% sugli importi sopra indicati per le ore prestate successivamente alle ore 24.

Al personale compete un pasto per ogni servizio. Il periodo di mezz'ora per consumarlo non sarà conteggiato come lavorativo.

La tariffa per servizio secondo gli scaglioni orari sopra determinati non muta se la durata del servizio non eccede la mezz'ora oltre il limite dello scaglione stesso; se lo supera, la retribuzione che compete è quella relativa allo scaglione immediatamente successivo.

Veglie normali (dalle ore 21 alle 6)	L. 5.500
San Silvestro e Sabato Grasso	L. 8.000

Per gli alberghi di 2ª e 3ª categoria, riduzione 10%. Criterio: a carico dell'azienda 40%; a carico globale percentuale 60%.

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 DICEMBRE 1955, PER I DIPENDENTI D'ALBERGO DELLA PROVINCIA DI MODENA

In data 15 dicembre 1955

fra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI DELLA PROVINCIA DI MODENA, via Emilia n. 75, SINDACATO ALBERGHI; e la CAMERA DEL LAVORO F.I.L.A.M.; la C.I.S.L.; la U.I.L., sono state fissate, come di seguito indicate, le retribuzioni (paga base) da valere con decorrenza 1° gennaio 1956 per i dipendenti d'albergo.

Cameriera ai piani di esercizi di 1ª categoria:

	Mensile
superiore ai 20 anni	L. 9.000
dai 18 ai 20 anni	» 9.000
dai 16 ai 18 anni	» 9.000

Cameriera ai piani di esercizi di 2ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 8.800
dai 18 ai 20 anni	» 8.800
dai 16 ai 18 anni	» 8.800

Cameriera ai piani di esercizi di 3ª e 4ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 8.600
dai 18 ai 20 anni	» 8.600
dai 16 ai 18 anni	» 8.600

Facchino di esercizi di 1ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.500
dai 18 ai 20 anni	» 11.500
dai 16 ai 18 anni	» 11.500

Facchino di esercizi di 2ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.300
dai 18 ai 20 anni	» 11.300
dai 16 ai 18 anni	» 11.300

Facchino di esercizi di 3ª e 4ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.000
dai 18 ai 20 anni	» 11.000
dai 16 ai 18 anni	» 11.000

Guardia di notte di esercizi di 1ª e 2ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.500
dai 18 ai 20 anni	» 11.500
dai 16 ai 18 anni	» 11.500

Guardia di notte di esercizi di 3ª categoria:

	Mensile
superiore ai 20 anni	L. 11.300
dai 18 ai 20 anni	» 11.300
dai 16 ai 18 anni	» 11.300

Guardia di notte di esercizi di 4ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.000
dai 18 ai 20 anni	» 11.000
dai 16 ai 18 anni	» 11.000

Guardarobiera di esercizi di 1ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 8.600
dai 18 ai 20 anni	» 8.600
dai 16 ai 18 anni	» 8.600

Guardarobiera di esercizi di 2ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 8.100
dai 18 ai 20 anni	» 8.100
dai 16 ai 18 anni	» 8.100

Guardarobiera di esercizi di 3ª e 4ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 7.900
dai 18 ai 20 anni	» 7.900
dai 16 ai 18 anni	» 7.900

Lavandaia di esercizi di 1ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 8.600
dai 18 ai 20 anni	» 8.600
dai 16 ai 18 anni	» 8.600

Autista di esercizi di 1ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.500
dai 18 ai 20 anni	» 11.500
dai 16 ai 18 anni	» 11.500

Autista di esercizi di 2ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.300
dai 18 ai 20 anni	» 11.300
dai 16 ai 18 anni	» 11.300

Autista di esercizi di 3ª e 4ª categoria:

superiore ai 20 anni	L. 11.000
dai 18 ai 20 anni	» 11.000
dai 16 ai 18 anni	» 11.000

Per il personale di tutte le aziende dei Comuni della provincia (Modena esclusa) la retribuzione totale (paga base e contingenza) subirà una riduzione del 5%.

Oltre alla paga base di cui sopra è dovuta la indennità di contingenza secondo le modalità in vigore.

Al personale sia esterno che interno degli alberghi che non sono inclusi nell'art. 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1937, sarà garantito un minimo di retribuzione mensile pari a quello previsto per i lavoratori dei piccoli alberghi maggiorato di L. 2300 mensili per ogni categoria di personale, ad esclusione degli apprendisti e degli inferiori agli anni 21 che non siano capi-famiglia per i quali la maggiorazione deve intendersi di L. 1000 mensili.

Tabella supplementare per il personale dei ristoranti annessi agli alberghi non inclusi nell'art. 59 del contratto collettivo nazionale 1937 (cioè per i grandi alberghi).

Ai dipendenti dei ristoranti annessi agli alberghi non inclusi nell'art. 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1937, verranno corrisposte, con decorrenza 1° gennaio 1956 le retribuzioni di seguito indicate, maggiorate di L. 2300 mensili per ogni categoria di personale ad esclusione degli apprendisti e degli inferiori agli anni 21 che non siano capi-famiglia per i quali la maggioranza deve intendersi di L. 1000 mensili.

Capo servizio in esercizi di 1ª categoria:
paga base L. 16.000

Cameriere in esercizi di 1ª categoria:
paga base L. 14.000

Cameriere in esercizio di 2ª categoria:
paga base L. 13.300

2° cameriere in esercizio di 1ª categoria:
paga base L. 12.100

Oltre alla paga base di cui sopra sarà dovuta la indennità di contingenza nella misura e con le modalità già indicate per quanto riguarda il personale dei ristoranti.

Per l'altro personale vedi adeguamento salariale per i ristoranti, ristoranti d'albergo, trattorie, ecc.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 4 DICEMBRE 1956, PER I LAVORATORI D'ALBERGO DELLA PROVINCIA DI MODENA

In data 4 dicembre 1956,

si sono riuniti presso l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI in Modena, via Emilia, 75, i signori cav. *Giuseppe Faenza, Vittorina Grosoli,* dott. *Emer Mezzanotte, Paolo Casolari* e *Ormes Cacciari* per il SINDACATO ALBERGHIERO, assistiti dal dott. *Dato Mucchi,* nonchè il sig. *Adelfo Cantarochi,* della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, il dott. *Gianfranco Baldini* della UNIONE SINDACALE PROVINCIALE e il sig. *Ferdinando Paltrinieri* dell'UNIONE ITALIANA LAVORATORI, per discutere la parte normativa di alcuni istituti contrattuali da modificarsi o da aggiungersi al contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori d'albergo del 10 luglio 1937.

Nei limiti dei rispettivi mandati le parti hanno concordato di apportare agli istituti attualmente in vigore le seguenti modifiche ed aggiunte:

RICORRENZE FESTIVE

Per quanto concerne le festività nazionali, nel caso vi sia prestazione di servizio, viene concessa la normale retribuzione giornaliera, più la retribuzione per le ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 20% sulla paga base per lavoro festivo.

FERIE ANNUALI

Dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, verrà concesso un periodo di ferie annuali retribuito come segue:

Giorni 20 per la 1ª categoria (pers.);
Giorni 17 per la 2ª categoria (pers.);
Giorni 14 per la 3ª categoria (pers.);
Giorni 12 per la 4ª categoria (pers.).

GRATIFICA NATALIZIA

(Vedi accordo 25 febbraio 1947)

In coincidenza con la vigilia di Natale, al personale verrà corrisposta una gratifica pari ad una mensilità di retribuzione.
Per i periodi di servizio inferiori ad un anno saranno corrisposti i ratei mensili.

INDENNITA DI LICENZIAMENTO

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento da parte del datore di lavoro, fatta salva l'ipotesi del licenziamento in tronco per il quale non è dovuta alcuna indennità, verrà corrisposta al dipendente che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, una indennità nella seguente misura:

1°) Per anzianità di servizio maturata a tutto il 31 dicembre 1956 e per ogni anno di servizio prestato:

Giorni 10 della normale retribuzione per la 1ª categoria (pers.);

Giorni 9 della normale retribuzione per la 2ª categoria (pers.);

Giorni 6 della normale retribuzione per la 3ª categoria (pers.);

Giorni 6 della normale retribuzione per la 4ª categoria (pers.).

2°) Per anzianità di servizio maturato dal 1° gennaio 1957 e per ogni anno di servizio prestato:

giorni 12 della normale retribuzione per la 1ª categoria (pers.);

Giorni 9 della normale retribuzione per la 2ª categoria (pers.);

Giorni 8 della normale retribuzione per la 3ª categoria (pers.);

Giorni 8 della normale retribuzione per la 4ª categoria (pers.).

DIMISSIONI

In caso di dimissioni del dipendente verrà corrisposta una indennità nella seguente misura:

dopo un anno e fino a 5 anni di servizio presso la stessa azienda, il 50% della indennità stabilita per il caso di licenziamento;

oltre 5 e fino a 10 anni di servizio presso la stessa azienda, il 75% della indennità prevista per il caso di licenziamento;

oltre il 10° anno di servizio presso la stessa azienda, la intera indennità prevista per il caso di licenziamento.

Il presente accordo che entra in vigore con la data del 1° gennaio 1957 e scadrà il 31 dicembre 1957, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta avanzata da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

L'anno millenovecentosessanta il giorno 30 del mese di giugno in Ravenna presso l'Associazione Commercianti

fra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGATORI, rappresentato dal Presidente comm. *Ettore Sovera* e dal Consiglieri *Ferraresi Giorgio*, avv. *Bruno Camisasca*, rag. *Raffaele Zama, Giorgio Mingozzi, Antonio Bonato*, assistiti dal dott. *Secondo Bini* direttore dell'Associazione Provinciale Commercianti,

e

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGO E MENSA rappresentato dal segretario sig. *Leoni Dante*, assistito dalla C.C. d.L. nella persona del sig. *Contarini Bruto*, il Sindacato Provinciale U.I.L.A.M. rappresentato dal signor *Doro Pinza*, assistito dall'U.I.L. nella persona del sig. *Armando Gnani*,

il SINDACATO PROVINCIALE F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L. rappresentato dal sig. *Giuseppe Piancastelli*,

si è stipulato

il presente contratto integrativo al contratto nazionale di lavoro per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande, stipulato in Roma il 22 settembre 1959, da valere per la Provincia di Ravenna.

Art. 1.

DURATA DELL'APPRENDISTATO E RETRIBUZIONE

L'apprendistato avrà la durata massima di mesi 18 per la cucina e di mesi 12 per le altre categorie.

In considerazione del sistema di retribuzione a paga fissa previsto dal presente contratto, la retribuzione spettante agli apprendisti in aggiunta al vitto e alloggio, resta così fissata:

primi quattro mesi

25% della paga globale del commis di pari età;

successivi 8 mesi:

45% della paga globale del commis di pari età;

limitatamente al personale apprendista:

ultimi sei mesi:

65% della paga globale del commis di pari età.

Art. 2.

RETRIBUZIONE

Ai sensi della dichiarazione integrativa al contratto nazionale lavoratori d'albergo ed in riferimento all'art. 66 dello stesso contratto, si conviene che in tutti gli esercizi alberghieri della provincia di Ravenna, il salario e la percentuale di servizio sono sostituiti da compensi fissi mensili (paga base e contingenza).

Pertanto la retribuzione viene così costituita:

a) paga base come da allegate tabelle *A1*, *A2*, *A3*;

b) contingenza come da allegata tabella *B*;

c) vitto e alloggio.

I compensi fissi mensili potranno essere sostituiti con il salario e la percentuale di servizio a mezzo di accordi aziendali per le aziende alberghiere non rientranti nel primo comma dell'art. 66 del C.C.N.L. su richiesta indirizzata dal datore di lavoro all'Associazione Provinciale Commercianti. In tali casi le organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto dovranno concedere la preventiva autorizzazione e partecipare alla stipulazione del nuovo accordo; l'accordo aziendale non avrà alcun valore se non sarà ratificato dalle rispettive organizzazioni Sindacali.

Art. 3.

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Al personale alberghiero della Provincia di Ravenna viene esteso il nuovo congegno della scala mobile in vigore per i dipendenti dei P.E. Le variazioni verranno apportate nella misura del 60% di quelle stabilite per i P.E., già concordate nei valori punti giornalieri in relazione all'età, sesso e categoria, come da allegata tabella *C*.

Art. 4.

FERIE

Per disposto dall'art. 21 del C.C.N.L. il personale che avrà compiuto un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda avrà diritto ad un periodo di ferie di giorni 24 per la prima categoria *A*), di giorni 22 per la prima categoria *B*), di giorni 17 per la seconda e terza categoria, retribuito con la paga normale (paga base più contingenza) nonchè l'indennità sostituitiva del vitto e alloggio.

Il dipendente che si dimetta o venga licenziato trascorso un semestre, avrà diritto al godimento o alla retribuzione per dodicesimi per le ferie maturate.

Nel caso in cui per accordi aziendali intervenuti ai sensi dell'art. 2 vi sia personale retribuito solo a percentuale, a questi, quando non venga sostituito durante le ferie, sarà corrisposto soltanto l'indennità sostitutiva del vitto e alloggio, dato che esso recupera durante il turno delle ferie degli altri percentualisti quanto non guadagna durante le proprie vacanze. Qualora venisse sostituito, oltre all'indennità sostitutiva del vitto e alloggio, se ne fruisce, gli verrà corrisposta una indennità giornaliera pari ad un 26esimo del minimo garantito compresa l'indennità di contingenza.

Art. 5.

GRATIFICA NATALIZIA

In riferimento all'art. 23 del C.C.N.L. la gratifica natalizia verrà corrisposta in base ai minimi garantiti (paga base e contingenza) e sarà commisurata in una mensilità (all'anno) comprensiva dell'indennità sostitutiva del vitto e alloggio.

Al personale tavoleggiante degli esercizi di terza e quarta categoria nei casi in cui, per accordi aziendali intervenuti ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente contratto, sia retribuito a percentuale, la gratifica natalizia verrà corrisposta totalmente nel caso in cui in sede di raffronto del cumulo della percentuale percepita nell'anno o nel minor periodo di servizio con l'ammontare del minimo garantito per il periodo corrispondente il cumulo risulti inferiore o uguale; parzialmente per la differenza residua solo nel caso che il cumulo lo superi senza raggiungere però il totale delle mensilità relative più l'importo della gratifica.

Art. 6.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

In riferimento agli articoli 24 e 25 del C.C.N.L. le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti:

1° gennaio, 6 gennaio, 19 marzo, lunedì di Pasqua, Ascensione, Corpus Domini, 29 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, Patrono della città, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre.

Al personale che presti la sua opera nelle suindicate festività è dovuta oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera (paga base, contingenza, vitto e alloggio) la retribuzione per le ore effettivamente prestate con la maggiorazione del 20% per lavoro festivo.

Art. 7.

VITTO E ALLOGGIO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 29 del C.C.N.L., la indennità per vitto e alloggio, ai fini del computo della retribuzione mensile e agli effetti di quanto disposto dagli articoli 21 (ferie), art. 23 (gratifica natalizia), art. 24-25 (festività nazionali e infrasettimanali), art. 43 (indennità di licenziamento) e art. 44 (indennità di preavviso) del C.C.N.L., viene valutata nella seguente misura convenzionale:

per vitto L. 200 giornaliere L. 6.000 mensili;
per alloggio L. 40 giornaliere L. 1.200 mensili.

Art. 8.

PERSONALE EXTRA

Il personale extra o di rinforzo di cui all'art. 36 del C.CN.L. verrà compensato come segue:

L. 2.000 per mezza giornata;
L. 2.500 per l'intera giornata.

Per giornata intera si intendono due servizi con prestazioni di lavoro non superiore alle otto ore compresi i due pasti. Per mezza giornata s'intende un servizio con prestazione di lavoro non superiore alle quattro ore e mezzo, sempre compreso il pasto.

Art. 9.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In riferimento a quanto previsto dall'art. 43 del C.C.N.L., l'indennità di licenziamento verrà calcolata in base ad un 26esimo della retribuzione mensile (paga base più contingenza) maggiorata del valore vitto e alloggio.

Art. 10.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è quello determinato dall'art. 16 del C.C.N.L. escluso, naturalmente, il tempo necessario per la consumazione dei pasti fissato in complessive due ore giornaliere.

ESERCIZI STAGIONALI

Art. 11.

ORARIO DI LAVORO NELLE AZIENDE STAGIONALI

In base all'art. 55 del C.C.N.L. l'orario giornaliero di lavoro per il personale occupato nelle aziende a carattere stagionale è aumentato di un'ora rispetto a quello delle altre aziende alberghiere.

Art. 12.

AUMENTO STAGIONALE

In riferimento all'art. 63 del C.C.N.L., al personale occupato presso le aziende alberghiere stagionali viene riconosciuto un aumento del 20% sulla paga base tabellare.

Art. 13.

PREMIO DI FINE STAGIONE

In relazione al paragrafo *e*) dell'art. 62 del C.C.N.L., viene istituito per i lavoratori dipendenti dagli alberghi stagionali un premio di fine stagione nella misura seguente:

Personale di 1ª categoria L. 1.800 per ogni mese;
Personale di 2ª categoria L. 1.500 per ogni mese;
Personale di 3ª categoria L. 1.200 per ogni mese.

Art. 14.

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro sipulato il 22 settembre 1959.

Art. 15.

COMMISSIONE PARITETICA

Ai sensi dell'art. 68 del C.C.N.L. è costituita la commissione paritetica provinciale nelle persone dei signori avv. Bruno Camisasca, sig Giorgio Mingozzi e Antonio Bonato per i datori di lavoro e dei signori Leoni Dante, Pinza Doro e Piancastelli Giuseppe per i lavoratori. Alla commissione paritetica sono demandati i compiti stabiliti dal C.C.N.L.

Art. 16.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dal 1° luglio 1960 e durata pari a quella del C.C.N.L. 22 settembre 1959.

TABELLA *A*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MENSILI (PAGA BASE) - ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA

QUALIFICHE		ESERCIZI ANNUALI salari invernali semestre 1 ottobre 31 marzo	ESERCIZI ANNUALI salari estivi semestre 1 aprile 30 settembre	ESERCIZI STAGIONALI
Capo cuoco		24.400	32.100	38.500
Cuoco		19.500	25.600	30.700
Aiuto cuoco		12.200	15.800	19.000
Sguattero personale di fatica	uomo	10.400	13.500	16.200
	donna	8.900	11.500	13.800
Maître d'hôtel		21.000	27.400	32.900
Chef de rang		16.700	21.900	26.300
Portiere		12.200	15.700	18.800
Guardia di notte		10.400	13.400	16.100
Facchino		9.300	11.900	14.300
Commissioniere con lingue		10.700	13.700	16.400
Commissioniere senza lingue		9.500	12.000	14.400
Cameriere ai piani	donna	8.900	11.500	13.800
	uomo	9.500	12.100	14.500
Guardarobiera		10.700	14.000	16.800
Aiuto guardarobiera		9.500	12.400	14.900
Dispensiere		15.200	20.000	24.000
Donna dispensa		12.000	15.500	18.600
Cantiniere		12.200	15.800	18.900
Commiss. sala, bar, cucina, portineria		9.800	12.800	15.400

NB. — Alla paga base aggiunta l'indennità di contingenza.

TABELLA *A 2*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MENSILI (PAGA BASE) – ALBERGHI DI 2ª E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

QUALIFICHE		ESERCIZI ANNUALI		ESERCIZI STAGIONALI
		Salari invernali semestre 1 ottobre 31 marzo	Salari estivi semestre 1 aprile 30 settembre	
Capo cuoco		23.200	30.900	37.100
Cuoco		18.200	24.300	29.100
Aiuto cuoco		10.900	14.500	17.400
Sguattero personale di fatica	uomo	8.200	10.900	13.100
	donna	9.100	12.100	14.500
Maître d'hôtel		19.700	26.200	31.400
Chef de rang		15.500	20.700	24.800
Portiere		10.900	14.500	17.400
Guardia di notte		9.100	12.100	14.500
Facchino		8.000	10.700	12.800
Commissioniere con lingue		9.400	12.400	14.900
Commissioniere senza lingue		8.600	11.300	13.500
Cameriere ai piani	uomo	8.200	10.900	13.100
	donna	8.200	10.900	13 100
Guardarobiera		10.000	13.300	15.900
Aiuto guardarobiera		8.900	11.800	14.100
Dispensiere		14.500	19.300	23.200
Donna dispensa		11.300	14.800	17.700
Cantiniere		10.900	14.500	17.400
Commiss. sala, bar, cucina, portineria		9.100	12.100	14.500

N. B. — Alla paga base aggiunta l'indennità di contingenza.

TABELLA *A*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI MENSILI (PAGA BASE)
ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA – PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEGORIA - LOCANDE

QUALIFICHE		annuali	stagionali
Capo cuoco		27.300	32.700
Cuoco		21.800	26.200
Aiuto cuoco		10.100	12.100
Sguattero personale di fatica	uomo	10.000	12.000
	donna	7.800	9.300
Maître d'hôtel		20.400	24.500
Chef de rang		16.200	19.400
Portiere		10.000	12.000
Guardia di notte		8.000	9.600
Facchino		8.000	9.600
Commissioniere con lingue		8.200	9.800
Commissioniere senza lingue		7.500	9.000
Cameriere ai piani	uomo	8.000	9.600
	donna	8.000	9·600
Guardarobiera		9.000	10.800
Aiuto guardarobiera		8.000	9.600
Dispensiere		12.000	14.400
Donna dispensa		10.000	12.000
Commiss. sala, bar, cucina, portineria		9.600	11.500
Donna tutto fare		9.300	11.100
Cantiniere		10.000	12.000

NB. — Alla paga base aggiunta l'indennità di contingenza.

TABELLA *B*

TABELLA INDENNITÀ DI CONTINGENZA IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 1960

	UOMO	DONNA
CATEGORIA 1ª (solo per alberghi di 1ª e 2ª categoria)		
Capo cuoco e maître d'hôtel:		
superiore 20 anni	17.571	14.976
dai 18 ai 20 anni	16.963	12.834
dai 16 ai 18 anni	14.010	11 725
CATEGORIA 2ª (alberghi di 1ª e 2ª categoria)		
Cuoco capo partita, capo unico, cameriere, chef de rang, prima guardarobiera e unica assegnataria, portiere:		
superiore 20 anni	16.961	14.464
dai 18 ai 20 anni	16.192	12.205
dai 16 ai 18 anni	13.442	11.192
inferiore 16 anni	10.079	9.450
(alberghi di 3ª e 4ª categoria)		
Capo cuoco, maître d'hôtel		
CATEGORIA 3ª (Tutto il restante personale indipendentemente dalla categoria) dell'esercizio:		
superiore 20 anni	16.674	14.219
dai 18 ai 20 anni	15.724	12.004
dai 16 ai 18 anni	12.608	10.803
inferiore 16 anni	9.240	9.058

TABELLA *C*

VALORE PUNTO INDENNITÀ DI CONTINGENZA PER DIPENDENTI DI ALBERGHI - PENSIONI, CALCOLATO NELLA MISURA DEL 60 % DI QUELLO PREVISTO ALLE CATEGORIE 1ª, 2ª E 3ª DEL SETTORE PUBBLICI ESERCIZI PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

	UOMO	DONNA
CATEGORIA 1ª (solo per alberghi di 1ª e 2ª categoria)		
Capo cuoco e maître d'hôtel:		
superiore 20 anni	10.758	9.144
dai 18 ai 20 anni	10.458	8.892
dai 16 ai 18 anni	9.258	7.872
CATEGORIA 2ª (alberghi di 1ª e 2ª categoria)		
Cuoco capo partita, capo unico, cameriere, chef de rang, prima guardarobiera e unica assegnataria, portiere:		
superiore 20 anni	9.660	8.214
dai 18 ai 20 anni	9.378	6.882
dai 16 ai 18 anni	8.238	6.480
inferiore 16 anni	6.810	5.730
(alberghi di 3ª e 4ª categoria)		
Capo cuoco, maître d'hôtel		
CATEGORIA 3ª (Tutto il restante personale indipendentemente dalla categoria) dell'esercizio:		
superiore 20 anni	9.144	7 776
dai 18 ai 20 anni	8.538	6.522
dai 16 ai 18 anni	6.738	5.772
inferiore 16 anni	5.304	5.016

Visti il contratto e le tabelle che precedono,

il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 27 SETTEMBRE 1956, PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

L'anno 1956 il giorno ventisette del mese di settembre in Reggio Emilia,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEI COMMERCIANTI della provincia di Reggio Emilia all'uopo rappresntata dai sigg. *Renzo Simonini, Antonino Di Pane* e *Angiolo Fauli*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO e MENSA di Reggio Emilia, aderente alla C.G.I.L., rappresentata dal sig. *Paolo Losi;* la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Reggio Emilia della C.I.S.L., rappresentata dal sig. *Ermanno Iori;* la UNIONE ITALIANA DIPENDENTI ALBERGO E MENSA della U.I.L. di Reggio Emilia, rappresentata dal sig. *Pietro Montanari;*

si è stipulato il presente contratto provinciale di lavoro da valere per il personale non impiegatizio dipendente da aziende alberghiere operanti nella provincia di Reggio Emilia.

1) PARTE NORMATIVA:

a) *Ferie annuali*: A tutto il personale d'albergo di cui al presente contratto, dopo un anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, verrà concesso un periodo di ferie annuali retribuito di giorni 15. Durante tale periodo il personale avrà diritto al rimborso del corrispettivo del vitto, quando questo venga normalmente somministrato al personale stesso.

b) *Gratifica natalizia*: In coincidenza con la vigilia di Natale, al personale di cui al presente contratto verrà corrisposto una gratifica pari ad una mensilità della normale retribuzione. Su tale gratifica non dovrà essere effettuata la trattenuta per corrispettivo del vitto. Anche al personale retribuito e a paga fissa e a percentuale viene in ogni caso garantita una gratifica natalizia (13° mensilità) non inferiore a quella stabilita per il personale retribuito in sola misura fissa.

c) *Indennità di licenziamento*: In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento, verrà corrisposto al personale di cui al presente contratto una indennità nella seguente misura:

nove giornate della normale retribuzione per l'anzianità di servizio maturata a tutto il 31 dicembre 1955, per ogni anno di servizio prestato;

dodici giornate della normale retribuzione per ogni anno di servizio prestato dal 1° gennaio 1956. Resta stabilito che agli effetti del computo di tale indennità la retribuzione da prendersi a base non potrà in ogni caso essere inferiore a quella stabilita per il personale retribuito solo con paga fissa.

In caso di dimissioni del dipendente verrà allo stesso corrisposto una indennità di anzianità nella seguente misura:

dopo un anno e fino a cinque anni di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, il 50% (cinquanta per cento) della indennità stabilita per il caso di licenziamento;

dal sesto al decimo anno di servizio come sopra, il 75% (settantacinque per cento) della indennità prevista per il caso di licenziamento;

oltre il 10° (decimo) anno di servizio presso la stessa azienda, la intera indennità prevista per il caso di licenziamento.

2) PARTE SALARIALE:

Con riferimento al contenuto dell'art. 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro per dipendenti da alberghi stipulato il 10 luglio 1937 e del quale ne è integrativo il presente contratto provinciale, per le aziende alberghiere che si trovano nelle condizioni previste dal predetto art. 59, viene fissato il seguente trattamento salariale in misura fissa:

Portiere diurno e portiere notturno L. 34.000 (trentaquattromila) lorde mensili;

Cameriera ai piani, guardarobiera, lavandaia lire 31.000 (trentunomila) lorde mensili;

Facchino d'albergo L. 32.500 (trentaduemilacinquecento) lorde mensili.

Per il personale dipendente da aziende alberghiere che non rientrino fra quelle di cui al predetto art. 59, il trattamento salariale viene invece fissato nella seguente misura:

Portiere diurno e portiere notturno L. 24.000 (ventiquattromila) lorde mensili più cinque punti;

Cameriera ai piani, guardarobiera, lavandaia lire 18.000 (diciottomila) lorde mensili più cinque punti;

Facchino d'albergo L. 23.500 lorde mensili più cinque punti.

Al personale in servizio all'atto della stipulazione del presente contratto avente la qualifica di capo famiglia viene mantenuto il trattamento salariale da esso acquisito in qualità di capo famiglia.

I minimi di retribuzione di cui sopra sono riducibili, per il personale che fruisce del vitto presso l'azienda, nella misura di L. 3900 (tremilanovecento) mensili per coloro che consumano il vitto normale o di L. 1900 (millenovecento) per chi consuma un solo pasto giornaliero.

Nei piccoli alberghi e locande di cui all'art. 59 del contratto nazionale di lavoro citato nel presente integrativo, il rapporto di lavoro per tutto il personale di cucina, anche se con mansioni promiscue, resta regolato dal contratto nazionale di lavoro 23 ottobre 1954 per ristoranti, trattorie e osterie con cucina e relativa tabella salariale provinciale.

Trattamento di malattia

In caso di assenza dal lavoro per malattia od infortunio il datore di lavoro dovrà corrispondere per tutta la durata della infermità e per un periodo massimo di 170 giorni ove la infermità avesse a protrarsi oltre tale periodo, al prestatore d'opera la differenza fra la indennità erogata dall'Istituto di malattia o di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la retribuzione spettante al lavoratore durante il periodo di normale lavoro.

Il periodo di carenza stabilito dall'Istituto Nazionale Malattie (I.N.A.M.) è a carico del lavoratore per il primo giorno e del datore di lavoro per i successivi due giorni.

Durata del contratto

Il presente contratto entra in vigore dal giorno della sua stipulazione e scadrà il 31 dicembre 1957.

Si intenderà rinnovato di anno in anno solare qualora non venga disdettato per iscritto da una delle parti contraenti almeno due mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre. Continuerà tuttavia ad avere efficacia ed a produrre i suoi effetti anche dopo la sua scadenza fino a che non interverrà un nuovo contratto sostituirlo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:

SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1 AGOSTO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 15 NOVEMBRE 1955, PER IL PERSONALE SALARIATO DIPENDENTE DAGLI ALBERGHI, ALBERGHI MEUBLES, PENSIONI E LOCANDE, NONCHÈ DA RISTORANTI E BARS ANNESSI DELLA PROVINCIA DI RIETI

L'anno 1957, il giorno 1° agosto, in Rieti, presso la Associazione Provinciale Commercianti Largo Cairoli n. 2 tra l'Associazione degli Albergatori della Provincia di Rieti, rappresentata dai vice presidenti signori comm. *Augusto Colangeli* e col. *Leandro Zamboni,* assistiti dal sig. *Colantoni Cleto* direttore dell'Associazione Provinciale Commercianti e dal sig. *Provaroni Fernando.*

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori di Albergo e Pubblici Esercizi aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal suo segretario cav. *Antonio Scaramuzzino,* assistito dal sig. *Alberto Alunni,* segretario generale dell'Unione Sindacale C.I.S.L. e dal dott. *Giorgio Rossi,*

si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo al C.C.N.L. per i lavoratori di Albergo, stipulato in Roma il 15 novembre 1955.

Art. 1.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente accordo disciplina il rapporto di lavoro del personale salariato dipendente dagli alberghi, Alberghi Meublés, Pensioni e locande della Provincia di Rieti, nonchè dei ristoranti e bars annessi.

Art. 2.

GRATIFICA NATALIZIA

Con riferimento all'art. 25 del C.C.N.L. in coincidenza con la Vigilia di Natale, o comunque all'atto del licenziamento, i datori di lavoro corrisponderanno la Gratifica Natalizia nella misura di un dodicesimo della retribuzione di fatto percepita, per ogni mese di occupazione.

Il calcolo dei dodicesimi verrà effettuato sommando la retribuzione percepita nell'anno e dividendo questa per i mesi di effettivo servizio.

Art. 3.

RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI DI 1a E 2a CATEGORIA E PENSIONI DI 1a

Con riferimento all'art. 27 del C.C.N.L., la retribuzione dovuta al personale è costituita da: *salario, vitto e alloggio, percentuale di servizio sui conti dei clienti.*

a) *Salario* Il salario è stabilito nella misura mensile indicata nella allegata tabella *A* la quale fa parte integrante del presente contratto.

b) *Vitto e alloggio* Il vitto e l'alloggio sono valutati in L. 200 giornaliere, di cui L. 150 per il vitto e L. 50 per l'alloggio;

c) *Percentuale di servizio* La percentuale di servizio, nella misura del 15% di cui un quindicesimo per il personale impiegatizio, viene ripartita tra il personale esterno secondo il punteggio indicato nella allegata tabella *A,* la quale fa parte integrante del presente accordo.

Art. 4.

RETRIBUZIONE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI DI 3a E 4a CATEGORIA, PENSIONI DI 2a E 3a CATEGORIA E LOCANDE

Con riferimento all'art. 66 del C.C.N.L., la retribuzione dovuta al personale è costituita da: *Vitto e alloggio minimo salariale.*

a) *Vitto e alloggio* Il vitto e l'alloggio sono valutati in L. 200 giornaliere, di cui L. 150 per il vitto e L. 50 per alloggio.

b) *Minimi salariali mensili* Sono determinati nella tabella *B* che fa parte integrante del presente contratto.

A parziale deroga del citato art. 66 del C.C.N.L. si conviene di esonerare le aziende dall'obbligo della richiesta annuale relativa alla corresponsione dei minimi salariali in sostituzione della percentuale di servizio.

Art. 5.

COMMISSIONE PARITETICA

Con i compiti e secondo gli scopi del Contratto Nazionale del 15 novembre 1955 è istituita la Commissione Paritetica Provinciale, formata da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori.

La Commissione Paritetica Provinciale si riunisce presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Albergatori Largo Cairoli n. 2 Rieti. Della prima Commissione fanno parte:

1) Sig. comm. Colangeli Augusto per i datori di lavoro;

2) Sig. col. Leandro Zamboni per i datori di lavoro;

3) Sig. cav. Rossi Severino, per i datori di lavoro;

4) Sig. cav. Antonio Scaramuzzino, per i lavoratori;

5) Sig. avv. Giorgio Rossi, per i lavoratori;

6) Sig. Filippo Brucchietti, per i lavoratori.

Art. 6.

PERSONALE EXTRA

I minimi di retribuzione per il personale extra vengono stabiliti nelle seguenti misure:

a) *Servizio interno*:

Personale di 1ª categ. L. 3.000 con diritto a due pasti;

Personale di 2ª categ. L. 2.500 con diritto a due pasti;

Personale di 3ª categ. L. 2.000 con diritto a due pasti.

b) *Mezzo servizio*:

Personale di 1ª categ. L. 2.500 con diritto a un pasto;

Personale di 2ª categ. L. 2.000 con diritto a un pasto;

Personale di 3ª categ. L. 1.500 con diritto a un pasto.

Al personale non residente sul posto verranno rimborsate le spese di viaggio.

Le retribuzioni del personale extra saranno per il 40% a carico del datore di lavoro e per il 60% a carico della percentuale.

Il datore di lavoro anticipa le quote a carico della percentuale di servizio.

Art. 7.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Con riferimento all'art. 43 del C.C.N.L. la misura giornaliera dell'indennità di licenziamento o di dimissioni verrà calcolata sulla base di un 26° (ventiseiesimo) della retribuzione mensile media percepita nell'ultimo semestre.

Art. 8.

PERIODO STAGIONALE

Il periodo stagionale va dal 20 dicembre al 5 marzo e dal 25 giugno al 10 settembre.

Art. 9.

ALBERGHI DI STAGIONE - ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro giornaliero presso gli alberghi stagionali è di nove ore per gli operai addetti al guardaroba e per gli operai ausiliari, e di 10 ore per tutto il rimanente personale operaio.

Art. 10.

ALBERGHI DI STAGIONE - SALARIO MENSILE

Per i dipendenti da alberghi stagionali, il salario di cui alle tabelle *A* e *B* allegate al presente contratto, verrà maggiorato nel modo seguente:

a) *Ingaggio per l'intera stagione*: aumento del 15%,

b) *Ingaggio per periodo inferiore*: aumento del 25%.

Art. 11.

MINIMI GARANTITI DI RETRIBUZIONE MENSILE PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI DI LUSSO, 1ª E 2ª CATEGORIA, E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

Alberghi di lusso e di prima categoria:

personale di 1ª categoria	L.	40.000
personale di 2ª categoria	»	30.000
personale di 3ª categoria	»	26.000

Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:

personale di 1ª categoria	L.	28.000
personale di 2ª categoria	»	22.000
personale di 3ª categoria	»	20.000

Dai suddetti minimi garantiti mensili verranno detratte L. 6.000 al mese per vitto e alloggio, se corrisposti in natura.

Art. 12.

LAVORO STRAORDINARIO

Con riferimento agli articoli 16, 17, 18 e 19 del C.C.N.L. le ore straordinarie dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci e cronologicamente annotate su apposito registro — la cui tenuta è obbligatoria — sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario, è tenuto ad opporre il proprio visto e annotare gli eventuali reclami e servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore abbia effettuato o meno il lavoro straordinario.

All'atto in cui il lavoro straordinario viene disposto dovrà essere rilasciato al lavoratore un tagliando di controllo.

La liquidazione del lavoro straordinario verrà effettuata alla fine del mese in cui il lavoro è stato prestato. Il registro di cui sopra dovrà essere esibito su richiesta in visione alle competenti Organizzazioni Sindacali.

Per i piccoli alberghi di cui all'art. 66 del C.C.N.L. le ore straordinarie di lavoro saranno conteggiate sul complesso del servizio prestato settimanalmente.

Art. 13.

DONNE E MINORI DEGLI ANNI 18

Si conviene che per le donne e per i minori degli anni 18, i salari saranno diminuiti del 5%.

Art. 14.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° agosto 1957 ed avrà la durata di anni 2 e si rinnoverà tacitamente di anno in anno qualora non venga disdetto da una delle parti con lettera raccomandata con R.R. da inviarsi almeno due mesi prima della scadenza.

Nelle more di stipulazione del nuovo accordo, valgono le norme del presente.

TABELLA *A*

1) *Salario mensile e ripartizione in punti delle percentuale di servizio per il personale esterno dipendente da alberghi di lusso - 1ª e 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria.*

Qualifica	Salario	Punti
Capo cameriere 3 lingue	1.000	14
2° capo cameriere	700	10
Capo cameriere con meno di 3 lingue estere	700	14
Cameriere	700	8
Aiuto cameriere	600	6
Piani:		
Chef ai piani	700	9
Demi chef	700	7
Governante 1ª	2.500	9
Facchino	700	8
Cameriere	700	7
Governante 2ª	2.000	7
Portineria:		
1° portiere con meno di 3 lingue estere	700	12/14
2° portiere	700	9
Turnante	300	9
Guardia notturna	400	9
Conduttore	300	8
Ascensorista	300	7
Telefonista	300	7
Commissionario	300	6

2) *Minimi salariali per il personale interno dipendente da alberghi di lusso 1ª e 2ª categoria e pensioni di 2ª categoria.*

Qualifiche	Alberghi I	Alberghi II e Pensioni I
Capo cuoco	40.000	—
Cuoco	30.000	30.000
Turnante	25.000	20.000
Facchino cucina	18.000	15.000
Garzone cucina	15.000	14.000
Caffettiere	20.000	18.000
Dispensiere	20.000	18.000
Serv. caloriferi	18.000	15.000
Officiere	18.000	15.000
Cuoco famiglia	20.000	16.000
Guardarobiera	20.000	15.000
Donna di guardaroba	16.000	12.000
Lavandaio	25.000	20.000
Lavandaia	20.000	15.000
Garzone di lavanderia	15.000	12.000
Falegname	20.000	16.000
Idraulico	20.000	16.000
Tappezziere	20.000	16.000
Operaio artigiano	20.000	16.000
Autista	20.000	16.000

TABELLA *B*

Minimi salariali per i dipendenti da alberghi di 3ª e 4ª categoria pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande.

Alberghi di 3ª e pensioni di 2ª:

Personale di 2ª categoria	L.	16.000
Personale di 3ª categoria	»	14.000

Alberghi di 4ª e pensioni di 3ª:

Personale di 2ª categoria	L.	15.000
Personale di 3ª categoria	»	13.000

Locande:

Personale di 2ª categoria	L.	14.000
Personale di 3ª categoria	»	12.000

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 SETTEMBRE 1959, PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA ALBERGHI PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

L'anno 1959 il giorno uno del mese di ottobre in Alassio

tra

la UNIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI DELLA PROVINCIA DI SAVONA; rappresentata da:

1) comm. *Egidio Quadrelli,* presidente della Unione.

2) comm. *Alfredo Barbaro,* vice presidente della Unione e presidente della Commissione Tecnica Rapporti di Lavoro della Unione;

3) dott. *Eteocle Truzzi,* vice presidente della Unione e in rappresentanza dell'Associazione Albergatori di Laigueglia;

4) rag. *Ernesto Paolini,* membro della Commissione Rapporti di Lavoro in rappresentanza della Associazione Loanese Albergatori di Loano;

5) comm. prof *Giulio Porini,* vice presidente della Unione e in rappresentanza dell'Associazione di Varazze;

6) *Tritzo Franco,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Alberghi e Turismo di Finale Ligure;

7) *Balteri Renato,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Albergatori di Pietra Ligure;

8) cav *Baiardo Giovanni,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Albergatori di Spotorno;

9) *Ferrari Giovanni,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Albergatori di Laigueglia;

10) rag. *Bocca Silvio,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Albergatori di Varazze;

11) *Sanseverino Giuseppe,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Albergatori di Alassio;

12) *De Marchi Attilio,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Albergatori di Alassio;

13) *Schivo* rag. *G. B.,* membro della Commissione e in rappresentanza della Associazione Albergatori di Alassio;

assistiti dal segretario della Unione *Condorelli Mario,* facente funzione di segretario,

e

la F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., nelle persone di:

1) *Colombi Francesco,* segretario provinciale Sindacato Albergo e Mensa F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L.;

2) *Spano Ottavio,* coordinatore provinciale F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L.;

assistiti dal sig. *Pagani Antonino,* segretario generale U.S.P di Savona;

e

la F.I.L.A.M.-C.G.I.L., nelle persone di:

1) *Viazzi Pietro,* dirigente F.I.L.A.M.-C.G.I.L. di Savona;

2) *Gatti Francesco,* della C.G.I.L. di Finale Ligure

3) *Saccone Renato,* della C.G.I.L. di Albenga;

e

la U.I.L.A.M.-U.I.L., nelle persone di:

1) *Ciampi Mario,* segretario provinciale Coordinamento Settore Commercio e Alberghiero;

si è stipulato il seguente « ACCORDO INTEGRATIVO » al C.C.N.L. per i dipendenti da Alberghi, Pensioni e Locande, per il personale dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande della provincia di Savona.

Art. 1.

RETRIBUZIONE

La retribuzione mensile del lavoratore è formata dagli elementi previsti dal C.C.N.L.

Si conviene che tutte le Aziende Alberghiere della provincia di Savona possono applicare le tabelle di paghe fisse allegate al presente contratto e che sono sostitutive del salario e della percentuale di servizio.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Per quanto riguarda l'orario di lavoro si fa richiamo a quanto stabilito dal C.C.N.L.

Per il periodo corrente dal 1° giugno al 30 settembre, le tabelle allegate sono riferite a 10 (dieci) ore di lavoro.

Art. 3.

FESTIVITÀ

Le Festività Nazionali ed infrasettimanali saranno indennizzate secondo quanto stabilito dagli artt. 24 e 25 del C.C.N.L.

Art. 4.

RETRIBUZIONE

Tutte le spettanze maturate a favore del personale dipendente, ivi comprese le eventuali ore straordinarie, debbono essere corrisposte entro e non oltre il 10° (decimo) giorno del mese successivo al periodo di paga maturato.

Art. 5.

GRATIFICA NATALIZIA

La « Gratifica Natalizia » verrà corrisposta alla vigilia di Natale per i lavoratori in quel momento in forza, nelle aziende e alla risoluzione del rapporto di lavoro negli altri casi.

La « Gratifica Natalizia » e le indennità accessorie (anzianità, preavviso e ferie) verranno conteggiate sulla media annuale della paga tabellare maggiorata del valore convenzionale del vitto e dell'alloggio.

Art. 6.

PREMIO STAGIONALE

Con riferimento all'art. 62 lett. *e*) del C.C.N.L. del 22 settembre 1959, a tutti i dipendenti assunti a tempo determinato per un periodo inferiore ai sei mesi, e che, pertanto, siano esclusi dal diritto dei benefici previsti dagli artt. 21 e 43 del detto C.C.N.L., verrà corrisposto un « premio di fine stagione », da liquidarsi al momento della cessazione del rapporto o contratto di lavoro, nella misura del 4 % (quattro per cento) sul totale delle paghe mensili tabellari.

Art. 7.

APPRENDISTATO

Per quanto riguarda gli « apprendisti », si rimanda a quanto stabilito in materia dal C.C.N.L. e dalle leggi vigenti.

Art. 8.

COMMISSIONE PARITETICA

Con riferimento all'art. 68 del C.C.N.L. si stabilisce di costituire la « Commissione Paritetica » che sarà composta da 6 (sei) membri effettivi e sei supplenti più un presidente. Di essi, sei saranno nominati dalla Unione delle Associazioni Albergatori della provincia di Savona e sei dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie del presente accordo integrativo provinciale. A presidente della Commissione Paritetica viene stabilito, di comune accordo, che sarà designata persona estranea alla Organizzazione e, possibilmente un ex magistrato.

Le parti si impegnano a designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione Paritetica entro due mesi dalla firma del presente.

Art. 9.

VITTO E ALLOGGIO

Per il vitto e l'alloggio usufruiti dal prestatore d'opera rimane stabilito il valore convenzionale mensile di L. 6000 (seimila). Ove il datore di lavoro non sia in grado o non intenda fornire il vitto e l'alloggio od entrambi corrisponderà una indennità mensile sostitutiva di L. 9000 (novemila) per il vitto e di L. 3000 (tremila) per l'alloggio.

Art. 10.

TABELLE ECONOMICHE

Le tabelle allegate fanno parte integrale del presente accordo. Per i mesi dal 1° ottobre al 31 maggio si applicano le tabelle contrassegnate con il numero 1 (uno).

Per i mesi di giugno e settembre si applicano le tabelle contrassegnate con il numero 2 (due).

Per i mesi di luglio e agosto si applicano le tabelle contrassegnate con il numero 3 (tre).

Per i comuni di Albisola, Celle e Varazze si applicherà, per il mese di maggio, la tabella del n. 1 con un aumento del 12 % (dodici per cento) sui salari indicati.

Per i comuni di Finale Ligure, Loano e Pietra Ligure si darà decorrenza alla tabella n. 2 (due) con il 16 maggio.

Art. 11

DECORRENZA DEL PRESENTE ACCORDO

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 1961 e sarà tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti stipulanti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedirsi tre mesi prima della scadenza.

Art. 12.

Il rappresentante della U.I.L. dichiara di accettare per la organizzazione che rappresenta la norme del C.C.N.L.

Comune di Alassio

TABELLA 1

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I Pensione Lux	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III -Locande
Maître con 4 o più dipendenti	52.200	43.200	40.000	36.800
Idem con meno 4 o 2° Maître	40.600	32.400	30.000	27.600
Cameriere Capo Personale sala	34.800	32.400	30.000	27.600
Barman	34.800	29.700	25.000	20.700
Cameriere piani e vini	31.900	29.700	25.000	20.700
Cameriere Capo Squadra Sala	29.000	27.000	25.000	23.000
Cameriere Vice C. S. bar e piani	26.100	21.600	20.000	18.400
Cameriere Vice C. S. sala	23.200	21.600	20.000	18.400
Commis bar e piani	20.300	18.900	17.500	16.100
Commis sala	17.400	16.200	15.000	13.800
Cameriere generico	29.000	27.000	25.000	23.000
Commis di sgombero	11.600	10.800	10.000	9.200
Cameriera di sala	23.200	21.600	20.000	18.400
1° Portiere	46.400	40.500	35.000	29.900
2° Portiere	29.000	27.000	22.500	18.400
Portiere di notte	34.800	27.000	22.500	18.400
Portiere unico	34.800	32.400	30.000	27.600
Conduttore	20.300	18.900	17.500	16.100
Conduttore con lingue	26.100	24.300	22.500	20.700
Facchino, portiere, guard. notte	20.300	18.900	17.500	16.100
Idem con lingue	26.100	24.300	22.500	20.700
Telefonista, centralinista	26.100	24.300	22.500	20.700
Ascensorista, Comm. Anziano	23.200	21.600	20.000	18.400
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	14.500	13.500	12.500	11.500
Idem sotto i 18 anni	11.600	10.800	10.000	9.200
Governante	34.800	32.400	25.000	23.000
Facchino piani o hall	29.000	27.000	25.000	23.000
Cameriera ai piani	23.200	21.600	20.000	18.400
Aiuto Facchino	20.300	18.900	17.500	16.100
Aiuto Cameriera	14.500	13.500	12.500	11.500
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	52.200	48.600	45.000	41.400
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	46.400	43.200	40.000	36.800
Sotto Capo Cuoco	37.700	35.100	32.500	29.900
Pasticciere	37.700	35.100	32.500	29.900
Cuoco Capo Partita	34.800	32.400	30.000	27.600
Cuoco Generico	40.600	37.800	35.000	31.200
Cuoca con 1 o 2 aiuti	31.900	29.700	27.500	25.300
1° Aiuto Cuoco	29.000	27.000	25.000	23.000
2° Aiuto Cuoco	23.200	21.600	20.000	18.400
Facchino, Argent., ecc.	23.200	21.600	20.000	18.400
Cantiniere, Disp., Caff.re	26.100	24.300	22.500	20.700
Aiuti a detti	20.300	18.900	17.500	16.100
Personale di fatica	20.300	18.900	17.500	16.100
Personale di fatica (d)	17.400	16.200	15.000	13.800
Guardarobiera con consegne	29.000	27.000	25.000	23.000
Guardarobiera senza consegne	23.200	21.600	20.000	18.400
Aiuto Guardarobiera	20.300	18.900	17.500	16.100
Stiratrice	23.200	21.600	20.000	18.400
Aiuto Stiratrice	17.400	16.200	15.000	13.800
Lavandaio	29.000	27.000	25.000	23.000
Lavandaia	23.200	21.600	20.000	18.400
Aiuto Lavandaia	20.300	18.900	17.500	16.100
Ausiliari	20.300	18.900	17.500	16.100
Non qualificati 18 anni	14.500	13.500	12.500	11.500
Tuttofare (donna)	17.400	16.200	15.000	13.800
Aiuto Cameriere	20.300	18.900	17.500	16.100
Non qualificati superiori 18 anni	17.400	16.200	15.000	13.800

TABELLA 1

Comuni di Bergeggi, Vado Ligure, Noli, Borghetto S. S., Ceriale, Pietra Ligure, Albenga, Andora e Comuni Entroterra

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	39.600	33.600	32.000	30.400
Idem con meno 4 o 2° Maître	30.800	25.200	24.000	22.800
Cameriere Capo Personale sala	26.400	25.200	24.000	22.800
Barman	26.400	23.100	20.000	19.000
Cameriere piani e vini	24.200	23.100	20.000	19.000
Cameriere Capo Squadra Sala	22.000	21.000	20.000	19.000
Cameriere Vice C. S. bar e piani	19.800	16.800	16.000	15.200
Cameriere Vice C.S. sala	17.600	16.800	16.000	15.200
Commis bar e piani	15.400	14.700	14.000	13.300
Commis sala	13.200	12.600	12.000	11.400
Cameriere generico	22.000	21.000	20.000	19.000
Commis di sgombero	8.800	8.400	8.000	7.600
Cameriere di sala	17.600	16.800	16.000	15.200
1° Portiere	35.200	31.500	28.000	26.600
2° Portiere	22.000	21.000	18.000	17.100
Portiere di notte	26.400	21.000	18.000	14.100
Portiere unico	26.400	25.200	24.000	22.800
Conduttore	15.400	14.700	14.000	13.300
Conduttore con lingue	19.800	18.900	18.000	17.100
Facchino, portiere, guard. notte	15.400	14.700	14.000	13.300
Idem con lingue	19.800	18.900	18.000	17.100
Telefonista, centralinista	19.800	18.900	18.000	17.100
Ascensorista, Comm. Anziano	17.600	16.800	16.000	15.200
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	11.000	10.500	10.000	9.500
Idem sotto i 18 anni	8.800	8.400	8.000	7.600
Governante	26.400	25.200	20.000	19.000
Facchino piani o hall	22.000	21.000	20.000	19.000
Cameriera ai piani	17.600	16.800	16.000	15.200
Aiuto Facchino	15.400	14.700	14.000	13.300
Aiuto Cameriera	11.000	10.500	10.000	9.500
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	39.600	37.800	36.000	34.200
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	35.200	33.600	32.000	30.400
Sotto Capo Cuoco	30.800	29.400	28.000	26.600
Pasticciere	28.600	27.300	26.000	24.700
Cuoco Capo Partita	26.400	25.200	24.000	22.800
Cuoco Generico	30.800	29.400	28.000	26.600
Cuoca con 1 o 2 aiuti	24.200	23.100	22.000	20.900
1° Aiuto Cuoco	22.000	21.000	20.000	19.000
2° Aiuto Cuoco	17.600	16.800	16.000	15.200
Facchino, Argent., ecc.	17.600	16.800	16.000	15.200
Cantiniere, Disp., Caff.re	19.800	18.900	18.000	17.100
Aiuti a detti	15.400	14.700	14.000	13.300
Personale di fatica	15.400	14.700	14.000	13.300
Personale di fatica (d)	13.200	12.600	12.000	11.400
Guardarobiera con consegne	22.000	21.000	20.000	19.000
Guardarobiera senza consegne	17.600	16.800	16.000	15.200
Aiuto Guardarobiera	15.400	14.700	14.000	13.300
Stiratrice	17.600	16.800	16.000	15.200
Aiuto Stiratrice	13.200	12.600	12.000	11.400
Lavandaio	22.000	21.000	20.000	19.000
Lavandaia	17.600	16.800	16.000	15.200
Aiuto Lavandaia	15.400	14.700	14.000	13.300
Ausiliari	15.400	14.700	14.000	13.300
Non qualificati 18 anni	11.000	10.500	10.000	9.500
Tuttofare (donna)	13.200	12.600	12.000	11.400
Aiuto Cameriere	15.400	14.700	14.000	13.300
Non qualificati superiori 18 anni	13.200	12.600	12.000	11.400

Comune di Finale Ligure

TABELLA 1

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I Pensione Lux	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	48.600	41.600	40.000	38.400
Idem con meno 4 o 2° Maître	37.800	31.200	30.000	28.800
Cameriere Capo Personale sala	32.400	31.200	30.000	28.800
Barman	32.400	28.600	25.000	24.000
Cameriere piani e vini	29.700	28.600	25.000	24.000
Cameriere Capo Squadra Sala	27.000	26.000	25.000	24.000
Cameriere Vice C. S. bar e piani	24.300	20.800	20.000	19.200
Cameriere Vice C. S. sala	21.600	20.800	20.000	19.200
Commis bar e piani	18.900	18.200	17.500	16.800
Commis sala	16.200	15.600	15.000	14.400
Cameriere generico	27.000	26.000	25.000	24.000
Commis di sgombero	10.800	10.400	10.000	9.600
Cameriera di sala	21.600	20.800	20.000	19.200
1° Portiere	43.200	39.000	35.000	33.600
2° Portiere	27.000	26.000	22.500	21.600
Portiere di notte	32.400	26.000	22.500	21.600
Portiere unico	32.400	31.800	30.000	28.800
Conduttore	18.900	18.200	17.500	16.800
Conduttore con lingue	24.300	23.400	22.500	21.600
Facchino, portiere, guard. notte	18.900	18.200	17.500	16.800
Idem con lingue	24.300	23.400	22.500	21.600
Telefonista, centralinista	24.300	23.400	22.500	21.600
Ascensorista, Comm. Anziano	21.600	20.800	20.000	19.200
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	13.500	13.000	12.500	12.000
Idem sotto i 18 anni	10.800	10.400	10.000	9.600
Governante	32.400	31.200	25.000	24.000
Facchino piani o hall	27.000	26.000	25.000	24.000
Cameriera ai piani	21.600	20.800	20.000	19.200
Aiuto Facchino	18.900	18.200	17.500	16.800
Aiuto Cameriera	13.500	13.000	12.500	12.000
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	48.600	46.800	45.000	43.200
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	43.200	41.600	40.000	38.400
Sotto Capo Cuoco	37.800	36.400	35.000	33.600
Pasticciere	35.100	33.800	32.500	31.200
Cuoco Capo Partita	32.400	31.200	30.000	28.800
Cuoco Generico	37.800	36.400	35.000	33.600
Cuoca con 1 o 2 aiuti	29.700	28.600	27.500	26.400
1° Aiuto Cuoco	27.000	26.000	25.000	24.000
2° Aiuto Cuoco	21.600	20.800	20.000	19.200
Facchino, Argent., ecc.	21.600	20.800	20.000	19.200
Cantiniere, Disp., Caff.re	24.300	23.400	22.500	21.600
Aiuti a detti	18.900	18.200	17.500	16.800
Personale di fatica	18.900	18.200	17.500	16.800
Personale di fatica (d)	16.200	15.600	15.000	14.400
Guardarobiera con consegne	27.000	26.000	25.000	24.000
Guardarobiera senza consegne	21.600	20.800	20.000	19.200
Aiuto Guardarobiera	18.900	18.200	17.500	16.800
Stiratrice	21.600	20.800	20.000	19.200
Aiuto Stiratrice	16.200	15.600	15.000	14.400
Lavandaio	27.000	26.000	25.000	24.000
Lavandaia	21.600	20.800	20.000	19.200
Aiuto Lavandaia	18.900	18.200	17.500	16.800
Ausiliari	18.900	18.200	17.500	16.800
Non qualificati 18 anni	13.500	13.000	12.500	12.000
Tuttofare (donna)	16.200	15.600	15.000	14.400
Aiuto Cameriere	18.900	18.200	17.500	16.800
Non qualificati superiori 18 anni	16.200	15.600	15.000	14.400

Comuni di Loano, Laigueglia, Spotorno

TABELLA 1

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I Pensione Lux	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	46.800	40.000	38.400	36.800
Idem con meno 4 o 2° Maître	36.400	30.000	28.800	27.600
Cameriere Capo Personale sala	31.200	30.000	28.800	27.600
Barman	31.200	27.500	24.000	20.700
Cameriere piani e vini	28.600	27.500	24.000	20.700
Cameriere Capo Squadra Sala	26.000	25.000	24.000	23.000
Cameriere Vice C. S. bar e piani	23.400	20.000	19.200	18.400
Cameriere Vice C. S. sala	20.800	20.000	19.200	18.400
Commis bar e piani	18.200	17.500	16.800	16.100
Commis sala	15.600	15.000	14.400	13.800
Cameriere generico	26.000	25.000	24.000	23.000
Commis di sgombero	10.400	10.000	9.600	9.200
Cameriera di sala	20.800	20.000	19.200	18.400
1° Portiere	41.600	37.500	33.600	29.900
2° Portiere	26.000	25.000	21.600	18.400
Portiere di notte	31.200	25.000	21.600	18.400
Portiere unico	31.200	30.000	28.800	27.600
Conduttore	18.200	17.500	16.800	16.700
Conduttore con lingue	23.400	22.500	21.600	20.700
Facchino, portiere, guard. notte	18.200	17.500	16.800	16.100
Idem con lingue	23.400	22.500	21.600	20.700
Telefonista, centralinista	23.400	22.500	21.600	20.700
Ascensorista, Comm. Anziano	20.800	20.000	19.200	18.400
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	13.000	12.500	12.000	11.500
Idem sotto i 18 anni	10.400	10.000	9.600	9.200
Governante	31.200	30.000	24.000	23.000
Facchino piani o hall	26.000	25.000	24.000	23.000
Cameriera ai piani	20.800	20.000	19.200	18.400
Aiuto Facchino	18.200	17.500	16.800	16.100
Aiuto Cameriera	13.000	12.500	12.000	11.500
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	46.800	45.000	43.200	41.400
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	41.600	40.000	38.400	36.800
Sotto Capo Cuoco	33.800	32.500	31.200	29.900
Pasticciere	33.800	32.500	31.200	29.900
Cuoco Capo Partita	31.200	30.000	28.800	27.600
Cuoco Generico	36.400	35.000	33.600	32.200
Cuoca con 1 o 2 aiuti	28.600	27.500	26.400	25 300
1° Aiuto Cuoco	26.000	25.000	24.000	23.000
2° Aiuto Cuoco	20.800	20.000	19.200	18.400
Facchino, Argent., ecc.	20.800	20.000	19.200	18.400
Cantiniere, Disp., Caff.re	23.400	22.500	21.600	20.700
Aiuti a detti	18.200	17.500	16.800	16.100
Personale di fatica	18.200	17.500	16.800	16.100
Personale di fatica (d)	15.600	15.000	14.400	13.800
Guardarobiera con consegne	26.000	25.000	24.000	23.000
Guardarobiera senza consegne	20.800	20.000	19.200	18.400
Aiuto Guardarobiera	18.200	17.500	16.800	16.100
Stiratrice	20.800	20.000	19.200	18.400
Aiuto Stiratrice	15.600	15.000	14.400	13.800
Lavandaio	26.000	25.000	24.000	23.000
Lavandaia	20.800	20.000	19.200	18.400
Aiuto Lavandaia	18.200	17.500	16.800	16.100
Ausiliari	18.200	17.500	16.800	16.100
Non qualificati 18 anni	13.000	12.500	12.000	11.500
Tuttofare (donna)	15.600	15.000	14.400	13.800
Aiuto Cameriere	18.200	17.500	16.800	16.100
Non qualificati superiori 18 anni	15.600	15.000	14.400	13.800

CITTÀ DI SAVONA

TABELLA 1

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I Pensione Lux	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	48.600	41.600	40.000	38.400
Idem con meno 4 o 2° Maître	37.800	31.200	30.000	28.800
Cameriere Capo Personale sala	32.400	31.200	30.000	28.800
Barman	32.400	28.600	25.000	21.600
Cameriere piani e vini	29.700	28.600	25.000	21.600
Cameriere Capo Squadra Sala	27.000	26.000	25.000	24.000
Cameriere Vice C. S. bar e piani	24.300	20.800	20.000	19.200
Cameriere Vice C. S. sala	21.600	20.800	20.000	19.200
Commis bar e piani	18.900	18.200	17.500	16.800
Commis sala	16.200	15.600	15.000	14.400
Cameriere generico	27.000	26.000	25.000	24.000
Commis di sgombero	10.800	10.400	10.000	9.600
Cameriera di sala	21.600	20.800	20.000	19.200
1° Portiere	43.200	39.000	35.000	31.200
2° Portiere	27.000	26.000	25.500	24.200
Portiere di notte	32.400	26.000	22.500	19.200
Portiere unico	32.400	31.200	30.000	28.800
Conduttore	18.900	18.200	17.500	16.800
Conduttore con lingue	24.300	23.400	22.500	21.600
Facchino, portiere, guard. notte	18.900	18.200	17.500	16.800
Idem con lingue	24.300	23.400	22.500	21.600
Telefonista, centralinista	24.300	23.400	22.500	21.600
Ascensorista, Comm. Anziano	21.600	20.000	19.200	19.200
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	13.500	13.000	12.500	12.000
Idem sotto i 18 anni	10.800	10.400	10.000	9.600
Governante	32.400	31.200	25.000	24.000
Facchino piani o hall	27.000	26.000	25.000	24.000
Cameriera ai piani	21.600	20.000	19.200	19.200
Aiuto Facchino	18.900	18.200	17.500	16.800
Aiuto Cameriera	13.500	13.000	12.500	12.000
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	48.600	46.800	45.000	43.200
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	43.200	41.600	40.000	38.400
Sotto Capo Cuoco	35.100	33.800	32.500	31.200
Pasticciere	35.100	33.800	32.500	31.200
Cuoco Capo Partita	32.400	31.200	30.000	28.800
Cuoco Generico	43.200	41.600	40.000	33.600
Cuoca con 1 o 2 aiuti	29.700	28.600	27.500	26.400
1° Aiuto Cuoco	27.000	26.000	25.000	24.000
2° Aiuto Cuoco	21.600	20.000	19.200	—
Facchino, Argent., ecc.	21.600	20.000	19.200	—
Cantiniere, Disp., Caff.re	24.300	23.400	22.500	21.600
Aiuti a detti	18.900	18.200	17.500	16.800
Personale di fatica	18.900	18.200	17.500	16.800
Personale di fatica (d)	15.600	15.000	14.400	13.800
Guardarobiera con consegne	27.000	26.000	25.000	24.000
Guardarobiera senza consegne	21.600	20.800	20.000	19.200
Aiuto Guardarobiera	18.900	18.200	17.500	16.800
Stiratrice	21.600	20.800	20.000	19.200
Aiuto Stiratrice	15.600	15.000	14.400	13.800
Lavandaio	27.000	26.000	25.000	24.000
Lavandaia	21.600	20.800	20.000	19.200
Aiuto Lavandaia	18.900	18.200	17.500	16.800
Ausiliari	18.900	18.200	17.500	16.800
Non qualificati 18 anni	13.500	13.000	12.500	12.000
Tuttofare (donna)	16.200	15.600	14.400	15.600
Aiuto Cameriere	18.900	18.200	17.500	16.800
Non qualificati superiori 18 anni	16.200	15.600	15.000	14.400

Comuni di Varazze, Albisola, Celle Ligure TABELLA 2

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I Pensione Lux	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	43.200	35.200	35.200	32.000
Idem con meno 4 o 2º Maître	33.600	26.400	26.400	24.000
Cameriere Capo Personale sala	28.800	24.200	24.200	24.000
Barman	28.800	24.200	24.200	20.000
Cameriere piani e vini	26.400	24.200	24.200	20.000
Cameriere Capo Squadra Sala	24.000	22.000	22.000	20.000
Cameriere Vice C. S. bar e piani	21.600	17.600	17.600	16.000
Cameriere Vice C. S. sala	19.200	17.600	17.600	16.000
Commis bar e piani	16.800	15.400	15.400	14.000
Commis sala	14.400	13.200	13.200	12.000
Cameriere generico	24.000	22.000	22.000	20.000
Commis di sgombero	9.600	8.800	8.800	8.000
Cameriera di sala	19.200	17.600	17.600	16.000
1º Portiere	38.400	33.000	33.000	28.000
2º Portiere	24.000	22.000	22.000	18.000
Portiere di notte	28.800	22.000	22.000	18.000
Portiere unico	28.800	26.400	26.400	24.000
Conduttore	16.800	15.400	15.400	14.000
Conduttore con lingue	21.600	19.800	19.800	18.000
Facchino, portiere, guard. notte	16.800	15.400	15.400	14.000
Idem con lingue	21.600	19.800	19.800	18.000
Telefonista, centralinista	21.600	19.800	19.800	18.000
Ascensorista, Comm. Anziano	19.200	17.600	17.600	16.000
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	12.000	11.000	11.000	10.000
Idem sotto i 18 anni	9.600	8.800	8.800	8.000
Governante	28.800	26.400	26.400	20.000
Facchino piani o hall	24.000	22.000	22.000	20.000
Cameriera ai piani	19.200	17.600	17.600	16.000
Aiuto Facchino	16.800	15.400	15.400	14.000
Aiuto Cameriera	12.000	11.000	11.000	10.000
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	43.200	39.600	39.600	36.000
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	38.400	35.200	35.200	32.000
Sotto Capo Cuoco	33.600	30.800	30.800	28.000
Pasticciere	31.200	28.600	28.600	26.000
Cuoco Capo Partita	28.800	26.400	26.400	24.000
Cuoco Generico	33.600	30.800	30.800	28.000
Cuoca con 1 o 2 aiuti	26.400	24.200	24.200	22.000
1º Aiuto Cuoco	24.000	22.000	22.000	20.000
2º Aiuto Cuoco	19.200	17.600	17.600	16.000
Facchino, Argent., ecc.	19.200	17.600	17.600	16.000
Cantiniere, Disp., Caff.re	21.600	19.800	19.800	18.000
Aiuti a detti	16.800	15.400	15.400	14.000
Personale di fatica	16.800	15.400	15.400	14.000
Personale di fatica (d)	14.400	13.200	13.200	12.000
Guardarobiera con consegne	24.000	22.000	22.000	20.000
Guardarobiera senza consegne	19.200	17.600	17.600	16.000
Aiuto Guardarobiera	16.800	15.400	15.400	14.000
Stiratrice	19.200	17.600	17.600	16.000
Aiuto Stiratrice	14.400	13.200	13.200	12.000
Lavandaio	24.000	22.000	22.000	20.000
Lavandaia	19.200	17.600	17.600	16.000
Aiuto Lavandaia	16.800	15.400	15.400	14.000
Ausiliari	16.800	15.400	15.400	14.000
Non qualificati 18 anni	12.000	11.000	11.000	10.000
Tuttofare (donna)	14.400	13.200	13.200	12.000
Aiuto Cameriere	16.800	15.400	15.400	14.000
Non qualificati superiori 18 anni	14.400	13.200	13.200	12.000

Comune di Alassio

TABELLA 2

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	74.972	62.900	58.400	53.700
Idem con meno 4 o 2° Maître	59.200	47.400	43.900	40.400
Cameriere Capo Personale sala	50.800	47.400	43.900	40.400
Barman	50.800	43.500	36.700	30.500
Cameriere piani e vini	46.500	43.500	36.700	30.500
Cameriere Capo Squadra Sala	42.500	39.600	36.700	33.800
Cameriere Vice C. S. bar e piani	34.800	31.800	29.500	27.100
Cameriere Vice C. S. sala	34.100	31.800	29.500	27.100
Commis bar e piani	29.900	27.900	25.800	23.800
Commis sala	25.700	24.000	22.200	20.400
Cameriere generico	42.500	39.600	36.700	33.800
Commis di sgombero	17.300	16.200	15.000	13.900
Cameriera di sala	34.100	31.800	29.500	27.100
1° Portiere	67.600	59.200	51.000	43.700
2° Portiere	42.500	39.600	33.100	27.100
Portiere di notte	50.800	39.600	33.100	27.100
Portiere unico	50.800	47.400	43.900	40.400
Conduttore	29.900	27.900	25.800	23.800
Conduttore con lingue	38.300	35.700	33.100	30.500
Facchino, portiere, guard. notte	29.900	27.900	25.800	23.800
Idem con lingue	38.300	35.700	33.000	30.500
Telefonista, centralinista	38.300	35.700	33.100	30.500
Ascensorista, Comm. Anziano	34.100	31.800	29.500	27.100
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	21.500	20.100	18.600	17.300
Idem sotto i 18 anni	17.300	16.200	15.000	13.900
Governante	50.800	39.600	36.700	33.800
Facchino piani o hall	42.500	39.600	36.700	33.800
Cameriera ai piani	34.100	31.800	29.500	27.100
Aiuto Facchino	29.900	27.900	25.800	23.800
Aiuto Cameriera	21.500	20.100	18.600	17.300
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	75.000	70.800	64.600	59.400
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	66.600	63.000	58.400	53.700
Sotto Capo Cuoco	75.000	51.300	47.400	43.500
Pasticciere	55.000	51.300	47.400	43.500
Cuoco Capo Partita	50.800	47.400	43.900	40.400
Cuoco Generico	59.200	55.200	51.200	45.600
Cuoca con 1 o 2 aiuti	46.500	43.500	40.300	36.100
1° Aiuto Cuoco	42.500	39.600	36.700	33.800
2° Aiuto Cuoco	34.100	31.800	29.500	27.100
Facchino, Argent., ecc.	34.100	31.800	29.500	27.100
Cantiniere, Disp., Caff.re	38.300	37.500	33.100	30.500
Aiuti a detti	29.900	27.900	25.800	23.800
Personale di fatica	29.900	27.900	25.800	23.800
Personale di fatica (d)	25.700	24.000	22.200	20.400
Guardarobiera con consegne	42.500	39.600	36.700	33.800
Guardarobiera senza consegne	34.100	31.800	29.500	27.100
Aiuto Guardarobiera	29.900	27.900	25.800	23.800
Stiratrice	34.100	31.800	29.500	27.100
Aiuto Stiratrice	25.700	24.000	22.200	20.400
Lavandaio	42.500	39.600	36.700	33.800
Lavandaia	34.100	31.800	29.500	27.100
Aiuto Lavandaia	29.900	27.900	25.800	23.800
Ausiliari	29.900	27.900	25.800	23.800
Non qualificati 18 anni	21.500	20.100	18.600	17.300
Tuttofare (donna)	25.700	24.000	22.200	20.400
Aiuto Cameriere	29.900	27.900	25.800	23.800
Non qualificati superiori 18 anni	25.700	24.000	22.200	20.400

TABELLA 2

Comuni di Bergeggi, Vado Ligure, Noli, Borghetto S. S., Ceriale, Pietra Ligure, Albenga, Andora e Comuni Entroterra

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	57.800	48.100	46.800	44.500
Idem con meno 4 o 2° Maître	45.100	37.000	35.200	33.500
Cameriere Capo Personale sala	38.700	37.000	35.200	33.500
Barman	38.700	33.900	29.500	28.000
Cameriere piani e vini	35.500	33.900	29.500	28.000
Cameriere Capo Squadra Sala	32.300	30.900	29.500	28.000
Cameriere Vice C. S. bar e piani	29.200	24.800	23.700	22.500
Cameriere Vice C. S. sala	26.000	24.800	27.700	22.500
Commis bar e piani	22.800	21.800	20.800	19.800
Commis sala	19.800	18.600	17.900	17.000
Cameriere Generico	32.300	30.900	29.500	28.000
Commis di sgombero	13.300	12.700	12.100	11.600
Cameriera di sala	26.000	24.800	23.700	22.500
1° Portiere	51.400	46.100	41.000	39.000
2° Portiere	32.300	30.900	26.600	25.300
Portiere di notte	38.700	30.900	26.600	25.300
Portiere unico	38.700	37.000	35.200	33.500
Conduttore	22.800	21.800	20.800	19.800
Conduttore con lingue	29.200	27.900	26.600	25.300
Facchino, portiere, guard. notte	22.800	21.800	20.800	19.800
Idem con lingue	29.200	27.900	26.600	25.300
Telefonista, centralinista	29.200	27.900	26.600	25.300
Ascensorista, Comm. Anziano	26.000	24.800	23.700	22.500
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	14.500	15.200	15.000	14.300
Idem sotto i 18 anni	13.300	12.700	12.100	11.600
Governante	38.700	37.000	29.500	28.000
Facchino piani o hall	32.300	30.900	29.500	28.000
Cameriera ai piani	26.000	24.800	23.700	22.500
Aiuto Facchino	22.800	21.800	20.800	19.800
Aiuto Cameriera	16.500	15.200	15.000	14.300
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	57.800	55.200	52.600	50.000
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	51.400	49.100	46.800	44.500
Sotto Capo Cuoco	45.100	43.700	41.000	39.000
Pasticciere	41.900	40.000	38.100	36.200
Cuoco Capo Partita	38.700	37.000	35.200	33.500
Cuoco Generico	45.100	43.700	41.000	39.000
Cuoca con 1 o 2 aiuti	35.500	34.000	32.300	30.800
1° Aiuto Cuoco	32.300	30.900	29.500	28.000
2° Aiuto Cuoco	26.000	24.800	23.700	22.500
Facchino, Argent., ecc.	26.000	24.800	23.700	22.500
Cantiniere, Disp., Caff.re	29.200	27.900	26.600	25.300
Aiuti a detti	22.800	21.800	20.800	19.800
Personale di fatica	22.800	21.800	20.800	19.800
Personale di fatica (d)	19.800	18.600	17.900	17.000
Guardarobiera con consegne	32.300	30.900	29.500	28.000
Guardarobiera senza consegne	26.000	24.800	23.700	22.500
Aiuto Guardarobiera	22.800	21.800	20.800	19.800
Stiratrice	26.000	24.800	23.700	22.500
Aiuto Stiratrice	19.800	18.600	17.900	17.000
Lavandaio	32.300	30.900	29.500	28.000
Lavandaia	26.000	24.800	23.700	22.500
Aiuto Lavandaia	22.800	21.800	20.800	19.800
Ausiliari	22.800	21.800	20.800	19.800
Non qualificati 18 anni	16.500	15.200	15.000	14.300
Tuttofare (donna)	19.800	18.600	17.900	17.000
Aiuto Cameriere	19.800	18.600	17.900	17.000
Non qualificati superiori 18 anni	22.800	21.800	20.800	19.800

Comune di Finale Ligure

TABELLA 2

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	70.800	60.700	58.300	56.000
Idem con meno 4 o 2° Maître	55.200	45.600	43.900	42.200
Cameriere Capo Personale sala	47.400	45.600	43.900	42.200
Barman	47.400	41.900	36.700	35.200
Cameriere piani e vini	43.500	41.900	36.700	35.200
Cameriere Capo Squadra Sala	39.600	38.100	36.700	25.200
Cameriere Vice C. S. bar e piani	35.700	30.600	29.500	28.300
Cameriere Vice C. S. sala	31.800	30.600	29.500	28.300
Commis bar e piani	27.900	26.700	25.900	24.800
Commis sala	24.000	23.100	22.200	21.400
Cameriere generico	39.600	38.100	36.700	35.200
Commis di sgombero	16.200	15.600	15.000	14.400
Cameriera di sala	31.800	30.600	29.500	28.300
1° Portiere	63.000	56.900	51.100	49.100
2° Portiere	39.600	38.100	33.100	31.800
Portiere di notte	47.400	38.100	33.100	31.800
Portiere unico	47.400	46.500	43.900	42.200
Conduttore	27.900	26.900	25.900	24.800
Conduttore con lingue	35.700	34.400	33.100	31.800
Facchino, portiere, guard. notte	27.900	26.900	25.900	24.800
Idem con lingue	35.700	34.400	33.100	31.800
Telefonista, centralinista	35.700	34.400	33.100	31.800
Ascensorista, Comm. Anziano	31.800	30.600	29.500	28.300
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	20.100	19.400	18.600	17.900
Idem sotto i 18 anni	16.200	15.600	15.000	14.400
Governante	47.400	45.600	36.700	35.200
Facchino piani o hall	39.600	38.100	36.700	35.200
Cameriera ai piani	31.800	30.600	29.500	28.300
Aiuto Facchino	27.900	26.900	25.900	24.900
Aiuto Cameriera	20.100	19.400	18.600	17.900
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	70.800	68.200	65.600	63.000
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	63.000	60.700	58.400	56.000
Sotto Capo Cuoco	55.200	53.200	51.100	49.100
Pasticciere	51.300	49.400	47.500	45.600
Cuoco Capo Partita	47.400	45.600	43.900	42.200
Cuoca Generica	55.200	53.200	51.100	49.100
Cuoca con 1 o 2 aiuti	43.500	41.900	40.300	38.700
1° Aiuto Cuoco	39.600	38.100	36.700	35.200
2° Aiuto Cuoco	31.800	30.600	29.500	28.300
Facchino, Argent., ecc.	31.800	30.600	29.500	28.300
Cantiniere, Disp., Caff.re	35.700	34.400	33.100	31.800
Aiuti a detti	27.900	26.900	25.900	24.900
Personale di fatica	27.900	26.900	25.900	24.900
Personale di fatica (d)	24.000	23.100	22.200	21.400
Guardarobiera con consegne	39.600	38.100	36.700	35.200
Guardarobiera senza consegne	31.800	30.600	29.500	28.300
Aiuto Guardarobiera	27.900	26.900	25.900	24.900
Stiratrice	31.800	30.600	29.500	28.300
Aiuto Stiratrice	24.000	23.100	22.200	21.400
Lavandaio	39.600	38.100	36.700	35.200
Lavandaia	31.800	30.600	29.500	24.900
Aiuto Lavandaia	27.900	26.900	25.900	24.900
Ausiliari	27.900	26.900	25.900	24.900
Non qualificati 18 anni	20.100	19.400	18.600	17.900
Tuttofare (donna)	24.000	23.100	22.200	21.400
Aiuto Cameriere	27.900	26.700	25.900	24.800
Non qualificati superiori 18 anni	24.000	23.100	22.200	21.400

Comuni di Loano, Laigueglia, Spotorno

TABELLA 2

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	68.200	58.300	56.000	53.700
Idem con meno 4 o 2° Maître	53.200	43.900	42.200	38.200
Cameriere Capo Personale sala	45.600	43.900	42.200	38.200
Barman	45.600	40.300	35.200	30.500
Cameriere piani e vini	41.900	40.300	35.200	30.500
Cameriere Capo Squadra Sala	38.100	36.700	35.200	33.800
Cameriere Vice C. S. bar e piani	33.800	29.500	28.300	27.200
Cameriere Vice C. S. sala	30.600	29.500	28.300	27.200
Commis bar e piani	26.900	25.900	24.800	23.800
Commis sala	23.100	22.200	21.400	20.500
Cameriere generico	38.100	36.700	35.200	33.800
Commis di sgombero	15.600	15.000	14.400	13.900
Cameriera di sala	30.600	29.500	28.300	27.200
1° Portiere	60.700	54.700	49.100	43.800
2° Portiere	38.100	36.700	31.800	27.200
Portiere di notte	45.600	36.700	31.800	27.200
Portiere unico	45.600	43.900	42.200	38.200
Conduttore	26.900	25.900	24.800	23.800
Conduttore con lingue	33.800	33.100	31.800	30.500
Facchino, portiere, guard. notte	26.900	25.900	24.800	23.800
Idem con lingue	33.800	33.100	31.800	30.500
Telefonista centralinista	33.800	33.100	31.800	30.500
Ascensorista, Comm. Anziano	30.600	29.500	28.300	27.200
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	19.400	18.600	17.900	17.200
Idem sotto i 18 anni	15.600	15.000	14.400	13.900
Governante	45.600	43.900	35.200	33.800
Facchino piani o hall	38.100	36.700	35.200	33.800
Camiceria ai piani	30.600	29.500	28.300	27.200
Aiuto Facchino	26.900	25.900	24.800	23.800
Aiuto Cameriera	19.400	18.600	17.900	17.200
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	68.200	65.600	63.000	60.400
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	60.700	58.400	56.000	53.700
Sotto Capo Cuoco	49.400	47.500	45.600	43.800
Pasticciere	49.400	47.500	45.600	43.800
Cuoco Capo Partita	45.600	43.900	42.200	38.200
Cuoco Generico	53.200	51.100	49.100	47.100
Cuoca con 1 o 2 aiuti	41.900	40.300	38.700	37.100
1° Aiuto Cuoco	38.100	36.700	35.200	33.800
2° Aiuto Cuoco	30.600	29.500	28.300	27.200
Facchino, Argent., ecc.	30.600	29.500	28.300	27.200
Cantiniere, Disp., Caff.re	33.800	33.100	31.800	30.500
Aiuti a detti	26.900	25.900	24.800	23.800
Personale di fatica	26.900	25.900	24.800	23.800
Personale di fatica (d)	23.100	22.200	21.400	20.500
Guardarobiera con consegne	38.100	36.700	35.200	33.800
Guardarobiera senza consegne	30.600	29.500	28.300	27.200
Aiuto Guardarobiera	26.900	25.900	24.800	23.800
Stiratrice	30.600	29.500	28.300	27.200
Aiuto Stiratrice	23.100	22.200	21.400	20.500
Lavandaio	38.100	36.700	35.200	33.800
Lavandaia	30.600	29.500	28.300	27.200
Aiuto Lavandaia	26.900	25.900	24.800	23.800
Ausiliari	26,900	25.900	24.800	23.800
Non qualificati 18 anni	19.400	18.600	17.900	17.200
Tuttofare (donna)	23.100	22.200	21.400	20.500
Aiuto Cameriere	23.100	22.200	21.400	20.500
Non qualificati superiori 18 anni	26.900	25.900	24.800	23.800

Città di Savona

TABELLA 2

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	70.800	60.700	58.300	56.000
Idem con meno 4 o 2º Maître	55.200	45.600	43.900	42.200
Cameriere Capo Personale sala	47.400	45.600	43.900	42.200
Barman	47.400	41.900	36.700	31.800
Cameriere piani e vini	43.500	41.900	36.700	31.800
Cameriere Capo Squadra Sala	39.600	38.100	36.700	35.200
Cameriere Vice C. S. bar e piani	35.700	30.600	29.500	28.300
Cameriere Vice C. S. sala	31.800	29.500	28.300	28.300
Commis bar e piani	27.900	26.900	25.900	24.900
Commis sala	24.000	23.100	22.200	21.400
Cameriere generico	39.600	38.100	36.700	35.200
Commis di sgombero	16.200	15.600	15.000	14.400
Cameriera di sala	31.300	30.600	29.500	28.300
1º Portiere	65.000	56.900	51.100	45.600
2º Portiere	39.600	38.100	37.400	35.500
Portiere di notte	47.400	38.100	33.100	28.300
Portiere unico	47.400	45.600	43.900	42.200
Conduttore	27.900	26.900	25.900	24.900
Conduttore con lingue	35.700	34.400	33.100	31.800
Facchino, portiere, guard. notte	27.900	26.900	25.900	24.900
Idem con lingue	35.700	34.400	33.100	31.800
Telefonista, centralinista	35.700	34.400	33.100	31.800
Ascensorista, Comm. Anziano	31.800	30.600	29.500	28.300
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	20.100	19.400	18.600	17.900
Idem sotto i 18 anni	16.200	15.600	15.000	14.400
Governante	47.400	45.600	36.700	35.200
Facchino piani o hall	39.600	38.100	36.700	35.200
Cameriera ai piani	31.800	30.600	29.500	28.300
Aiuto Facchino	27.900	26.900	25.900	24.900
Aiuto Cameriera	20.100	19.400	18.600	17.900
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	70.800	68.200	65.600	63.000
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	63.000	60.700	58.400	56.000
Sotto Capo Cuoco	51.300	49.400	47.500	45.600
Pasticciere	51.300	49.400	47.500	45.600
Cuoco Capo Partita	43.400	45.600	43.900	42.200
Cuoco Generico	63.000	60.700	58.400	49.100
Cuoca con 1 o 2 aiuti	43.500	41.900	40.300	38.700
1º Aiuto Cuoco	39.600	38.100	36.700	35.200
2º Aiuto Cuoco	31.800	29.500	28.300	28.300
Facchino, Argent., ecc.	31.800	29.500	28.300	28.300
Cantiniere, Disp., Caff.re	35.700	34.400	33.100	31.800
Aiuti a detti	27.900	26.900	25.900	24.800
Personale di fatica	27.900	26.900	25.900	24.800
Personale di fatica (d)	24.000	23.100	22.200	20.500
Guardarobiera con consegne	39.600	38.100	36.700	35.200
Guardarobiera senza consegne	31.800	29.500	28.300	28.300
Aiuto Guardarobiera	27.900	26.900	25.900	24.800
Stiratrice	31.800	29.500	28.300	28.300
Aiuto Stiratrice	24.000	23.100	22.200	20.500
Lavandaio	39.600	38.100	36.700	35.200
Lavandaia	31.800	30.600	29.500	28.300
Aiuto Lavandaia	27.900	26.900	25.900	24.800
Ausiliari	27.900	26.900	25.900	24.800
Non qualificati 18 anni	20.100	19.400	18.600	17.900
Tuttofare (donna)	24.000	23.100	22.200	21.400
Aiuto Cameriere	27.900	26.900	25.900	24.800
Non qualificati superiori 18 anni	24.000	23.100	22.200	21.400

Comuni di Varazze, Albisola, Celle Ligure

TABELLA 2

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	63.000	51.400	51.400	46.800
Idem con meno 4 o 2° Maître	49.100	38.700	38.700	35.200
Cameriere Capo Personale sala	42.200	35.500	35.500	35.200
Barman	42.200	35.500	35.500	29.500
Cameriere piani e vini	38.700	35.500	35.500	29.500
Cameriere Capo Squadra Sala	35.200	32.400	32.400	29.500
Cameriere Vice C. S. bar e piani	31.800	26.000	26.000	23.700
Cameriere Vice C. S. sala	28.300	26.000	26.000	23.700
Commis bar e piani	24.900	22.800	22.800	20.700
Commis sala	21.400	19.700	19.700	17.900
Cameriere generico	35.300	32.400	32.400	29.500
Commis di sgombero	14.500	13.800	13.800	12.200
Cameriera di sala	28.300	26.000	26.000	23.700
1° Portiere	56.000	48.300	48.300	41.000
2° Portiere	35.300	32.400	32.400	26.600
Portiere di notte	42.200	32.400	32.400	26.600
Portiere unico	42.200	38.700	38.700	35.300
Conduttore	24.900	22.900	22.900	20.700
Conduttore con lingue	31.800	29.200	29.200	26.600
Facchino, portiere, guard. notte	24.900	22.900	22.900	20.700
Idem con lingue	31.800	29.200	29.200	26.600
Telefonista, centralinista	31.800	29.200	29.200	26.600
Ascensorista, Comm. Anziano	28.300	26.000	26.000	23.700
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	17.900	16.500	16.500	15.000
Idem sotto i 18 anni	14.500	13.800	13.800	12.100
Governante	42.200	38.700	38.700	29.500
Facchino piani o hall	35.300	32.400	32.400	29.600
Cameriera ai piani	28.300	26.000	26.000	23.700
Aiuto Facchino	24.900	22.900	22.900	20.700
Aiuto Cameriera	17.900	16.500	16.500	15.000
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	63.000	57.800	57.800	52.600
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	56.000	51.400	51.400	46.800
Sotto Capo Cuoco	49.100	45.100	45.100	41.000
Pasticciere	45.600	41.900	41.900	38.100
Cuoco Capo Partita	42.200	38.700	38.700	35.200
Cuoco Generico	48.100	45.100	45.100	41.000
Cuoca con 1 o 2 aiuti	38.700	35.500	35.500	32.300
1° Aiuto Cuoco	35.200	32.300	32.300	28.500
2° Aiuto Cuoco	28.300	26.000	26.000	23.700
Facchino, Argent., ecc.	28.300	26.000	26.000	23.700
Cantiniere, Disp., Caff.re	31.800	29.200	29.200	26.600
Aiuti a detti	24.800	22.800	22.800	20.700
Personale di fatica	24.800	22.800	22.800	20.700
Personale di fatica (d)	21.400	19.600	19.600	17.900
Guardarobiera con consegne	35.200	32.300	32.300	29.500
Guardarobiera senza consegne	28.300	26.000	26.000	23.700
Aiuto Guardarobiera	24.800	22.800	22.800	20.700
Stiratrice	28.300	26.000	26.000	23.700
Aiuto Stiratrice	21.400	19.600	19.600	17.900
Lavandaio	35.200	32.300	32.300	29.500
Lavandaia	28.300	26.000	26.000	23.700
Aiuto Lavandaia	24.800	22.800	22.800	20.700
Ausiliari	24.800	22.800	22.800	20.700
Non qualificati 18 anni	17.900	16.500	16.500	15.000
Tuttofare (donna)	22.200	20.400	20.400	18.700
Aiuto Cameriere	24.800	22.800	22.800	20.700
Non qualificati superiori 18 anni	21.400	19.600	19.600	17.900

Comune di Alassio

TABELLA 3

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	82.400	69.200	64.200	59.000
Idem con meno 4 o 2° Maître	65.100	52.100	48.200	44.400
Cameriere Capo Personale sala	55.900	52.100	48.200	44.400
Barman	55.900	47.800	40.300	33.500
Cameriere piani e vini	51.100	47.800	40.300	33.500
Cameriere Capo Squadra Sala	47.700	43.500	40.300	37.100
Cameriere Vice C. S. bar e piani	42.000	34.900	32.300	29.800
Cameriere Vice C. S. sala	37.400	34.900	32.300	29.800
Commis bar e piani	32.800	30.600	28.400	26.100
Commis sala	28.200	26.300	24.400	22.500
Cameriere generico	47.600	43.500	40.300	37.100
Commis di sgombero	18.900	17.700	16.500	15.200
Cameriera di sala	37.400	34.900	32.300	29.800
1° Portiere	74.300	65.100	56.200	48.100
2° Portiere	47.600	43.500	36.300	29.800
Portiere di notte	55.900	43.500	36.300	29.800
Portiere unico	55.900	52.100	48.200	44.400
Conduttore	32.800	30.600	28.400	26.100
Conduttore con lingue	42.000	39.200	36.300	33.500
Facchino, portiere, guard. notte	32.800	30.600	28.400	26.100
Idem con lingue	42.000	39.200	36.300	33.500
Telefonista, centralinista	42.000	39.200	36.300	33.500
Ascensorista, Comm. Anziano	37.400	34.900	32.300	29.800
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	23.600	22.000	20.400	18.900
Idem sotto i 18 anni	18.900	17.700	16.500	15.200
Governante	55.900	43.500	40.300	37.100
Facchino piani o hall	47.600	43.500	40.300	37.100
Cameriera ai piani	37.500	34.900	32.300	29.800
Aiuto Facchino	32.800	30.600	28.400	26.100
Aiuto Cameriera	23.600	22.000	20.400	18.900
Capo cuoco con 4 o più dipendenti	82.400	77.800	71.000	65.200
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	73.200	69.200	64.200	59.000
Sotto Capo Cuoco	60.500	56.300	52.100	47.800
Pasticciere	60.500	56.300	52.100	47.800
Cuoco Capo Partita	55.900	52.100	48.200	44.400
Cuoco Generico	65.100	60.100	56.300	50.100
Cuoca con 1 o 2 aiuti	51.100	47.800	44.300	39.700
1° Aiuto Cuoco	47.600	43.500	40.300	37.100
2° Aiuto Cuoco	37.400	34.900	32.300	29.800
Facchino, Argent., ecc.	37.400	34.900	32.300	29.800
Cantiniere, Disp., Caff.re	42.000	39.200	36.300	33.500
Aiuti a detti	32.800	30.600	28.400	26.100
Personale di fatica	32.800	30.600	28.400	26.100
Personale di fatica (d)	28.200	26.300	24.400	22.500
Guardarobiera con consegne	47.600	43.500	40.300	37.100
Guardarobiera senza consegne	37.400	34.900	32.300	29.800
Aiuto Guardarobiera	32.800	30.600	28.400	26.100
Stiratrice	37.400	34.900	32.300	29.800
Aiuto Stiratrice	28.200	26.300	24.400	22.500
Lavandaio	47.600	43.500	40.300	37.100
Lavandaia	37.400	34.900	32.300	29.800
Aiuto Lavandaia	32.800	30.600	28.400	26.100
Ausiliari	32.800	30.600	28.400	26.100
Non qualificati 18 anni	23.600	22.000	20.400	18.900
Tuttofare (donna)	28.200	26.300	24.400	22.500
Aiuto Cameriere	32.800	30.600	28.400	26.100
Non qualificati superiori 18 anni	28.200	26.300	24.400	22.500

TABELLA 3

Comuni di Bergeggi, Vado Ligure, Noli, Borghetto S. S., Ceriale, Pietra Ligure, Albenga, Andora e Comuni Entroterra

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	63.500	54.000	51.400	48.900
Idem con meno 4 o 2° Maître	49.500	40.600	38.700	36.800
Cameriere Capo Personale sala	42.500	40.600	38.700	36.800
Barman	42.500	37.300	32.300	30.800
Cameriere piani e vini	39.000	37.300	32.300	30.800
Cameriere Capo Squadra Sala	35.500	33.900	32.300	30.800
Cameriere Vice C. S. bar e piani	32.000	27.300	26.000	24.700
Cameriere Vice C. S. sala	28.500	27.300	26.000	24.700
Commis bar e piani	25.000	23.900	22.800	21.700
Commis sala	21.700	20.500	19.600	18.700
Cameriere generico	35.500	33.900	32.300	30.800
Commis di sgombero	14.600	14.000	13.300	12.600
Cameriera di sala	28.500	27.300	26.000	24.700
1° Portiere	56.500	50.600	45.100	42.800
2° Portiere	35.500	33.900	29.200	27.700
Portiere di notte	42.500	33.900	29.200	27.700
Portiere Unico	42.500	40.600	38.700	36.800
Conduttore	25.000	24.000	23.000	22.000
Conduttore con lingue	32.000	30.600	29.200	27.700
Facchino, portiere, guard. notte	25.000	24.000	23.000	22.000
Idem con lingue	32.000	30.600	29.200	27.700
Telefonista, centralinista	32.000	30.600	29.200	27.700
Ascensorista, Comm. Anziano	28.500	27.300	26.000	24.700
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	18.050	16.600	16.500	15.700
Idem sotto i 18 anni	14.600	13.900	13.800	12.600
Governante	42.500	40.600	32.300	30.800
Facchino piani o hall	35.500	33.900	32.300	30.800
Cameriera ai piani	28.500	27.300	26.000	24.700
Aiuto Facchino	25.000	23.900	22.800	21.700
Aiuto Cameriera	18.000	16.600	16.500	15.700
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	63.500	60.600	57.800	54.900
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	56.500	54.000	51.400	48.900
Sotto Capo Cuoco	49.500	48.000	45.100	42.800
Pasticciere	46.000	44.000	41.900	39.800
Cuoco Capo Partita	42.500	40.600	38.700	36.800
Cuoco Generico	49.500	48.000	45.100	42.800
Cuoca con 1 o 2 aiuti	39.000	37.300	35.500	33.800
1° Aiuto Cuoco	35.500	33.900	32.300	30.800
2° Aiuto Cuoco	28.500	27.300	26.000	24.700
Facchino, Argent., ecc.	28.500	27.300	26.000	24.700
Cantiniere, Disp., Caff.re	32.000	30.600	29.200	27.700
Aiuti a detti	25.000	23.900	22.800	21.700
Personale di fatica	25.000	23.900	22.800	21.700
Personale di fatica (d)	21.700	20.500	19.600	18.700
Guardarobiera con consegne	35.500	33.900	32.300	30.800
Guardarobiera senza consegne	28.500	27.300	26.000	24.700
Aiuto Guardarobiera	25.000	23.900	22.800	21.700
Stiratrice	28.500	27.300	26.000	24.700
Aiuto Stiratrice	21.700	20.500	19.600	18.700
Lavandaio	35.500	33.900	32.300	30.800
Lavandaia	28.500	27.300	26.000	24.700
Aiuto Lavandaia	25.000	23.900	22.800	21.700
Ausiliari	25.000	23.900	22.800	21.700
Non qualificati 18 anni	18.100	16.600	16.500	15.700
Tuttofare (donna)	21.700	20.500	19.600	18.700
Aiuto Cameriere	25.000	23.900	22.800	21.700
Non qualificato superiori 18 anni	21.700	20.500	19.600	18.700

Comune di Finale Ligure

TABELLA 3

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	77.800	66.700	64.100	61.600
Idem con meno 4 o 2º Maître	60.600	50.100	48.200	46.300
Cameriere Capo Personale sala	52.100	50.100	48.200	46.300
Barman	52.100	46.000	40.300	38.700
Cameriere piani e vini	47.800	46.000	40.300	38.700
Cameriere Capo Squadra Sala	43.500	41.900	40.300	38.700
Cameriere Vice C. S. bar e piani	39.200	33.600	32.400	31.100
Cameriere Vice C. S. sala	34.900	33.600	32.400	31.100
Commis bar e piani	30.600	29.500	28.400	27.300
Commis sala	26.300	25.400	24.400	23.500
Cameriere generico	43.500	41.900	40.300	38.700
Commis di sgombero	17.700	17.100	16.500	15.800
Cameriera di sala	34.900	33.600	32.400	31.100
1º Portiere	69.200	62.500	56.200	54.000
2º Portiere	43.500	41.900	36.300	34.900
Portiere di notte	52.100	41.900	36.300	34.900
Portiere unico	52.100	51.100	48.200	46.300
Conduttore	30.600	29.500	28.400	27.300
Conduttore con lingue	39.200	37.800	36.300	34.900
Facchino, portiere, guard. notte	30.600	29.500	28.400	27.300
Idem con lingue	39.200	37.800	36.300	34.900
Telefonista, centralinista	39.200	37.800	36.300	34.900
Ascensorista, Comm. Anziano	34.900	33.600	32.400	31.100
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	22.000	21.200	20.400	19.600
Idem sotto i 18 anni	17.700	17.100	16.500	15.900
Governante	52.100	50.100	40.300	38.700
Facchino piani o hall	43.500	41.900	40.300	38.700
Cameriera ai piani	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Facchino	30.600	29.500	28.400	27.300
Aiuto Cameriera	22.000	21.200	20.400	19.600
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	77.800	74.900	72.100	69.200
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	69.200	66.700	64.100	61.600
Sotto Capo Cuoco	60.600	58.400	56.200	54.000
Pasticciere	56.300	54.300	52.200	50.100
Cuoco Capo Partita	52.100	50.100	48.200	46.300
Cuoco Generico	60.600	58.400	56.200	54.000
Cuoca con 1 o 2 aiuti	47.800	46.000	44.300	42.500
1º Aiuto Cuoco	43.500	41.900	40.300	38.700
2º Aiuto Cuoco	34.900	33.600	32.400	31.100
Facchino, Argent., ecc.	34.900	33.600	32.400	31.100
Cantiniere, Disp., Caff.re	39.200	37.800	36.300	34.900
Aiuti a detti	30.600	29.500	28.400	27.300
Personale di fatica	30.600	29.500	28.400	27.300
Personale di fatica (d)	26.300	25.400	24.400	23.500
Guardarobiera con consegne	43.500	41.900	40.300	38.700
Guardarobiera senza consegne	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Guardarobiera	30.600	29.500	28.400	27.300
Stiratrice	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Stiratrice	26.300	25.400	24.400	23.500
Lavandaio	43.500	41.900	40.300	38.700
Lavandaia	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Lavandaia	30.600	29.500	28.400	27.300
Ausiliari	30.600	29.500	28.400	27.300
Non qualificati 18 anni	22.000	21.200	20.400	19.600
Tuttofare (donna)	26.300	25.400	24.400	23.500
Aiuto Cameriere	30.600	29.500	28.400	27.300
Non qualificati superiori 18 anni	26.300	25.400	24.400	23.500

Comuni di Loano, Laigueglia, Spotorno

TABELLA 3

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	74.900	64.100	61.600	59.000
Idem con meno 4 o 2° Maître	58.400	48.000	46.300	42.000
Cameriere Capo Personale sala	50.200	48.000	46.300	42.000
Barman	50.200	44.300	38.700	33.500
Cameriere piani e vini	46.000	44.300	38.700	33.500
Cameriere Capo Squadra Sala	41.900	40.300	38.700	37.100
Cameriere Vice C. S. bar e piani	37.100	32.400	31.100	29.800
Cameriere Vice C. S. sala	33.600	32.400	31.100	29.800
Commis bar e piani	29.500	28.400	27.300	26.200
Commis sala	25.400	24.400	23.500	22.500
Cameriere generico	41.900	40.300	38.700	37.100
Commis di sgombero	17.100	16.500	15.800	15.800
Cameriera di sala	33.600	32.400	31.100	29.800
1° Portiere	66.800	60.200	54.000	48.100
2° Portiere	41.900	40.300	34.900	29.800
Portiere di notte	50.200	40.300	34.900	29.800
Portiere unico	50.200	48.000	46.300	42.000
Conduttore	29.500	28.400	27.300	26.200
Conduttore con lingue	37.100	36.300	34.900	33.500
Facchino, portiere, guard. notte	29.500	28.400	27.300	26.200
Idem con lingue	37.100	36.300	34.900	33.500
Telefonista, centralinista	37.100	36.300	34.900	33.500
Ascensorista, Comm. Anziano	33.600	32.400	31.100	29.800
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	21.200	20.400	19.600	18.800
Idem sotto i 18 anni	17.100	16.500	15.800	15.200
Governante	50.200	48.200	38.700	37.100
Facchino piani o hall	42.000	40.300	38.700	37.100
Cameriera ai piani	33.600	32.400	31.100	29.800
Aiuto Facchino	29.500	28.400	27.300	26.200
Aiuto Cameriera	21.200	20.400	19.600	18.800
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	75.000	72.100	69.200	66.400
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	66.700	64.100	61.600	59.000
Sotto Capo Cuoco	54.300	52.200	50.200	48.100
Pasticciere	54.300	52.200	50.200	48.100
Cuoco Capo Partita	50.200	48.200	46.300	42.000
Cuoco Generico	58.400	56.200	54.000	51.800
Cuoca con 1 o 2 aiuti	46.000	44.300	42.500	40.800
1° Aiuto Cuoco	41.900	40.300	38.700	37.100
2° Aiuto Cuoco	33.600	32.400	31.100	29.800
Facchino, Argent., ecc.	33.600	32.400	31.100	29.800
Cantiniere, Disp., Caff.re	37.100	36.300	34.900	33.500
Aiuti a detti	29.500	28.400	27.300	26.200
Personale di fatica	29.500	28.400	27.300	26.200
Personale di fatica (d)	25.400	24.400	23.500	22.500
Guardarobiera con consegne	41.900	40.300	38.700	37.100
Guardarobiera senza consegne	33.600	32.400	31.100	29.800
Aiuto Guardarobiera	29.500	28.400	27.300	26.200
Stiratrice	33.600	32.400	31.100	29.800
Aiuto Stiratrice	25.400	24.400	23.500	22.500
Lavandaio	41.900	40.300	38.700	37.100
Lavandaia	33.600	32.400	31.100	29.800
Aiuto Lavandaia	29.500	28.400	27.300	26.200
Ausiliari	29.500	28.400	27.300	26.200
Non qualificati 18 anni	21.200	20.400	19.600	18.900
Tuttofare (donna)	25.500	24.400	23.500	22.500
Aiuto Cameriere	29.500	28.400	27.300	26.200
Non qualificati superiori 18 anni	25.500	24.400	23.500	22.500

CITTÀ DI SAVONA

TABELLA 3

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	77.800	66.700	64.100	61.600
Idem con meno 4 o 2° Maître	60.600	50.100	48.200	46.300
Cameriere Capo Personale sala	52.100	50.100	48.200	46.300
Barman	52.100	46.000	40.300	34.900
Cameriere piani e vini	47.800	46.000	40.300	34.900
Cameriere Capo Squadra Sala	43.500	41.900	40.300	38.700
Cameriere Vice C. S. bar e piani	39.200	33.600	32.400	31.100
Cameriere Vice C. S. sala	34.900	32.400	31.100	31.100
Commis bar e piani	30.600	29.500	28.400	27.300
Commis sala	26.300	25.400	24.400	23.500
Cameriere generico	43.500	41.900	40.300	38.700
Commis Sgombero	17.700	17.100	16.500	15.800
Cameriera di sala	34.900	33.600	32.400	31.100
1° Portiere	69.200	62.500	56.200	50.100
2° Portiere	43.500	41.900	41.100	39.000
Portiere di notte	52.100	41.900	36.300	31.100
Portiere unico	52.100	50.100	48.200	46.300
Conduttore	30.600	29.500	28.400	27.300
Conduttore con lingue	39.200	37.800	36.300	34.900
Facchino, portiere, guard. notte	30.600	29.500	28.400	27.300
Idem con lingue	39.200	37.800	36.300	34.900
Telefonista, centralinista	39.200	37.800	36.300	34.900
Ascensorista, Comm. Anziano	34.900	33.600	32.400	31.100
Ascensorista, Comm. sup. 18 anni	22.000	21.200	20.400	19.600
Idem sotto i 18 anni	17.700	17.100	16.500	15.800
Governante	52.100	50.100	40.300	38.700
Facchino piani o hall	43.500	41.900	40.300	38.700
Cameriera ai piani	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Facchino	30.600	29.500	28.400	27.300
Aiuto Cameriera	22.000	21.200	20.400	19.600
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	78.000	75.000	72.100	69.200
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	69.200	66.700	64.100	61.600
Sotto Capo Cuoco	56.300	54.300	52.200	50.100
Pasticciere	56.300	54.300	52.200	50.100
Capo Cuoco Partita	52.100	50.100	48.200	46.300
Cuoco Generico	69.200	66.700	64.100	54.000
Cuoca con 1 o 2 aiuti	47.800	46.000	44.300	42.500
1° Aiuto Cuoco	43.500	41.900	40.300	38.700
2° Aiuto Cuoco	34.900	32.400	31.100	31.100
Facchino, Argent., ecc.	34.900	32.400	31.100	31.100
Cantiniere, Disp., Caff.re	39.200	37.800	36.300	34.900
Aiuti a detti	30.600	29.500	28.400	27.300
Personale di fatica	30.600	29.500	28.400	27.300
Personale di fatica (d)	26.300	25.400	24.400	22.500
Guardarobiera con consegne	43.500	41.900	40.300	38.700
Guardarobiera senza consegne	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Guardarobiera	30.600	29.500	28.400	27.300
Stiratrice	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Stiratrice	26.300	25.400	24.400	22.500
Lavandaio	43.500	41.900	40.300	38.700
Lavandaia	34.900	33.600	32.400	31.100
Aiuto Lavandaia	30.600	29.500	28.400	27.300
Ausiliari	30.600	29.500	28.400	27.300
Non qualificati 18 anni	22.000	21.200	20.400	19.600
Tuttofare (donna)	26.300	25.400	24.400	23.500
Aiuto Cameriere	30.600	29.500	28.400	27.300
Non qualificati superiori 18 anni	26.300	25.400	24.400	23.500

Comuni di Varazze, Albisola, Celle Ligure

TABELLA 3

QUALIFICA DEL PERSONALE	Albergo I Pensione Lux	Albergo II Pensione I	Albergo III Pensione II	Albergo IV Pensione III Locande
Maître con 4 o più dipendenti	69.200	56.500	56.500	51.400
Idem con meno di 4 e 2° Maître	54.000	42.500	42.500	38.700
Cameriere Capo Personale sala	46.300	39.000	39.000	38.700
Barman	46.300	39.000	39.000	32.400
Cameriere piani e vini	42.500	39.000	39.000	32.400
Cameriere Capo Squadra Sala	38.700	35.500	35.500	32.400
Cameriere Vice C. S. bar e piani	34.900	28.500	28.500	26.000
Cameriere Vice C. S. sala	31.100	28.500	28.500	26.000
Commis bar e piani	27.300	25.000	25.000	22.800
Commis sala	23.500	21.600	21.600	19.600
Cameriere generico	38.700	35.500	35.500	32.400
Commis di sgombero	15.800	14.600	14.600	13.300
Cameriera di sala	31.100	28.500	28.500	26.000
1ª Portiere	61.600	53.000	53.000	45.100
2ª Portiere	38.700	35.500	35.500	29.200
Portiere di Notte	46.300	35.500	35.500	29.200
Portiere unico	46.300	42.500	42.500	38.700
Conduttore	27.300	25.000	25.000	22.700
Conduttore con lingue	34.900	32.000	32.000	29.200
Facchino, portiere, guard. notte	27.300	25.000	25.000	22.700
Idem con lingue	34.900	32.000	32.000	29.200
Telefonista, centralinista	34.900	32.000	32.000	29.200
Ascensorista, Comm. Anziano	31.100	28.500	28.500	26.000
Ascensorista, Comm. sup 18 anni	19.600	18.100	18.100	16.500
Idem sotto i 18 anni	15.800	14.600	14.600	13.300
Governante	46.300	42.500	42.500	32.400
Facchino piani o hall	38.700	35.500	35.500	32.400
Cameriera ai piani	31.100	28.500	28.500	26.000
Aiuto Facchino	27.300	25.000	25.000	22.800
Aiuto Cameriera	19.600	18.100	18.100	16.500
Capo Cuoco con 4 o più dipendenti	69.200	63.500	63.500	57.800
Capo Cuoco con meno 4 dipendenti	61.600	56.500	56.500	51.400
Sotto Capo Cuoco	54.000	49.500	49.500	45.100
Pasticciere	50.100	46.000	46.000	41.900
Cuoco Capo Partita	46.300	42.500	42.500	38.700
Cuoco Generico	54.000	49.500	49.500	45.100
Cuoca con 1 o 2 aiuti	42.500	39.000	39.000	35.500
1° Aiuto Cuoco	38.700	35.500	35.500	32.400
2° Aiuto Cuoco	31.100	28.500	28.500	26.000
Facchino, Argent. ecc.	31.100	28.500	28.500	26.000
Cantiniere, Disp., Caffre	34.900	32.000	32.000	29.200
Aiuti a detti	27.300	25.000	25.000	22.700
Personale di fatica	27.300	25.000	25.000	22.700
Personale di fatica (d)	23.500	21.500	21.500	19.600
Guardarobiera con consegne	38.700	35.500	35.500	32.400
Guardarobiera senza consegne	31.100	28.500	28.500	26.000
Aiuto Guardarobiera	27.300	25.000	25.000	22.700
Stiratrice	31.100	28.500	28.500	26.000
Aiuto Stiratrice	23.500	21.500	21.500	19.600
Lavandaio	38.700	35.500	35.500	32.400
Lavandaia	31.100	28.500	28.500	26.000
Aiuto Lavandaia	27.300	25.000	25.000	22.700
Ausiliari	27.300	25.000	25.000	22.700
Non qualificati 18 anni	19.600	18.100	18.100	16.500
Tuttofare (donna)	24.300	22.300	22.300	20.400
Aiuto Cameriere	27.300	25.000	25.000	22.800
Non qualificati superiori 18 anni	23.500	21.500	21.500	19.800

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 19 NOVEMBRE 1954, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19 DICEMBRE 1949, PER I LAVORATORI DI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

L'anno 1954 addì 19 del mese di novembre.

Presso la sede dell'Associazione albergatori della provincia di Sondrio

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI ALBERGATORI della provincia di Sondrio rappresentata dal suo presidente dott. *Mario Vitali* assistito dai sigg. *Ferruccio Pianta,* vice presidente dell'Associazione stessa *Caramella Achille,* consigliere, *Sozzani Paolo, De Gasperi Luigi* e dai sigg. cav. uff. *Giuseppe Sampietro* in rappresentanza degli alberghi di 1ª categoria, *Ferrazzi Franco* in rappresentanza degli alberghi di 2ª categoria annuali, *Cervieri Adriano* in rappresentanza degli alberghi di 2ª categoria stagionali, *Cervieri Emilio* in rappresentanza degli alberghi di 3ª categoria annuali, *Amilcar Teresa* in rappresentanza degli alberghi di 4ª categoria stagionali e dal sig. *Ciocca Tino* in rappresentanza degli albergatori di Madesimo

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Sondrio e provincia rappresentata dal sig. *Chiarelli Giulio,* segretario responsabile, assistito dal sig. *Bertelli Costante;*

l'UNIONE SINDACALE di Sondrio e provincia rappresentata dal sig. *Scaratti Giacomo* assistito dal sig. *Spanò Ottavio;*

si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo al contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e con le norme aggiuntive e modificative concordate l'11 agosto 1953 da valere per i lavoratori di alberghi, pensioni e locande della provincia di Sondrio.

Art. 1.

Il contratto nazionale 18 dicembre 1949 con le norme aggiuntive e modificative concordate l'11 agosto 1953 è adottato nella provincia di Sondrio.

Art. 2.

Il presente accordo provinciale integrativo ha valore dal 1° gennaio 1955. Per gli alberghi a carattere stagionale con apertura nel mese di dicembre 1954 avrà decorrenza con l'apertura dell'albergo.

Detto contratto integrativo seguirà il rinnovo e le modifiche che verranno apportate al contratto nazionale di cui all'art. 1.

Art. 3.

APPRENDISTATO

In riferimento all'art. 6 del contratto nazionale di lavoro il numero degli apprendisti dovrà essere limitato ad uno per ogni azienda, anche stagionale, di 3ª e 4ª categoria.

Le aziende invece di 1ª e 2ª categoria non potranno assumere più di un apprendista per ogni cinque dipendenti, o frazioni di 5, addetti ai singoli servizi di cui al quadro delle qualifiche allegato al contratto nazionale di lavoro 1° dicembre 1949.

Per quanto riguarda l'orario di lavoro degli apprendisti si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 4.

GRATIFICA NATALIZIA

In riferimento all'art. 23 del contratto nazionale l'ammontare della gratifica natalizia dovrà essere uguale al salario più il valore convenzionale del vitto e alloggio più il valore complessivo della quota di percentuale garantita a sensi del successivo art. 6.

Ai lavoratori a paga fissa verrà corrisposta in base alle tabelle delle retribuzioni predisposte nei seguenti artt. 9 e 10.

Art. 5.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

In riferimento all'art. 25 del contratto nazionale di lavoro le festività nazionali ed infrasettimanali verranno liquidate in base a quanto stabilito dal precedente articolo 4 diviso per 26.

Art. 6.

RETRIBUZIONI ALBERGHI ANNUALI

In riferimento agli articoli 28 e 29 del contratto nazionale le retribuzioni saranno quelle di cui alla seguente tabella:

QUALIFICA	Punti	2ª categoria e pensioni di 1ª	3ª categoria e pensioni di 2ª	4ª categoria e pensioni di 3ª
Ristorante e Bar				
1° maître	14–18	7.000	—	—
2° maître o Maître unico	12–14	5.000	—	—
3° maître	8–10	4.500	—	—
Barman	8–10	4.000	3.500	3.000
Camerieri ai piani	8–10	4.000	3.500	3.000
Cameriere ai vini	8–10	4.000	—	—
Trinciatore	8–10	4.000	—	—
Cameriere di sala	7–10	4.500	3.500	3.000
Sottocameriere di sala	7–8	3.500	3.000	2.500
Primo cameriere corrieri	7–9	4.000	—	—
Secondo cameriere corrieri	5–7	3.500	—	—
Commiss. ai piani	6–8	3.000	—	—
Commiss. di sala	5–7	2.500	—	—
Aiuto barman	6–8	3.500	—	—
Cameriera di sala	6–8	3.000	2.500	2.000
Aiuto cameriera di sala	4–7	2.250	1.750	1.500
Portineria				
1° portiere	12–14	5.000	—	—
2° portiere o portiere unico	8–10	4.000	—	—
1° portiere notte	8–10	4.000	—	—
Facchino con mansioni di portinaio	8–10	4.000	3.500	3.000
Conduttore	7–9	4.000	3.000	2.500
Guardia di notte	7–9	3.500	3.000	2.500
Turnanti portineria	5–8	3.500	3.000	2.500
Postino, telefonista, chiama vetture, vestiarista	5–7	3.000	—	—
Ascensorista sopra 18 anni	4–6	3.000	—	—
Ascensorista sotto 18 anni	4–6	2.500	—	—
Commissionario sopra 18 anni	4–6	3.000	—	—
Commissionario sotto 18 anni	4–6	2.500	—	—
Servizio ai piani				
1ª governante	10–12	6.500	—	—
2ª e 3ª governante	7–10	5.000	—	—
Facchino ai piani	9–11	4.000	3.250	2.750
Cameriera ai piani	6–8	3.000	2.500	2.250
Aiuto cameriera ai piani	4–7	2.250	1.700	1.500

QUALIFICA	Punti	2ª categoria e pensioni di 1ª	3ª categoria e pensioni di 2ª	4ª categoria e pensioni di 3ª
Servizio cucina				
Capo cuoco	16–20	10.000	—	—
Sotto capo cuoco	12–16	7.000	—	—
Cuoco o. p. o. unico	8–12	5.500	4.500	4.000
Cuoco famiglia	9–11	5.000	—	—
Primo aiuto cuoco	9–11	5.500	—	—
Secondo aiuto cuoco	7–9	4.000	—	—
Facchino cucina	7–9	4.000	3.000	2.500
Casseroliere argent.	7–9	4.000	—	—
Officiere	6–8	4.000	—	—
Personale di fatica	6–8	4.000	2.500	2.000
1° cant. - 1° disp. - 1° caff.	9–11	4.500	—	—
2° cant. - 2° disp. - 2° caff.	7–9	4.000	—	—
Donna tutto fare	5–7	3.000	2.000	1.500
Commiss. di cucina	5–7	3.000	2.000	1.500
Personale di guardaroba				
1ª guardarobiera	10–11	6.000	—	—
2ª guardarobiera o unica	7–8	4.000	—	—
1° lavandaio	9–10	5.000	—	—
2° lavandaio	6–8	3.500	—	—
1ª lavandaia - 1ª stiratrice	7–9	4.000	—	—
2ª lavandaia - 2ª stiratrice	6–7	3.000	—	—
Donna di guardaroba	6–7	3.000	2.500	2.000
Lavandaia unica	6–7	3.000	2.500	2.000
Operai vari				
1° controllore non amm.	8–10	4.000	—	—
2° controllore non amm.	7–9	3.500	—	—
Autista e garagista	7–9	4.000	3.000	2.500
Sorvegliante caldaie	7–9	4.000	3.000	2.500
Operai ausiliari				
Giardiniere	7–9	4.000	3.000	2.500
Operai addetti manutenzione	7–9	4.000	3.000	2.500

Minimo di punto garantito

Alberghi di 2ª categ. e Pensioni di 1ª categ. L. 2.600
Alberghi di 3ª categ. e Pensioni di 2ª categ. » 2.400
Alberghi di 4ª categ. e Pensioni di 3ª categ. » 2.000

(Valore convenzionale del vitto e alloggio L. 7.000)
(Valore convenzionale del solo vitto » 6.000)

Art. 7.

PERSONALE EXTRA

In riferimento all'art. 36 del contratto nazionale di lavoro il personale assunto per servizio extra (banchetti, rinfreschi, sposalizi, ecc.) e per un periodo non superiore ai giorni cinque verrà retribuito nelle seguenti misure il cui avere sarà per il 40% a carico del datore di lavoro e per il 60% a carico della percentuale:

Cameriere: L. 4.500 al giorno;
Cameriere: L. 2.700 per mezza giornata;
Cameriera: L. 2.700 al giorno;
Cameriera: L. 1.800 per mezza giornata;
Cuoco: L. 5.400 al giorno;
Cuoco: L. 3.600 per mezza giornata.

Oltre alle retribuzioni suddette il personale avrà diritto al vitto, composto di due pasti per chi presta servizio l'intera giornata ed un pasto per chi presta servizio la mezza giornata od il servizio notturno ed al rimborso delle eventuali spese di viaggio. Per il personale extra che presta servizio notturno (dalle ore 24 alle ore 6) la retribuzione sarà maggiorata del 50 % sulla quota ora.

3ª categoria riduzione del 10 % sulle retribuzioni di cui sopra.

4ª categoria e locande riduzione del 20 % sulle retribuzioni di cui sopra.

Art. 8.

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO

In relazione all'art. 42 e seguenti del contratto nazionale di lavoro le indennità di licenziamento saranno liquidate in base alla seguente tabella:

Personale di 1ª categoria: L. 2.500 per ogni giorno
Personale di 2ª categoria: L. 1.800 per ogni giorno
Personale di 3ª categoria: L. 1.300 per ogni giorno

Resta inteso che al lavoratore dopo i sei mesi di ininterrotto servizio dovrà essere corrisposta una indennità di licenziamento pari a giornate 15 per ogni anno di servizio per il personale di 1ª categoria e di giorni 12 per ogni anno di servizio per le altre categorie.

Art. 9.

PICCOLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

In riferimento all'art. 66 del contratto nazionale di lavoro ed in considerazione delle particolarità locali sono considerati piccoli alberghi anche gli alberghi di seconda categoria purchè abbiano un massimo di dieci dipendenti e gli alberghi di terza e quarta categoria nonchè le pensioni di 1ª categoria che abbiano un'attrezzatura anche superiore ai 45 letti.

Per questi alberghi occorre il nulla-osta di tutte le associazioni firmatarie del presente contratto. Le retribuzioni sono le seguenti:

	3ª Cat. e Pensioni di 2ª	4ª Cat. e Pensioni di 3ª	Locande
Cuoco generico	40.000	35.000	28.000
Cuoca o aiuto cuoco	31.000	28.000	26.000
Lava-piatti - Lavandaia - d. t. f.	22.000	20.000	18.000
Guardarobiera	22.000	20.000	18.000
Cameriere	36.000	31.000	27.000
Aiuto cameriere	20.000	18.000	16.000
Cameriera	15.000	22.000	20.000
Aiuto cameriera	18.000	17.000	16.000
Facchino portiere .	28.000	25.000	23.000
Commiss. di cucina inferiore ai 20 anni	18.000	16.000	15.000

Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria che abbiano ottenuto l'autorizzazione alla paga fissa le retribuzioni sono stabilite nella misura del 25 % di aumento sulle retribuzioni riguardanti la 3ª categoria.

Art. 10.

ALBERGHI DI STAGIONE

In relazione agli articoli 54 e seguenti s'intendono alberghi, pensioni e locande di stagione quegli alberghi, pensioni e locande che durante l'anno osservano costantemente periodi fissi di chiusura.

Le retribuzioni saranno quelle risultanti dalla seguente tabella:

QUALIFICA	Punti	1ª Cat.	2ª Cat. o Pensioni di 1ª	3ª Cat. o Pensioni di 2ª	4ª Cat. o Pensioni di 3ª
Ristoranti e Bar					
1º maître	14–18	10.000	9.000	—	—
2º maître o unico.	12–14	6.500	6.000	—	—
3º maître	8–10	5.500	—	—	—
Barman	8–10	5.500	4.500	4.000	3.500
Cameriere ai piani	8–10	5.500	4.500	4.000	3.500
Cameriere ai vini	8–10	5.500	4.500	—	—
Trinciatore	8–10	5.500	4.500	—	—
Cameriere di sala	7–10	6.000	5.000	4.000	3.500
Sotto cameriere	7–8	5.000	4.000	3.500	3.000
1º cameriere corriere	7–9	5.000	4.500	—	—
2º cameriere corriere	5–7	4.500	4.000	—	—
Commiss. ai piani	6–8	4.500	3.500	—	—
Commiss. di sala	5–7	4.000	3.000	—	—
Aiuto Barman	6–8	4.500	4.000	—	—
Cameriera sala	6–8	5.000	3.500	3.000	2.500
Aiuto cameriera di sala	4–7	4.000	2.750	2.250	2.000
Portineria					
Primo portiere	12–14	6.500	6.000	—	—
Secondo portiere o unico	8–10	6.000	5.000	—	—
Portiere notte	8–10	6.000	5.000	—	—
Facchino con mansioni portiere	8–10	6.000	5.000	4.500	4.000
Conduttore	7–9	6.000	5.000	3.500	3.000
Guardia di notte	7–9	5.000	4.000	3.500	3.000
Turnanti di portineria.	5–8	4.500	4.000	3.500	3.000
Postino, telefonista, chiama vetture, vestiarista	5–7	4.000	3.500	—	—
Ascensorista sopra i 18 anni.	4–6	4.000	3.500	—	—
Ascensorista inferiore ai 18 anni	4–6	3.500	3.000	—	—
Commiss. sopra i 18 anni	4–6	4.000	3.500	—	—
Commiss. sotto i 18 anni	4–6	3.500	3.000	—	—
Servizio ai piani					
Prima governante.	10–12	8.000	7.500	—	—
Seconda e terza governante	7–10	6.000	5.500	—	—
Facchino ai piani	9–11	6.000	4.500	4.000	3.500
Cameriera ai piani	6–8	5.000	3.500	3.000	2.750
Aiuto cameriera ai piani	4–7	4.000	2.750	2.250	2.000

QUALIFICA	Punti	1ª Cat.	2ª Cat. o Pensioni di 1ª	3ª Cat. o Pensioni di 2ª	4ª Cat. o Pensioni di 3ª
Servizio cucina					
Capo cuoco	16–20	15.000	12.000	—	—
Sotto capo cuoco	12–16	10.000	8.000	—	—
Cuoco capo partita o unico	8–12	9.000	6.500	5.500	5.000
Cuoco famiglia	9–11	8.000	6.000	—	—
Primo aiuto cuoco	9–11	8.000	6.500	—	—
Secondo aiuto cuoco	7–9	6.000	5.000	—	—
Facchino cucina	7–9	6.000	5.000	4.000	3.000
Casseruoliere argentiere	7–9	6.000	5.000	—	—
Officiere	6–8	5.000	4.000	—	—
Personale fatica	6–8	5.000	4.000	3.500	2.500
1º cantiniere – 1º dispensiere – 1º caffettiere.	9–11	6.000	5.500	—	—
2º cantiniere – 2º dispensiere – 2º caffettiere.	7–9	5.000	4.000	—	—
Donna tutto fare	5–7	4.000	3.500	3.000	2.000
Commiss. cucina	5–7	4.000	3.500	3.000	2.000
Personale guardaroba					
1ª guardarobiera	10–11	8.000	7.000	—	—
2ª guardarobiera	9–10	7.000	5.000	—	—
1º lavandaio	9–10	7.000	5.500	—	—
2º lavandaio o unico	6–8	6.000	4.000	—	—
1ª lavandaia	7–9	6.000	4.500	—	—
2ª lavandaia o unica	6–7	5.000	3.500	3.000	2.500
1ª stiratrice	7–9	7.000	4.500	—	—
2ª stiratrice o unica.	6–7	6.000	3.500	—	—
Donna di guardaroba	6–7	4.000	3.500	3.000	2.500
Operai vari					
1º controllore non amministrativo	7–9	6.000	5.000	—	—
2º controllore non amministrativo o unico	7–9	5.500	4.500	—	—
Autista o garagista	7–9	5.500	5.000	3.500	3.000
Sorvegliante caldaie	7–9	5.500	5.000	3.500	3.000
Operai ausiliari					
Giardiniere	7–9	5.500	5.000	3.500	3.000
Operai addetti manutenzione.	7–9	5.500	5.000	3.500	3.000

Minimo di punto garantito

Alberghi di 1ª categoria	L. 3.500
Alberghi di 2ª categoria	» 3.500
Alberghi di 3ª categoria	» 3.000
Alberghi di 4ª categoria	» 2.500

Detto valore minimo di punto s'intende applicato esclusivamente nei mesi di luglio ed agosto, negli altri periodi sarà applicato il minimo di punto garantito degli alberghi annuali.

Per il personale che presterà servizio per un periodo inferiore ai trenta giorni, il minimo di punto garantito sarà il seguente:

Alberghi di 1ª categoria	L. 4.000
Alberghi di 2ª categoria	» 4.000
Alberghi di 3ª categoria	» 3.500
Alberghi di 4ª categoria	» 2.800

L'orario di lavoro è stabilito in 9 ore giornaliere per gli addetti al guardaroba e ausiliari ed in 10 ore giornaliere per tutti gli altri.

Per quanto riguarda il lavoro straordinario vale quanto disposto dagli articoli 18 e 19 del contratto nazionale di lavoro.

In analogia però a quanto disposto dall'articolo 16 del contratto nazionale di lavoro, qualora il personale esterno ed i sorveglianti alle caldaie, su richiesta del datore di lavoro effettuassero un'altra ora di servizio, tale ora supplementare (undicesima ora) dovrà essere retribuita a parte nella stessa misura e con le stesse modalità previste per le prime dieci ore (salario e quota vitto e alloggio a carico del datore di lavoro e quote percentuali a carico della globale).

Le retribuzioni a paga fissa per i piccoli alberghi, pensioni e locande di cui al precedente articolo 9 sono le seguenti:

	3ª Cat. o Pensioni di 2ª	4ª Cat. o Pensioni di 3ª	Locande o Pensioni di 4ª
Cuoco generico	60.000	52.000	40.000
Cuoca o aiuto cuoco	47.000	42.000	35.000
Lava-piatti, lavandaia, d. t. f.	33.000	30.000	26.000
Guardarobiera	33.000	30.000	26.000
Cameriere	53.000	45.000	38.000
Aiuto cameriere	30.000	27.000	25.000
Cameriera	40.000	33.000	30.000
Aiuto cameriera	26.000	23.000	22.000
Facchino portiere	42.000	38.000	33.000
Commiss. di cucina (inferiore ai 20 anni)	26.000	24.000	20.000

Alberghi di seconda categoria e pensioni di prima categoria che abbiano l'autorizzazione della paga fissa le retribuzioni sono stabilite nella misura del 25 % di aumento sulle retribuzioni riguardanti la terza categoria.

PATTO AGGIUNTIVO

I diritti derivanti da prestazioni d'opera si prescrivono a sensi dell'art. 2955 del Codice civile (1 anno) dalla risoluzione del rapporto.

La Commissione paritetica ha il compito di sorvegliare l'esatta applicazione delle norme contenute nel contratto nazionale e nell'integrativo provinciale.

Detta Commissione ha pure il compito di derimere eventuali difformi interpretazioni di norme contrattuali e controversie singole e collettive. Le spese per il funzionamento di detta Commissione, in caso di accertata non esatta ripartizione della percentuale di servizio, verranno sostenute dal datore di lavoro, mentre nel caso contrario l'importo delle spese verrà detratto dalla globale percentuale.

Revisione trattamento economico. In applicazione della analoga disposizione del patto aggiunto al contratto collettivo nazionale di lavoro resta stabilito che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente contratto, in caso di variazione del costo della vita, in applicazione dell'accordo interconfederale del 21 marzo 1951 sul funzionamento della scala mobile per i lavoratori dell'industria e commercio, le parti si incontreranno, su richiesta scritta di una di esse, per concordare le eventuali variazioni da apportare al trattamento economico del personale. Le variazioni così concordate avranno decorrenza dal 1° del mese immediatamente seguente al primo anno di validità del presente contratto, e così di seguito di anno in anno.

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del presente contratto si impegnano a non stipulare altri accordi o contratti inferiori al presente.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 16 MAGGIO 1960, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 22 SETTEMBRE 1959, PER IL PERSONALE NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA AZIENDE ALBERGHIERE DELLA PROVINCIA DI UDINE

Il giorno 16 maggio 1960 in Udine, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima occupazione, ılla presenza del Capo Servizio Rapporti di Lavoro del- 'U.L.P.M.O.

tra

'UNIONE ESERCENTI P. E. ed ALBERGHI, rappresentata lal suo Presidente cav. *Giuseppe Folegotto,* dal Vice- ›residente *Giuseppe Martegani* e dai signori *Luigi de Minicis, Silvio Balbusso,* assistiti dal dott. *G. B. Fai- lutti,*

e

a CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI UDINE (C.G.I.L.), apresentata dal signor *Walter Bullega,* assistito dal ig. *Blarasin Guerrino;*

'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.), rappresen- ata dal sig. *Majeron Iginio,* assistito dal signor *Aldo 'astorello;*

il SINDACATO PROVINCIALE DELL'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO DI UDINE (U.I.L.), rappresentata dal Segretario signor *Sergio Guidi;*

si è stipulato il contratto provinciale integrativo del C.C.N.L. 22 settembre 1959, da valere per le aziende alberghiere della Provincia di Udine.

Art. 1.

COMMISSIONE PARITETICA

Entro un mese dalla stipulazione del presente accordo verrà istituita la Commissione paritetica provinciale con le funzioni stabilite dal Contratto Nazionale:

a) qualificazione del personale (art. 5);

b) controllo sulla esatta applicazione della percentuale (art. 35);

c) gestione del fondo costituito dall'importo delle multe inflitte al personale dipendente per motivi disciplinari (art. 52);

d) convalida del passaggio dell'apprendista a categoria qualificata (art. 7).

La Commissione paritetica è disciplinata da apposito regolamento che verrà concordato tra le parti. Essa si comporrà di sei membri, tre in rappresentanza della Unione Esercenti P E. ed Alberghieri e tre in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Art. 2.

DISCIPLINA ASSUNZIONE APPRENDISTI

Con riferimento all'art. 6 del C.C.N.L. il numero degli aprendisti dovrà essere contenuto nel limite massimo del 30 % su tutto il personale dipendente degli alberghi e pensioni a qualunque categoria appartengano.

Nei casi in cui il numero del personale non consenta l'applicazione della predetta percentuale è tollerato un apprendista per il personale esterno ed un apprendista per il personale interno.

Art. 3.

QUALIFICA DI CAMERIERE CAPOSERVIZIO

Viene istituita la qualifica di « cameriere caposervizio » da attribuire a quel dipendente che ha mansioni di fiducia e di organizzazione negli alberghi dove manca il « maître ».

La retribuzione sarà la stessa del « cameriere caposquadra ».

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 16-55 del C.C.N.L. l'orario normale di lavoro per gli alberghi, pensioni della città di Udine e Provincia, rimane stabilito in otto ore per il personale addetto al guardaroba e per gli operai ausiliari, ed in ore nove per tutto il rimanente personale.

Per gli alberghi e pensioni di Lignano e per la durata del periodo stagionale l'orario viene fissato rispettivamente in nove e dieci ore.

Negli orari indicati resta escluso il tempo per la consumazione dei pasti che viene fissato in ore una giornaliera.

Art. 5.

LAVORO STRAORDINARIO E SUPPLEMENTARE

Agli effetti della retribuzione della nona e decima ora di servizio per gli alberghi e pensioni della città di Udine e Provincia e della decima ed undicesima ora per

alberghi e pensioni stagionali di Lignano, ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. si conviene di fissare forfettariamente il compenso sulla base dell'allegata tabella distinguendo la quota a carico del datore di lavoro (40 %) e a quota a carico della globale (60 %).

Si conviene che il lavoro straordinario verrà compensato sulla base della suindicata tabella con l'aumento della quota a carico del datore di lavoro del 50 % se trattasi di servizio diurno, e del 100 % se trattasi di servizio notturno più quota a percentuale da detrarsi dalla globale senza maggiorazione alcuna (Tabella *D*).

Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dall'albergatore o da chi ne fa le veci e cronologicamente annotate su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria e sul quale ciascun dipendente che abbia compiuto lavoro straordinario deve apporre il proprio visto ed annotare gli eventuali reclami.

Tale registro così compilato servirà come documento di prova per stabilire se il lavoratore effettua o no il lavoro straordinario.

La liquidazione del lavoro straordinario dev'essere richiesta dal dipendente e corrisposta dal datore di lavoro ad ogni fine mese.

Per gli alberghi stagionali è consentito con contratto individuale scritto di forfettizzare l'eventuale lavoro straordinario.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA

La gratifica natalizia verrà corrisposta nella misura indicata nelle tabelle *F* e *G* (salario funzionale o minimo garantito più valore convenzionale del vitto ed alloggio).

Art. 7.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Per quanto riguarda le festività nazionali ed infrasettimanali, si fa riferimento agli artt. 24 e 25 del C.C.N.L. 22 settembre 1959.

Art. 8.

RETRIBUZIONE

Con riferimento all'art. 27 del C.C.N.L. si conferma che la retribuzione dovuta al personale è così costituita:

a) salario;

b) percentuale servizio sul conto dei clienti;

c) vitto ed alloggio.

All'atto del pagamento della retribuzione dovrà essere rilasciata al lavoratore una busta paga ed una distinta con specifica indicazione delle competenze, delle trattenute e di tutti gli elementi che compongono la retribuzione, nonchè del nome, della qualifica del dipendente e della denominazione dell'azienda alberghiera.

Art. 9.

MINIMO GARANTITO

A ciascun lavoratore, retribuito con il sistema della percentuale viene garantito un minimo di guadagno mensile nella misura indicata nell'allegata tabella *A* e costituito dal gettito in tronco del salario funzionale e della percentuale di servizio, nonchè dell'eventuale integrazione (a carico del datore di lavoro) che fosse necessario per raggiungere il minimo guadagno di cui sopra.

Art. 10.

PICCOLI ALBERGHI E PICCOLE PENSIONI E LOCANDE

Nelle aziende alberghiere di terza e quarta categoria di tutta la Provincia di Udine che le parti considereranno piccole case, in conformità dell'art. 66 C.C.N.L. si applicano le retribuzioni di cui alla tabella *B* allegata, fermo restando quanto disposto al 5° comma del l'art. 66 sopracitato.

Art. 11.

AZIENDE STAGIONALI DI LIGNANO RETRIBUZIONE

Per le aziende alberghiere di Lignano i minimi di paga stabiliti per i lavoratori vanno aumentati del 20% nella bassa stagione e del 25 % nell'alta stagione, come da tabelle allegate.

Il periodo di alta stagione, ai fini retributivi coincide con quello fissato dalla azienda di soggiorno.

Il trattamento di cui sopra spetterà durante il periodo stagionale anche al personale dipendente dalle aziende alberghiere di Lignano ad apertura annuale.

Il compenso per ratei di ferie, ed indennità di anzianità, sarà conglobato in una voce unica che costituirà il premio stagionale come da tabella allegata.

Art. 12.

AZIENDE STAGIONALI DI LIGNANO - INGAGGIO

I dipendenti che sono assunti per la stagione si intendono assunti a tempo determinato e pertanto ad essi si applicheranno le norme dei contratti stagionali ai sensi dell'art. 61 del C.C.N.L.

La stagione, ai fini del rapporto di lavoro ha per Lignano la durata di tre mesi e va dal 1° giugno al 31 agosto di ogni anno.

Quando il dipendente è assunto all'inizio della stagione e nel corso di essa, si intenderà assunto fino al 31 agosto.

Se il periodo di ingaggio è più breve ovvero si protrae oltre il 31 agosto, esso dev'essere provato per iscritto.

Art. 13.

VALORE CONVENZIONALE DEL VITTO ED ALLOGGIO

Fermo restando quanto stabilito dal C.C.N.L. art. 29 le parti stabiliscono che la valutazione del vitto ed alloggio è fissata come segue:

L. 5.600 mensili per vitto e L. 400 per alloggio in Udine e Provincia;

L. 6.000 mensili per vitto e L. 3.000 per alloggio per Lignano.

Art. 14.

TRONCO SALARI

Il tronco salari è quello indicato nella Tabella *A* allegata al presente contratto.

Art. 15.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

La percentuale di servizio da applicarsi su tutti i conti degli alberghi rimane stabilita nella misura del 15 % di cui un quindicesimo a favore del personale impiegatizio ove esista.

La percentuale di servizio per banchetti, rinfreschi, serate, tè danzanti, comitive e carovane di almeno 15 persone, verrà ripartita nella misura seguente:

30 % personale sala e cucina;

70 % alla percentuale globale.

La percentuale di servizio verrà amministrata, controllata e ripartita secondo gli artt. 31, 32, 33, 34, 35 del C.C.N.L. In ogni caso dovrà tenersi a disposizione del delegato aziendale o della Commissione interna (art. 67 C.C.N.L.) apposito registro di contabilità per la percentuale.

La ripartizione della percentuale tra il personale dovrà avvenire secondo la tabella dei punti riportata nella tabella *A* allegata.

Art. 16

PERSONALE EXTRA

Il personale assunto per servizi extra, sarà retribuito secondo le norme contenute nell'art. 36 del C.C.N.L. e secondo la seguente tabella:

L. 1.650 per mezzo servizio (oltre vitto: un pasto);

L. 2.200 per intero servizio (oltre vitto: due pasti).

I compensi di cui sopra verranno aumentati del 50 % per i servizi che si protraggono oltre le ore una della mattina. L'onere relativo sarà del 40 % a carico del datore di lavoro e del 60 % a carico della percentuale.

Art. 17.

RETRIBUZIONE FISSA PER AZIENDE ALBERGHIERE DI 2ª CATEGORIA

Le aziende alberghiere di 2ª categoria potranno stipulare con i propri dipendenti un contratto aziendale di lavoro nel quale potrà essere stabilita una retribuzione fissa anzichè a percentuale.

In tal caso la retribuzione non dovrà essere inferiore al minimo garantito aumentato del 15 %.

La percentuale minima di aumento per le aziende alberghiere di Lignano sarà del 5% per la bassa stagione e del 20 % per l'alta stagione.

Art. 18.

CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

Le controversie individuali di lavoro dovranno essere denunciate alla Associazioni dei datori di lavoro per un tentativo amichevole di componimento.

Qualora questo tentativo avesse a fallire si procederà ad un ulteriore tentativo di composizione della controversia presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

Art. 19.

RIFERIMENTO AL C.C.N.L.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo integrativo si fa riferimento al C.C.N.L. per i lavoratori di albergo e mensa del 22 settembre 1959, nonchè alle disposizioni di legge in vigore.

Art. 20.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° marzo 1960 e scade il 31 dicembre 1961.

Esso s'intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni qualora non venga data disdetta da una delle due parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima della scadenza.

Esso rimarrà comunque in vigore fino alla stipulazione di un nuovo contratto integrativo.

TABELLA *A*

TABELLE SALARIALI AL NETTO DI VITTO E ALLOGGIO
PER ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

QUALIFICHE	Punti	Tronco Salari	Udine e Provincia	Minimo garantito LIGNANO	
				Bassa stagione	Alta stagione
1ª Categoria:					
Capo cuoco	15.16	9.750	43.200	52.100	54.300
1° Capo Cameriere.	14.16	9.200	41.050	49.250	51.300
1° Portiere	12.15	9.200	41.050	49.250	51.300
2ª Categoria:					
Cameriera ai piani	9.12	7.600	29.200	35.000	36.450
Cuoco unico	11.15	7.600	35.650	42.250	44.250
Cameriere capo squadra e capo servizio	9.12	7.600	29.200	35.000	36.450
Governante unica	10 —	6.500	27.000	32.400	33.750
Conduttore autista con ling.	7 —	6.500	27.000	32.400	33.750
Guardarobiera con consegna	7.8	5.500	27.000	32.400	33.750
Portiere unico.	9.12	7.600	33.500	40.200	41.900
3ª Categoria:					
Dispensiere magazziniere cantiniere unico .	8.10	4.900	25.900	31.100	32.400
Personale ausil. qualif. (idraulico, elettricista ecc,)	6.8	16.200	27.000	32.400	33.750
2° Cuoco .	7.10	6.500	30.250	36.300	37.800
Aiuto cuoco	4.6	4.900	24.900	29.800	31.050
Aiuto cuoca	4.6	3.800	21.600	25.950	27.000
Commis . .	5.7	5.500	20.550	24.650	25.100
Facchino piani	7.9	5.500	23.800	28.500	29.700
Guardia di notte con funzione di port. notte	8.10	4.900	27.000	32.400	33.750
Interno in genere (pers. ausiliario non qualif.)	6.8	4.900	23.800	28.500	29.700
2° Cameriere (demichef)	7.9	4.350	24.900	29.800	31.050
Guardarobiera senza consegna	6.8	4.350	19.450	23.350	24.300
Cameriera ai piani . . .	5.7	3.250	17.300	20.750	21.600
Stiratrice addetta al guardaroba .	6.7	3.250	18.400	22.050	22.950
Lavandaia	5.6	3.250	19.450	23.350	24.300
Dispensiera	6.7	3.800	19.450	23.350	24.300
Interna in genere (turnante)	6.7	3.250	18.400	23.350	24.300
Cameriera Sala oltre 20 anni	6.7	4.900	21.600	25.900	27.000
Cameriera Sala inf. 20 anni.	4.6	4.350	17.300	20.750	21.600

TABELLA *B*

TABELLE SALARIALI AL NETTO DI VITTO E ALLOGGIO PER ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA, PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEGORIA E LOCANDE

QUALIFICHE	Udine e Provincia	LIGNANO Bassa stagione	LIGNANO Alta stagione
2ª Categoria			
Cuoco	31.350	37.600	39.150
Cuoca	25.950	31.100	32.400
Guardarobiera con consegna	22.700	27.250	28.350
3ª Categoria			
Aiuto Cuoco.	24.000	28.800	29.700
Aiuto Cuoca.	20.550	24.650	25.650
Cameriere Sala	23.800	28.550	29.700
Aiuto Cameriere di sala	20.550	24.650	25.650
Cameriera di Sala	20.000	24.000	25.000
Cameriera Sala e piani	18.400	22.050	22.950
Cameriera ai piani	16.750	20.100	20.950
Addetto alla portineria.	27.000	32.400	33.750
Guardia notturna	22.700	27.250	28.350
Guardarobiera senza consegna	19.450	23.350	24.300
Facchino ai piani	21.100	25.300	26.350
Uomo di fatica (pers. non qualificato ausiliario)	21.100	25.300	26.350
Interna in genere	17.300	20.750	21.600
Lavandaia	17.300	20.750	21.600

TABELLA *C*

TABELLA ORA SUPPLEMENTARE PER IL PERSONALE ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA

QUALIFICHE	Udine e Provincia		LIGNANO	
	oltre VIII ora int. oltre IX ora est.		oltre IX ora int. oltre X ora est.	
	Datore di lavoro	Globale percent.	Datore di lavoro	Globale percent.
1ª Categoria				
Uomo	76	140	87	151
Donna	65	130	76	140
2ª Categoria				
Uomo	65	97	65	108
Donna	54	86	65	97
3ª Categoria				
Uomo	54	86	54	97
Donna	43	76	65	86

TABELLA PER IL PERSONALE ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA

QUALIFICHE	Udine e Provincia	LIGNANO
	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO	
	oltre la IX ora int. oltre la X ora est.	oltre la X ora int. oltre la XI ora est.
2ª Categoria		
Uomo	162	178
Donna	124	151
3ª Categoria		
Uomo	113	135
Donna	103	124

TABELLA *D*

TABELLA ORE STRAORDINARIE PER IL PERSONALE ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA

QUALIFICHE	Udine e Provincia				LIGNANO			
	oltre la IX ora interni oltre la X ora esterni				oltre la X ora interni oltre la XI ora esterni			
	Datore di lavoro		Globale Percent.		Datore di lavoro		Globale Percent.	
	diur.	nott.	diur.	nott.	diur.	nott.	diur.	nott.
1ª Categoria								
Uomo	115	151	141	141	130	173	151	151
Donna	97	130	130	130	113	151	140	140
2ª Categoria								
Uomo	97	130	97	97	113	151	108	108
Donna	81	108	86	86	97	130	97	97
3ª Categoria								
Uomo	81	108	86	86	97	130	98	98
Donna	65	86	76	76	81	108	86	86

TABELLA ORE STRAORDINARIE PER IL PERSONALE ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA

QUALIFICHE	A CARICO DEL DATORE DI LAVORO			
	Udine e provincia		LIGNANO	
	oltre la IX ora int. oltre la X ora est.		oltre la IX ora est. oltre la X ora int.	
	Diurne	Notturne	Diurne	Notturne
2ª Categoria				
Uomo	243	324	259	360
Donna	184	248	227	302
3ª Categoria				
Uomo	167	227	200	270
Donna	151	205	184	248

TABELLA *E*

TABELLA DEI COMPENSI PER FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI PER ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

QUALIFICHE	Udine e Provincia	LIGNANO	
		Bassa stagione	Alta stagione
1ª Categoria			
Capo cuoco	1.655	1.980	2.065
1° capo cameriere	1.580	1.890	1.975
1° portiere	1.580	1.890	1.975
2ª Categoria			
Cameriere ai piani	1.190	1.430	1.485
Cuoco unico	1.405	1.685	1.775
Cameriere capo squadra e capo servizio	1.190	1.430	1.485
Governante unica	1.115	1.330	1.340
Conduttore autista (con ling.)	1.115	1.330	1.340
Guardarobiera con consegna	1.115	1.330	1.340
Portiere unico	1.330	1.560	1.670
3ª Categoria			
Dispensiere, magazziniere, cant. unico	1.080	1.300	1.350
Personale ausiliario, qualif. (idraulico, elettricista, falegname fuochista, pittore)	1.115	1.330	1.340
2° cuoco	1.220	1.460	1.515
Aiuto cuoco	1.045	1.255	1.300
Aiuto cuoca	940	1.130	1.180
Comis	900	1.070	1.125
Facchino ai piani	1.005	1.190	1.255
Guardia notte con funzioni di portiere notte	1.115	1.330	1.395
Interno in genere (personale non qualificato)	1.005	1.190	1.255
2° cameriere (demichef)	1.045	1.255	1.300
Guardarobiera senza consegna	865	1.040	1.080
Cameriera ai piani	790	950	985
Stiratrice addetta al guardaroba	835	1.000	1.040
Lavandaia	865	1.040	1.080
Dispensiera	865	1.040	1.080
Interna in genere (turnante)	835	1.000	1.040
Cemeriera sala oltre 20 anni	940	1.070	1.125
Cameriera sala inferiore a 20 anni	790	950	985

TABELLA *F*

TABELLA GRATIFICA NATALIZIA E COMPENSI FERIE NON GODUTE
PREMIO STAGIONALE PER PERSONALE ALBERGHI DI 2ª CATEGORIA E PENSIONI DI 1ª CATEGORIA

QUALIFICHE	Gratifica Natalizia		Ratei mensili ferie Udine e Provincia	Premio stagionale mensile Lignano
	Udine e Provincia	Ratei mensili Lignano		
1ª Categoria				
Capo cuoco	49.700	5.240	1.650	5.000
1° capo cameriere	47.700	4.990	1.580	4.750
1° portiere	47.700	4.960	1.580	4.750
2ª Categoria				
Cameriere ai piani	35.700	3.780	1.190	3.450
Cuoco unico	42.200	4.440	1.400	3.200
Cameriere capo squadra e capo servizio	35.700	3.780	1.190	3.400
Governante unica	33.500	3.570	1.110	2.500
Conduttore autista (con lingue)	33.500	3.570	1.110	2.500
Guardarobiera con consegna	33.500	3.570	1.110	2.500
Portiere unico	40.000	4.230	1.330	3.050
3ª Categoria				
Dispensiere, magazziniere, cant. unico	32.400	3.460	1.080	2.400
Personale ausiliario qualificato (idraulico, elettricista, falegname, fuochista, pittore)	33.500	3.570	1.110	2.500
2° cuoco	36.800	3.890	1.220	2.800
Aiuto cuoco	31.400	3.340	1.040	2.300
Aiuto cuoca	29.000	2.990	930	2.050
Comis	27.000	2.880	900	1.950
Facchino ai piani	30.100	3.220	1.000	2.200
Guardianotte con funzione di portiere notte	33.500	3.570	1.110	2.500
Interno in genere (personale non qualificato)	30.100	3.370	1.000	2.200
2° cameriere (demichef)	31.400	3.340	1.040	2.300
Guardarobiera senza consegna	26.000	2.830	860	1.850
Cameriera ai piani	23.800	2.570	790	1.700
Stiratrice addetta al guardaroba	24.900	2.680	830	1.750
Lavandaia	26.000	2.830	860	1.850
Dispensiera	26.000	2.830	860	1.850
Interna in genere (turnante)	24.900	2.680	830	1.750
Cameriera sala oltre 20 anni	28.100	2.950	930	2.050
Cameriera sala inferiore 20 anni	23.800	2.570	790	1.700

TABELLA *G*

TABELLA COMPENSI FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI - GRATIFICA NATALIZIA - FERIE NON GODUTE E PREMIO STAGIONALE PER IL PERSONALE DI ALBERGHI DI 3ª E 4ª CATEGORIA - PENSIONI DI 2ª E 3ª CATEGORIA E LOCANDE

QUALIFICHE	Festività nazionali ed infrasettimanali			Gratifica Natalizia		Ferie comp. giorn. Udine e Provincia	Premio stagionale mensile Lignano
	Udine e Provincia	LIGNANO Bassa stagione	LIGNANO Alta stagione	Udine e Provincia	Lignano rate mensili media		
2ª Categoria							
Cuoco	1.260	1.510	1.570	37.800	4.010	1.260	3.250
Cuoca	1.080	1.300	1.350	32.400	3.460	1.080	2.750
Guardarobiera con consegna	1.170	1.410	1.460	29.200	3.125	1.170	2.650
3ª Categoria							
Aiuto cuoco	1.010	1.210	1.260	30.250	3.235	1.010	2.250
Aiuto cuoca	900	1.080	1.130	27.000	2.905	900	1.950
Cameriera sala	1.010	1.210	1.260	30.250	3.235	1.010	2.250
Aiuto cameriere sala	900	1.080	1.130	27.000	2.905	900	1.950
Cameriera sala piani	890	1.010	1.100	26.500	2.485	890	1.900
Aiuto cameriera sala e piani	840	1.000	1.040	24.850	2.685	840	1.800
Cameriera piani	780	930	920	23.250	2.520	780	1.650
Addetto alla portineria	1.120	1.340	1.400	33.560	3.570	1.120	2.500
Guardianotte	1.170	1.410	1.460	29.200	3.125	1.170	2.350
Guardarobiera senza consegna	870	1.040	1.080	25.950	2.795	870	1.900
Facchino ai piani	920	1.110	1.150	27.550	2.950	920	2.000
Uomo di fatica (personale non qualificato	920	1.110	1.150	27.550	2.960	920	2.000
Interno in genere	790	950	990	23.750	2.485	790	1.700
Lavandaia	790	950	990	23.750	2.485	790	1.700

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 11 GIUGNO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER I DIPENDENTI DA ALBERGHI, PENSIONI, E LOCANDE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Addì 11 giugno 1957.

In Verona nella sede dell'Associazione commercianti Gruppo albergatori,

tra

l'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI - GRUPPO ALBERGATORI della provincia di Verona, rappresentata dal suo presidente sig. *Zenatello* rag. *Onofrio,* assistito dai sigg. *Ziliotto* dott. *Giulio, Tapparini* comm. *Carlo* e *Fiorilli* dott. *Danilo* con l'intervento dei sigg. *Mantovanelli Nilo* e *Lanteri* rag. *Umberto* dell'Associazione commercianti Gruppo albergatori;

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla U.I.L.A.M. rappresentata dal suo segretario sig. *Trapani Arturo,* assistito dal sig. *Ceresa Carlo;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla C.G.I.L. rappresentata dal suo segretario sig. *Avanzini Giovanni,* assistito dal sig. *Giarola Alfredo;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ALBERGO E MENSA aderente alla F.I.S.A.R.C.A. rappresentata dal suo segretario *Casati Vincenzo,* assistito dal sig. *Guerreschi Danilo;*

è stato stipulato il presente accordo da valere per i dipendenti da alberghi, pensioni e locande di Verona e provincia.

Premesso che nella provincia di Verona il gruppo albergatori non aveva accettato ne tantomeno ratificato il testo dell'accordo nazionale di lavoro 18 dicembre 1949 e conseguentemente le successive modifiche, allo scopo di colmare la lacuna che si era venuta a determinare nei rapporti di lavoro tra gli operatori interessati e i loro dipendenti, le parti contraenti hanno concordato ed espressamente convenuto che il precitato accordo nazionale di lavoro abbia vigore a tutti gli effetti solamente a partire dal 1° gennaio 1957.

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1957 a tutti i dipendenti delle categorie non impiegatizie in servizio presso alberghi, pensioni e locande di Verona e provincia vengono applicate le tabelle allegate al presente accordo contraddistinte dalle lettere: *A, B, C, D, E* e *F*.

Art. 2.

A tutto il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1956 dovrà essere corrisposta la gratifica natalizia per il decorso anno 1956 sulla base delle misure fissate dalla tabella lettera *E*.

Art. 3.

APPRENDISTATO

(art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro)

Per gli apprendisti valgono tutte le disposizioni emanate con la legge n. 25 del 19 gennaio 1955, e successivo regolamento. Il numero degli apprendisti per ogni singola azienda non potrà superare le proporzioni di un apprendista per ogni tre lavoratori non della categoria apprendisti comprendendo in tale numero anche quelli che appartengono a categorie per le quali l'apprendistato non è ammesso.

E' tuttavia consentita l'assunzione di un apprendista anche nelle aziende che abbiano al proprio servizio meno di 3 lavoratori.

Nella scelta degli apprendisti verrà data preferenza a coloro che avranno frequentato le scuole alberghiere od i corsi integrativi.

La durata dell'apprendistato viene stabilita in anni 3 (tre).

Art. 4.

ORARIO DI LAVORO E LAVORO STRAORDINARIO

(articoli 16 e 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1949)

La durata normale di lavoro per il personale operaio addetto ai guardaroba e per gli operai ausiliari è di 8 ore giornaliere — 48 settimanali — per tutto il rimanente personale operaio è di 9 ore giornaliere e di 54 settimanali.

I turni di lavoro giornaliero non potranno essere frazionati in numero superiore a due per ciascun lavoratore.

Le paghe basi previste dalle allegate tabelle *A* e *C* saranno maggiorate del 10% qualora il lavoratore esegua una eventuale ora giornaliera supplementare: cioè decime ore.

Da detto orario giornaliero normale sarà escluso il tempo necessario per la consumazione dei pasti.

Per quanto riguarda il portiere di notte guardia o facchino di notte, personale a carattere discontinuo di lavoro, l'orario di lavoro è il seguente:

10 ore normali più un'ora per la consumazione dei pasti, nonchè eventuale altra ora supplementare maggiorata del 10 % sulla paga base prevista dalle tabelle *A* e *C*.

Art. 5.

FERIE

(art. 21 contratto collettivo nazionale di lavoro 1949)

Le ferie non fruite saranno retribuite al personale dipendente sulla base delle quote fissate dalla tabella *F* allegata al presente accordo.

Art. 6.

GRATIFICA NATALIZIA

(art. 23 contratto collettivo nazionale di lavoro 1949)

In coincidenza con la vigilia di Natale il datore di lavoro corrisponderà una gratifica natalizia al proprio personale dipendente le cui misure sono fissate dalla tabella *E* allegata al presente accordo.

Art. 7.

PERSONALE EXTRA

(art. 36 contratto collettivo nazionale di lavoro 1949)

La retribuzione del personale extra o di rinforzo, oltre al vitto viene fissata come segue:

Qualifica	1 giornata
Capo cuoco	2.500
Aiuto cuoco	2.000
Interno in genere	1.500
Cameriere capo rango	2.200
Cameriere sotto capo rango	1.800
Cameriere	1.600
Facchino	1.300
Cameriere	1.000

Le tariffe di cui sopra valgono per gli alberghi di 1ª categoria e per quelli di 2ª. Per tutte le altre categorie saranno ridotte del 15%.

Le tariffe di cui sopra valgono per gli alberghi come servizio di banchetti, bicchierate, ricevimenti, ecc.

Per i servizi di comitive saranno ridotte del 10 %.
Per i servizi notturni tali tariffe saranno aumentate del 20 %.

L'onere relativo sarà per il 40 % a carico del datore di lavoro e per il 60 % a carico della percentuale.

Art. 8.

DURATA

Il presente accordo avrà la durata di anni due e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se non sarà disdettato da una delle parti contraenti almeno tre mesi avanti la scadenza.

TABELLA A

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI FISSE DA VALERE PER IL PERSONALE ESTERNO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª Categor.	4ª Catego.
Capo cameriere con 3 lingue	10.000	8.500	—	—
2° capo cameriere con meno di 3 lingue	7.500	5.700	5.000	4.00
1° portiere con 3 lingue	10.050	8.500	7.000	3.70
1° portiere con meno di 3 lingue	7.000	5.300	5.000	3.50
2° portiere con 3 lingue	7.500	5.500	5.000	3.50
2° portiere con meno di 3 lingue	5.500	5.000	4.500	3.30
Aiuto portiere	4.500	4.000	3.800	3.30
Portiere di notte con 3 lingue	8.000	7.000	5.000	4.70
Portiere di notte con meno di 3 lingue	7.500	6.500	4.500	3.60
Portiere di notte senza lingue	6.500	5.500	4.500	3.40
Guardia o facchino di notte con funzioni di portiere	5.500	5.000	4.500	4.00
Conduttore con 3 lingue	7.000	5.500	—	—
Conduttore con meno di 3 lingue	5.500	5.000	4.800	4.50
Ascensorista con lingue	4.500	4.000	3.500	—
Ascensorista senza lingue	3.500	3.400	3.300	—
Commissionario	3.500	3.400	3.300	—
Autista	14.850	14.850	14.850	12.00
Capo reparto (chef de rang) con 3 lingue	7.500	6.500	5.500	—
Cameriere (demi chef)	6.000	5.500	5.000	4.50
Aiuto cameriere (commis)	4.000	4.000	3.500	3.00
Governante unico	9.000	8.000	7.000	—
Cameriere con almeno 2 lingue	5.500	5.000	5.000	4.00
Cameriere senza lingue	4.500	4.000	4.000	4.00
Aiuto cameriere	3.500	3.200	3.200	3.20
Facchino ai piani	5.000	5.000	4.500	4.20
Facchino di bureau e pianoterra	5.000	5.000	4.500	4.20
Apprendista	3.000	2.500	2.000	2.00

Viene stabilito che il valore sostitutivo del vitto non somministrato, compreso il caro pane, è di L. 7500 mensili e la valutazione dell'alloggio è di L. 1500 mensili.

RIDUZIONE PERSONALE MINORE

Per il personale inferiore ai 20 anni le precitate retribuzioni saranno ridotte:

del 20 % per i lavoratori di età tra i 18/20 anni;

del 30 % per i lavoratori di età tra i 16/18 anni;

del 50 % per i lavoratori di età inferiore ai 16 anni.

TABELLA *B*

TABELLA DEL PUNTEGGIO DA VALERE PER IL PERSONALE ESTERNO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª Categor.	4ª Categor.
Capo cameriere con 3 lingue	16	15	—	—
2º capo cameriere con meno di 3 lingue	14	13	12	—
1º portiere con 3 lingue	15	15	12	10
1º portiere con meno di 3 lingue	12	12	10	8
2º portiere con 3 lingue	12	12	10	8
2º portiere con meno di 3 lingue	8	8	8	6
Aiuto portiere	8	7	7	6
Portiere di notte con 3 lingue	12	12	10	—
Portiere di notte con meno di 3 lingue	10	10	9	8
Portiere di notte senza lingue	9	9	8	6
Guardia o facchino di notte con funzioni di portiere	—	—	9	8
Conduttore con 3 lingue	9	9	—	—
Conduttore con meno di 3 lingue	8	8	8	6
Ascensorista	2	2	2	—
Commissionario	3	3	3	—
Autista	2	2	2	2
Capo reparto (chef de rang) con 3 lingue	11	10	10	—
Capo Reparto con almeno 2 lingue	10	9	8	—
Cameriere (demi chef)	8	7	7	7
Aiuto cameriere (commis)	6/7	6/7	5/6	5/6
Governante unico	8	8	7	7
Cameriere con almeno 2 lingue	7	7	7	6
Cameriere senza lingue	6	6	6	5
Aiuto cameriere	3	3	3	3
Facchino ai piani	8	8	8	7
Facchino di bureau e pianoterra	7	7	7	6

TABELLA *C*

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI FISSE DA VALERE PER IL PERSONALE INTERNO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	1ª Categor.	2ª Categor.	3ª Categor.	4ª Categor.
Capo cuoco con cuochi qualificati alle dipendenze	45.000	—	—	—
1º cuoco e cuoco unico	40.000	33.000	30.000	28.000
2º cuoco	35.000	31.000	29.000	27.000
Cuoco unico	27.000	24.000	23.000	21.000
Aiutante cuoco	30.000	27.000	25.000	23.000
Aiutante cuoca	23.000	21.000	19.000	17.000
Commis di cucina	20.000	18.000	17.000	16.000
Cantiniere	18.000	16.000	15.300	14.400
Dispensiere uomo	18.000	16.200	15.300	14.400
Dispensiere donna	12.000	10.800	10.200	9.600
Aiuto dispensiere uomo	10.000	9.000	8.500	8.000
Aiuto dispensiere donna	10.000	9.000	8.500	8.000
Guardarobiera	13.000	10.000	8.000	—
Aiuto guardarobiera	10.000	8.000	7.000	—
Stiratrice	10.000	8.000	7.000	7.000
Lavandaio	13.000	11.700	11.050	10.400
Lavandaia	11.000	9.000	8.000	7.000
Personale di fatica (facchino di cucina lavapiatti) uomo	16.000	14.400	13.600	12.800
donna	12.000	10.800	10.200	9.600
Operaio generico	30.000	27.000	25.500	24.000
Apprendista	8.000	7.000	5.000	5.000

Viene stabilito che il valore sostitutivo del vitto non somministrato, compreso il caro pane, è di L. 7.500 mensili e la valutazione dell'alloggio è di L. 1.500 mensili.

RIDUZIONE PERSONALE MINORE

Per il personale inferiore ai 20 anni le precitate retribuzioni saranno ridotte:

del 20 % per i lavoratori di età fra i 18/20 anni;

del 30 % per i lavoratori di età fra i 16/18 anni;

del 50 % per i lavoratori di età inferiore ai 16 anni.

TABELLA *D*

TABELLA DEL PUNTEGGIO DA VALERE PER IL PERSONALE INTERNO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

QUALIFICHE DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª Categ.	4ª Categ.
Capo cuoco con cuochi qualificati alle dipendenze	7	—	—	—
1º cuoco e cuoco unico	5	5	4	4
2º cuoco	4	4	3	3
Cuoco unico	3	3	3	3
Aiutante cuoco	2	2	2	2
Aiutante cuoca	2	2	2	2
Commis di cucina	2	2	2	2
Cantiniere	2	2	2	2
Dispensiere nomo	4	4	4	4
Dispensiere donna	4	4	4	4
Aiuto dispensiere uomo	2	2	2	2
Aiuto dispensiere donna	2	2	2	2
Guardarobiera	5	5	4	—
Aiuto guardarobiera	3	3	3	3
Stiratrice	3	3	3	3
Lavandaio	4	4	2	2
Lavandaia	2	2	2	2
Personale di fatica (facchino di cucina lavapiatti) uomo	2	2	2	2
Personale di fatica (facchino di cucina lavapiatti) donna	2	2	2	2
Operaio generico	2	2	2	2

TABELLA *E*

TABELLA DELLA GRATIFICA NATALIZIA DA VALERE PER IL PERSONALE ESTERNO ED INTERNO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª Categ.	4ª Categ.
Personale di 1ª categoria				
Uomini	28.000	25.000	23.000	22.000
Donne	24.000	23.000	21.000	20.000
Personale di 2ª categoria				
Uomini	22.000	21.000	20.000	18.000
Donne	20.000	19.000	17.000	16.000
Personale di 3ª categoria				
Uomini	18.000	18.000	16.000	15.000
Donne	16.000	16.000	15.000	13.000

RIDUZIONE PERSONALE MINORE

Per il personale inferiore ai 20 anni le precitate quote saranno ridotte:

del 20 % per i lavoratori di età fra i 18/20 anni;

del 30 % per i lavoratori di età fra i 16/18 anni;

del 50 % per i lavoratori di età inferiore ai 16 anni.

TABELLA *F*

TABELLA CONVENZIONALE PER IL PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ GIORNALIERA PER MANCATO PREAVVISO - FESTIVITÀ - FERIE E INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO AL PERSONALE ESTERNO ED INTERNO DIPENDENTE DA ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE

CATEGORIA DEL PERSONALE	CATEGORIA DEGLI ALBERGHI			
	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª Categ.	4ª Categ.
Personale di 1ª categoria				
Uomini	1.400	1.300	1.150	1.000
Donne	1.200	1.100	1.000	850
Personale di 2ª categoria				
Uomini	1.250	1.150	1.050	900
Donne	1.100	1.050	900	800
Personale di 3ª categoria				
Uomini	1.150	1.050	950	800
Donne	1.000	950	800	700

RIDUZIONE PERSONALE MINORE

Per il personale inferiore ai 20 anni le precitate quote saranno ridotte:

del 20 % per i lavoratori di età fra i 18/20 anni;

del 30 % per i lavoratori di età fra i 16/18 anni;

del 50 % per i lavoratori di età inferiore ai 16 anni.

Visti, il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 6 GIUGNO 1951, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1949, PER I LAVORATORI ALBERGHIERI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Il giorno 6 giugno 1951.

In Vicenza presso la sede dell'Associazione Provinciale dei Commercianti

tra

il SINDACATO PROVINCIALE ALBERGATORI, nella persona nel suo presidente cav. *Alberto Dalla Barba,* con la partecipazione del sig. *Enea Gazzotti* e del sig. *Carlo Parise,* assistiti dal dott. *Girolamo Bari,* da una parte

e

l'UNIONE LIBERI SINDACATI, rappresentata dal sig. *Leone Motterle*

e

la CAMERA PROVINCIALE DEL LAVORO, rappresentata dal sig. *Giuseppe Zoppeletto* dall'altra;

si è stipulato il seguente accordo integrativo provinciale al contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori d'albergo stipulato in Roma il 18 dicembre 1949.

1) Dopo ampia discussione, le parti convengono di adottare per i lavoratori alberghieri della provincia di Vicenza le retribuzioni di cui alla tabella allegata al presente contratto.

2) Inoltre, sempre in riferimento al contratto nazionale, si stabilisce in L. 100 giornaliere la valutazione del vitto, per i dipendenti da alberghi con ristorante, da piccoli alberghi, piccole pensioni e locande.

3) Agli effetti poi delle ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di mancato preavviso, festività nazionali ed infrasettimanali, le cui misure sono determinate dal contratto nazionale, le relative indennità vengono cómputate in ordine ai seguenti elementi:

a) retribuzione fissa tabellare;

b) media anuale della percentuale;

c) valore del vitto fissato in L. 3.000 mènsili, con esclusione degli alberghi senza ristorante, per i quali valgono le voci *a*) e *b*).

Il presente accordo entra in vigore dal 1° giugno 1951 e scadrà il 31 maggio 1952, intendendosi tacitamente rinnovato per eguale periodo qualora una delle parti non lo risolva a mezzo lettera raccomandata due mesi prima della sua scadenza.

A) Tabella salariale per i dipendenti da alberghi, con ristorante annesso, della provincia di Vicenza

(in vigore dal 1° giugno 1951)

QUALIFICHE	Punti	1ª Classe	2ª cl. Alb. 1ª cl. Pens.	3ª e 4ª Alberghi 1ª e 2ª Pensioni	Locande
Personale interno					
Cuoco	2	43.000	35.000	30.000	25.000
Aiuto cuoco	1	24.000	19.000	17.000	15.000
Facchino di cucina	1	16.600	15.600	14.600	13.600
Guardarobiere	1	16.000	15.000	14.000	13.000
Lavandaia o donna di fatica	1	14.000	13.000	12.000	11.000
Turnante fissa	2	10.000	9.000	8.000	7.000
Uomo di fatica o facchino	1	14.000	13.000	12.000	11.000
Dispensiere, cantiniere, caffettiere	1	16.000	15.000	14.000	13.000
Personale esterno del ristorante					
Capo cameriere con lingue	12	3.700	3.550	3.300	—
Capo cameriere senza lingue	12	3.550	3.300	3.150	—
Capo reparto	10	3.450	3.200	2.900	2.900
Sotto capo reparto	6	3.200	3.000	2.850	2.850
Aiuto cameriere	3	2.650	2.650	2.500	2.350
Apprendista	1	—	—	—	—
Personale esterno d'albergo					
Portiere unico con lingue	12	4.000	3.700	3.300	3.300
Secondo portiere o guardia di notte	6	3.400	3.200	3.000	3.000
Governante unica	2	7.250	6.450	6.450	—
Commissionario	2	2.450	2.350	2.350	2.350
Cameriera ai piani	4	3.000	2.600	2.500	2.500
Aiuto cameriera ai piani	3	2.600	3.450	2.350	2.350
Facchino ai piani	6	3.400	3.300	3.000	3.000
Aiuto facchino ai piani	5	2.900	2.650	2.500	2.500
Autista	1	8.000	7.000	6.660	6.660

Il personale di cui alla presente tabella, oltre alla retribuzione, ha diritto al vitto in natura, la cui valutazione è calcolata in lire 100 giornaliere.

B) Tabella salariale per i dipendenti da alberghi, senza ristorante annesso della provincia di Vicenza

(in vigore dal 1° giugno 1951)

QUALIFICHE DEL PERSONALE	Punti	1ª classe	2ª cl. Alb. 1ª cl. Pens.	3ª e 4ª Alberghi 1ª e 2ª Pensioni
Portiere unico con lingue	12	14.000	13.700	13.300
Secondo portiere o guardia di notte	6	13.400	13.200	13.000
Governante unica	2	16.250	15.450	15.450
Commissionario	2	12.450	12.350	12.350
Cameriera ai piani	4	11.750	11.600	11.500
Aiuto cameriera ai piani	3	11.600	11.450	11.350
Facchino ai piani	6	13.400	13.300	13.000
Aiuto facchino ai piani	5	12.900	12.650	12.500
Autista	1	19.000	18.000	17.000

Nella misura del salario mensile fisso di cui sopra è compresa la valutazione del vitto.

C) Tabella salariale per i dipendenti da piccoli alberghi piccole pensioni e locande

(in vigore dal 1° giugno 1951)

QUALIFICA	SALARIO
Cameriere o cameriera	18.920
Aiuto cameriere o cameriera	14.190
Cameriera ai piani	11.352
Cuoco o cuoca	25.542
Aiuto cuoco o cuoca	20.812
Lavandaia o donna di grosso	9.000
Personale di fatica, facchino o conduttore	16.082

Il personale di cui alla presente tabella, oltre alla retribuzione, ha diritto al vitto in natura, la cui valutazione è calcolata in lire 100 giornaliere.

Agli effetti delle ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di mancato preavviso, festività nazionali ed infrasettimanali, le cui misure sono determinate dal contratto nazionale, le relative indennità vengono liquidate nella misura della paga fissa tabellare, più la media annuale della percentuale, più il valore del vitto fissato in lire 3000 mensili.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 22 SETTEMBRE 1959, PER I DIPENDENTI DEGLI ALBERGHI, PENSIONI, LOCANDE, DEI COMUNI DI BELLARIA, IGEA MARINA, RIMINI, RICCIONE E CATTOLICA

Fra

le ASSOCIAZIONI ALBERGATORI di Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Cattolica

e

le ORGANIZZAZIONI SINDACALI della F.I.S.A.S.C.A.-C.I.S.L., F.I.L.A.M.-C.G.I.L., U.I.L.A.M.-U.I.L.,

si stipula il seguente accordo integrativo.

A tutte le disposizioni contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro si dà piena adesione e le stesse, per quanto riguarda il personale degli alberghi, pensioni e locande situate nella località di giurisdizione delle organizzazioni stipulanti vengono integrate con le norme di cui agli articoli seguenti:

Art. 1.

Le parti stabiliscono che agli effetti della corresponsione del salario al personale dipendente dalle aziende alberghiere, le aziende stesse siano classificate come segue:

a) alberghi di lusso;

b) alberghi di 1ª categoria;

c) alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria;

d) piccole aziende alberghiere che comprendono: alberghi di 3ª e 4ª categoria pensioni di 2ª e 3ª categoria e locande.

Art. 2.

RETRIBUZIONE CON SALARIO FISSO MENSILE

Indipendentemente dal numero dei posti letto, le retribuzioni mensili da corrispondersi ai dipendenti occupati presso gli esercizi classificati nella categoria *d*) art. 1, sono fissate per la stagione estiva 1960 secondo le allegate tabelle *A, B, C*.

Art. 3.

INDENNITÀ VESTIARIO

Oltre alla retribuzione mensile di cui alle tabelle A B C, allegate il dipendente ha diritto al vitto e allo alloggio da corrispondersi in natura e ad una indennità vestiario nella misura di L. 4.100, mensili.

Quest'ultima indennità potrà essere ragguagliata eventualmente a giornata e spetta a tutti i dipendenti anche nel caso che la normale divisa od attrezzi di lavoro vengano forniti dal datore di lavoro.

Art. 4.

FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

In relazione a quanto dispone la legge in materia di retribuzione per il personale occupato nelle festività nazionali ed infrasettimanali, le parti convengono che verrà corrisposto oltre alla normale retribuzione, il salario giornaliero con la maggiorazione del 20%.

Si intendono per festività nazionali ed infrasettimanali quelle previste dalla legge 27 maggio 1949 n. 260.

Art. 5.

RIPOSO SETTIMANALE

Il dipendente ha diritto ad una giornata di riposo settimanale.

Qualora il dipendente non potesse usufruire della giornata di riposo settimanale per particolari esigenze di servizio, avrà diritto al pagamento della giornata maggiorata del 50% (vedi ultima colonna delle tabelle).

Art. 6.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro, tenuto conto del carattere stagionale delle aziende alberghiere, viene fissato in ore 9 + 2 (due) per la consumazione dei pasti.

Art. 7.

PULIZIA ED ALLESTIMENTO DEI LOCALI

Le retribuzioni da corrispondersi al personale assunto esclusivamente per le pulizie e l'allestimento delle aziende alberghiere sono corrispondenti a quelle della bassa stagione (vedi tabella maggio-ottobre).

Art. 8.

MAGGIORAZIONE SALARIALE DEI LOCALI DI CUI ALL'ART. 1

Per le aziende alberghiere di cui all'art. 1 lettere *a*), *b*), *c*), dove non è in uso il sistema di retribuzione a percentuale, e quando sia il lavoratore a chiedere la

sostituzione delle percentuali con salario fisso mensile i minimi di cui alla tabella *A* vengono maggiorati come segue:

Cat. a alberghi di lusso:
maggiorazione 15 % tab. *D, E, F*;

Cat. b alberghi di 1ª cat.:
maggiorazione 10 % tab. *D, E, F*:

Cat. c alberghi di 2ª cat. e pensioni di 1ª cat.:
maggiorazione 5 % tab. *D, E, F*

Art. 9.

RIDUZIONE O MAGGIORAZIONE DEI SALARI E LORO PERIODI

I salari minimi mensili sono applicati per i mesi di luglio e agosto. Per il rimanente periodo di bassa stagione le tabelle minime vengono ridotte del 30% tabella C per i mesi di giugno e settembre vengono ridotte del 15% tab. B.

Art. 10.

PERCENTUALE DI SERVIZIO

Nei locali alberghieri dove è in uso la retribuzione con salario minimo e percentuale si conviene che alla tabella G dell'accordo 17 maggio 1956 verrà aggiunta l'indennità di contingenza di L. 2.500 mensili per tutti i dipendenti interni ed esterni come risulta dalla tabella allegata G. L'indennità vestiario è di L. 4.100 mensili.

Art. 11.

VITTO E ALLOGGIO

Fermo restando quanto disposto all'art. 29 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ai fini del computo della retribuzione mensile la indennità per vitto e alloggio viene valutata nella seguente misura convenzionale:

	Giornaliere	Mensili
Per vitto	L. 180	L. 5.400
Per alloggio	» 40	» 1.200

Art. 12.

PREMIO DI FINE STAGIONE

In riferimento all'art. 62 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al premio di fine stagione si stabilisce che ad ogni periodo di paga mensile verrà corrisposto « un premio » la cui misura è indicata nelle tabelle allegate. Il premio è frazionabile a giornata.

Art. 13.

COMMISSIONE PARITETICA

Le parti convengono di costituire una commissione paritetica composta da un membro per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori e da 3 rappresentanti delle Associazioni albergatori.

Le funzioni della commissione sono quelle fissate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro art. 35-68, *a)* di esercitare funzioni di controllo alla applicazione ed interpretazione delle norme del presente integrativo.

Art. 14.

CONTRIBUTI SINDACALI

I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare ed a trattenere a tutti i dipendenti per conto dei sindacati la somma di L. 1.500 per ogni dipendente proveniente da qualsiasi località, che verrà versato ad appositi incaricati inviati dai sindacati.

Art. 15.

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata del contratto nazionale e non potrà subire modifiche ad eccezione dell'indennità di contingenza.

Chiarimento a verbale

Il periodo di prova per i locali Alberghieri, indistintamente dalla classifica, è fissato in giorni 10.

Il diritto alle indennità contrattuali viene maturato anche durante il periodo di prova.

Rimini lì 29 settembre 1959

TABELLA *A*

ALBERGHI 3ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª CATEGORIA - LUGLIO-AGOSTO

	Salario e Conting.	13ª	Indennità Vestiario	Premio	Totale	Festività	Mancato riposo
Cuoco – Governante	36.492	2.975	4.100	5.083	48.650	1.720	2.141
Cuoca – Cameriere – Conduttore	29.987	2.432	4.100	4.459	40.978	1.419	1.865
Aiuto cuochi – Cameriera – Facchino – Guardia notte – Lavandaia	25.330	2.050	4.100	4.116	35.599	1.204	1.497
Guardarobiera – Aiuto cameriera – Donna tutto fare	23.083	1.856	4.100	3.903	32.952	1.100	1.366
Aiuto camerieri – Sotto i 20 anni	19.142	1.545	4.100	3.623	28.410	919	1.140
Aiuto camerieri – Sotto i 18 anni	15.332	1.220	4.100	3.296	23.938	742	919
Ragazzo tutto fare – Sotto i 18 anni – Commissioniere in genere	12.129	958	4.100	3.052	20.239	595	735

Il mensile della presente tabella è già stato maggiorato della contingenza dell'anno in corso.

TABELLA *B*

ALBERGHI 3ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª CATEGORIA - GIUGNO-SETTEMBRE

	Salario e Conting.	13ª	Indennità Vestiario	Premio	Totale	Festività	Mancato riposo
Cuoco – Governante	31.137	2.656	4.100	4.491	42.384	1.472	1.831
Cuoca – Cameriere – Conduttore con lingue	25.600	2.067	4.100	3.901	35.668	1.216	1.512
Aiuto cuochi – Cameriera – Guardia notte – Lavandaia	21.643	1.750	4.100	3.585	31.078	1.035	1.285
Guardarobiera – Aiuti camerieri – Donna tutto fare	19.730	1.580	4.100	3.430	28.840	955	1.185
Aiuti camerieri – Sotto i 20 anni	16.364	1.320	4.100	3.172	25.214	790	979
Aiuti camerieri – Sotto i 18 anni	13.117	1.040	4.100	2.930	21.187	641	792
Ragazzo tutto fare – Sotto i 18 anni – Commissioniere in genere	10.403	815	4.100	2.707	18.025	516	676

TABELLA *C*

ALBERGHI 3ª CATEGORIA E PENSIONI DI 2ª CATEGORIA - MAGGIO-OTTOBRE

	Salario e Conting.	13ª	Indennità Vestiario	Premio	Totale	Festività	Mancato riposo
Cuoco - Governante	25.782	2.150	4.100	3.790	35.822	1.226	1.521
Cuoca - Cameriere - Conduttore con lingue	21.222	1.760	4.100	3.346	30.427	1.014	1.259
Aiuto cuochi - Cameriera - Facchino - Guardia notte - Lavandaia	17.953	1.495	4.100	3.086	26.633	864	1.071
Guardarobiera - Aiuto cameriera - Donna tutto fare	16.267	1.355	4.100	2.960	24.682	786	974
Aiuto cameriere sotto i 20 anni	13.582	1.135	4.100	2.760	21.567	663	820
Aiuto cameriere sotto i 18 anni	10–912	910	4.100	2.550	18.472	540	666
Ragazzo tutto fare sotto i 18 anni - Commissioniere in genere	8.677	725	4.100	2.360	15.862	438	539

TABELLA *D*

LUGLIO-AGOSTO

	ALBERGHI DI LUSSO			ALBERGHI DI 1ª CATEGORIA			ALBERGHI 2ª CATEGORIA PENSIONI 1ª CATEGORIA		
	mensile conglob.	festiv.	Riposo	mensile conglob.	festiv.	giorn. riposo	mensile conglob.	festiv.	giornata riposo
1º portiere con lingue - 1º maître con lingue - 1º cuoco	56.491	1.972	2.446	54.340	1.888	2.351	52.190	1.804	2.246
2º portiere e portiere unico - Conduttore con lingue - Governante con lingue - Cuoca e 2º cuoco - 1º dispensiere - 1ª guardarobiera - 1º cameriere sala	47.656	1.627	2.138	45.890	1.557	2.047	44.124	1.489	1.956
Telefonista con lingue - Camerieri piani - Facchino ai piani - Guardia notte - Aiuti cuochi - Argentieri - 2º camerieri - Lavandaia	40.774	1.379	1.716	39.252	1.322	1.643	37.731	1.263	1.570
Telefonista s. lingue - Aiuti camerieri - 2ª guardarobiera - 2º dispensiere - Donna tutto fare	37.332	1.259	1.634	35.358	1.206	1.567	34.583	1.153	1.500
Aiuti camerieri sotto 20 anni	32.176	1.054	1.296	31.025	997	1.251	29.875	963	1.196
Aiuti camerieri inferiori 18 anni	27.016	847	1.051	26.090	812	1.007	25.164	777	963
Ragazzo tutto fare inferiore 18 anni - Commissioniere	22.700	679	840	21.961	651	805	21.223	623	820

I mensili della presente tabella sono comprensivi, oltre della contingenza, anche del rateo di 13ª, della indennità vestiario di L. 4.100 e del premio di fine stagione.

TABELLA *E* (15% in meno)

GIUGNO-SETTEMBRE

	ALBERGHI DI LUSSO			ALBERGHI			ALBERGHI 2ª CATEGORIA PENSIONI 1ª CATEGORIA		
	mensile conglob.	festiv.	Riposo	mensile conglob.	festiv.	giorn. riposo	mensile conglob.	festiv.	giornata riposo
1° portiere con lingue - 1° maître con lingue - 1° cuoco	50.222	1.685	2.098	48.344	1.614	2.009	46.466	1.543	1.920
2° portiere e portiere notte - Conduttore con lingue - Governante con lingue - Cuoca e 2° cuoco - 1° dispensiere - 1ª guardarobiera - 1° cameriere sala	41.561	1.393	1.731	40.060	1.334	1.658	38.559	1.275	1.585
Telefonista con lingue - Camerieri ai piani - Facchino ai piani - Guardia notte - Aiuto cuochi - Argentieri - 2° camerieri - Lavandaia	35.525	1.182	1.471	34.232	1.133	1.409	32.939	1.084	1.347
2° telefonista - Aiuto camerieri - 2ª guardarobiera - 2° dispensiere - donna tutto fare	32.456	1.090	1.266	31.496	1.045	1.339	29.137	1.000	1.212
Aiuti camerieri inferiori 20 anni	28.205	871	1.120	27.227	844	1.073	26.249	817	926
Aiuti camerieri inferiori 18 anni	23.820	731	903	23.033	701	866	22.245	671	829
Ragazzo tutto fare inferiore 18 anni - Commissioniere in genere	20.153	588	772	19.526	564	740	18.898	540	708

I mensili della presente tabella sono comprensivi, oltre della contingenza, anche del rateo di 13ª, della indennità vestiario di L. 4.100 e del premio di fine stagione.

TABELLA *F* (30% in meno)

MAGGIO-OTTOBRE

	ALBERGHI DI LUSSO			ALBERGHI DI 1ª CAT.			ALBERGHI 2ª CATEGORIA PENSIONI 1ª CATEGORIA		
	mensile conglob.	festiv.	Riposo	mensile conglob.	festiv.	giorn. riposo	mensile conglob.	festiv.	giornata riposo
1° portiere con lingue - 1° maître con lingue - 1° cuoco	41.658	1.403	1.746	40.153	1.344	1.672	38.647	1.285	1.598
2° portiere e portiere notte - Conduttore con lingue - Governante con lingue - Cuoca e 2° cuoco - 1° dispensiere - 1ª guardarobiera - 1° cameriere sala	35.469	1.260	1.442	34.232	1.112	1.381	32.996	1.063	1.320
Telefonista con lingue - Camerieri ai piani - Facchino ai piani - Guardia notte - Aiuti cuochi - Argentieri - 2° cameriere - Lavandaia	30.277	987	1.227	29.212	946	1.175	28.147	905	1.123
2ª telefonista - Aiuti camerieri - 2ª guardarobiera - 2° dispensiere - Donna tutto fare	27.912	900	1.115	26.950	862	1.068	25.988	824	971
Aiuti camerieri inferiore 20 anni	24.301	756	937	23.496	725	898	22.691	694	859
Aiuti camerieri inferiori 18 anni	20.621	615	762	19.977	590	730	19.329	565	698
Ragazzo tutto fare inferiore 18 anni - Commissioniere in genere	17.605	498	614	17.088	478	589	16.571	458	564

I mensili della presente tabella sono comprensivi, oltre della contingenza, anche del rateo di 13ª, della indennità vestiario di L. 4.100 e del premio di fine stagione.

TABELLA G

PERSONALE INTERNO

QUALIFICA PERSONALE	Punti	Salario 1ª cat.	Salario 2ª cat.	Salario 3ª cat.
Capo cuoco	16	28.680	25.470	21.750
Sotto capo cuoco	12	19.902	18.219	15.519
Capo cuoco partita	10	19.902	18.219	15.519
Cuoco famiglia	8	19.902	18.219	15.519
1º aiuto cuoco	8	19.902	18.219	15.519
2º aiuto cuoco	7	19.902	18.219	15.519
Facchini di cucina	7	19.902	18.219	15.519
Casseroliere	7	19.902	18.219	15.519
Argentiere	7	19.902	18.219	15.519
Officiere	7	19.902	18.219	15.519
1º Cantiniere	10	19.902	18.219	15.519
1º Dispensiere	10	19.902	18.219	15.519
1º Caffattiere	8	19.902	18.219	15.519
2º Cantiniere	7	17.004	15.618	14.194
2º Dispensiere	7	17.004	15.618	14.194
2º Caffettiere	7	17.004	15.618	14.194
Donna di fatica	7	17.004	15.618	14.194
1ª Guardarobiera	10	20.742	19.020	17.025
1ª Lavandaia	9	20.742	19.020	17.025
1ª Stiratrice – guardarobiera	9	20.742	19.020	17.025
2ª Guardarobiera	7	17.004	15.618	14.194
2ª Lavandaia	7	17.004	15.618	14.194
2ª Stiratrice	6	17.004	15.618	14.194
1º Controllore non amministrativo	6	20.742	19.020	17.025
Autista	6	19.902	18.219	15.519
Sorvegliante alle caldaie	6	19.902	18.219	15.519
Facchino di garage	6	19.902	18.219	15.519
Giardiniere	6	19.902	18.219	15.519

Oltre alla retribuzione mensile di cui sopra il dipendente ha diritto al vitto ed alloggio, da corrispondersi in natura, all'indennità di contingenza di L. 2.500 mensili, all'indennità vestiario di L. 4.100 mensili.

Quest'ultima indennità potrà essere ragguagliata a giornata.

TABELLA G

PERSONALE ESTERNO

QUALIFICA PERSONALE	Punti	Salario 1ª cat.	Salario 2ª cat.	Salario 3ª cat.
1º maître	16	12.857	11.838	10.169
2º maître	12	11.502	10.620	9.150
1º barman	10	11.502	10.620	9.150
Aiuto barman	5	10.116	9.360	8.100
Cameriere ai piani	10	11.502	10.620	9.150
Cameriere ai vini	10	11.502	10.620	9.150
Trinciatore	10	11.502	10.620	9.150
Cameriere (chef de rang)	9	11.502	10.620	9.150
Demi chef	7	10.116	9.360	8.100
Cameriere ai corrieri	6	10.116	9.360	8.100
Commissioniere piani e bar	4	10.116	9.360	8.100
Commissioniere sala	4	10.116	9.360	8.100
Apprendista	2	6.260	5.840	5.000
Cameriere di sala (table)	8	10.116	9.360	8.100
Primo portiere	16	11.502	10.620	9.150
Secondo portiere con lingue	12	10.116	9.360	8.100
Portiere notte con lingue	12	10.116	9.360	8.100
Portiere di notte senza lingue	9	10.116	9.360	8.100
Facchino con mansioni di portiere	9	10.116	9.360	8.100
Conduttore con lingue	11	11.502	10.620	9.150
Conduttore senza lingue	8	10.116	9.360	8.100
Guardia di notte	8	10.116	9.360	8.100
Turnante di portineria	8	10.116	9.360	8.100
Telefonista con lingue	8	10.116	9.360	8.100
Telefonista senza lingue	6	11.502	10.620	9.150
Chiama vetture	4	10.116	9.360	8.100
Vestiarista	4	10.116	9.360	8.100
Ascensorista superiore ai 18 anni	6	10.116	9.360	8.100
Commissioniere superiore ai 18 anni	6	10.116	9.360	8.100
Ascensorista inferiore 18 anni	5	7.260	6.840	6.000
Commissioniere inferiore 18 anni	4	7.260	6.840	6.000
Facchino ai piani	8	11.502	10.620	9.150
Bagnino di spiaggia	8	11.502	10.620	9.150
Cameriera ai piani	7	11.502	10.620	9.150
Aiuto cameriera ai piani	5	10.116	9.360	8.100
1ª governante	12	11.502	10.620	9.150
2ª e 3ª governante	8	10.116	9.360	8.100
Percentualista	1	10.116	9.360	8.100

Oltre alla retribuzione mensile di cui sopra il dipendente ha diritto al vitto ed alloggio, da corrispondersi in natura, all'indennità di contingenza di L. 2.500 mensili, all'indennità vestiario di L. 4.100 mensili

Quest'ultima indennità potrà essere ragguagliata a giornata.

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO